



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

## Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

---

Diritto al rispetto della vita privata e familiare,  
del domicilio e della corrispondenza

Aggiornata al 31 agosto 2021

Elaborata dalla Cancelleria, non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente a stampa o in formato elettronico sono invitati a contattare [Request to reproduce or republish a translation](#) per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide alla giurisprudenza della Corte attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 agosto 2021. Può subire modifiche di forma.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito <https://ks.echr.coe.int/web/echr-ks/all-case-law-guides>. Per gli aggiornamenti relativi alla pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito [https://twitter.com/ECHR\\_CEDH](https://twitter.com/ECHR_CEDH).

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2021

## Indice

Nota per i lettori .....	6
I. Struttura dell'articolo 8.....	7
A. Campo di applicazione dell'articolo 8.....	7
B. Deve la causa essere esaminata dal punto di vista di un obbligo negativo o positivo? .....	8
C. In caso di obbligo negativo era l'ingerenza "prevista dalla legge"? .....	10
D. Persegue l'ingerenza un fine legittimo? .....	12
E. È l'ingerenza "necessaria in una società democratica"? .....	13
F. Rapporto tra l'articolo 8 e le altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli.....	14
1. Vita privata e familiare .....	14
2. Domicilio e corrispondenza .....	19
II. Vita privata.....	23
A. Sfera della vita privata .....	23
1. Applicabilità in generale .....	23
2. Attività professionali e commerciali .....	26
B. Integrità fisica, psicologica o morale .....	30
1. Vittime di violenza o abusi.....	30
2. Diritti riproduttivi.....	32
3. Cure mediche forzate e procedure sanitarie obbligatorie .....	34
4. Infermità mentale e misure di protezione.....	35
5. Trattamenti e cure mediche .....	37
6. Questioni relative al fine vita.....	38
7. Questioni relative alla disabilità .....	39
8. Questioni relative alla sepoltura e alle persone decedute.....	40
9. Questioni ambientali .....	42
10. Orientamento sessuale e vita sessuale.....	43
C. Privacy.....	44
1. Diritto all'immagine e alla riservatezza delle fotografie; pubblicazione di fotografie, immagini e articoli .....	45
2. Tutela della reputazione individuale; diffamazione .....	46
3. Protezione dei dati personali.....	50
4. Diritto di accesso alle informazioni personali.....	51
5. Informazioni relative alle condizioni di salute .....	52
6. Raccolta di schede o di dati da parte dei servizi di sicurezza o di altri organi dello Stato ...	53
7. Sorveglianza di polizia .....	54
8. Poteri della polizia di fermo e perquisizione .....	56
9. Ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari.....	57
10. Rapporto tra difensore e assistito .....	57
11. Riservatezza nel corso della detenzione e della reclusione .....	58
D. Identità e autonomia.....	59
1. Diritto allo sviluppo personale e all'autonomia .....	59
2. Diritto di conoscere le proprie origini.....	60

3. Rapporto giuridico di filiazione.....	61
4. Convinzioni religiose e filosofiche .....	62
5. Scelta dell'aspetto desiderato .....	62
6. Diritto al nome e ai documenti di identità .....	63
7. Identità di genere .....	63
8. Diritto all'identità etnica.....	66
9. Apolidia, cittadinanza e residenza .....	67
10. Provvedimenti di rimpatrio e di espulsione .....	69
11. Status coniugale e genitoriale .....	69
III. Vita familiare.....	71
A. Definizione di vita familiare e significato della nozione di famiglia .....	71
B. Obbligo procedurale .....	72
C. Margine di discrezionalità in relazione alla vita familiare .....	73
D. Campo di applicazione della nozione di vita familiare .....	73
1. Coppie.....	73
2. Genitori.....	76
3. Figli.....	77
4. Altri rapporti familiari .....	88
5. Immigrazione ed espulsione .....	92
6. Interessi materiali .....	96
7. Facoltà di astenersi dalla testimonianza.....	96
IV. Domicilio .....	98
A. Elementi generali.....	98
1. Portata della nozione di "domicilio" .....	98
2. Esempi di "ingerenza" .....	99
3. Margine di discrezionalità.....	101
B. Alloggio .....	101
1. Proprietari.....	102
2. Locatari .....	103
3. Partner di locatari/occupazione non autorizzata .....	104
4. Minoranze e persone vulnerabili.....	104
5. Ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari .....	106
C. Locali commerciali .....	108
D. Studi legali .....	109
E. Domicilio di giornalisti .....	110
F. Ambiente circostante il domicilio .....	111
1. Approccio generale.....	111
2. Rumori molesti, problemi di vicinato e altre molestie .....	113
3. Attività inquinanti e potenzialmente pericolose .....	114
V. Corrispondenza.....	115
A. Elementi generali.....	115
1. Portata della nozione di "corrispondenza" .....	115

2. Obblighi positivi .....	116
3. Approccio generale .....	117
B. Corrispondenza dei detenuti .....	117
1. Principi generali .....	117
2. Eventuale necessità dell'ingerenza nella corrispondenza dei detenuti .....	120
3. Corrispondenza scritta .....	120
4. Conversazioni telefoniche .....	121
5. Corrispondenza tra i detenuti e il loro difensore .....	122
6. Corrispondenza con la Corte .....	123
7. Corrispondenza con i giornalisti .....	125
8. Corrispondenza di un detenuto con un medico .....	125
9. Corrispondenza con prossimi congiunti o con altre persone .....	126
10. Corrispondenza di un detenuto con altri destinatari .....	126
C. Corrispondenza dei difensori .....	126
D. Corrispondenza di privati, professionisti e società .....	130
E. Sorveglianza delle telecomunicazioni in un contesto penale .....	131
F. Sorveglianza segreta speciale di cittadini e organizzazioni.....	133
1. Misure di sorveglianza segreta .....	133
2. Regimi di intercettazione di massa.....	138
Elenco delle cause citate.....	139

## Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o la "Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. Questa Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.\*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, ma, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI, e, più recentemente, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

\* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (\*).

## I. Struttura dell'articolo 8

### **Articolo 8 della Convenzione– Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

### **Parole chiave**

Espulsione (8) – Estradizione (8) – Obblighi positivi (8)

Rispetto della vita privata (8-1) – Rispetto della vita familiare (8-1) – Rispetto del domicilio (8-1) – Rispetto della corrispondenza (8-1)

Autorità pubblica (8-2) – Ingerenza (8-2) – Prevista dalla legge (8-2) – Accessibilità (8-2) – Prevedibilità (8-2) – Garanzie contro gli abusi (8-2) – Necessaria in una società democratica (8-2) – Sicurezza nazionale (8-2) – Pubblica sicurezza (8-2) – Benessere economico del Paese (8-2) – Difesa dell'ordine (8-2) – Prevenzione dei reati (8-2) – Protezione della salute (8-2) – Protezione della morale (8-2) – Protezione dei diritti e delle libertà altrui (8-2)

1. Per invocare l'articolo 8 un ricorrente deve dimostrare che la sua doglianza concerne almeno uno dei quattro interessi tutelati dall'articolo, ovvero: la vita privata, la vita familiare, il domicilio e la corrispondenza. Alcune questioni, naturalmente, abbracciano più di un interesse. La Corte determina in primo luogo se la pretesa del ricorrente rientri nel campo di applicazione dell'articolo 8. Successivamente la Corte esamina se vi sia stata un'ingerenza in tale diritto, o se la causa riguardi gli obblighi positivi dello Stato di tutelare tale diritto. Il paragrafo 2 dell'articolo 8 enuncia le condizioni richieste perché uno Stato possa ingerire nel godimento di un diritto protetto, ovvero se ciò è necessario alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. Sono consentite limitazioni qualora esse siano “previste dalla legge” o “conformi alla legge” e siano “necessarie in una società democratica” per la tutela di uno dei suesposti obiettivi. Nella valutazione del criterio della necessità in una società democratica, la Corte deve spesso conciliare gli interessi del ricorrente tutelati dall'articolo 8 e gli interessi di terzi, tutelati da altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli.

### **A. Campo di applicazione dell'articolo 8**

2. L'articolo 8 comprende il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza. In generale, la Corte ha definito il campo di applicazione dell'articolo 8 in maniera ampia, anche quando l'articolo non enuncia espressamente uno specifico diritto. Il campo di applicazione di ciascuno dei quattro diritti sarà trattato più dettagliatamente in prosieguo.

3. In alcuni casi i quattro interessi individuati dall'articolo 8 possono sovrapporsi tra loro e sono pertanto citati in più di una delle quattro sezioni.

4. Benché l'articolo 8 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza deve essere equo e assicurare il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 147).

## **B. Deve la causa essere esaminata dal punto di vista di un obbligo negativo o positivo?**

5. L'articolo 8 è finalizzato principalmente alla tutela dalle ingerenze arbitrarie nella vita privata e familiare, nel domicilio e nella corrispondenza da parte di un'autorità pubblica (*Libert c. Francia*, §§ 40-42). Si tratta di un classico obbligo negativo, descritto dalla Corte come l'essenziale finalità dell'articolo 8 (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 31). Gli Stati membri hanno tuttavia anche l'obbligo positivo di garantire che i diritti previsti dall'articolo 8 siano rispettati anche tra privati (*Bărbulescu c. Romania* [GC], §§ 108-111 riguardo agli atti compiuti da un datore di lavoro privato). In particolare, sebbene la finalità dell'articolo 8 consista essenzialmente nella tutela della persona dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso non obbliga meramente lo Stato ad astenersi da tali ingerenze: oltre a tale impegno di carattere essenzialmente negativo, vi possono essere obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata (*Lozovyye c. Russia*, § 36). Tali obblighi possono comportare l'adozione di misure finalizzate ad assicurare il rispetto della vita privata anche nella sfera delle relazioni interpersonali (si veda, per esempio, *Evans c. Regno Unito* [GC], § 75, sebbene il principio sia stato enunciato per la prima volta nella causa *Marckx c. Belgio*).

6. I principi applicabili alla valutazione degli obblighi positivi e negativi di uno Stato ai sensi della Convenzione sono analoghi. Si deve tenere conto del giusto equilibrio cui occorre pervenire tra gli interessi concorrenti della persona e della collettività nel suo insieme, e i fini di cui al secondo paragrafo dell'articolo 8 hanno una certa rilevanza (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], § 65; *Gaskin c. Regno Unito*, § 42; *Roche c. Regno Unito* [GC], § 157). Tali principi possono essere pertinenti anche nel contesto dell'istruzione (*F.O. c. Croazia*, §§ 80-82 che cita *Costello-Roberts c. Regno Unito*, § 27, in ordine alla disciplina scolastica). Qualora la causa riguardi un obbligo negativo, la Corte deve valutare se l'ingerenza fosse conforme ai requisiti di cui al secondo paragrafo dell'articolo 8, ovvero se fosse prevista dalla legge, se perseguisse un fine legittimo e se fosse necessaria in una società democratica. Ciò è analizzato più dettagliatamente in prosieguo.

7. In caso di obbligo positivo la Corte valuta se l'importanza dell'interesse in gioco esiga l'imposizione dell'obbligo positivo invocato dal ricorrente. Alcuni fattori sono stati giudicati pertinenti al fine della valutazione del contenuto degli obblighi positivi spettanti agli Stati. Alcuni di essi riguardano il ricorrente, concernono l'importanza degli interessi in gioco, se siano in questione "valori fondamentali" o "aspetti essenziali" della vita privata, nonché le conseguenze per il ricorrente della divergenza tra la realtà sociale e la legislazione, in quanto la coerenza delle prassi amministrative e giuridiche dell'ordinamento interno è considerata un importante fattore nella valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 8. Altri fattori concernono le conseguenze dell'asserito obbligo positivo in questione per lo Stato interessato. Si tratta di stabilire se l'asserito obbligo abbia un carattere limitato e preciso, oppure generico e indeterminato (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], § 66).

8. Come in caso di obblighi negativi, gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità nell'adempimento dei loro obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8. Per determinare l'ampiezza di tale margine occorre tenere conto di diversi fattori. Qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine concesso allo Stato è ristretto (per esempio, *X e Y c. Paesi Bassi*, §§ 24 e 27; *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 90; *Pretty c. Regno Unito*, § 71). Tuttavia, in assenza di unanimità tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa in ordine alla relativa importanza dell'interesse in gioco o ai migliori mezzi per tutelarlo, in particolare quando la causa solleva delicate questioni morali ed etiche, il margine concesso è più ampio (*X, Y e Z c. Regno Unito*, § 44; *Fretté c. Francia*, § 41; *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 85). Il margine è spesso più ampio qualora sia chiesto allo Stato di conciliare interessi privati e pubblici concorrenti o diritti previsti dalla



Convenzione (*Fretté c. Francia*, § 42; *Odièvre c. Francia* [GC], §§ 44-49; *Evans c. Regno Unito* [GC], § 77; *Dickson c. Regno Unito* [GC], § 78; *S.H. e altri c. Austria* [GC], § 94).

9. Benché la scelta dei mezzi per garantire l'osservanza dell'articolo 8 nella sfera della protezione dagli atti commessi dalle persone rientri, in linea di massima, nel margine di discrezionalità dello Stato, la necessità di efficaci deterrenti contro gravi atti, in cui sono in gioco valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata, esige l'adozione di efficaci disposizioni penali. Lo Stato ha pertanto l'obbligo positivo inerente agli articoli 3 e 8 della Convenzione di promulgare disposizioni penali che puniscano efficacemente la violenza sessuale e di applicarle in pratica mediante indagini e azioni penali efficaci (*M.C. c. Bulgaria*). In particolare, i minori e le altre persone vulnerabili hanno diritto a una tutela effettiva (*X e Y c. Paesi Bassi*, §§ 23-24 e 27; *August c. Regno Unito* (dec.); *M.C. c. Bulgaria*). A tale proposito, la Corte ha ritenuto, per esempio, che Stato abbia l'obbligo di proteggere i minori dalle false dichiarazioni dolose (*K.U. c. Finlandia*, §§ 45-49). La Corte ha inoltre ritenuto che i seguenti atti siano gravi e costituiscano un'offesa per la dignità umana: l'intrusione nel domicilio della ricorrente sotto forma di ingresso non autorizzato nel suo appartamento e installazione di cavi e videocamere nascoste nello stesso; un'invasione grave, flagrante e straordinariamente intensa nella sua vita privata sotto forma di riprese non autorizzate degli aspetti più intimi della sua vita privata avvenuta nell'inviolabilità del domicilio, e la successiva pubblica diffusione di tali riprese, nonché l'invio di una missiva che minacciava la ricorrente di pubblica umiliazione. La ricorrente è inoltre una nota giornalista e sussisteva un nesso plausibile tra la sua attività professionale e le summenzionate intrusioni, il cui fine era di metterla a tacere (*Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, § 116).

10. L'obbligo positivo dello Stato di salvaguardare l'integrità fisica della persona ai sensi dell'articolo 8 può estendersi a questioni relative all'efficacia di un'indagine penale (*Osman c. Regno Unito* § 128; *M.C. c. Bulgaria*, § 150; *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, § 117; *E.G. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 39-41). Nella causa *E.G.* la Corte ha ritenuto che la concessione dell'amnistia all'autore di una violenza sessuale violasse l'obbligo positivo di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione (§§ 41-50). Nella causa *Khadija Ismayilova*, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'ingerenza nei diritti previsti dall'articolo 8 assuma la forma di un comportamento minaccioso nei confronti di una giornalista investigativa fortemente critica nei confronti del governo, sia di estrema importanza che le autorità indaghino per scoprire se la minaccia fosse connessa all'attività professionale della ricorrente e chi ne fosse l'autore (*Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, §§ 119-120).

11. Riguardo ad atti interpersonali meno gravi, che possono violare l'integrità psicologica, l'obbligo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico di protezione non esige sempre l'adozione di efficaci disposizioni penali relative a tali specifici atti. Il quadro giuridico potrebbe anche essere costituito da azioni civili in grado di offrire sufficiente protezione (*ibid.*, § 47; *X e Y c. Paesi Bassi*, §§ 24 e 27; *Söderman c. Svezia* [GC], § 85; *Tolić e altri c. Croazia* (dec.), §§ 94-95 e § 99). Inoltre, in ordine al diritto alla salute, gli Stati membri hanno diversi obblighi positivi ai sensi degli articoli 2 e 8 (*Vasileva c. Bulgaria*, §§ 63-69; *Ibrahim Keskin c. Turchia*, § 61).

12. Riassumendo, gli obblighi positivi degli Stati ai sensi dell'articolo 8 comportano che le autorità abbiano il dovere di applicare meccanismi penali che assicurino indagini e azioni penali efficaci in relazione ad accuse di gravi atti di violenza commessi da privati. Tuttavia, soltanto vizi importanti nell'applicazione dei meccanismi pertinenti costituiscono una violazione degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 8. Conseguentemente, la Corte non tratta asseriti errori o omissioni isolate poiché essa non può sostituirsi alle autorità interne nella valutazione dei fatti oggetto della causa, né può pronunciarsi sulla responsabilità penale dei presunti autori del reato (*B.V. e altri c. Croazia* (dec.), § 151). Cause precedenti in cui la Corte ha concluso che l'articolo 8 esigeva l'efficace applicazione di meccanismi penali alle relazioni tra privati riguardavano abusi sessuali commessi nei confronti di una persona affetta da disabilità mentale; accuse di aggressione fisica; un ragazzo tredicenne picchiato da un adulto che gli aveva causato multiple lesioni personali; una persona picchiata con conseguenti lesioni al capo che avevano richiesto l'ospedalizzazione; e gravi casi di violenza domestica (*ibid.*, § 154, con ulteriori rinvii). Per contro, per quanto riguarda atti interpersonali meno gravi che possono recare

pregiudizio al benessere psicologico, l'obbligo dello Stato ai sensi dell'articolo 8 di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico di protezione non esige sempre l'adozione di efficaci disposizioni penali relative a tali specifici atti. Il quadro giuridico potrebbe anche essere costituito da azioni civili in grado di offrire sufficiente protezione (*Noveski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), § 61).

13. La Corte ha inoltre specificato gli obblighi procedurali dello Stato ai sensi dell'articolo 8, che rivestono particolare rilevanza al fine della determinazione del margine di discrezionalità concesso allo Stato membro. L'analisi della Corte comprende le seguenti considerazioni: ogniqualevolta sia conferita alle autorità nazionali una discrezionalità che comporta ingerenze nel godimento di un diritto previsto dalla Convenzione, le garanzie procedurali accessibili alla persona rivestono particolare importanza per determinare se lo Stato convenuto, nella predisposizione del quadro normativo, sia rimasto nell'ambito del margine di discrezionalità concessogli. Infatti, la costante giurisprudenza della Corte stabilisce che, benché l'articolo 8 non contenga alcun esplicito requisito procedurale, il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza deve essere equo e tale da rispettare debitamente gli interessi della persona tutelati dall'articolo 8 (*Buckley c. Regno Unito*, § 76; *Tanda-Muzinga c. Francia*, § 68; *M.S. c. Ucraina*, § 70). Ciò esige, in particolare, che il ricorrente partecipi a tale processo (*Lazoriva c. Ucraina*, § 63) e che le autorità competenti effettuino una valutazione della proporzionalità degli interessi concorrenti in gioco e tengano conto dei pertinenti diritti garantiti dall'articolo 8 (*Liebscher c. Austria*, 2021, §§ 64-69).

14. In alcuni casi, quando i principi applicabili sono simili, la Corte non ritiene necessario determinare se la decisione interna contestata costituisca una "ingerenza" nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata o familiare o si debba ritenere che riguardi l'inosservanza da parte dello Stato convenuto di un obbligo positivo (*Nunez c. Norvegia*, § 69; *Osman c. Danimarca*, § 53; *Konstatinov c. Paesi Bassi*, § 47).

### **C. In caso di obbligo negativo era l'ingerenza "prevista dalla legge"?**

15. La Corte ha ripetutamente affermato che qualsiasi ingerenza da parte di un'autorità pubblica nel diritto al rispetto della vita privata, della vita familiare, del domicilio e della corrispondenza deve essere prevista dalla legge (si veda, in particolare, *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 266-269 e la nozione di "legge" ai sensi della Convenzione; *Klaus Müller c. Germania*, §§ 48-51). Tale espressione non esige soltanto l'osservanza del diritto interno, bensì concerne anche la qualità della legge, che deve essere compatibile con lo Stato di diritto (*Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] § 332, che sottolinea nei paragrafi 333-334 che il significato di "prevedibilità" nel contesto della sorveglianza segreta non è uguale a quello concernente numerosi altri campi; si veda altresì l'importanza della tutela della riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'assistito nella causa *Saber c. Norvegia*, § 51).

16. La legislazione nazionale deve essere chiara, prevedibile e adeguatamente accessibile (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 87). Deve essere sufficientemente prevedibile, in modo da consentire alle persone di agire in conformità alla legge (*Lebois c. Bulgaria*, §§ 66-67 con ulteriori rinvii relativi a disposizioni penitenziarie interne), e deve delimitare chiaramente la portata della discrezionalità delle autorità pubbliche. Nel contesto delle misure di sorveglianza, la Corte ha spiegato, per esempio, (si veda la sintesi dei requisiti nella causa *Falzarano c. Italia* (dec.), §§ 27-29), che i termini utilizzati nella legge devono essere sufficientemente chiari, in modo da fornire ai cittadini indicazioni adeguate in ordine alle condizioni e alle circostanze in cui le autorità hanno la facoltà di ricorrere a misure di sorveglianza segreta e di raccolta di dati (*Shimovolos c. Russia*, § 68). Nella causa *Vukota-Bojić c. Svizzera* la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa dell'ambiguità e dell'imprecisione delle disposizioni giuridiche interne, che costituivano la base giuridica della sorveglianza cui la ricorrente era stata sottoposta dalla sua società assicuratrice dopo un incidente.

17. Alla portata della discrezionalità esercitata dalle autorità pubbliche si applica il requisito della chiarezza. Il diritto interno deve indicare con ragionevole chiarezza la portata e le modalità di esercizio della pertinente discrezionalità conferita alle autorità pubbliche, in modo da assicurare alle persone il minimo livello di protezione cui hanno diritto in una società democratica in cui vige lo Stato di diritto (*Piechowicz c. Polonia*, § 212). Il fatto che la causa del ricorrente sia la prima del suo genere ai sensi della legislazione applicabile e che il tribunale abbia chiesto indicazioni alla CGUE sull'interpretazione del pertinente diritto europeo non rende l'interpretazione e l'applicazione della legislazione adottate dai tribunali interni arbitrarie o imprevedibili (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 150).

18. In ordine alla prevedibilità, l'espressione "prevista dalla legge" comporta pertanto, *inter alia*, che i termini utilizzati nella legislazione interna debbano essere sufficientemente prevedibili, in modo da fornire alle persone indicazioni adeguate in ordine alle circostanze e alle condizioni nelle quali le autorità hanno il diritto di ricorrere a misure che incidono sui loro diritti ai sensi della Convenzione (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 117). Prevedibilità non significa necessariamente certezza. Nella causa *Slivenko c. Lettonia* [GC], le ricorrenti avrebbero dovuto essere ragionevolmente in grado di prevedere, almeno mediante la consulenza di giuristi, che la legge sarebbe stata considerata applicabile nei loro confronti (si veda altresì *Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca* [GC], § 171). Non ci si poteva attendere un'assoluta certezza su tale questione (§ 107). Dovrebbe essere inoltre osservato che la professione del ricorrente può costituire un fattore di cui tenere conto, in quanto fornisce indicazioni sulla sua capacità di prevedere le conseguenze giuridiche dei suoi atti (*Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia*, § 55). Nel determinare se la legge applicabile possa essere ritenuta prevedibile in ordine alle sue conseguenze e tale da consentire al ricorrente di regolare la propria condotta nel suo specifico caso, la Corte può trovarsi di fronte a divergenze nella giurisprudenza di tribunali diversi appartenenti al medesimo grado di giurisdizione (*Klaus Müller c. Germania*, §§ 54-60).

19. Il "principio di legalità" esige inoltre l'esistenza di garanzie idonee ad assicurare il rispetto dei diritti della persona ai sensi dell'articolo 8. Il diritto interno deve fornire garanzie adeguate in grado di offrire una tutela adeguata dall'ingerenza arbitraria (*Bykov c. Russia* [GC], § 81; *Vig c. Ungheria*, §§ 51-62). La responsabilità dello Stato di tutelare la vita privata e familiare comprende spesso obblighi positivi, che assicurano a livello nazionale un adeguato rispetto dei diritti previsti dall'articolo 8. La Corte, per esempio, ha riscontrato la violazione del diritto alla vita privata a causa dell'assenza di chiare disposizioni di legge che prevedessero che l'atto di filmare segretamente una minore nuda costituiva reato (*Söderman c. Svezia* [GC], § 117). Analogamente, in una causa riguardante un controllo dell'identità, in assenza di disposizioni che prevedessero un'effettiva restrizione, o il riesame dell'autorizzazione al controllo rafforzato, o delle misure di polizia applicate durante il controllo rafforzato, la Corte ha concluso che il diritto interno non forniva garanzie adeguate a offrire un'adeguata tutela personale dalle ingerenze arbitrarie. Le misure lamentate, non erano pertanto "previste dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Vig c. Ungheria*, § 62).

20. Anche quando la lettera e lo spirito della disposizione interna in vigore all'epoca dei fatti erano sufficientemente precisi, la sua interpretazione e la sua applicazione da parte dei tribunali nazionali alle circostanze del caso di specie non devono essere manifestamente irragionevoli e pertanto imprevedibili ai sensi dell'articolo 8 § 2. Per esempio, nella causa *Altay c. Turchia (n. 2)*, l'interpretazione estensiva della disposizione interna non soddisfaceva il requisito di legalità previsto dalla Convenzione (§ 57). Si veda altresì *Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, §§ 65 e ss. in relazione a un'intercettazione telefonica priva di una base giuridica conforme alla Convenzione.

21. La constatazione che la misura in questione non fosse "prevista dalla legge" è sufficiente perché la Corte ritenga che vi sia stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione. Non è pertanto necessario esaminare se l'ingerenza in questione perseguisse un "fine legittimo" o fosse "necessaria in una società democratica" (*M.M. c. Paesi Bassi*, § 46; *Solska e Rybicka c. Polonia*, § 129). Nella causa *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], la Corte ha ritenuto che, a prescindere dall'eventuale esistenza di una base giuridica per l'ingerenza nei diritti del ricorrente, tale ingerenza non soddisfaceva

le altre condizioni previste dall'articolo 8 § 2 (§ 196). Si può ritenere che l'ingerenza non sia "prevista dalla legge" anche qualora derivi da una misura illegittima ai sensi dell'articolo 5 § 1 (*Blyudik c. Russia*, § 75). Nella causa *S.W. c. Regno Unito*, la Corte ha concluso che l'ingerenza nella vita privata della ricorrente non fosse "né prevista dalla legge né necessaria in una società democratica" (§§ 62-63).

#### D. Persegue l'ingerenza un fine legittimo?

22. L'articolo 8 § 2 enumera i fini legittimi che possono giustificare la violazione dei diritti tutelati dall'articolo 8: "la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui" (si veda *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 272). La Corte ha tuttavia osservato che è sua prassi esprimersi in modo alquanto conciso quando verifica l'esistenza di un fine legittimo ai sensi del secondo paragrafo degli articoli 8-11 della Convenzione (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 114). Spetta al Governo convenuto dimostrare che l'ingerenza perseguiva un fine legittimo (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], § 194; *P.T. c. Repubblica di Moldavia*, § 29). Quando invoca un fine legittimo, il Governo deve dimostrare che, penalizzando un ricorrente, le autorità interne si prefiggevano un fine legittimo (si veda, *mutatis mutandis*, *Kilin c. Russia*, § 61, 2021).

23. La Corte ha ritenuto, per esempio, che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8, qualora il Governo intenda regolare il mercato del lavoro a causa della densità della popolazione, si possano giustificare provvedimenti in materia di immigrazione finalizzati a preservare il benessere economico del Paese piuttosto che a difendere l'ordine (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 26). La Corte ha inoltre ritenuto che sia il benessere economico che la protezione dei diritti e delle libertà altrui costituiscano fini legittimi di ingenti progetti governativi, quali l'ampliamento di un aeroporto (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 121 – per la conservazione di una foresta o dell'ambiente e la protezione dei "diritti e delle libertà altrui" si veda *Kaminskas c. Lituania*, § 51).

24. La Corte ha concluso che il divieto di indossare veli integrali in luoghi pubblici perseguiva un fine legittimo, in considerazione del rilievo formulato dallo Stato convenuto secondo il quale il volto svolge un importante ruolo nell'interazione sociale. Ha pertanto potuto accettare che la barriera rappresentata per gli altri da un velo che nascondeva il volto fosse percepita dallo Stato convenuto come una violazione del diritto altrui di vivere in uno spazio di socializzazione, che agevola la convivenza (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 122).

25. Tuttavia, nella causa *Toma c. Romania* la Corte ha concluso che il Governo non aveva fornito alcuna legittima giustificazione del fatto di aver consentito a dei giornalisti, in assenza di ragioni di pubblica sicurezza, di pubblicare immagini di una persona in stato di custodia cautelare (§ 92). Nella causa *Aliyev c. Azerbaigian*, la Corte non ha ritenuto che la perquisizione e il sequestro effettuati nel domicilio e nell'ufficio del ricorrente perseguissero alcuno dei fini legittimi enumerati nell'articolo 8 § 2 (§§ 183-188).

26. In alcuni casi la Corte ha concluso che la misura contestata fosse priva di una base o di un nesso razionale con qualsiasi fine legittimo previsto dall'articolo 8 § 2, e ciò era di per sé sufficiente per constatare la violazione dell'articolo. Ciononostante, la Corte ha ritenuto che l'ingerenza sollevasse una questione di proporzionalità talmente grave in relazione a qualsiasi eventuale fine legittimo che essa ha esaminato anche tale aspetto (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 194-196; *P.T. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 30-33).

27. È stato osservato che, in alcune situazioni, una misura generale risulta essere uno strumento più praticabile per conseguire un fine legittimo rispetto a una disposizione che richiede un esame caso per caso, si tratta, in linea di massima, di una scelta lasciata al legislatore dello Stato membro e soggetta al controllo europeo (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], §§ 108-109 con ulteriori rinvii). La Corte ha tuttavia indicato che tale approccio non può essere adottato nei casi in cui l'ingerenza è costituita dalla perdita dell'unico domicilio della persona. In tali casi, la ponderazione è

di ordine differente, è attribuita particolare importanza alla portata dell'intrusione nella sfera personale degli interessati, e di norma può essere effettuata soltanto esaminando ogni caso singolarmente (*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, § 54).

### E. È l'ingerenza “necessaria in una società democratica”?

28. Al fine di determinare se una particolare violazione dell'articolo 8 sia “necessaria in una società democratica” la Corte soppesa gli interessi dello Stato membro e il diritto del ricorrente (si veda la recente sintesi della giurisprudenza pertinente nella causa *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 273-275). In una delle prime cause di principio relative all'articolo 8, la Corte ha chiarito che in tale contesto l'aggettivo “necessaria” non possiede l'elasticità di espressioni quali “utile”, “ragionevole”, o “auspicabile”, ma implica l'esistenza di una “pressante esigenza sociale” di ricorrere all'ingerenza in questione. Spetta alle autorità nazionali compiere in ciascun caso l'iniziale valutazione della pressante esigenza sociale; conseguentemente, esse dispongono di un margine di discrezionalità. La loro decisione rimane tuttavia soggetta al riesame della Corte. La restrizione di un diritto previsto dalla Convenzione non può essere considerata “necessaria in una società democratica”, della quale due caratteristiche distintive sono la tolleranza e la liberalità, salvo qualora la restrizione, *inter alia*, sia proporzionata al legittimo fine perseguito (*Dudgeon c. Regno Unito*, §§ 51-53)).

29. La Corte ha successivamente affermato che nel determinare se i provvedimenti contestati fossero “necessari in una società democratica” essa valuta, alla luce dell'insieme della causa, se i motivi addotti per giustificarli fossero pertinenti e sufficienti e se i provvedimenti fossero proporzionati ai fini legittimi perseguiti (*Z c. Finlandia*, § 94). La Corte ha ulteriormente chiarito tale requisito, dichiarando che la nozione di “necessità” ai fini dell'articolo 8 comporta che l'ingerenza debba corrispondere a una pressante esigenza sociale e, in particolare, debba rimanere proporzionata al legittimo fine perseguito. Nel determinare se un'ingerenza sia “necessaria”, la Corte tiene conto del margine di discrezionalità concesso alle autorità statali, ma spetta allo Stato convenuto dimostrare l'esistenza di una pressante esigenza sociale alla base dell'ingerenza (*Piechowicz c. Polonia*, § 212). La Corte ha ribadito i principi guida relativi al margine di discrezionalità nella causa *M.A. c. Danimarca* [GC], §§ 140-163, nella quale ha approfondito i fattori rilevanti per la portata del margine di discrezionalità, e ha osservato che il Protocollo n. 15 (che rispecchiava il principio di sussidiarietà e la dottrina del margine di discrezionalità) è entrato in vigore il 1° agosto 2021 (si vedano altresì *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], §§ 179-184 e *Klaus Müller c. Germania*, § 66). Il margine di discrezionalità che deve essere offerto alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni e dell'importanza degli interessi in gioco (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 211). In linea di principio agli Stati deve essere accordato un ampio margine di discrezionalità riguardo a questioni che sollevano delicati interrogativi morali ed etici e sulle quali non vi è unanimità a livello europeo (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 184).

30. In ordine alle misure generali adottate dal Governo nazionale, dalla giurisprudenza della Corte emerge che, per determinare la proporzionalità di una misura generale, la Corte deve esaminare principalmente le scelte legislative che ne costituiscono la base. La qualità dell'esame parlamentare e giudiziario della necessità della misura riveste particolare importanza al riguardo, così come per l'applicazione del pertinente margine di discrezionalità (si veda *M.A. c. Danimarca* [GC], § 148, che cita *Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC]). Le garanzie procedurali accessibili alla persona rivestono particolare importanza per determinare se lo Stato convenuto, nella predisposizione del quadro normativo, sia rimasto nell'ambito del margine di discrezionalità concessogli. La Corte deve esaminare, in particolare, se il processo decisionale che ha dato luogo a misure di ingerenza sia stato equo e tale da rispettare debitamente gli interessi della persona tutelati dall'articolo 8 (*A.-M.V. c. Finlandia*, §§ 82-84).

## F. Rapporto tra l'articolo 8 e le altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli

31. La Corte è libera di qualificare giuridicamente i fatti oggetto della causa e non è vincolata dalla qualificazione fornita dal ricorrente o dal Governo (*Soares de Melo c. Portogallo*, § 65; *Mitovi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 49; *Macready c. Repubblica ceca*, § 41; *Havelka e altri c. Repubblica ceca*, § 35). La Corte valuta quindi in base a quale articolo, o a quali articoli, debbano essere esaminate le doglianze (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 114; *Sudita Keita c. Ungheria*, § 24).

### 1. Vita privata e familiare

#### a. Articolo 2 (diritto alla vita)<sup>1</sup> e articolo 3 (proibizione della tortura)<sup>2</sup>

32. In ordine alla protezione dell'integrità fisica e psicologica della persona dagli atti compiuti da altri, la Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità – discendenti in alcuni casi dagli articoli 2 o 3 e in altri dall'articolo 8, considerato singolarmente o in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione (si vedano, per esempio, *Buturugă c. Romania*, § 44, relativa alla violenza domestica; *N.Ç. c. Turchia*, relativa ad abusi sessuali, e la sintesi della giurisprudenza concernente gli obblighi positivi degli Stati, si vedano i §§ 94-95 e *R.B. c. Estonia*, §§ 78-84) – possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico di tutela dagli atti di violenza commessi da privati (si veda, *inter alia*, *Söderman c. Svezia* [GC], § 80 con ulteriori rinvii) o dalla negligenza medica (si veda § 127 nella causa *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC] con ulteriori rinvii). Attingendo alla giurisprudenza relativa all'articolo 2, la Corte ha affermato che gli Stati membri hanno l'obbligo positivo inerente agli articoli 3 e 8 di eseguire le condanne per reati sessuali (*E.G. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 39-41). Tuttavia, in una causa riguardante un incidente stradale nel quale una persona aveva subito lesioni potenzialmente letali inflitte involontariamente, la Grande Camera non ha ritenuto applicabile l'articolo 3 o l'articolo 8, ma ha applicato invece l'articolo 2 (*ibid.*, §§ 128-32).

33. Nella sua giurisprudenza relativa agli articoli 3 e 8, la Corte ha sottolineato l'importanza, per i minori e gli altri membri vulnerabili della società, di godere della protezione dello Stato qualora sia stato minacciato il loro benessere fisico e mentale (*Wetjen e altri c. Germania*, § 74; *Tlapak e altri c. Germania*, § 87; *A e B c. Croazia*, §§ 106-113). La Corte ha riscontrato una violazione di entrambi tali articoli a causa della mancata tutela dell'integrità personale di una minore vulnerabile nel corso di un procedimento penale per abusi sessuali eccessivamente lungo, ritenendolo un grave caso di vittimizzazione secondaria (*N.Ç. c. Turchia*). Nelle due cause contro la Germania la Corte ha ribadito che il fatto di picchiare regolarmente i propri figli con una verga poteva raggiungere il livello di gravità previsto per la violazione dell'articolo 3 (*Wetjen e altri c. Germania*, § 76; *Tlapak e altri c. Germania*, § 89). Conseguentemente, al fine di prevenire il rischio di maltrattamenti di cui all'articolo 3, la Corte ha ritenuto encomiabile l'eventuale divieto previsto dalla legislazione degli Stati membri di qualsiasi forma di punizione corporale dei minori. Tuttavia, al fine di assicurare l'osservanza dell'articolo 8, tale divieto avrebbe dovuto essere attuato mediante misure proporzionate in modo che esso fosse pratico ed effettivo e non rimanesse teorico (*Wetjen e altri c. Germania*, §§ 77-78; *Tlapak e altri c. Germania*, §§ 90-91).

34. Nel contesto dell'immigrazione, nei periodi di afflusso massiccio di richiedenti asilo e di sostanziale penuria di risorse, gli Stati di accoglienza devono avere la facoltà di ritenere che il loro margine di discrezionalità comprenda la possibilità di privilegiare la concessione della protezione di cui all'articolo 3 a un maggiore numero di tali persone rispetto all'interesse al ricongiungimento familiare di cui all'articolo 8 di alcune di loro (*M.A. c. Danimarca* [GC], §§ 145-146).

<sup>1</sup> Si veda la Guida all'articolo 2 (diritto alla vita).

<sup>2</sup> Si veda la Guida all'articolo 3 (proibizione della tortura) – attualmente in corso di elaborazione.

35. La Corte ha dichiarato che quando una misura non costituisce un trattamento di cui all'articolo 3, essa può, comunque, violare l'articolo 8 (*Wainwright c. Regno Unito*, § 43, relativa alla perquisizione personale). In particolare, le condizioni di detenzione possono dare luogo a violazione dell'articolo 8 qualora non raggiungano il livello di gravità richiesto per la violazione dell'articolo 3 (*Raninen c. Finlandia*, § 63). Lo stesso vale per gli insulti verbali non accompagnati da violenza fisica (si vedano le situazioni di cui alle cause *Associazione ACCEPT e altri c. Romania*, §§ 55-57 e § 68, o *F.O. c. Croazia*, § 53 concernenti molestie in ambito scolastico). La Corte ha frequentemente riscontrato violazioni dell'articolo 3 a causa delle carenti condizioni di detenzione, in cui l'assenza di una sufficiente separazione dei servizi igienici dal resto della cella costituiva soltanto un elemento di tali condizioni (*Szafrański c. Polonia*, §§ 24 e 38). Nella causa *Szafrański c. Polonia*, la Corte ha concluso che le autorità interne non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di assicurare al ricorrente un minimo livello di riservatezza e avevano pertanto violato l'articolo 8, in quanto il ricorrente doveva utilizzare i servizi igienici alla presenza di altri detenuti ed era stato pertanto privato nella vita quotidiana di un elementare livello di riservatezza (§§ 39-41).

36. Analogamente, benché il diritto alla salute non sia un diritto garantito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, gli Stati membri hanno al riguardo diversi obblighi positivi ai sensi degli articoli 2 e 8 (*Vavříčka e altri c. la Repubblica ceca* [GC], § 282, e si veda *Vilela c. Portogallo*, §§ 73-79 nella quale, esaminando una causa concernente un'asserita negligenza medica ai sensi dell'articolo 8, la Corte ha rinviato ai principi generali sanciti dall'articolo 2, §§ 74-79). Essi devono, in primo luogo, prevedere disposizioni che impongano agli ospedali pubblici e privati di adottare misure idonee a proteggere l'integrità fisica dei loro pazienti e devono, in secondo luogo, fornire alle vittime di negligenza medica una procedura in grado di offrire loro, se necessario, il risarcimento del danno. Tali obblighi si applicano ai sensi dell'articolo 8 qualora la lesione non metta a repentaglio il diritto alla vita, garantito dall'articolo 2 (*Vasileva c. Bulgaria*, §§ 63-69; *İbrahim Keskin c. Turchia*, § 61; e *Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, §§ 92-94).

37. Gli obblighi procedurali di cui all'articolo 2 di svolgere indagini effettive in ordine ad asserite violazioni del diritto alla vita possono entrare in conflitto con gli obblighi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 (*Solska e Rybicka c. Polonia*, §§ 118-119). Le autorità statali devono trovare un adeguato equilibrio tra le esigenze di un'indagine effettiva di cui all'articolo 2 e la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare (di cui all'articolo 8) delle persone coinvolte nell'indagine (§ 121). La causa *Solska e Rybicka c. Polonia* riguardava l'esumazione, nell'ambito di un procedimento penale, contro la volontà delle loro famiglie, delle salme di persone decedute; il diritto interno polacco non prevedeva un meccanismo di riesame della proporzionalità della decisione che aveva disposto l'esumazione. Conseguentemente, la Corte ha concluso che l'ingerenza non fosse "prevista dalla legge" e costituisse pertanto violazione dell'articolo 8 (§§ 126-128).

#### **b. Articolo 6 (diritto a un equo processo)<sup>3</sup>**

38. L'aspetto procedurale dell'articolo 8 è strettamente connesso ai diritti e agli interessi tutelati dall'articolo 6 della Convenzione. L'articolo 6 offre una garanzia procedurale, ovvero il "diritto a un tribunale" ai fini della determinazione dei "diritti e dei doveri di carattere civile" della persona, mentre il requisito procedurale dell'articolo 8 non si applica soltanto alle procedure amministrative e ai procedimenti giudiziari, ma è anche complementare nell'attuazione del fine più ampio di assicurare un adeguato rispetto, *inter alia*, della vita familiare (*Tapia Gasca e D. c. Spagna*, §§ 111-113; *Bianchi c. Svizzera*, § 112; *McMichael c. Regno Unito*, § 91; *B. c. Regno Unito*, §§ 63-65; *Golder c. Regno Unito*, § 36). Benché l'articolo 8 non contenga espliciti requisiti procedurali, il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza deve essere equo e assicurare il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 147)). I differenti fini perseguiti dalle garanzie previste rispettivamente dall'articolo 6 e dall'articolo 8 possono, alla luce delle particolari circostanze, giustificare l'esame dei medesimi fatti ai sensi di entrambi gli articoli (si raffrontino *O. c. Regno Unito*,

<sup>3</sup> Si vedano le Guide all'articolo 6 (diritto a un equo processo) - *Aspetto civile* e *Aspetto penale*.

§§ 65-67; *Goldier c. Regno Unito*, §§ 41-45; *Macready c. Repubblica ceca*, § 41; *Bianchi c. Svizzera*, § 113).

39. Tuttavia, in alcune cause in cui è in gioco la vita familiare e i ricorrenti hanno invocato gli articoli 6 e 8, la Corte ha deciso di esaminare i fatti soltanto ai sensi dell'articolo 8. Secondo la Corte l'aspetto procedurale dell'articolo 8 esige che il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza sia equo e accordi il dovuto rispetto agli interessi tutelati dall'articolo (Soares de Melo c. Portogallo, § 65; Santos Nunes c. Portogallo, § 56; Havelka e altri c. Repubblica ceca, §§ 34-35; Wallová e Walla c. Repubblica ceca, § 47; Kutzner c. Germania, § 56; McMichael c. Regno Unito, § 87; e Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia, § 109). Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, la Corte può anche tenere conto della forma e della durata del processo decisionale (Macready c. Repubblica ceca, § 41; e in ordine alla particolare attenzione e al trattamento prioritario richiesti nel contesto di abusi sessuali al fine di assicurare la tutela della minore, si veda N.Ç. c. Turchia). Lo Stato deve inoltre adottare ogni misura idonea al ricongiungimento dei genitori con i figli (Santos Nunes c. Portogallo, § 56).

40. Per esempio, la questione di sapere se una causa sia stata esaminata entro un termine ragionevole – come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione - fa anch'essa parte dei requisiti procedurali impliciti nell'articolo 8 (Ribić c. Croazia, § 92). La Corte ha inoltre esaminato una doglianza relativa alla mancata esecuzione di una decisione concernente il diritto di visita dei ricorrenti soltanto ai sensi dell'articolo 8 (Mitovi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, § 49). Analogamente, la Corte ha deciso di esaminare esclusivamente ai sensi dell'articolo 8 l'inerzia e la negligenza dello Stato e l'eccessiva durata del procedimento di esecuzione della decisione che concedeva al ricorrente la custodia della figlia (Santos Nunes c. Portogallo, §§ 54-56).

41. Inoltre, in diverse cause in cui è stato riscontrato uno stretto nesso tra le doglianze sollevate ai sensi dell'articolo 6 e quelle sollevate ai sensi dell'articolo 8, la Corte ha ritenuto che la doglianza ai sensi dell'articolo 6 facesse parte della doglianza ai sensi dell'articolo 8 (Anghel c. Italia, § 69; Diamante e Pelliccioni c. San Marino, § 151; Kutzner c. Germania, § 57; Labita c. Italia [GC], § 187). Nella causa G.B. c. Lituania, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare separatamente la questione di sapere se vi fosse stata violazione dell'articolo 6 § 1, dato che la Corte, esaminando le doglianze della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 (§ 113), aveva concluso che i suoi diritti procedurali erano stati rispettati. Nella causa S.W. c. Regno Unito, la Corte non ha ritenuto necessario rendere una pronuncia distinta riguardo alla ricevibilità e al merito della doglianza ai sensi dell'articolo 6 § 1 poiché essa aveva già esaminato, sotto il profilo dell'articolo 8, la doglianza della ricorrente relativa alla violazione dei suoi diritti procedurali che aveva inciso sul suo diritto al rispetto della sua vita privata (§ 78).

42. Nella causa Y. c. Slovenia, la Corte ha esaminato se nel controinterrogatorio della ricorrente, effettuato dall'imputato nel corso di un procedimento penale relativo ad asserite aggressioni di carattere sessuale, il tribunale nazionale del merito fosse pervenuto a un giusto equilibrio tra la tutela del diritto della ricorrente al rispetto della vita privata e dell'integrità personale e i diritti di difesa dell'imputato (§§ 114-116). Nella causa López Ribalda e altri c. Spagna [GC] la Corte ha trattato la questione di sapere se l'utilizzo come prova di informazioni ottenute violando l'articolo 8 o il diritto interno avesse reso il processo complessivamente iniquo, in violazione dell'articolo 6 (§§ 149-152).

43. In cause concernenti il rapporto di una persona con il proprio figlio deve essere esercitata un'eccezionale diligenza, a causa del rischio che il decorso del tempo provochi una determinazione *de facto* della questione. Tale obbligo, che è un fattore decisivo per valutare se la causa sia stata esaminata entro il termine ragionevole di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione, fa anch'esso parte dei requisiti procedurali impliciti nell'articolo 8 (Süß c. Germania, § 100; Strömblad c. Svezia, § 80; Ribić c. Croazia, § 92).

44. Nella causa Altay c. Turchia (n. 2), §§ 47-52 e § 56, l'opinione della Corte sulla natura del rapporto tra il difensore e l'assistito – che è compreso nella nozione di "vita privata" – ha avuto un forte peso nella sua valutazione finalizzata a stabilire se il procedimento mediante il quale il ricorrente aveva contestato la restrizione del suo diritto di comunicare in carcere in modo riservato con il suo difensore



fosse disciplinato dall'aspetto "civile" dell'articolo 6 (§ 68). Tuttavia, qualora si concluda per l'applicabilità dell'aspetto civile dell'articolo 6 § 1, ciò non conduce automaticamente la questione nell'ambito dell'articolo 8 (*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, §§ 60-61).

#### **c. Articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)<sup>4</sup>**

45. Benché l'articolo 9 disciplini la libertà di pensiero, di coscienza e le questioni religiose, la Corte ha stabilito che la divulgazione di informazioni relative alle convinzioni religiose e filosofiche personali possa concernere anche l'articolo 8, in quanto tali convinzioni riguardano alcuni dei più intimi aspetti della vita privata (*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], § 98, in cui l'imposizione ai genitori dell'obbligo di fornire alle autorità scolastiche informazioni dettagliate sulle proprie convinzioni religiose e filosofiche poteva costituire violazione dell'articolo 8 della Convenzione, benché in tale caso i genitori non avessero di per sé alcun obbligo di rivelare le proprie convinzioni).

46. Si è ritenuto che sia l'articolo 8 che l'articolo 9 entrassero in gioco in relazione all'esecuzione di un'autopsia malgrado le obiezioni della ricorrente per motivi religiosi e i suoi particolari desideri in ordine al rito funebre (*Polat c. Austria*, §§ 48-51, § 91).

#### **d. Articolo 10 (libertà di espressione)<sup>5</sup>**

47. Qualora gli interessi della "protezione della reputazione o dei diritti altrui" ai sensi dell'articolo 10 chiamino in causa l'articolo 8, può essere necessario che la Corte verifichi se le autorità nazionali siano pervenute a un giusto equilibrio dei due valori tutelati dalla Convenzione, ovvero, da un lato, la libertà di espressione protetta dall'articolo 10 e, dall'altro, il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8 (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 77; *Matalas c. Grecia*).

48. Nelle cause che richiedono di conciliare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla libertà di espressione, la Corte ritiene che, in teoria, l'esito del ricorso non dovrebbe variare a seconda del fatto che esso sia stato presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione dalla persona oggetto del servizio giornalistico, o ai sensi dell'articolo 10 dall'editore. Infatti, in linea di principio, tali diritti meritano uguale rispetto (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 91; *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 123; *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 77). Conseguentemente, il margine di discrezionalità dovrebbe in teoria essere il medesimo in entrambi i casi. I criteri pertinenti definiti dalla giurisprudenza sono i seguenti: il contributo a un dibattito di pubblico interesse, il grado di notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio giornalistico, la precedente condotta della persona interessata, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e, se del caso, le circostanze nelle quali sono state scattate le fotografie (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], §§ 90-93; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 108-113; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 89-95). Inoltre, nel contesto di un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 10, la Corte esamina le modalità con cui sono state ottenute le informazioni e la veridicità delle stesse, nonché la gravità della sanzione inflitta ai giornalisti o agli editori (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 165). Alcuni di questi criteri possono essere più o meno pertinenti in considerazione delle particolari circostanze della causa (si veda, per una causa relativa alla raccolta, al trattamento e alla pubblicazione in massa di dati fiscali, *ibid.*, § 166), e, a seconda del contesto, possono essere applicabili anche altri criteri (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 88). Per quanto concerne le modalità con cui sono state ottenute le informazioni, la Corte ha ritenuto che di norma la stampa debba potersi basare sul contenuto dei rapporti ufficiali senza dovere verificare ulteriormente i fatti presentati nel documento (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 68; *Mityanin e Leonov c. Russia*, § 109).

49. La Corte si è pronunciata sulla portata del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'articolo 8 in relazione alla libertà di espressione, garantita dall'articolo 10 ai prestatori di servizi della società

<sup>4</sup> Si veda la Guida all'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione).

<sup>5</sup> Si veda la Guida all'articolo 10 (libertà di espressione).

dell'informazione, quali Google Inc., nella causa *Tamiz c. Regno Unito* (dec.) e ai media che gestiscono archivi internet nella causa *M.L. e W.W. c. Germania*.

#### e. Articolo 14 (divieto di discriminazione)<sup>6</sup>

50. In numerose occasioni l'articolo 8 è stato esaminato in combinato disposto con l'articolo 14.

51. Per quanto riguarda, per esempio, le coppie omosessuali, la Corte ha attribuito importanza al costante movimento internazionale a favore del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali (*Oliari e altri c. Italia*, §§ 178 e 180-185), pur lasciando agli Stati la possibilità di limitare alle coppie eterosessuali l'accesso all'istituto del matrimonio (*Schalk e Kopf c. Austria*, § 108).

52. Nella causa *Beizaras e Levickas c. Lituania*, i ricorrenti, due giovani uomini, avevano pubblicato su una pagina pubblica di facebook una loro fotografia che li ritraeva mentre si baciavano. Tale immagine online aveva ricevuto centinaia di commenti violentemente omofobici. Nonostante la richiesta dei ricorrenti, i pubblici ministeri e i tribunali si erano rifiutati di procedere, ritenendo che il comportamento dei ricorrenti fosse stato "eccentrico" e non corrispondente ai "tradizionali valori familiari" diffusi nel Paese. La Corte ha affermato che i commenti ostili nei confronti dei ricorrenti e della comunità omosessuale in generale erano stati provocati da un atteggiamento bigotto nei confronti di tale comunità e che il medesimo atteggiamento mentale discriminatorio era alla base dell'inosservanza da parte delle competenti autorità pubbliche del loro obbligo di verificare in maniera effettiva se tali commenti costituissero istigazione all'odio e alla violenza. La Corte ha concluso che i ricorrenti avevano subito una discriminazione a causa del loro orientamento sessuale (§§ 106-116, § 129).

53. In ordine alle discriminazioni basate sul genere, la Corte ha rilevato che il progresso dell'egualianza dei generi costituisce attualmente un obiettivo di notevole importanza per gli Stati membri del Consiglio d'Europa, e che avrebbero dovuto essere adottati motivi di grande rilevanza affinché una disparità di trattamento su tale base potesse essere considerata compatibile con la Convenzione. In particolare, i rinvii alle tradizioni, ai presupposti di carattere generale o agli atteggiamenti sociali diffusi in un determinato Paese non costituiscono una sufficiente giustificazione di una disparità di trattamento basata sul sesso. Per esempio, in una causa concernente il mantenimento del cognome da nubile successivamente al matrimonio, la Corte ha concluso che l'importanza inerente al principio di non discriminazione impediva agli Stati di imporre tradizioni derivanti dal ruolo principale dell'uomo e da quello secondario della donna in seno alla famiglia (*Ünal Tekeli c. Turchia*, § 63). La Corte ha inoltre ritenuto che il problema degli stereotipi attribuiti a determinati gruppi della società consista nel fatto che essi impediscono la valutazione su base individuale delle capacità e delle necessità dei loro membri (*Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, § 46 con ulteriori rinvii). Nella causa *Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, la Corte ha concluso che il rifiuto di accordare l'indennità spettante al genitore superstite a una madre nubile di figli di padre ignoto costituiva un'ingiustificata disparità di trattamento basata "sia sul sesso dell'interessata che sul suo status familiare" (si veda § 125).

54. Nella causa *Alexandru Enache c. Romania* il ricorrente, che era stato condannato a sette anni di reclusione, desiderava prendersi cura del figlio, che aveva soltanto pochi mesi; tuttavia le sue istanze di differimento dell'esecuzione della pena erano state rigettate dai tribunali in quanto tale misura, prevista per le madri condannate fino al compimento di un anno di età del figlio, doveva essere interpretata in modo restrittivo e il ricorrente, essendo un uomo, non poteva chiederne l'applicazione per analogia. La Corte ha concluso che il ricorrente poteva affermare di trovarsi in una situazione simile a quella di una detenuta (§§ 68- 69), tuttavia, rinviando al diritto internazionale, essa ha osservato che la maternità godeva di particolare tutela e ha ritenuto che le autorità non avessero violato l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (§ 77).

55. In ordine alla disparità di trattamento basata sulla nascita nell'ambito o fuori del matrimonio, la Corte ha dichiarato che devono essere addotte ragioni molto rilevanti affinché tale disparità possa

---

<sup>6</sup> Si veda la *Guida all'articolo 14 (divieto di discriminazione)*.

essere ritenuta compatibile con la Convenzione (*Sahin c. Germania* [GC], § 94; *Mazurek c. Francia*, § 49; *Camp e Bourimi c. Paesi Bassi*, §§ 37-38). La medesima conclusione si applica alla disparità di trattamento del padre di un figlio nato da una relazione in cui le parti convivevano senza essere coniugate, rispetto al padre di un figlio nato da una relazione basata sul coniugio (*Sahin c. Germania* [GC], § 94).

56. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, a seguito del rifiuto delle autorità di consentire a una coppia di diversa nazionalità di conservare il proprio cognome successivamente alla celebrazione del matrimonio (*Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, § 26). È stata inoltre constatata la violazione nella causa *A.H. e altri c. Russia* relativa al divieto per i cittadini statunitensi di adottare minori russi. Qualora lo Stato abbia ecceduto gli obblighi di cui all'articolo 8 e abbia creato nella sua legislazione interna il diritto all'adozione, esso non può, ai sensi dell'articolo 14, adottare provvedimenti discriminatori nell'applicazione di tale diritto. Secondo la Corte il diritto dei ricorrenti di presentare una domanda di adozione e di ottenere un equo esame delle loro domande rientrava nella portata generale della vita privata di cui all'articolo 8.

57. Qualora la decadenza dalla potestà genitoriale sia stata basata su una distinzione derivante essenzialmente da considerazioni religiose, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 (*Hoffmann c. Austria*, § 36, concernente la decadenza della ricorrente dai diritti genitoriali successivamente al divorzio dal padre dei suoi due figli, poiché ella era un testimone di Geova).

58. In una causa in cui la polizia non aveva protetto dei residenti di etnia Rom dall'assalto pianificato alle loro abitazioni, compiuto da una folla animata da sentimenti ostili nei confronti dei Rom, la Corte aveva concluso che vi era stata violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 (*Burlyu e altri c. Ucraina*, §§ 169-170). In una causa relativa alle affermazioni discriminatorie formulate da un esponente politico, la Corte ha ritenuto che le autorità, pur avendo riconosciuto la veemenza di tali affermazioni, avessero minimizzato il loro potere di stigma e di istigazione all'odio e al pregiudizio. Ha ritenuto, pertanto, che lo Stato avesse violato il suo obbligo positivo di reagire adeguatamente alla discriminazione (*Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, §§ 94-95; *Behar e Gutman c. Bulgaria*, §§ 105-106).

59. La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 14, in una causa in cui i detenuti condannati potevano ricevere visite brevi della durata di quattro ore e visite lunghe della durata di alcuni giorni, mentre ai detenuti in custodia cautelare era concesso di ricevere soltanto visite brevi della durata di tre ore e nessuna visita lunga (*Chaldayev c. Russia*, §§ 69-83).

60. Nella causa *Cînta c. Romania*, i giudici nazionali avevano limitato i diritti di visita del ricorrente alla figlia. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 perché i giudici nazionali avevano basato le loro decisioni sui disturbi mentali del ricorrente, senza valutare l'impatto della sua infermità di mente sulle sue capacità genitoriali e sulla sicurezza della minore.

## 2. Domicilio e corrispondenza

### a. Articolo 2 (diritto alla vita)<sup>7</sup>

61. In ordine alle ingerenze nel domicilio, la Corte ha stabilito un parallelismo tra gli obblighi positivi dello Stato di cui all'articolo 8 della Convenzione, all'articolo 1 del Protocollo n. 1 e all'articolo 2 della Convenzione (*Kolyadenko e altri c. Russia*, § 216).

---

<sup>7</sup> Si veda la *Guida all'articolo 2 (diritto alla vita)*.

**b. Articolo 6 (equo processo)<sup>8</sup>**

62. In ordine all'intercettazione della corrispondenza la Corte ha distinto la questione dell'eventuale violazione dell'articolo 8 in relazione a misure investigative dalla questione delle eventuali implicazioni di una constatazione in tal senso per i diritti garantiti dall'articolo 6 (si vedano, per esempio, *Dragoș Ioan Rusu c. Romania*, § 52 e *Dumitru Popescu c. Romania (n. 2)*, § 106, con ulteriori rinvii). Più in generale, la causa *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC] ha affrontato la questione di sapere se l'utilizzo come prove di informazioni ottenute violando l'articolo 8 o il diritto interno avesse reso o meno il processo complessivamente iniquo, in violazione dell'articolo 6 (§§ 149-152).

**c. Articolo 10 (libertà di espressione)<sup>9</sup>**

63. Sebbene le misure di sorveglianza o di intercettazione delle utenze telefoniche siano generalmente esaminate soltanto ai sensi dell'articolo 8, tali misure possono essere connesse in modo talmente stretto a una questione contemplata dall'articolo 10 - per esempio in caso di ricorso a poteri speciali per eludere la tutela di una fonte giornalistica - che la Corte esamina la causa ai sensi dei due articoli contemporaneamente (*Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*). Nella causa citata la Corte ha riscontrato la violazione di entrambi gli articoli e ha ritenuto che la legislazione non offrisse adeguate garanzie in relazione alla sorveglianza dei giornalisti finalizzata all'individuazione delle loro fonti.

**d. Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)<sup>10</sup>**

64. In una causa riguardante perquisizioni domiciliari la Corte ha concluso che la mera possibilità di un procedimento disciplinare nei confronti degli agenti di polizia che avevano eseguito le perquisizioni non costituiva un ricorso effettivo ai fini della Convenzione. In caso di ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio, il ricorso è effettivo qualora il ricorrente abbia accesso a una procedura che gli consente di contestare la legittimità delle perquisizioni e dei sequestri e di ottenere, se del caso, una riparazione (*Posevini c. Bulgaria*, § 84).

65. In ordine all'intercettazione di conversazione telefoniche, nella sentenza *İrfan Güzel c. Turchia* (§§ 94-99), la Corte, dopo aver concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 8 a causa dell'intercettazione delle telefonate del ricorrente nel corso del procedimento penale nei suoi confronti, ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 8 (si vedano altresì i rinvii alla sentenza *Roman Zakharov c. Russia* [GC]). Nell'ambito della sorveglianza segreta, in cui gli abusi sono potenzialmente facili e potrebbero avere conseguenze pregiudizievoli per la società democratica nel suo complesso, è in linea di principio auspicabile affidare la vigilanza a un magistrato, in quanto il controllo giurisdizionale compiuto da un magistrato offre le migliori garanzie di indipendenza, imparzialità e correttezza della procedura (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 233; *İrfan Güzel c. Turchia*, § 96). È consigliabile, una volta concluse le misure di sorveglianza, informare la persona interessata, appena è possibile effettuare la notificazione senza compromettere le finalità della restrizione (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 287 e ss.; *İrfan Güzel c. Turchia*, § 98). Per poter impugnare la decisione che costituisce la base dell'intercettazione delle comunicazioni, il ricorrente deve ricevere un minimo di informazioni sulla decisione, per esempio riguardo alla data in cui è stata adottata e all'autorità che l'ha emessa (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 291 e ss.; *İrfan Güzel c. Turchia*, § 105). In definitiva, per "ricorso effettivo" ai fini dell'articolo 13, nel contesto della sorveglianza segreta, si deve intendere "un ricorso che sia quanto più effettivo possibile, tenuto conto della portata limitata inerente a qualsiasi sistema di sorveglianza segreta" (*İrfan Güzel c. Turchia*, § 99).

<sup>8</sup> Si veda la *Guida all'articolo 6 (equo processo)*.

<sup>9</sup> Si veda la *Guida all'articolo 10 (libertà di espressione)*.

<sup>10</sup> Si veda la *Guida all'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)*.

**e. Articolo 14 (divieto di discriminazione)<sup>11</sup>**

66. Nella causa *Larkos c. Cipro* [GC] la Corte ha ritenuto che la situazione svantaggiosa dei locatari di beni appartenenti allo Stato rispetto ai locatari di beni appartenenti a privati per quanto riguardava lo sfratto violasse l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 8. Nella causa *Strunjak e altri c. Croazia* (dec.), la Corte non ha ritenuto discriminatorio il fatto che soltanto i locatari che occupavano appartamenti appartenenti allo Stato avessero la possibilità di acquistarli, mentre ciò non era possibile per i locatari di appartamenti appartenenti a privati. Nella causa *Bah c. Regno Unito* la Corte ha esaminato le condizioni di accesso agli alloggi sociali. Nella causa *Karner c. Austria* ha esaminato la questione del diritto di succedere nella locazione nell'ambito di una coppia omosessuale (si veda altresì *Kozak c. Polonia* e si raffronti con *Korelc c. Slovenia*, relativa all'impossibilità della persona che aveva prodigato cure quotidiane al convivente di succedere nella locazione dopo il decesso di quest'ultimo). Altre cause riguardano il combinato disposto degli articoli 14 e 8 (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 64-67; *Moldovan e altri c. Romania* (n. 2)).

**f. Articolo 34 (ricorsi individuali)<sup>12</sup>**

67. L'articolo 34 della Convenzione, che vieta qualsiasi ostacolo all'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale può essere applicabile anche alle cause relative all'intercettazione di una missiva indirizzata o pervenuta alla Corte (*Yefimenko c. Russia*, §§ 152-165; *Kornakovs c. Lettonia*, § 157; *Chukayev c. Russia*, § 130). Infatti, ai fini dell'efficacia del meccanismo di ricorso individuale istituito dall'articolo 34 della Convenzione, i ricorrenti o i potenziali ricorrenti devono essere in grado di comunicare liberamente con la Corte, senza subire alcuna forma di pressione da parte delle autorità affinché rinuncino al loro ricorso o lo modifichino (*Salman c. Turchia* [GC], § 130). Il ritardo da parte delle autorità penitenziarie nell'invio di comunicazioni alla Corte rappresenta un esempio di ostacolo vietato dalla seconda frase dell'articolo 34 della Convenzione (*Poleshchuk c. Russia*, § 28), così come il rifiuto delle autorità di inviare alla Corte l'iniziale comunicazione di un ricorrente in stato di detenzione (*Kornakovs c. Lettonia*, §§ 165-167).

**g. Articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà)<sup>13</sup>**

68. Può esservi una significativa sovrapposizione tra il concetto di "domicilio" e quello di "proprietà" ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, ma l'esistenza di un "domicilio" non dipende dell'esistenza di un diritto o di un interesse relativo a un bene immobile (*Surugiu c. Romania*, § 63). Una persona può vantare un diritto di proprietà in relazione a un particolare edificio o terreno ai fini dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, senza tuttavia avere sufficienti legami con il bene che permettano di definirlo il suo "domicilio" ai sensi dell'articolo 8 (*Khamidov c. Russia*, § 128).

69. In considerazione della cruciale importanza dei diritti garantiti dall'articolo 8 per l'identità, l'autodeterminazione e l'integrità fisica e mentale della persona, il margine di discrezionalità concesso agli Stati in materia abitativa in relazione ai diritti garantiti dall'articolo 8 è più limitato rispetto a quelli tutelati dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Gladysheva c. Russia*, § 93). Alcune misure che costituiscono violazione dell'articolo 8 non conducono necessariamente alla constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, §§ 62-76). La sentenza pronunciata nella causa *Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria* sottolinea la differenza tra gli interessi protetti dai due articoli e, conseguentemente, la diversa portata della tutela accordata da essi, in particolare riguardo all'applicazione dei requisiti di proporzionalità ai fatti oggetto di una determinata causa (§ 74).

70. La violazione dell'articolo 8 può accompagnare una constatazione di violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Doğan e altri c. Turchia* [GC], § 159; *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], § 207; *Sargsyan*

<sup>11</sup> Si veda la [Guida all'articolo 14 \(divieto di discriminazione\)](#).

<sup>12</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alla corrispondenza dei detenuti e la [Guida pratica alle condizioni di ricevibilità](#).

<sup>13</sup> Si veda la [Guida all'articolo 1 del Protocollo n. 1 \(protezione della proprietà\)](#).

*c. Azerbaigian* [GC], §§ 259-260; *Cipro c. Turchia* [GC], §§ 175 e 189; *Khamidov c. Russia*, §§ 139 e 146; *Rousk c. Svezia*, §§ 126 e 142; *Kolyadenko e altri c. Russia*, § 217). In alternativa, la Corte può riscontrare la violazione soltanto di uno dei due articoli (*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, §§ 62 e 76). Può, inoltre, non ritenere necessario pronunciarsi separatamente su una delle due doglianze (*Öneriyıldız c. Turchia* [GC], § 160; *Surugiu c. Romania*, § 75).

71. Tuttavia, alcune misure che incidono sul godimento del domicilio dovrebbero essere esaminate ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, in particolare nelle ordinarie cause di espropriazione (*Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia*, § 22; *Mutlu c. Turchia*, § 23).

#### **h. Articolo 2 § 1 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione)**

72. Sebbene sussista una certa interazione tra l'articolo 2 § 1 del Protocollo n. 4, che garantisce il diritto di circolare liberamente nel territorio di uno Stato e la libertà di fissarvi la residenza, e l'articolo 8, non si applicano i medesimi criteri in entrambi i casi. L'articolo 8 non può essere interpretato come se esso conferisca il diritto di vivere in uno specifico luogo (*Ward c. Regno Unito* (dec.); *Codona c. Regno Unito* (dec.)), mentre l'articolo 2 § 1 del Protocollo n. 4 sarebbe privo di qualsiasi significato se non obbligasse, in linea di principio, gli Stati contraenti a tenere conto delle preferenze individuali in tale ambito (*Garib c. Paesi Bassi* [GC], §§ 140-141).

## II. Vita privata

### A. Sfera della vita privata

#### 1. Applicabilità in generale

73. Il concetto di vita privata è ampio e non suscettibile di una definizione esaustiva (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Pretty c. Regno Unito*, § 61; *Peck c. Regno Unito*, § 57). Comprende l'integrità fisica e psicologica della persona e può "abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona" (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 95; *S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 66). La Corte, tuttavia, mediante la sua giurisprudenza, ha fornito indicazioni sul senso e sulla portata della nozione di vita privata ai fini dell'articolo 8 (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 159). Inoltre, l'approccio liberale alla definizione degli interessi personali ha consentito l'evoluzione della giurisprudenza in linea con gli sviluppi sociali e tecnologici.

74. La nozione di vita privata non è limitata alla "cerchia intima", in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede ed escludere il mondo esterno (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 96). L'articolo 8 tutela il diritto allo sviluppo personale, inteso come personalità o autonomia personale, il quale costituisce un importante principio alla base dell'interpretazione delle garanzie previste dall'articolo 8. Comprende il diritto di ciascuna persona di avvicinare gli altri per instaurare e sviluppare rapporti con loro e con il mondo esterno, vale a dire il diritto a una "vita sociale privata" (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71; *Botta c. Italia*, § 32). L'articolo 8, tuttavia, non garantisce il diritto di instaurare un rapporto con una particolare persona, specialmente se quest'ultima non condivide il desiderio di avere contatti e se la persona con la quale il ricorrente desidera mantenere i contatti è stata vittima di un comportamento giudicato lesivo dai tribunali interni (*Evers c. Germania*, § 54).

75. Sussiste, anche in un contesto pubblico, una zona di interazione della persona con gli altri che può essere compresa nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" (si vedano, tra altri precedenti, *Peck c. Regno Unito*, § 62; *Uzun c. Germania*, § 43; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 95; *Altay c. Turchia (n. 2)*, § 49), oppure può non esserlo (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], §§ 128-32). Tuttavia, nella consolidata giurisprudenza della Corte non vi è alcun elemento che suggerisca che il campo di applicazione della nozione di vita privata si estenda ad attività "che sono di natura essenzialmente pubblica" (*ibid.*, § 128; si veda altresì *Centro per la democrazia e lo Stato di diritto c. Ucraina* concernente la divulgazione di informazioni relative agli studi e al curriculum professionale di alcuni leader politici §§ 114-116). Tutti hanno il diritto di vivere in modo riservato, senza subire attenzioni indesiderate (*Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, § 139). L'indirizzo domiciliare di una persona costituisce un'informazione di carattere personale che riguarda la vita privata e, in quanto tale, gode della protezione accordata a tale riguardo dall'articolo 8 (*Alkaya c. Turchia*, § 30).

76. Nella causa *Lacatus c. Svizzera*, la Corte ha ritenuto che l'irrogazione alla ricorrente di un'ammenda per accattonaggio e la sua successiva reclusione perché non l'aveva pagata costituissero un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua "vita privata". Tenuto conto del concetto di dignità umana che informa lo spirito della Convenzione, le autorità nazionali, vietando l'accattonaggio in generale e infliggendo alla ricorrente un'ammenda unitamente a una pena detentiva per l'inosservanza della sanzione irrogata, le avevano impedito di rivolgersi ad altre persone per ottenere aiuto, che era uno dei modi mediante i quali ella avrebbe potuto soddisfare le sue necessità basilari (§§ 56-60). La Corte ha inoltre ritenuto che lo Stato convenuto avesse ecceduto il suo margine di discrezionalità poiché la sanzione inflitta alla ricorrente non era proporzionata né al fine di combattere la criminalità organizzata né a quello di proteggere i diritti dei passanti, dei residenti e dei negozianti. Inoltre, tenuto conto del fatto che la ricorrente era una persona estremamente vulnerabile, che si trovava in una situazione in cui era con ogni probabilità priva di qualsiasi altro mezzo di sostentamento, la Corte ha ritenuto che la punizione inflittale avesse violato la sua dignità umana e compromesso l'essenza stessa dei diritti tutelati dall'articolo 8 della Convenzione.

77. Le misure adottate nel campo dell'istruzione possono, in determinate circostanze, incidere sul diritto al rispetto della vita privata (*F.O. c. Croazia*, § 81). La Corte ha ritenuto che le ingiurie verbali rivolte da un insegnante a uno studente davanti ai suoi compagni di classe dovessero essere esaminate sotto il profilo del diritto al rispetto della "vita privata". Non vi erano dubbi che gli insulti avessero causato disturbi emotivi, che avevano compromesso il benessere psicologico, la dignità e l'integrità morale del ricorrente e avessero il potere di umiliarlo e denigrarlo agli occhi degli altri (§§ 59-61).

78. In alcuni contesti l'applicabilità dell'articolo 8 è stata determinata sulla base di un criterio di gravità: si veda, per esempio, la pertinente giurisprudenza in materia di questioni ambientali<sup>14</sup>, l'attacco alla reputazione di una persona, il licenziamento, la retrocessione, il diniego di accesso a una professione o altri analoghi provvedimenti sfavorevoli nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 111-112 e 115-117, con ulteriori rinvii (si vedano altresì *Polyakh e altri c. Ucraina*, §§ 207-211; *Vučina c. Croazia* (dec.), §§ 44-50; *Convertito e altri c. Romania*; *Platini c. Svizzera* (dec.)); gli atti o le decisioni di un privato che incidono negativamente sull'integrità fisica e psicologica di un'altra persona (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 128, concernente un incidente stradale) e il benessere psicologico e la dignità individuali nella causa *Beizaras e Levickas c. Lituania*, §§ 109 e 117. Qualora si sia ritenuto che una misura abbia avuto gravi conseguenze per la vita privata del ricorrente, la doglianza è compatibile *ratione materiae* con la Convenzione e sorge una questione concernente il "diritto al rispetto della vita privata". A tale riguardo la questione dell'applicabilità e della sussistenza di un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata sono spesso connesse inscindibilmente (*Vučina c. Croazia* (dec.), § 32).

79. Nella causa *Vučina c. Croazia* (dec.), una fotografia della ricorrente era stata pubblicata su una rivista che le aveva attribuito erroneamente l'identità di coniuge del sindaco dell'epoca. La Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile *ratione materiae*. Pur ammettendo che la ricorrente potrebbe avere provato un certo disagio, ha ritenuto che il livello di gravità associato all'errata didascalia apposta alla fotografia e l'inconveniente subito dalla ricorrente non avessero dato luogo a una questione ai sensi dell'articolo 8 né sotto il profilo della tutela della sua immagine né sotto quello della protezione del suo onore e della sua reputazione (§§ 42-51).

80. La Corte ha inoltre ritenuto che le affermazioni formulate dai giudici di appello in ordine alle finanze e agli affari del ricorrente non avessero raggiunto un livello di gravità tale da comportare l'applicabilità dell'articolo 8. La Corte ha ritenuto che le affermazioni contestate facessero parte della motivazione della sentenza e che la doglianza sollevasse un'importante questione concernente la tutela dei giudici che adempiono al loro obbligo di motivare le decisioni al fine di evitare contestazioni da parte delle parti soccombenti che dissentono dalla pronuncia (*De Carvalho Basso c. Portogallo* (dec.), §§ 58-61; si raffronti *Sanchez Cardenas c. Norvegia*, §§ 33-34, concernente la supposizione che la Corte di appello sospettasse il ricorrente di avere abusato sessualmente di un minore; *Vicent Del Campo c. Spagna*, §§ 47-48 e *S.W. c. Regno Unito*, § 47, concernente i commenti formulati relativamente a un terzo menzionato nel procedimento; *Sousa Goucha c. Portogallo*, §§ 53-54, concernente osservazioni di carattere chiaramente discriminatorio; *C.C. c. Spagna*, § 30, *Z c. Finlandia*, § 113, e *L.L. c. Francia*, §§ 45-46, concernente la divulgazione di informazioni sensibili sulla salute personale o altre informazioni di carattere privato).

81. L'articolo 8 poteva contemplare anche i diritti delle vittime durante i processi (*J.L. c. Italia*, § 119). In tale causa concernente violenze basate sul genere, la Corte ha ritenuto che la facoltà dei giudici di esprimersi liberamente nelle loro decisioni, che era una manifestazione dei loro poteri discrezionali e del principio dell'indipendenza della magistratura, fosse limitata dall'obbligo di tutelare l'immagine e la vita privata delle persone che comparivano dinanzi ai tribunali da qualsiasi ingerenza ingiustificata. In tali casi era essenziale che le autorità giudiziarie evitassero di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando la violenza basata sul genere ed esponendo le donne a una

<sup>14</sup> Si veda la Sezione relativa alle questioni ambientali.



vittimizzazione secondaria provocata da commenti colpevolizzanti e moralistici, che potevano compromettere la fiducia delle vittime nella giustizia (*J.L. c. Italia*, §§ 134-139).

82. Nella causa *Matalas c. Grecia* (§ 45) la Corte ha ritenuto che le affermazioni contenute in documenti privati non destinati a essere diffusi pubblicamente e resi noti soltanto a un numero ristretto di persone potessero non soltanto macchiare la reputazione della persona interessata, bensì anche danneggiarla a livello professionale e sociale. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che tali accuse raggiungessero un livello di gravità sufficiente a ledere i diritti di cui all'articolo 8 e ha pertanto esaminato se le autorità interne avessero conseguito un giusto equilibrio tra la libertà di espressione del ricorrente tutelata dall'articolo 10, da un lato, e il diritto dell'interessata al rispetto della sua reputazione di cui all'articolo 8, dall'altro.

83. In una causa riguardante l'accesso a una spiaggia privata da parte di una persona disabile la Corte ha ritenuto che l'asserito diritto riguardasse relazioni interpersonali di portata talmente ampia e indeterminata da non consentire alcun concepibile nesso diretto tra le misure che lo Stato era sollecitato ad adottare al fine di riparare le omissioni degli stabilimenti balneari privati e la vita privata del ricorrente. Conseguentemente, l'articolo 8 non era applicabile (*Botta c. Italia*, § 35).

84. Inoltre, una condanna penale non costituisce di per sé un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (*Gillberg c. Svezia* [GC], § 70). La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 non si applicasse in una causa riguardante una condanna per abuso d'ufficio, in quanto il reato in questione non aveva alcuna palese incidenza sul diritto al rispetto della "vita privata" e concerneva, al contrario, atti e omissioni di carattere professionale commessi da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e il ricorrente non aveva neanche indicato alcuna concreta ripercussione sulla sua vita privata, connessa in maniera diretta e causale alla sua condanna per tale specifico reato (*Gillberg c. Svezia* [GC], § 70; si veda altresì *Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 115-117 *infra*). Tuttavia, in una causa concernente un investigatore di polizia, condannato per grave violazione dei doveri d'ufficio in quanto aveva sollecitato e accettato somme di denaro in cambio dell'archiviazione di procedimenti penali, il quale, dopo aver espiato la pena, desiderava divenire praticante avvocato, la Corte ha concluso che le restrizioni della possibilità di iscriversi a determinati ordini professionali, che potevano incidere in una certa misura sulla capacità della persona di sviluppare rapporti con il mondo esterno, rientravano nella sfera della sua vita privata (*Jankauskas c. Lituania* (n. 2), §§ 57-58).

85. Nella causa *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], il ricorrente aveva subito gravi lesioni a seguito di un incidente stradale. La Grande Camera ha tuttavia concluso che tali lesioni personali non sollevavano una questione concernente la vita privata del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 poiché esse derivavano dal fatto che egli si era volontariamente dedicato a un'attività che si svolgeva in pubblico, e il rischio di un grave danno era ridotto al minimo dalle norme di circolazione, finalizzate ad assicurare la sicurezza stradale di tutti gli utenti della rete stradale. Inoltre, l'incidente non era avvenuto a seguito di un atto di violenza teso a ledere l'integrità fisica e psicologica del ricorrente, né poteva essere assimilato ad alcun altro tipo di situazioni in cui la Corte aveva precedentemente concluso per l'obbligo positivo dello Stato di proteggere l'integrità fisica e psicologica (§§ 125-132).

86. Nella causa *Ahunbay e altri c. Turchia* (dec.), la Corte non ha riconosciuto un diritto individuale universale alla tutela di un particolare patrimonio culturale (§§ 24-25). Benché la Corte fosse disposta a considerare che esisteva una comunanza di vedute a livello europeo e internazionale sulla necessità di tutelare il diritto di accesso al patrimonio culturale, essa ha indicato che tale tutela era generalmente destinata a situazioni e normative riguardanti il diritto delle minoranze di godere liberamente della propria cultura e il diritto dei popoli indigeni di conservare, controllare e proteggere il proprio patrimonio culturale. Pertanto, nell'attuale stato del diritto internazionale, i diritti relativi al patrimonio culturale apparivano intrinsecamente legati alla condizione specifica delle persone che beneficiavano dell'esercizio dei diritti delle minoranze e dei popoli indigeni.

87. L'articolo 8 non può essere invocato per lamentare sofferenze personali, sociali, psicologiche ed economiche che sono la prevedibile conseguenza dei propri atti, quali la commissione di un reato o

analoghe condotte censurabili (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 98 e § 121 che rinvia al “principio di esclusione” di cui alla sentenza *Gillberg; Evers c. Germania*, § 55). In sintesi, quando gli effetti negativi lamentati si limitano alle conseguenze della condotta illecita che il ricorrente poteva prevedere, non può essere invocato l'articolo 8 per asserire che tali effetti negativi violano la vita privata (si raffronti, *Balıktaş Bingöllü c. Turchia*, § 54).

88. Riassumendo, nella giurisprudenza della Corte di cui all'articolo 8 vi è un riconoscimento generale dell'importanza della vita privata e dei valori cui essa è connessa. Tali valori comprendono, *inter alia*, il benessere e la dignità (*Beizaras e Levickas c. Lituania*, § 117), lo sviluppo della personalità (*Von Hannover c. Germania* (n. 2) [GC], § 95) o il diritto all'autodeterminazione (*Pretty c. Regno Unito*, § 61); l'integrità fisica (*J.L. c. Italia*, § 118) e psicologica (*Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 261; *Söderman c. Svezia*, [GC], § 80), le relazioni con altri esseri umani (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 159, *Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 83), e il diritto al rispetto della decisione sia di diventare genitori che di non diventarlo (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 212); aspetti dell'identità sociale (*Mikulić c. Croazia*, § 53, compresi i legami affettivi creati e sviluppati tra un adulto e un minore in situazioni diverse da quelle classiche di consanguineità, *Jessica Marchi c. Italia*, § 62), la protezione dei dati personali<sup>15</sup> (*M.L. e W.W. c. Germania*, § 87; *Liebscher c. Austria*, § 31, compresi i dati pubblicati dall'Autorità fiscale: *L.B. c. Ungheria*, § 23) e dell'immagine di una persona (*Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 38). Ciò comprende anche le informazioni personali che le persone possono legittimamente attendersi che non debbano essere pubblicate senza il loro consenso (*L.B. c. Ungheria*, § 21) e può estendersi a determinate situazioni successive al decesso (*Polat c. Austria*, § 48 e i rinvii contenuti).

89. Dato che la nozione di vita privata contempla un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) al fine di fornire dei mezzi di classificazione, ovvero: (i) l'integrità fisica, psicologica o morale di una persona, (ii) la sua riservatezza e (iii) la sua identità e la sua autonomia. Tali categorie saranno esaminate in maniera più dettagliata in prosieguo.

## 2. Attività professionali e commerciali

90. Poiché l'articolo 8 garantisce il diritto a una “vita sociale privata” esso può, in determinate circostanze, comprendere le attività professionali (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 110; *Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71; *Antović e Mirković c. Montenegro*, § 42; *Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 100 con ulteriori rinvii e *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], §§ 92-95), e commerciali (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 130).

91. Benché non si possa fare discendere dall'articolo 8 alcun diritto generale all'impiego o al rinnovo di un contratto a tempo determinato, all'accesso al pubblico impiego o alla scelta di una particolare professione, la nozione di “vita privata” non esclude, in linea di principio, le attività di carattere professionale o commerciale (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71; *Jankauskas c. Lituania* (n. 2), § 56-57; *Fernández Martínez c. Spagna* [GC], §§ 109-110). Infatti, la vita privata comprende il diritto della persona di costituire e sviluppare rapporti con altri esseri umani, anche di carattere professionale o commerciale (*C. c. Belgio*, § 25; *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, § 165). Dopotutto, è nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha significative opportunità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Bărbulescu c. Romania* [GC], § 71 e i rinvii ivi citati; *Antović e Mirković c. Montenegro*, § 42)<sup>16</sup>.

92. Pertanto le restrizioni poste all'accesso a una professione sono state ritenute lesive della “vita privata” (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, § 47; *Bigaeva c. Grecia*, §§ 22-25; si vedano altresì *Jankauskas c. Lituania* (n. 2), § 56 e *Lekavičienė c. Lituania* § 36, riguardanti restrizioni all'iscrizione all'ordine

<sup>15</sup> Si veda la *Guida in materia di protezione dei dati*.

<sup>16</sup> Si veda la Sezione relativa alla corrispondenza di privati cittadini, professionisti e società.

degli avvocati in conseguenza di una condanna penale) e lo stesso può dirsi per la perdita dell'impiego (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 113). Analogamente, è stato ritenuto che la destituzione dall'ufficio costituisca un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (*Özpinar c. Turchia*, §§ 43-48). Nella causa *Oleksandr Volkov c. Ucraina* la Corte ha concluso che la destituzione di un giudice per violazione dei doveri professionali costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (§§ 165-167). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa concernente un ricorrente che era stato trasferito a un ufficio meno prestigioso, in una città di minore importanza dal punto di vista amministrativo, a seguito di un rapporto che affermava che egli nutriva particolari convinzioni religiose e che sua moglie indossava il velo islamico (*Sodan c. Turchia*, §§ 57-60; si veda altresì *Yılmaz c. Turchia*, §§ 43-49, in cui le autorità si erano opposte alla nomina del ricorrente a un posto di docente all'estero perché sua moglie indossava il velo). La Corte ha riscontrato un'altra violazione in una causa concernente un ricorrente che era stato destituito dall'impiego in qualità di docente a seguito di una modifica che incideva sull'equipollenza del diploma di laurea che aveva conseguito all'estero (*Şahin Kuş c. Turchia*, §§ 51-52).

93. Più recentemente, nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC], la Corte, richiamando diversi precedenti pertinenti (§§ 101, 104-105, 108 e 109), ha esposto i principi mediante i quali valutare se le cause di lavoro rientrano nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 (§§ 115-117; si veda altresì *J.B. e altri c. Ungheria* (dec.), §§ 127-129). La Corte ha ritenuto che in tali controverse, il licenziamento, la retrocessione, il diniego di accesso a una professione o altri analoghi provvedimenti sfavorevoli possono incidere su alcuni aspetti tipici della vita privata. In tale causa il ricorrente era stato destituito dall'ufficio di presidente di tribunale per non avere adempiuto correttamente i suoi doveri amministrativi (abilità manageriali). Pur non essendo più presidente, egli continuava a svolgere le funzioni di giudice nel medesimo tribunale. La Corte non ha ritenuto l'articolo 8 applicabile in tale causa poiché, secondo la Corte, la decisione riguardava soltanto le abilità manageriali del ricorrente, mentre le sue funzioni professionali di giudice non erano state messe in discussione. Inoltre, la decisione non influiva sulla sua futura carriera di giudice, né metteva in discussione gli aspetti morali o etici della sua personalità e del suo carattere. In sintesi, in tale situazione, la destituzione aveva avuto limitati effetti negativi per la vita privata del ricorrente e non aveva ecceduto la "soglia di gravità" necessaria per sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8 (*Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 126-133; si veda altresì *Camelia Bogdan c. Romania*, §§ 83-92, nella quale la Corte ha ritenuto che la temporanea sospensione di un giudice dalle funzioni nelle more del suo ricorso avverso le sanzioni disciplinari inflitte non avesse raggiunto la "soglia di gravità" richiesta per l'applicazione dell'articolo 8; si veda altresì, in un altro contesto, *Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*). A seguito della sentenza *Denisov*, generalmente le cause di lavoro riguardano l'articolo 8 soltanto qualora una persona perda l'impiego a causa di qualcosa che ha fatto nella vita privata (approccio basato sui motivi) o qualora la perdita dell'impiego incida sulla vita privata (approccio basato sulle conseguenze) (§§ 115-117). In seguito, l'approccio basato sulle conseguenze è stato applicato nel contesto di impieghi potenziali (le conseguenze di una decisione sulle prospettive di assunzione della ricorrente nel pubblico impiego, e più in particolare sulle sue possibilità di ottenere un posto in qualità di assistente di ricerca in un'università pubblica, si veda *Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, §§ 55-62).

94. L'approccio basato sui motivi è stato utilizzato nella causa *Mile Novaković c. Croazia*. Il ricorrente, di origine etnica serba, era stato licenziato dall'istituto di istruzione secondaria in cui insegnava perché non aveva utilizzato la lingua croata ordinaria durante le lezioni. All'epoca aveva 55 anni e aveva prestato 29 anni di servizio. Secondo la Corte, la ragione essenziale del licenziamento del ricorrente era strettamente connessa alla sua origine etnica serba e alla sua età ed era pertanto sufficientemente connessa alla sua vita privata. Conseguentemente, l'articolo 8 era applicabile (§§ 48-49). La Corte ha poi constatato la violazione di tale articolo poiché la misura in questione non era proporzionata al legittimo fine perseguito, in parte perché non era mai stata contemplata alcuna alternativa al licenziamento (§§ 57-70).

95. Nella causa *Polyakh e altri c. Ucraina*, la Corte ha utilizzato l'approccio basato sulle conseguenze per determinare l'applicabilità dell'articolo 8 nel contesto di un procedimento di epurazione (§§ 207-211). I ricorrenti erano stati licenziati da impieghi pubblici, con interdizione dai pubblici uffici per un periodo di dieci anni, e i loro nominativi erano stati inseriti nel Registro delle epurazioni consultabile pubblicamente online. La Corte ha ritenuto che la combinazione di tali misure avesse avuto conseguenze molto gravi sulla capacità dei ricorrenti di instaurare e sviluppare relazioni interpersonali e sulla loro reputazione sociale e professionale, e li avesse danneggiati in misura molto consistente. Analogamente, nella causa *Xhoxhaj c. Albania* la Corte ha ritenuto che la destituzione di un giudice mediante una procedura di valutazione costituisse un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata perché la conseguente perdita della remunerazione aveva avuto gravi conseguenze sulla sua cerchia interna e la sua destituzione l'aveva stigmatizzata agli occhi della società (§ 363).

96. La causa *Bagirov c. Azerbaijan* costituisce un esempio di approccio basato sulle conseguenze: un avvocato era stato sospeso dall'esercizio della professione e poi radiato dall'ordine per avere criticato pubblicamente la brutalità della polizia e avere formulato osservazioni irrispettose su un giudice e sul funzionamento del sistema giudiziario (§§ 91-104; in ordine all'applicabilità dell'articolo 8, si veda § 87). La Corte ha tenuto conto, in particolare, del fatto che la sanzione della radiazione costituiva la sanzione disciplinare più severa applicabile alla professione forense e comportava conseguenze irreversibili sulla vita professionale di un avvocato, e del fatto che gli avvocati svolgevano un ruolo centrale nell'amministrazione della giustizia e nella tutela dei diritti fondamentali (§§ 99, 101).

97. Nella causa *Pişkin c. Turchia*, il ricorrente era stato licenziato dal suo impiego in un'agenzia locale per lo sviluppo in virtù di un decreto legislativo di urgenza in quanto accusato di essere affiliato a un'organizzazione terroristica. Secondo la Corte, i motivi di licenziamento avevano avuto conseguenze sulla vita privata del ricorrente e non sussisteva alcuna prova che indicasse che la risoluzione del contratto di lavoro fosse stata la "prevedibile conseguenza di atti compiuti dal ricorrente". Inoltre, il fatto di essere stato stigmatizzato come terrorista rendeva molto difficile per il ricorrente trovare un impiego alternativo e aveva avuto gravi conseguenze sulla sua reputazione professionale e personale. La Corte ha pertanto riconosciuto che era stata raggiunta la "soglia di gravità" richiesta (§§ 179-188) e ha poi concluso che l'articolo 8 era stato violato, poiché il riesame giudiziario della misura contestata era stato del tutto inadeguato e conseguentemente il ricorrente non aveva beneficiato del minimo livello di tutela da un'ingerenza arbitraria (§§ 216-229).

98. Nella causa *Platini c. Svizzera* (dec.), la Corte ha utilizzato per la prima volta l'approccio basato sulle conseguenze nell'ambito professionale sportivo (§§ 54-58). Il ricorrente era stato sospeso da qualsiasi attività professionale connessa al calcio per un periodo di quattro anni. La Corte ha ritenuto che fosse stata raggiunta la soglia di gravità richiesta a causa delle ripercussioni di tale divieto sulla vita privata del ricorrente. In particolare, gli era stato vietato di guadagnarsi da vivere mediante il calcio (la sua unica fonte di reddito durante tutta la sua vita) e la sospensione costituiva un'ingerenza nella possibilità di instaurare e sviluppare rapporti sociali con gli altri oltre a incidere negativamente sulla sua reputazione. La Corte, tuttavia, ha successivamente ritenuto che sussistessero sufficienti garanzie istituzionali e procedurali, ovvero un sistema di organi privati (TAS) e statali (Tribunale federale), e che tali organi avessero effettuato una reale ponderazione dei pertinenti interessi in gioco, rispondendo a tutte le doglianze del ricorrente con decisioni debitamente motivate. Pertanto, tenendo conto del considerevole margine di discrezionalità di cui godeva lo Stato, la Svizzera non aveva ommesso di adempiere i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

99. Nella causa *Convertito e altri c. Romania*, la Corte, citando la sentenza *Denisov c. Ucraina* [GC], ha ritenuto l'articolo 8 applicabile all'annullamento dei diplomi di laurea dei ricorrenti dovuto a vizi amministrativi nella procedura di immatricolazione (§ 29). L'annullamento di tali diplomi, per conseguire i quali i ricorrenti avevano studiato sei anni, aveva avuto conseguenze non soltanto sulla maniera in cui essi avevano forgiato la loro identità sociale attraverso lo sviluppo di relazioni interpersonali, bensì anche sulla loro vita professionale nella misura in cui il loro livello di preparazione era stato messo in

discussione e le loro intenzioni di intraprendere la carriera auspicata erano state improvvisamente frustrate.

100. Nella causa *S.W. c. Regno Unito*, la Corte ha ritenuto che la decisione di un giudice del Tribunale della famiglia di criticare, in primo luogo, severamente la ricorrente senza offrirle un'adeguata possibilità di replica, e successivamente di ordinare che fossero informate di tali critiche le autorità locali per le quali ella aveva lavorato e gli organi professionali interessati, avesse inciso in maniera significativa sulla sua capacità di esercitare l'attività professionale che aveva scelto, che avrebbe avuto a sua volta conseguenze sul godimento del suo diritto al rispetto della sua "vita privata" di cui all'articolo 8 (§ 47).

101. Anche le comunicazioni effettuate dalla sede dell'impresa possono essere comprese nelle nozioni di "vita privata" e "corrispondenza" di cui all'articolo 8 (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 73; *Libert c. Francia*, §§ 23-25 e i rinvii ivi citati) così come i dati privati conservati nei computer di lavoro dei dipendenti (*ibid.*, § 25). Al fine di accertare l'applicabilità di tali nozioni, la Corte ha esaminato in diverse occasioni se le persone avessero una ragionevole aspettativa di rispetto e di protezione della loro privacy. In tale contesto ha dichiarato che una ragionevole aspettativa di privacy costituisce un fattore importante, benché non necessariamente determinante. È interessante rilevare che nella causa *Bărbulescu c. Romania* [GC], la Corte ha deciso di lasciare indeterminata la questione di sapere se il ricorrente nutrisse una ragionevole aspettativa di riservatezza in quanto, in ogni caso, "le disposizioni di un datore di lavoro non possono azzerare la vita sociale privata nel luogo di lavoro. Il rispetto per la vita privata e per la riservatezza della corrispondenza continua a sussistere, anche se può essere limitato nella misura necessaria". Conseguentemente, si applicava l'articolo 8. In sintesi, a prescindere dall'eventuale ragionevole aspettativa di riservatezza, le comunicazioni effettuate nel luogo di lavoro rientrano nelle nozioni di vita privata e di corrispondenza (§ 80). In tale causa la Corte ha stabilito un elenco dettagliato di fattori concernenti gli obblighi positivi degli Stati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione relativi alle comunicazioni di natura non professionale effettuate nel luogo di lavoro (§§ 121-122)<sup>17</sup>. Nella causa *Libert c. Francia*, concernente un datore di lavoro pubblico che aveva aperto cartelle di dati personali conservate nel computer di lavoro all'insaputa del dipendente e in sua assenza, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non avessero ecceduto il loro margine di discrezionalità e che si fossero basate segnatamente sulle chiare direttive contenute nella Carta informatica del datore di lavoro (§§ 52-53).

102. Inoltre, nella causa *Antović e Mirković c. Montenegro* la Corte ha sottolineato che la videosorveglianza dei dipendenti nel luogo di lavoro, segreta o meno, costituiva una notevole intrusione nella loro "vita privata" (§ 44). Tale causa riguardava l'installazione di telecamere di videosorveglianza in aule universitarie. La causa *López Ribalda e altri c. Spagna* [GC] concerneva la videosorveglianza segreta dei dipendenti di un supermercato nel corso di tutta la loro giornata lavorativa. La Corte ha ritenuto applicabile l'articolo 8 ("vita privata") perché anche in luoghi pubblici la registrazione sistematica o permanente e il successivo trattamento delle immagini potevano sollevare questioni che incidevano sulla vita privata degli interessati (§ 93). La Corte ha utilizzato i principi stabiliti nelle cause *Bărbulescu* e *Köpke* enumerando i fattori di cui si deve tenere conto nel valutare gli interessi concorrenti e la proporzionalità delle misure di videosorveglianza (§§ 116-117). Occorre bilanciare il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita privata e l'interesse del datore di lavoro a proteggere i suoi diritti patrimoniali, accordando allo Stato un margine di discrezionalità.

103. Qualsiasi procedimento penale comporta alcune conseguenze per la vita privata di una persona che ha commesso un reato. Esse sono compatibili con l'articolo 8 della Convenzione, purché non eccedano le normali e inevitabili conseguenze di tale situazione (*Jankauskas c. Lituania (n. 2)*, § 76). L'articolo 8 non può essere invocato per lamentare la perdita della reputazione che è la conseguenza prevedibile dei propri atti, quali, per esempio, la commissione di un reato (*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, § 49 e, a contrario, *Pişkin c. Turchia*, §§ 180-183). Tale principio non vale soltanto per i reati,

<sup>17</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alla corrispondenza.

bensi anche per altre condotte illecite che comportano in qualche misura una responsabilità giuridica e causano prevedibili effetti negativi sulla “vita privata” (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 98 con ulteriori rinvii).

## B. Integrità fisica, psicologica o morale

104. Nella causa *X e Y c. Paesi Bassi*, § 22 la Corte ha indicato per la prima volta che la nozione di vita privata comprendeva l'integrità fisica e morale della persona. Tale causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela (si veda, più recentemente, *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 261). In ordine alla protezione dell'integrità fisica e psicologica di una persona dagli atti di altri, la Corte ha ritenuto che gli obblighi positivi delle autorità - derivanti in alcuni casi dagli articoli 2 o 3, e in altri dall'articolo 8, considerato singolarmente o in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione (*X e Y c. Paesi Bassi* <http://hudoc.echr.coe.int/eng/?i=001-57603>) – possano comprendere il dovere di predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (*Osman c. Regno Unito*, §§ 128-130; *Bevacqua e S. c. Bulgaria*, § 65; *Sandra Janković c. Croazia*, § 45; *A c. Croazia*, § 60; *Đorđević c. Croazia*, §§ 141-143; *Söderman c. Svezia* [GC], § 80). Per un riepilogo della giurisprudenza e dei limiti dell'applicabilità dell'articolo 8 in tale contesto, si veda *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC] (§§ 125-132). In tale causa, la Corte ha ritenuto l'articolo 8 inapplicabile a un incidente stradale che non era avvenuto per effetto di un atto di violenza finalizzato a cagionare un danno all'integrità fisica e psicologica del ricorrente (§§ 129-132).

105. La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 imponga agli Stati l'obbligo positivo di garantire ai propri cittadini il diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (*Milićević c. Montenegro*, § 54; *Nitecki c. Polonia* (dec.); *Sentges c. Paesi Bassi* (dec.); *Odièvre c. Francia* [GC], § 42; *Glass c. Regno Unito*, §§ 74-83; *Pentiacova e altri c. Moldavia*). Tale obbligo può comportare l'adozione di misure specifiche, in particolare di misure che forniscano mezzi effettivi e accessibili per tutelare il diritto al rispetto della vita privata (*Airey c. Irlanda*, § 33; *McGinley e Egan c. Regno Unito*, § 101; *Roche c. Regno Unito* [GC], § 162). Tali misure possono comprendere sia la previsione di un quadro normativo che instauri un meccanismo giudiziario e di esecuzione che protegga i diritti delle persone, che l'attuazione, se del caso, di tali misure in contesti differenti (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 245). Per esempio, nella causa *Hadzhieva c. Bulgaria*, le autorità avevano arrestato i genitori della ricorrente alla sua presenza, quando ella aveva quattordici anni, lasciando la giovane ricorrente abbandonata a sé stessa. Benché la legislazione interna applicabile prevedesse l'adozione di misure di protezione in tali situazioni, la Corte aveva osservato che le autorità non avevano adempiuto al loro obbligo positivo di garantirle, in assenza dei suoi genitori, protezione e assistenza, tenuto conto dei rischi per il suo benessere (§§ 62-66). Quanto all'obbligo positivo di proteggere l'integrità fisica nel corso del servizio militare obbligatorio si veda, per esempio, *Demir c. Turchia*, §§ 29-40, con ulteriori rinvii.

106. Nella causa *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], la Corte ha espressamente ritenuto che “sussista l'obbligo per gli Stati di porre il superiore interesse del minore, e anche quello dei minori quale gruppo, al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo”. Nel fare ciò ha rigettato la tesi dei ricorrenti secondo la quale spetta principalmente ai genitori determinare il modo in cui debba essere trattato e tutelato l'interesse superiore del minore e l'intervento dello Stato possa essere accettato soltanto in ultima istanza in circostanze estreme (§§ 286-288; si veda altresì *Parfitt c. Regno Unito* (dec.), § 51).

### 1. Vittime di violenza o abusi

107. La Corte ha stabilito da lungo tempo che lo Stato ha la responsabilità positiva di proteggere le persone dalla violenza di terzi. Ciò vale in particolare nei casi che coinvolgono minori (per esempio, il caso delle ingiurie verbali proferite nei confronti di uno studente dal suo insegnante, *F.O. c. Croazia*,

§§ 81-82 e §§ 88-89) o vittime della violenza domestica (*Buturugă c. Romania*). Benché in tali casi vi siano spesso violazioni degli articoli 2 e 3, è applicato anche l'articolo 8, in quanto la violenza minaccia l'integrità fisica e il diritto alla vita privata (*Miličević c. Montenegro*, §§ 54-56; e *E.S. e altri c. Slovacchia*, § 44). In particolare, ai sensi dell'articolo 8, gli Stati hanno il dovere di proteggere l'integrità fisica e morale della persona dagli atti di altri (anche dal bullismo online da parte del coniuge della persona: *Buturugă c. Romania*, §§ 74, 78-79). A tal fine devono predisporre e applicare in pratica un adeguato quadro giuridico che protegga dagli atti di violenza commessi da privati (*Sandra Janković c. Croazia*, § 45). Il rigetto da parte dei tribunali nazionali della domanda di una vittima di violenza domestica finalizzata a sfrattare il marito dall'alloggio sociale che condividevano è stato giudicato una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 (*Levchuk c. Ucraina*, § 90).

108. Anche in ordine ai minori, che sono particolarmente vulnerabili, le misure applicate dallo Stato per proteggerli dagli atti di violenza compresi nel campo di applicazione dell'articolo 8 devono essere efficaci. Esse dovrebbero comprendere provvedimenti ragionevoli finalizzati a impedire maltrattamenti di cui le autorità sono o dovrebbero essere a conoscenza, nonché deterrenti efficaci contro tali gravi violazioni dell'integrità personale (*Z e altri c. Regno Unito* [GC], § 73; *M.P. e altri c. Bulgaria*, § 108; *A e B c. Croazia*, §§ 106-113). Tali misure devono essere finalizzate ad assicurare il rispetto della dignità umana e a tutelare l'interesse superiore del minore (*Pretty c. Regno Unito*, § 65; *C.A.S. e C.S. c. Romania*, § 82). Nella causa *Wetjen e altri c. Germania*, la Corte ha concluso che il rischio che fossero inflitte regolarmente e sistematicamente percosse con una verga costituiva un motivo pertinente per disporre la parziale decadenza della potestà genitoriale e la collocazione dei minori in un istituto (§ 78) (si veda altresì *Tlapak e altri c. Germania*, § 91).

109. In ordine a gravi atti quali la violenza sessuale e l'abuso sessuale nei confronti di minori, qualora siano in gioco valori fondamentali e aspetti essenziali della vita privata, gli Stati membri devono garantire la predisposizione di efficaci norme penali (*X e Y c. Paesi Bassi*, § 27; *M.C. c. Bulgaria*, § 150 e § 185, in cui l'approccio adottato dall'investigatore e dai pubblici ministeri non soddisfaceva i requisiti inerenti agli obblighi positivi degli Stati; *M.G.C. c. Romania*, § 74; *A e B c. Croazia*, § 112), nonché efficaci indagini penali (*C.A.S. e C.S. c. Romania*, § 72; *M.P. e altri c. Bulgaria*, §§ 109-110; *M.C. c. Bulgaria*, § 152; *A, B e C c. Lettonia*, § 174; e *Y c. Bulgaria*, §§ 95-96); e l'esecuzione delle condanne penali (*E.G. c. Repubblica di Moldavia*, § 49) e che le vittime abbiano la possibilità di ottenere la riparazione e il risarcimento (*C.A.S. e C.S. c. Romania*, § 72). Tuttavia, in assenza di omissioni colpose negli sforzi effettuati per accertare la responsabilità degli autori di reati, non sussiste il diritto assoluto di ottenere il perseguimento o la condanna di una determinata persona (*Brecknell c. Regno Unito*, § 64; *Szula c. Regno Unito* (dec.)).

110. Conformemente alla causa *Y. c. Slovenia*, il giudice che funge da presidente è principalmente responsabile di assicurare che il rispetto dell'integrità personale della ricorrente sia tutelato adeguatamente nel corso del processo, per esempio, durante il controinterrogatorio svolto dall'imputato (§§ 109-111). L'integrità personale delle vittime di reato nei procedimenti penali deve, per la natura stessa della situazione, essere protetta principalmente dalle autorità pubbliche che conducono il procedimento. A tale proposito le autorità sono altresì tenute ad assicurare che gli altri partecipanti al procedimento chiamati a collaborare alle indagini o al processo decisionale trattino le vittime e gli altri testimoni con dignità, e non causino loro disagi non necessari (§§ 112-116, in cui è chiesto "alle autorità di adottare un approccio attento" nello svolgimento di un procedimento penale riguardante una minore).

111. La Corte ha inoltre ritenuto importante che le autorità tutelino l'integrità personale di una minore vulnerabile nel corso di un procedimento penale eccessivamente lungo (fornendo un'appropriata assistenza ed evitando ricostruzioni ed esami medici non necessari) e dell'esame delle prove (*N.Ç. c. Turchia*). È essenziale anche proteggere la testimonianza della vittima sia nella fase delle indagini preliminari che durante il processo. Nella causa *R.B. c. Estonia* la ricorrente aveva quattro anni e mezzo quando aveva accusato il padre di aver abusato sessualmente di lei. Sebbene egli fosse stato condannato per violenza sessuale, la sua condanna fu successivamente annullata perché la ricorrente non era

stata informata dell'obbligo di dire la verità e della possibilità di rifiutarsi di testimoniare contro il padre. La Corte ha ritenuto che i gravi vizi presenti nella risposta procedurale delle autorità interne alle accuse della ricorrente di violenza sessuale e abusi sessuali avessero violato gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 8 (§§ 101-104).

112. L'articolo 8 si estende alla tutela del diritto delle vittime maggiorenni durante il processo (*J.L. c. Italia*, § 119). Per esempio, in un processo per violenza sessuale è essenziale che le autorità giudiziarie evitino durante il processo di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando la violenza basata sul genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria facendo commenti colpevolizzanti e moralisti che potevano compromettere la fiducia delle vittime nella giustizia (*J.L. c. Italia*, §§ 139-141).

113. Nelle cause riguardanti la violenza domestica, la Corte ritiene gli Stati responsabili anche della protezione delle vittime, in particolare quando i rischi di violenza sono noti ai funzionari statali ed essi non eseguono le misure finalizzate a proteggere le vittime della violenza (*Levchuk c. Ucraina*; *Bevacqua e S. c. Bulgaria*; *A c. Croazia*; *Hajduová c. Slovacchia*; *Kaluczka c. Ungheria*; *B. c. Moldavia*). Lo Stato ha anche la responsabilità positiva di proteggere i minori dall'assistere ad atti di violenza domestica nelle loro abitazioni (*Eremia c. Repubblica di Moldavia*). La Corte applica inoltre la sua giurisprudenza in materia di affidamento e cura del minore (si veda *infra*), con particolare riguardo per le decisioni di allontanamento basate su dinamiche di violenza domestica tra le mura domestiche (*Y.C. c. Regno Unito*). Nella causa *Buturugă c. Romania*, la Corte ha sottolineato la necessità di affrontare il fenomeno della violenza domestica nel suo complesso e in tutte le sue forme. Ha ritenuto che le autorità nazionali, nell'esaminare le denunce di bullismo online della ricorrente e la sua richiesta di perquisizione del computer della famiglia, avessero peccato di eccessivo formalismo quando avevano negato qualsiasi nesso con la violenza domestica che ella aveva già denunciato a esse. La ricorrente era stata costretta a presentare una nuova denuncia concernente la violazione della riservatezza della sua corrispondenza. Trattandola separatamente, le autorità non avevano tenuto conto delle varie forme che poteva assumere la violenza domestica.

114. Gli Stati dovrebbero offrire anche adeguata protezione in situazioni pericolose, come nel caso di una donna aggredita nella sua abitazione, o in quello di una donna cui era stato gettato dell'acido sul volto (*Sandra Janković c. Croazia*; *Ebcin c. Turchia*). Ciò vale particolarmente quando lo Stato avrebbe dovuto essere a conoscenza di un determinato pericolo. Per esempio, la Corte ha riscontrato la violazione in un caso concernente una donna aggredita da cani randagi in una zona in cui tali animali costituivano un problema frequente (*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, § 62).

115. La Corte esige tuttavia la sussistenza di un nesso tra lo Stato e il danno subito. In assenza di un chiaro nesso tra l'atto (o l'inerzia) dello Stato e l'asserito danno, come, per esempio, nel caso di una rissa tra scolari, la Corte può dichiarare il ricorso irricevibile (*Đurđević c. Croazia*).

116. Le condizioni di detenzione possono dare luogo a violazioni dell'articolo 8, in particolare quando non raggiungono il livello di gravità necessario per una violazione dell'articolo 3 (*Raninen c. Finlandia*, § 63; *Szafrański c. Polonia*, § 39). Inoltre, l'obbligo di sottoporsi a una perquisizione personale costituisce generalmente un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8 (*Milka c. Polonia*, § 45).

## 2. Diritti riproduttivi<sup>18</sup>

117. La Corte ha concluso che la proibizione dell'aborto, richiesto per motivi di salute e/o connessi al benessere, rientra nel campo di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e, conseguentemente, dell'articolo 8 (*A, B e C c. Irlanda* [GC], §§ 214 e 245). In particolare, in tale contesto la Corte ha ritenuto che gli obblighi dello Stato comprendano sia la previsione di un quadro normativo che

<sup>18</sup> Si veda altresì la parte relativa alla procreazione medicalmente assistita e diritto alla genitorialità genetica nella Sezione relativa alla vita familiare.



istituisca un meccanismo giudiziario e di esecuzione che tuteli i diritti della persona, sia l'attuazione, se opportuno, di misure specifiche (*ibid.*, § 245; *Tysiqc c. Polonia*, § 110; *R.R. c. Polonia*, § 184). Infatti, qualora lo Stato, agendo nei limiti della sua discrezionalità, abbia adottato disposizioni legislative che autorizzano l'aborto in determinate situazioni, il quadro giuridico ottenuto a tal fine dovrebbe essere configurato in modo coerente per consentire di tenere conto dei diversi legittimi interessi in gioco in maniera adeguata e conforme agli obblighi derivanti dalla Convenzione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 249; *R. R. c. Polonia*, § 187; *P. e S. c. Polonia*, § 99; *Tysiqc c. Polonia*, § 116).

118. Nella causa *P. e S. c. Polonia*, la Corte ha ribadito che la nozione di vita privata di cui all'articolo 8 si applica sia alla decisione di diventare genitore che a quella di non diventarlo (si vedano altresì *Evans c. Regno Unito* [GC], § 71; *R.R. c. Polonia*, § 180; *Dickson c. Regno Unito* [GC], § 66; *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], §§ 163 e 215). Infatti, la nozione di "vita privata" non esclude i legami affettivi creatisi e sviluppatisi tra un adulto e un minore in situazioni diverse da quelle classiche di consanguineità. Anche tale tipo di legame attiene alla vita e all'identità sociale delle persone. In alcuni casi riguardanti il rapporto tra adulti e un minore, in assenza di legami biologici o giuridici, i fatti possono nondimeno essere compresi nell'ambito della "vita privata" (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 161).

119. Le circostanze del parto fanno innegabilmente parte della vita privata di una persona ai fini dell'articolo 8 (*Ternovszky c. Ungheria*, § 22). In tale causa la Corte ha ritenuto che la ricorrente non fosse effettivamente libera di scegliere di partorire nell'abitazione, a causa della permanente minaccia di un procedimento penale che subiva il personale medico e dell'assenza di una specifica e globale legislazione in materia. Tuttavia, le autorità nazionali hanno una considerevole possibilità di manovra nei casi che riguardano complesse questioni di politica sanitaria e di stanziamento delle risorse. Data l'attuale assenza di unanimità tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa a favore del parto nel domicilio, la politica di uno Stato che rendeva in pratica impossibile che le madri fossero assistite da un'ostetrica durante il parto nel domicilio non dava luogo a violazione dell'articolo 8 (*Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca* [GC]).

120. Il diritto di una coppia di concepire un figlio e di ricorrere a tal fine alla procreazione medicalmente assistita è tutelato dall'articolo 8, in quanto tale scelta è una forma di espressione della vita privata e familiare (*S.H. e altri c. Austria* [GC], § 82; *Knecht c. Romania*, § 54). Ciò vale anche per la diagnosi pre-impianto qualora siano consentite la procreazione artificiale e l'interruzione della gravidanza per motivi medici (*Costa e Pavan c. Italia*). Quest'ultima causa riguardava una coppia italiana, in cui entrambi erano portatori sani di fibrosi cistica, e che desideravano, con l'ausilio della procreazione medicalmente assistita e della diagnosi genetica preimpianto, evitare di trasmettere la malattia alla loro prole. Nel constatare la violazione dell'articolo 8, la Corte ha rilevato l'incoerenza della legislazione italiana che negava alla coppia l'accesso alla diagnosi genetica preimpianto sull'embrione, ma autorizzava l'interruzione della gravidanza medicalmente assistita qualora il feto avesse mostrato sintomi della medesima patologia. La Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata e familiare era stata sproporzionata.

In ordine agli esami medici prenatali, la Corte ha riscontrato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 8 in una causa in cui i giudici nazionali non avevano indagato pienamente in ordine alla doglianza della ricorrente secondo la quale le erano state negate cure mediche adeguate e tempestive, ovvero un esame prenatale che avrebbe segnalato il rischio che il suo feto fosse affetto da una malattia genetica, e le avrebbe consentito di scegliere se portare avanti la gravidanza o meno (*A.K. c. Lettonia*, §§ 93-94).

121. In una causa relativa a ricorrenti che, agendo al di fuori di qualsiasi regolare procedura di adozione, avevano condotto in Italia dall'estero un minore che non aveva alcun legame biologico con nessuno dei genitori e che, secondo i tribunali interni, era stato concepito mediante tecniche di riproduzione assistita, che la legislazione italiana considerava illegittime, la Corte ha constatato l'assenza di vita familiare tra i ricorrenti e il minore. Ha comunque ritenuto che le misure contestate

riguardassero la vita privata dei ricorrenti, ma non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8, poiché l'interesse pubblico in gioco aveva un forte peso sulla bilancia, mentre doveva essere attribuito un peso relativamente minore all'interesse dei ricorrenti al proprio sviluppo personale mediante la prosecuzione del loro rapporto con il minore (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], §§ 165 e 215). I fatti oggetto della causa concernevano questioni delicate dal punto di vista etico quali l'adozione, la collocazione di un minore in una casa-famiglia, la riproduzione medicalmente assistita e la maternità surrogata, in cui gli Stati membri godevano di un ampio margine di discrezionalità (§§ 182-184 e 194).<sup>19</sup>

122. L'articolo 8 si applica anche agli interventi di sterilizzazione. Concernendo una delle essenziali funzioni fisiche degli esseri umani, la sterilizzazione incide su molteplici aspetti dell'integrità personale della persona, in particolare sul suo benessere fisico e mentale e sulla sua vita emotiva, spirituale e familiare (*V.C. c. Slovacchia*, § 106). La Corte ha stabilito che gli Stati hanno l'obbligo positivo di assicurare garanzie giuridiche effettive finalizzate a proteggere le donne dalla sterilizzazione forzata, con particolare riguardo per la tutela della salute riproduttiva delle donne di origine Rom. In diverse cause la Corte ha constatato che le donne Rom dovevano essere protette dalla sterilizzazione, a causa di una prassi di sterilizzazione forzata attuata nei confronti di questa vulnerabile minoranza etnica (*ibid.*, §§ 154-155; *I.G. e altri c. Slovacchia*, §§ 143-146). Tale giurisprudenza si applica anche alla sterilizzazione accidentale, qualora il medico non esegua adeguati controlli o non ottenga il consenso informato nel corso di una procedura di interruzione della gravidanza (*Csoma c. Romania*, §§ 65-68).

123. La Corte ha inoltre ritenuto che la possibilità per la ricorrente di esercitare una scelta consapevole e meditata sul destino dei suoi embrioni concernesse un aspetto intimo della sua vita personale, del suo diritto all'autodeterminazione, e quindi della sua vita privata (*Parrillo c. Italia* [GC], § 159). Il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri in tale materia è, tuttavia, ampio, data l'assenza di unanimità a livello europeo (§§ 180-183). Pertanto una legge che vietava la donazione, al fine della ricerca, di embrioni crioconservati creati a seguito di un'operazione di fecondazione *in vitro* della ricorrente non è stata ritenuta in violazione del diritto della ricorrente alla vita privata.

### 3. Cure mediche forzate e procedure sanitarie obbligatorie

124. La Corte ha affrontato anche le implicazioni dell'articolo 8 in altri casi concernenti cure mediche forzate o lesioni causate da medici (oltre alle sterilizzazioni). In alcune occasioni gli organi previsti dalla Convenzione hanno concluso che esami medici di importanza relativamente minore che siano obbligatori (*Acmanne e altri c. Belgio*, decisione della Commissione; *Boffa e altri c. San Marino*, decisione della Commissione; *Salveti c. Italia* (dec.)) o autorizzati dal provvedimento di un tribunale (*X c. Austria*, decisione della Commissione; *Peters c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione), possono costituire un'ingerenza proporzionata nei diritti previsti dall'articolo 8 anche in assenza del consenso del paziente. Nella causa *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], concernente la sanzione pecuniaria inflitta a un genitore e l'esclusione dei figli dalla scuola dell'infanzia per il rifiuto di ottemperare a un obbligo di vaccinazione pediatrica previsto dalla legge, la Corte ha riscontrato una "ingerenza" nel diritto al rispetto della vita privata sia dei figli che dei genitori (§§ 263-264).

125. La Corte ha ritenuto che la decisione di un medico di curare un minore gravemente disabile contro l'espressa volontà di un genitore e senza la possibilità di un riesame giudiziario della decisione violasse l'articolo 8 (*Glass c. Regno Unito*). Analogamente, la Corte ha ritenuto che il fatto che dei medici avessero sottoposto ad analisi ematiche e avessero fotografato una minore che presentava sintomi compatibili con l'abuso, senza il consenso dei genitori della stessa, avesse violato il suo diritto all'integrità fisica ai sensi dell'articolo 8 (*M.A.K. e R.K. c. Regno Unito*). D'altro canto, nella causa *Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), la Corte ha ritenuto che la sospensione delle cure prodigate a un neonato malato terminale, contro la volontà dei suoi genitori, non violasse i loro diritti ai sensi dell'articolo 8. La Corte ha inoltre ritenuto che la decisione dello Stato di sottoporre a visita ginecologica una donna

<sup>19</sup> Si veda altresì la parte relativa alla procreazione medicalmente assistita e al diritto alla genitorialità genetica nella Sezione relativa alla vita familiare.

in stato di fermo di polizia non fosse stata eseguita in conformità alla legge e avesse violato l'articolo 8 (*Y.F. c. Turchia*, §§ 41-44).

126. La Corte ha inoltre stabilito che vi erano state violazioni dell'articolo 8 qualora uno Stato non avesse informato adeguatamente i sommozzatori in ordine ai rischi per la salute connessi alle tabelle di decompressione (*Vilnes e altri c. Norvegia*, § 244) nonché qualora un altro Stato non avesse fornito mezzi idonei a garantire il risarcimento dei pregiudizi arrecati da errori medici commessi in un ospedale pubblico (*Codarcea c. Romania*). La Corte ha tuttavia dichiarato irricevibile un ricorso contro la Turchia relativo al mancato risarcimento di persone lese da un vaccino non obbligatorio (*Baytüre e altri c. Turchia* (dec.)).

127. Nel contesto dell'acquisizione delle prove nell'ambito di un procedimento penale, il prelievo di campioni ematici e salivari senza il consenso dell'indagato costituisce una procedura medica obbligatoria che, pur essendo di minore importanza, deve comunque essere considerata un'ingerenza nel diritto dell'indagato alla riservatezza (*Jalloh c. Germania* [GC], § 70; *Schmidt c. Germania* (dec)). Tuttavia, la Convenzione non proibisce di per sé il ricorso a una simile procedura al fine di ottenere una prova della partecipazione dell'indagato alla commissione del reato (*Jalloh c. Germania* [GC], § 70). Nella causa *Caruana c. Malta* (dec.), la Corte ha ritenuto che, qualora la persona sottoposta all'esame non fosse l'autore del reato bensì un importante testimone, il prelievo di un tampone orale al fine di ottenere prove relative alla commissione di un reato, non fosse vietato *a priori* (§ 32)).

128. Nella causa *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], la Grande Camera ha esaminato diverse doglianze concernenti l'obbligo di legge di vaccinare i minori contro comuni malattie infantili. Un ricorrente era un genitore cui era stata inflitta una sanzione pecuniaria per inadempienza: le altre doglianze erano state presentate da alcuni genitori per conto dei loro figli minorenni dopo che era stata loro negata l'autorizzazione a iscriverli a scuole dell'infanzia o ad asili nido. La Corte ha ammesso che sia la vaccinazione obbligatoria che le conseguenze dell'inadempienza costituivano un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, ha poi però concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 8. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che si trattasse di un ambito nel quale lo Stato godeva di un ampio margine di discrezionalità. Non soltanto si trattava di una questione di politica sanitaria, ma non esisteva un modello di vaccinazione pediatrica condiviso dagli Stati membri; era riconosciuto che la vaccinazione fosse un intervento efficace, che presentava un favorevole rapporto costi-benefici; inoltre, ai sensi del diritto interno, nessun vaccino poteva essere somministrato forzatamente. La Corte ha inoltre ritenuto la politica ceca compatibile con il superiore interesse dei minori, quali gruppo, nonché proporzionata al legittimo fine perseguito. Pur avendo riconosciuto che l'esclusione dei minori dalla scuola dell'infanzia comportava la perdita di un'importante opportunità di sviluppare la personalità e cominciare ad acquisire abilità sociali e capacità di apprendimento, la Corte ha ritenuto tale perdita una conseguenza diretta della scelta dei genitori di non rispettare l'obbligo vaccinale.

#### 4. Infermità mentale<sup>20</sup> e misure di protezione

129. In ordine agli obblighi positivi degli Stati membri nei confronti di persone vulnerabili affette da infermità mentale, la Corte ha affermato che anche la salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale della vita privata connessa all'aspetto dell'integrità morale. Il mantenimento della stabilità mentale è, in tale contesto, una condizione indispensabile per l'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata (*Bensaid c. Regno Unito*, § 47).

130. La Corte ritiene da molto tempo che il diritto di una persona di rifiutare le cure mediche sia compreso nel campo di applicazione dell'articolo 8 (si veda *supra*). Ciò comprende il diritto dei pazienti affetti da infermità mentali di rifiutare le cure psichiatriche. Un intervento medico effettuato contro la volontà del paziente dà luogo a un'ingerenza nella sua vita privata e in particolare nel suo diritto all'integrità fisica (*X. c. Finlandia*, § 212). In alcune circostanze la somministrazione forzata di farmaci

<sup>20</sup> Si vedano anche le altre sezioni della Guida per ulteriori riferimenti.

a un paziente affetto da infermità mentale può essere giustificata al fine di proteggere il paziente e/o altri. Tali decisioni tuttavia devono essere adottate sulla base di chiare linee-guida giuridiche e deve sussistere la possibilità di riesame giudiziario (*ibid.*, § 220; *Storck c. Germania*, §§ 164-169; *Shopov c. Bulgaria*, § 47).

131. La Corte ha inoltre stabilito che ai sensi dell'articolo 8 gli Stati hanno l'obbligo di tutelare il diritto delle persone affette da infermità mentale alla vita privata e familiare, in particolare qualora lo Stato debba provvedere ai figli di una persona inferma di mente. Gli Stati devono garantire che le persone inferme di mente o disabili siano in grado di partecipare effettivamente al procedimento relativo alla collocazione dei loro figli in un istituto (*B. c. Romania (n. 2)*, § 117; *K. e T. c. Finlandia* [GC]). Tali cause sono connesse anche al diritto alla vita familiare previsto dall'articolo 8 (si veda *infra*), in particolare, per esempio, nel caso di una madre affetta da disabilità mentale che non era stata informata dell'adozione del figlio e non aveva potuto partecipare alla procedura di adozione, né contestarla (*A.K. e L. c. Croazia*). La causa *S.S. c. Slovenia* concerneva la decadenza dai diritti genitoriali di una madre affetta da infermità mentale basata sulla sua incapacità di prendersi cura della figlia. Contiene un riepilogo della giurisprudenza concernente i diritti delle persone affette da infermità mentale nel contesto della privazione delle responsabilità genitoriali e della successiva adozione del minore (§§ 83-87).

132. La Corte ha definito i requisiti procedurali necessari a tutelare i diritti di cui all'articolo 8 qualora le persone inferme di mente siano dichiarate giuridicamente incapaci. La Corte tratta spesso tali violazioni dell'articolo 8 unitamente agli articoli 5 e 6. La Corte sottolinea la qualità della procedura decisionale (*Salontaji-Drobnjak c. Serbia*, §§ 144-145). La Corte ha ritenuto che la privazione della capacità giuridica costituisca innegabilmente una grave ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8. Nella causa *A.N. c. Lituania*, la Corte ha esaminato la decisione di un tribunale nazionale che dichiarava il ricorrente incapace di agire autonomamente in quasi tutti gli ambiti della sua vita: all'epoca dei fatti egli non poteva più cedere né acquistare beni autonomamente, lavorare, scegliere il luogo di residenza, contrarre matrimonio o agire in giudizio in Lituania. La Corte ha concluso che ciò costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata (§ 111). È interessante notare che nella causa *M.K. c. Lussemburgo* la Corte ha esaminato il caso di una persona anziana sottoposta a tutela non a causa di un'infermità mentale, bensì a causa delle sue spese eccessive. La Corte ha ritenuto che l'ingerenza fosse rimasta entro il margine di discrezionalità accordato alle autorità giudiziarie. Ha osservato, in particolare, che esse avevano tentato di conciliare il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della ricorrente e la necessità di tutelarla e proteggere i suoi interessi di fronte alla sua vulnerabilità (§§ 64-67).

133. Nei procedimenti di interdizione, nelle decisioni riguardanti la collocazione in una struttura protetta, o la cessione di beni, e nelle procedure relative alla prole (si veda *supra*) la Corte ha ritenuto che gli Stati debbano fornire garanzie adeguate per assicurare che le persone affette da infermità mentale siano in grado di partecipare al processo e che esso sia sufficientemente personalizzato in modo da soddisfare le loro particolari esigenze (*Zehentner c. Austria*, § 65; *Shtukaturov c. Russia*, §§ 94-96; *Herczegfalvy c. Austria*, § 91). Per esempio, nei procedimenti di interdizione, le prove mediche dell'infermità mentale devono essere sufficientemente recenti (*Nikolyan c. Armenia*, § 124). Inoltre, nella causa *Nikolyan c. Armenia* (§ 122), la Corte ha concluso che la sussistenza di un disturbo mentale, anche grave, non poteva da sola giustificare la completa privazione della capacità giuridica. Per analogia con le cause concernenti una privazione della libertà, al fine di giustificare la completa privazione della capacità giuridica, il disturbo mentale doveva essere "di natura e livello" tali da giustificare tale misura.

134. In ordine alla scelta del luogo di residenza da parte di una persona affetta da disabilità intellettiva, la Corte ha rilevato la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra il rispetto per la dignità e l'autodeterminazione della persona e la protezione e la salvaguardia dei suoi interessi, in particolare qualora le capacità o la situazione di una persona la rendano particolarmente vulnerabile (*A.-M.V. c. Finlandia*, § 90). La Corte ha sottolineato l'importanza delle esistenti garanzie procedurali (§§ 82-84), osservando che nella causa citata il procedimento nazionale aveva fornito garanzie effettive

finalizzate a impedire abusi, come prescritto dalle norme del diritto internazionale in materia di diritti umani. Tali garanzie avevano assicurato che si tenesse conto dei diritti, della volontà e delle preferenze del ricorrente, il quale aveva partecipato a tutte le fasi del procedimento, era stato sentito di persona e aveva potuto esprimere i suoi desideri. Il fatto che le autorità non avessero soddisfatto i desideri del ricorrente, al fine di tutelarne la salute e il benessere, non è stato ritenuto violazione dell'articolo 8.

## 5. Trattamenti e cure mediche<sup>21</sup>

135. Sebbene il diritto alla salute non sia in quanto tale compreso tra i diritti garantiti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli, gli Stati contraenti hanno l'obbligo positivo di adottare misure idonee a proteggere la vita e la salute delle persone sottoposte alla loro giurisdizione (si veda in particolare *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 282, e il loro obbligo "di porre l'interesse superiore del minore e anche quello dei minori quali gruppo al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo", § 288). Le Alte Parti Contraenti hanno, parallelamente ai loro obblighi positivi di cui all'articolo 2 della Convenzione, un obbligo positivo ai sensi dell'articolo 8, di predisporre, in primo luogo, disposizioni che obblighino sia gli ospedali pubblici che quelli privati ad adottare misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei loro pazienti e, in secondo luogo, di fornire alle vittime di negligenza medica accesso a procedimenti che consentano loro, nei casi opportuni, di ottenere il risarcimento del danno (*Vasileva c. Bulgaria*, § 63; *Jurica c. Croazia*, § 84, e *Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, § 82, e *Vilela c. Portogallo*, §§ 73-79, § 87 relativa a un minore nato con disabilità del 100%). Gli obblighi positivi sono pertanto limitati al dovere di istituire un quadro normativo efficace che obblighi gli ospedali e il personale medico ad adottare misure idonee a tutelare l'integrità dei pazienti. Conseguentemente, anche qualora sia accertata la negligenza medica, la Corte di norma non riscontra la violazione dell'aspetto sostanziale dell'articolo 8 o dell'articolo 2. Tuttavia, in circostanze del tutto eccezionali, atti od omissioni commessi dal personale medico, possono comportare la responsabilità dello Stato. Tali circostanze eccezionali possono sorgere qualora, negando l'accesso a terapie salvavita, la vita del paziente sia consapevolmente messa in pericolo, e qualora al paziente sia stato negato l'accesso a tali cure a causa di disfunzioni sistemiche o strutturali dei servizi ospedalieri, e qualora le autorità fossero, o avrebbero dovuto essere, a conoscenza di tale rischio e non abbiano adottato le misure necessarie a prevenirlo (*Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, §§ 83-84, che cita *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*). Tali principi, che emergono dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 2, si applicano anche in relazione all'articolo 8 qualora il pregiudizio arrecato non minacci il diritto alla vita, garantito dall'articolo 2 (*Ibrahim Keskin c. Turchia*, § 61).

136. La Corte ha il compito di verificare l'efficacia dei ricorsi utilizzati dai ricorrenti e quindi di determinare se il sistema giudiziario abbia assicurato la corretta applicazione del quadro legislativo e normativo finalizzato a tutelare l'integrità fisica dei pazienti (*Ibrahim Keskin c. Turchia*, § 68 e *Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, § 90). In tutti i casi, il sistema predisposto per determinare la causa della violazione dell'integrità della persona affidata alla responsabilità del personale medico deve essere indipendente. Ciò presuppone non soltanto l'assenza di un legame gerarchico o istituzionale, bensì anche l'indipendenza formale, oltre che concreta, di tutte le parti incaricate della valutazione dei fatti nell'ambito della procedura di accertamento della causa della violazione contestata (*Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, § 93). Nel contesto della negligenza medica vi è un'esigenza di rapidità e di ragionevole diligenza (*Vilela c. Portogallo*, §§ 87-88; *Eryiğit c. Turchia*, § 49). Per esempio, un procedimento durato quasi sette anni è incompatibile con l'articolo 8 (*Ibrahim Keskin c. Turchia*, §§ 69-70).

137. In caso di negligenza medica non si può mettere automaticamente in dubbio l'obiettività delle perizie a causa del fatto che i periti sono medici che lavorano per il servizio sanitario nazionale. Inoltre, il fatto stesso che un perito sia dipendente di un istituto sanitario pubblico destinato appositamente a fornire perizie su una specifica questione e finanziato dallo Stato non giustifica di per sé il timore che tali periti siano incapaci di agire neutralmente e imparzialmente quando redigono le loro perizie. In

<sup>21</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alle questioni relative alla disabilità.

tale contesto è importante che la partecipazione di un perito al procedimento sia accompagnata da adeguate garanzie procedurali, che ne assicurino l'indipendenza e l'imparzialità formali e *de facto* (*Jurica c. Croazia*, § 93). Inoltre, tenuto conto del fatto che le perizie mediche concernono un campo tecnico che esula dalle conoscenze dei giudici e possono quindi esercitare un'influenza preponderante sulla valutazione dei fatti effettuata da questi ultimi, la misura nella quale è concesso alle parti di commentare tali perizie e la misura nella quale i tribunali tengono conto di tali commenti sono cruciali (*Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, §§ 109-110).

138. In ordine all'accesso alle prestazioni sanitarie, la Corte è stata cauta a estendere l'articolo 8 in maniera tale da richiedere l'impiego di ingenti risorse statali, in quanto le autorità nazionali, a causa della loro familiarità con le richieste effettuate al sistema sanitario nonché con i fondi disponibili per farvi fronte, sono più idonee di un tribunale internazionale a svolgere tale valutazione (*Pentiacova e altri c. Moldavia* (dec.)).

139. La Corte ha ritenuto irricevibile un ricorso avverso una decisione delle autorità del Regno Unito di non attuare un programma in materia di scambio di siringhe destinato ai tossicodipendenti detenuti (*Shelley c. Regno Unito* (dec.)). In tale causa la Corte ha ritenuto non vi fosse alcun precedente che obbligasse ai sensi dell'articolo 8 uno Stato Contraente a perseguire alcuna specifica politica di prevenzione sanitaria. Ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 8 in conseguenza del rifiuto della Bulgaria di consentire a malati terminali di utilizzare farmaci sperimentali non autorizzati (*Hristozove altri c. Bulgaria*; *Durisotto c. Italia* (dec.)) e ha rigettato un ricorso che contestava la legislazione in materia di prescrizione di farmaci a base di cannabis (*A.M. e A.K. c. Ungheria* (dec.)), pur rinviando agli obblighi dello Stato in tale materia (§§ 46-47). Nella causa *Abdyusheva e altri c. Russia*, la Corte ha ritenuto che l'impossibilità per persone dipendenti dagli oppioidi di accedere a terapie sostitutive a base di metadone o buprenorfina non violasse l'articolo 8 poiché la valutazione dei rischi della terapia sostitutiva per la salute pubblica e la situazione personale del ricorrente rientrava nel margine di discrezionalità dello Stato.

140. In ordine all'accesso a cure mediche da parte di persone affette da disabilità, la Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso di una persona gravemente disabile che aveva chiesto un braccio robotico per coadiuvare la sua mobilità (*Sentges c. Paesi bassi* (dec.)). La Corte ha tuttavia ritenuto che la riduzione del livello delle cure fornite a una donna con mobilità ridotta violasse l'articolo 8, ma soltanto per il limitato periodo durante il quale il Regno Unito non aveva osservato la sua stessa legislazione (*McDonald c. Regno Unito*).

141. Nella causa *Gard e altri c. Regno Unito* (dec.) la Corte ha rigettato i rilievi sollevati dai genitori di un minore gravemente malato secondo i quali non spettava ai tribunali di pronunciarsi sulla questione delle cure da somministrare al figlio, ritenendo al contrario che l'ospedale curante in presenza di un conflitto tra i genitori e lo stesso ospedale avesse agito correttamente rivolgendosi ai tribunali (§ 117). La Corte ha lasciato indeterminata la questione di sapere se il criterio da applicare fosse "l'interesse superiore del minore" o se i tribunali avessero piuttosto dovuto chiedersi se esaudire i desideri dei genitori potesse comportare il rischio di "grave pregiudizio" al minore (§§ 118-119). Tuttavia nella causa *Parfitt c. Regno Unito* (dec.), la Corte ha concluso che la decisione di applicare il criterio dell'"interesse superiore del minore" in una causa analoga alla causa *Gard* non aveva ecceduto il margine di discrezionalità concesso agli Stati nel conciliare la protezione del diritto alla vita dei pazienti e la tutela del loro diritto al rispetto della loro vita privata e della loro autonomia personale (§ 51 – si veda *Va-vřička e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 279, 280, 286-288).

## 6. Questioni relative al fine vita

142. Nella causa *Pretty c. Regno Unito*, la Corte ha concluso per la prima volta che il diritto di decidere le modalità della propria morte costituisce un elemento della vita privata di cui all'articolo 8 (§ 67). La successiva giurisprudenza ha specificato che il diritto di una persona di decidere le modalità e il momento nel quale la sua vita debba terminare, purché la stessa sia in grado di formarsi un libero giudizio

e di agire di conseguenza, costituisce uno degli aspetti del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Haas c. Svizzera*, § 51).

143. La Corte ha ritenuto che gli Stati membri godano di un ampio margine di discrezionalità in ordine alle questioni relative al suicidio assistito. Le legislazioni che lo consentono prevedono l'obbligo di fornire farmaci letali soltanto sulla base di una prescrizione medica (*Haas c. Svizzera*, § 52). In realtà la Corte ha distinto la causa *Haas c. Svizzera* dalla causa *Pretty c. Regno Unito*. A differenza di quanto avvenuto nella causa *Pretty*, nella causa *Haas c. Svizzera* la Corte ha osservato che il ricorrente aveva sostenuto non soltanto che la sua vita fosse difficile e dolorosa, bensì anche che, se non avesse ottenuto la sostanza in questione, il suicidio stesso sarebbe stato privo di dignità. Inoltre, e ancora una volta diversamente da quanto avvenuto nella causa *Pretty*, il ricorrente non poteva essere considerato effettivamente infermo, in quanto non era nella fase terminale di un'incurabile patologia degenerativa che gli avrebbe impedito di togliersi la vita.

144. Nella causa *Koch c. Germania* il ricorrente ha lamentato che il diniego dei giudici nazionali di esaminare nel merito la sua doglianza relativa al rifiuto dell'Istituto federale di autorizzare sua moglie ad acquistare una dose letale di pentobarbital di sodio aveva violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa del rifiuto dei giudici nazionali di esaminare nel merito la sua domanda.

145. La Corte non ritiene opportuno estendere l'articolo 8 in modo da imporre agli Stati Contraenti l'obbligo procedurale di rendere esperibile un ricorso che imponga ai giudici nazionali di pronunciarsi sul merito della doglianza secondo la quale il divieto del suicidio assistito violerebbe il diritto alla vita privata e familiare (*Nicklinson e Lamb c. Regno Unito* (dec.), § 84).

146. Nella causa *Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), i medici avevano chiesto di sospendere le terapie che mantenevano in vita un neonato affetto da una malattia genetica mortale. La Corte, dopo aver esaminato accuratamente la procedura e le ragioni fornite dalle autorità interne a sostegno delle loro decisioni, non ha ritenuto che tale decisione, adottata contro la volontà dei genitori, costituisca un'ingerenza arbitraria o sproporzionata in violazione dell'articolo 8 (§§ 118-124). La Corte è pervenuta alla medesima conclusione nella causa *Parfitt c. Regno Unito* (dec.) in ordine alla sospensione delle cure somministrate a una minore di cinque anni in stato vegetativo permanente. Ha sottolineato che nelle loro decisioni i giudici nazionali avevano tenuto debitamente conto dell'interesse superiore della minore, data l'esistenza di un ampio consenso sia nel diritto internazionale che nella giurisprudenza della Corte a favore del principio che in tutte le decisioni concernenti i minori debba prevalere il loro interesse superiore (si veda altresì § 51, e *supra*).

## 7. Questioni relative alla disabilità<sup>22</sup>

147. La Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006 prevede il principio della "piena ed effettiva partecipazione e inclusione delle persone con disabilità nella società". Tuttavia l'articolo 8 è applicabile soltanto in casi eccezionali se l'impossibilità di accedere a edifici aperti al pubblico impediva ai ricorrenti di condurre la propria vita, in violazione del loro diritto allo sviluppo personale e del diritto di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno (*Glaisen c. Svizzera* (dec.), §§ 43-46, con ulteriori rinvii; si vedano altresì *Zehnalova e Zehnal c. Repubblica ceca* (dec.); *Botta c. Italia* e *Mótko c. Polonia* (dec.)).

148. La Corte ha ritenuto che la decisione di sottrarre i figli a due genitori non vedenti, in quanto era stato determinato che non fossero assistiti adeguatamente, non fosse giustificata dalle circostanze e violasse il diritto dei genitori alla vita familiare di cui all'articolo 8 (*Saviny c. Ucraina*). Per contro, la Corte non ha riscontrato violazione dell'articolo 8 in ordine al regime giuridico elaborato in Francia per risarcire i genitori per le spese sostenute per i figli disabili, neanche qualora, in assenza di un errore dell'ospedale statale in ordine alla diagnosi di un difetto genetico, i genitori avrebbero scelto di non

---

<sup>22</sup> Si veda altresì, in particolare, la Sezione relativa a trattamenti e cure mediche.

far nascere il figlio (*Maurice c. Francia* [GC]; *Draon c. Francia* [GC]). La Corte concede inoltre agli Stati un ampio margine per determinare l'entità degli aiuti forniti ai genitori di figli disabili (*La Parola e altri c. Italia* (dec.)), e ha ritenuto che, qualora lo Stato fornisca adeguati rimedi nazionali in ordine alle disabilità causate da cure inadeguate al momento della nascita di un bambino, non sussista violazione dell'articolo 8 (*Spyra e Kranczkowski c. Polonia*, §§ 99-100).

149. La causa *Kholodov c. Ucraina* (dec.) concerneva la sospensione di una patente di guida per un'infrangimento del codice stradale commessa da un ricorrente affetto da disabilità fisica (affezioni multiple alle articolazioni) il quale ha asserito che, date le sue condizioni di salute, la sanzione inflitta era eccessiva. La Corte ha ammesso che il divieto di guidare per un periodo di nove mesi aveva avuto ripercussioni sulla vita quotidiana del ricorrente, e in tal senso si poteva ammettere che tale sanzione costituisca un'"ingerenza" nei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8.

## 8. Questioni relative alla sepoltura e alle persone decedute

150. L'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 8 in ordine alla vita privata e familiare attiene prevalentemente ai rapporti tra esseri umani viventi. La Corte ha tuttavia ritenuto che le modalità di trattamento della salma di un congiunto, nonché le questioni relative alla possibilità di assistere alla sepoltura e di fare visita alla tomba di un congiunto rientrano nel campo di applicazione del diritto al rispetto della vita privata o familiare (*Solska e Rybicka c. Polonia*, §§ 104-108 e i rinvii ivi citati). Altre circostanze concernenti i familiari superstiti sono contemplate dall'articolo 8 (si veda il recente riepilogo nella causa *Polat c. Austria*, §§ 93-94), compresa la doglianza di una ricorrente concernente la mancata comunicazione di informazioni relative all'autopsia di suo figlio (§ 95).

151. La causa *Lozovyye c. Russia*, per esempio, concerneva la vittima di un omicidio che era stata sepolta prima che i genitori fossero stati informati del suo decesso. In tale causa la Corte ha ribadito che ogni persona aveva il diritto di accedere a informazioni riguardanti la propria vita privata e/o familiare (§ 32), e che il diritto di una persona di partecipare al funerale di un familiare era compreso nell'articolo 8. Qualora soltanto le autorità siano a conoscenza di un decesso e gli altri familiari non lo siano, le autorità competenti hanno almeno l'obbligo di compiere sforzi ragionevoli per garantire che i familiari siano informati (§ 38). La Corte ha ritenuto che il diritto e la prassi interni pertinenti non fossero chiari, ma che ciò non fosse di per sé sufficiente per riscontrare la violazione dell'articolo 8 (§ 42). Ha concluso d'altra parte che le autorità non avevano agito con ragionevole diligenza per osservare il summenzionato obbligo positivo, date le informazioni di cui le autorità interne disponevano per identificare, localizzare e informare i genitori della persona deceduta (§ 46).

152. Nella causa *Hadri-Vionnet c. Svizzera*, la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione alla madre, da parte del Comune, della data e del luogo di sepoltura del figlio nato morto non fosse autorizzata dalla legge e violasse il suo diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8 (*Pannullo e Forte c. Francia*). Analogamente, nella causa *Zorica Jovanović c. Serbia*, la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione alla ricorrente, da parte dell'ospedale, del decesso del figlio neonato e la successiva sparizione della salma avessero violato l'articolo 8, a causa del costante rifiuto dello Stato di fornire informazioni sull'accaduto, anche se il bambino era morto nel 1983. La Corte ha inoltre ritenuto che il rifiuto della Russia di consentire che fosse attribuito a un neonato nato morto il cognome del padre biologico, a causa della presunzione giuridica secondo la quale il marito della madre fosse il padre, avesse violato i diritti della madre ai sensi dell'articolo 8 di seppellire il figlio con il cognome del suo vero padre (*Znamenskaya c. Russia*).

153. Alcuni familiari hanno contestato anche il lasso di tempo trascorso tra il decesso e la sepoltura, nonché il trattamento della salma del defunto prima della sua restituzione alla famiglia. La Corte, per esempio, ha concluso che il notevole ritardo nel restituire ai genitori i campioni prelevati dalla polizia dal corpo della figlia, che aveva impedito loro di seppellirla tempestivamente, avesse violato il loro diritto alla vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 (*Girard c. Francia*). La Corte ha inoltre concluso che il prelievo di organi di una persona deceduta, effettuato da un ospedale senza informare la madre



né chiedere il suo consenso, non fosse stato conforme alla legge e avesse violato il suo diritto alla vita privata ai sensi dell'articolo 8 (*Petrova c. Lettonia*, §§ 97-98). In linea con tale giurisprudenza, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in relazione al prelievo di tessuti da una persona deceduta, all'insaputa del coniuge e senza il suo consenso, a causa dell'ambiguità della legislazione interna e dell'assenza di garanzie giuridiche contro le arbitrarietà (*Elberte c. Lettonia*, § 115).

154. Tuttavia, nella causa *Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia*, la Corte ha ritenuto che il rifiuto della Svezia di trasferire un'urna da una tomba a un'altra, in modo da consentire che le spoglie del defunto rimanessero con la sua famiglia, non violasse l'articolo 8 in quanto la decisione era stata presa tenendo debitamente conto degli interessi della moglie del defunto e rientrava nell'ampio margine di discrezionalità previsto in tali casi. È interessante notare che la Corte non ha determinato se tale rifiuto attenesse alla nozione di "vita familiare" o a quella di "vita privata", ma ha invece proceduto dall'assunto che vi fosse stata un'ingerenza (§ 24). Nella causa *Dražković c. Montenegro*, la Corte ha ritenuto che la richiesta di una prossima congiunta di esumare le spoglie di un familiare deceduto per trasferirle in un altro cimitero rientrasse, in linea di principio, sia nella nozione di "vita privata" che in quella di "vita familiare". La Corte ha tuttavia chiarito che la natura e la portata di tale diritto e l'ampiezza degli obblighi dello Stato ai sensi della Convenzione nelle cause di questo tipo dipendono dalle circostanze specifiche e dai fatti addotti (§ 48). Sebbene agli Stati sia accordato un ampio margine di discrezionalità in una questione così importante e delicata (§ 52), la Corte ha ritenuto che l'assenza di un esame nel merito, da parte dei giudici nazionali, della domanda formulata dalla ricorrente nel procedimento civile contro un terzo violasse l'articolo 8. La Corte ha inoltre ritenuto che la pretesa del rappresentante di una persona deceduta, che aveva tentato di impedire allo Stato di utilizzare il DNA del defunto in una causa in materia di paternità, non rientrasse nel campo di applicazione del concetto di vita privata e che il rappresentante non potesse agire in giudizio per conto del defunto (*Successione di Kresten Filtenborg Mortensen c. Danimarca* (dec.)).

155. La Corte ha trattato anche la politica di uno Stato che rifiutava di restituire, al fine della sepoltura, le salme di persone accusate di terrorismo. Pur riconoscendo che lo Stato ha interesse a tutelare la pubblica sicurezza, in particolare quando è in gioco la sicurezza nazionale, la Corte ha ritenuto che l'assoluto divieto di restituire le salme di presunti terroristi non avesse conseguito un giusto equilibrio tra i diritti dello Stato e quelli dei familiari delle persone decedute di cui all'articolo 8 (*Sabanchiyeva e altri c. Russia*, § 146).

156. Nella causa *Solska e Rybicka c. Polonia*, la Corte ha ritenuto che l'articolo 8 si applicasse all'esumazione di persone decedute eseguita contro la volontà delle loro famiglie nel contesto di un procedimento penale (§§ 107-108). In ordine alla decisione della Procura che aveva disposto l'esumazione, la Corte ha concluso che il diritto interno non forniva sufficienti garanzie contro le arbitrarietà. I ricorrenti erano stati pertanto privati del livello minimo di tutela cui avevano diritto, in violazione dell'articolo 8 (§§ 124-127).

157. La causa *Polat c. Austria* concerneva l'esecuzione di un'autopsia sul bambino della ricorrente, nato con un raro difetto congenito, contro la sua volontà e quella del marito. Per via delle loro convinzioni religiose i genitori volevano che la salma del loro figlio rimanesse il più integra possibile. L'autopsia fu tuttavia eseguita senza il loro consenso al fine di "salvaguardare degli interessi scientifici". Benché la Corte non abbia riscontrato alcun motivo per mettere in discussione il diritto interno che consentiva l'esecuzione di autopsie senza il consenso di prossimi congiunti qualora ciò fosse stato necessario per tali fini, basandosi sui fatti della causa essa ha ritenuto che il desiderio della ricorrente e del marito di seppellire il loro figlio in conformità alle loro convinzioni religiose non fosse stato ponderato correttamente. Ha pertanto riscontrato la violazione dell'articolo 8 e dell'articolo 9 (§§ 80-91). Ha riscontrato un'ulteriore violazione dell'articolo 8 perché l'ospedale non aveva fornito alla ricorrente sufficienti informazioni sulla portata dell'autopsia eseguita sul figlio, nonché sul prelievo e sulla collocazione dei suoi organi (§ 120).

## 9. Questioni ambientali <sup>2324</sup>

158. Sebbene la Convenzione non preveda espressamente il diritto a un ambiente salubre (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 96), la Corte ha deciso diverse cause nelle quali era in questione la qualità dell'ambiente che circondava una persona, e ha ritenuto che condizioni ambientali pericolose o destabilizzanti potevano incidere negativamente sul benessere di una persona (*Cordella e altri c. Italia*, §§ 157-160). Tuttavia, sorge una questione ai sensi dell'articolo 8 soltanto qualora le persone siano colpite in maniera diretta e grave dall'inconveniente in questione e siano in grado di dimostrarne l'incidenza diretta sulla qualità della loro vita (*Çiçek e altri c. Turchia* (dec.), § 32 e §§ 22-29 per una sintesi della giurisprudenza pertinente nell'ambito dell'inquinamento atmosferico; *Fadeyeva c. Russia*, §§ 68-69, nella quale la Corte ha affermato la necessità di dimostrare, affinché entri in gioco l'articolo 8, una soglia minima di effetti avversi dovuti all'inquinamento sulla salute o la qualità della vita di una persona). L'articolo 8 può essere applicato in cause ambientali qualora l'inquinamento sia causato direttamente dallo Stato, o qualora la responsabilità dello Stato derivi dall'assenza di una corretta regolamentazione delle attività del settore privato. L'applicabilità dell'articolo 8 è stata determinata mediante un criterio di gravità: si veda la pertinente giurisprudenza relativa a questioni ambientali nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC], §§ 111. Nella causa *Hudorovič e altri c. Slovenia*, la Corte ha chiarito che, sebbene l'accesso all'acqua potabile non sia, di per sé, un diritto tutelato dall'articolo 8, "l'assenza persistente e duratura di accesso all'acqua potabile" può avere conseguenze avverse per la salute e la dignità umana, minando di fatto la sostanza della vita privata. Pertanto, qualora siano soddisfatte tali stringenti condizioni, può sorgere, a seconda delle specifiche circostanze della causa, un obbligo positivo dello Stato (§ 116).

159. Per quanto riguarda il merito si deve tener conto del giusto equilibrio che deve essere conseguito tra gli interessi concorrenti della persona e dell'insieme della collettività; e lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità nel determinare le misure da adottare per assicurare l'osservanza della Convenzione (*Powell e Rayner c. Regno Unito*; *López Ostra c. Spagna*, § 51; *Giacomelli c. Italia*, § 78).

160. Nella causa *López Ostra c. Spagna*, § 51, la Corte ha stabilito che un grave inquinamento ambientale potesse costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare (e del domicilio) in quanto incideva potenzialmente sul benessere delle persone e impediva loro di godere del proprio domicilio, ledendo in tal modo la loro vita privata e familiare. La ricorrente aveva sostenuto che il domicilio familiare era soggetto a un grave inquinamento prodotto dall'impianto di ritrattamento di una conceria privata, costruito, con sussidi statali, su un terreno comunale che distava dodici metri dal suo appartamento. Nella causa *Giacomelli c. Italia*, §§ 97-98, la Corte ha ritenuto che l'inquinamento provocato da un impianto privato di trattamento di rifiuti tossici situato a trenta metri di distanza dal domicilio della ricorrente costituisse violazione dell'articolo 8, così come nella causa *Fadeyeva c. Russia*, §§ 133-134, in cui le autorità nazionali avevano violato il diritto di una donna al domicilio e alla vita privata in quanto non le avevano offerto alcuna soluzione effettiva per aiutarla a lasciare una pericolosa "zona di sicurezza sanitaria" – caratterizzata da un elevato inquinamento e pericolose emissioni chimiche - circostante la maggiore fonderia siderurgica della Russia.

161. In diverse cause la Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione di rischi o pericoli ambientali costituisse violazione dell'articolo 8 (*Tătar c. Romania*, § 97, in cui le autorità non avevano svolto un'adeguata valutazione dei pericoli ambientali provocati da una società mineraria; *Guerra e altri c. Italia*, in cui non erano state fornite alla popolazione locale, fino alla cessazione della produzione di fertilizzanti avvenuta nel 1994, informazioni essenziali che le avrebbero consentito di valutare i rischi che essa e le sue famiglie avrebbero potuto correre, continuando a vivere in prossimità di un impianto chimico).

<sup>23</sup> Si veda altresì la Sezione relativa al domicilio.

<sup>24</sup> Si veda la *Guida in materia di ambiente*.

162. Nella causa *Cordella e altri c. Italia*, §§ 167-172, concernente l'inquinamento atmosferico causato da un'acciaieria, pregiudizievole per la popolazione che viveva nei dintorni, i tentativi delle autorità nazionali di decontaminare una regione inquinata che non avevano prodotto fino a quel momento i risultati auspicati sono stati ritenuti violazione dell'articolo 8. In tale causa, nonostante il fatto che le ricerche scientifiche ufficiali dimostrassero l'inquinamento ambientale pericoloso per la salute dei ricorrenti, la situazione si era protratta per anni e la popolazione che viveva nelle zone a rischio era rimasta priva di informazioni relative al progresso dell'operazione di bonifica.

163. La Corte ha inoltre ritenuto che gli odori molesti provenienti da un deposito di rifiuti sito in prossimità di un carcere, che giungevano nella cella di un detenuto, considerata l'unico "spazio vitale" di cui avrebbe disposto per diversi anni, fossero compresi nel diritto alla vita privata e familiare (*Brândușe c. Romania*, §§ 64-67), così come la prolungata inerzia delle autorità nell'assicurare la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (*Di Sarno e altri c. Italia*, § 112).

164. La Corte ha stabilito che il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza debba essere equo e debitamente rispettoso degli interessi della persona garantiti dall'articolo 8 (*Taşkın e altri c. Turchia*, § 118, in cui le autorità amministrative non avevano fornito ai ricorrenti un'effettiva tutela procedurale in relazione allo sfruttamento di una miniera d'oro; *Hardy e Maile c. Regno Unito*, § 217).

165. La Corte ha dichiarato applicabile l'articolo 8 al caso in cui il rumore generato dai velivoli che utilizzavano l'aeroporto di Heathrow incideva negativamente sulla qualità della vita privata dei ricorrenti e sulla possibilità di godimento delle comodità del proprio domicilio (*Powell e Rayner c. Regno Unito*, § 40). Tuttavia, in definitiva, la Corte ha concluso che, tenuto conto dell'esiguo numero di persone affette da disturbi del sonno, il fatto che il Governo non aveva ridotto il numero dei voli notturni in partenza da Heathrow nell'interesse del benessere economico del Paese, non avesse violato i diritti di cui all'articolo 8 delle persone che vivevano sotto la traiettoria di volo (si veda altresì *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 129-130).

166. In diverse successive cause riguardanti l'inquinamento acustico, la Corte ha concluso che lo Stato convenuto non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di garantire il diritto del ricorrente al rispetto del suo domicilio e della sua vita privata. Per esempio, la mancata regolamentazione dei livelli del rumore prodotto da un locale notturno sito a Valencia in prossimità del domicilio della ricorrente costituiva violazione dell'articolo 8 della Convenzione (*Moreno Gómez c. Spagna*, §§ 62-63), così come l'assenza di misure finalizzate ad affrontare l'eccessivo disturbo acustico causato dall'intenso traffico che caratterizzava la via in cui abitava il ricorrente, derivante da modifiche della circolazione (*Deés c. Ungheria*, § 23), o il disturbo acustico causato dalla presenza di un club informatico in un edificio residenziale (*Mileva e altri c. Bulgaria*, § 97).

## 10. Orientamento sessuale e vita sessuale <sup>25</sup>

167. Il margine di discrezionalità applicabile alle ingerenze nella sfera intima della vita sessuale di una persona è stato ritenuto esiguo (*Dudgeon c. Regno Unito*, § 52). La Corte ha ritenuto che elementi quali l'identità di genere, il nome, l'orientamento sessuale e la vita sessuale siano importanti componenti della sfera personale protetta dall'articolo 8 (*Sousa Goucha c. Portogallo*, § 27; *B. c. Francia*, § 63; *Burghartz c. Svizzera*, § 24; *Dudgeon c. Regno Unito*, § 41; *Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, § 36; *P.G. e J.H. c. Regno Unito*; *Beizaras e Levickas c. Lituania*, § 109). La legislazione che penalizza gli atti sessuali tra omosessuali consenzienti è stata ritenuta violazione dell'articolo 8 (*A.D.T. c. Regno Unito* §§ 36-39; *Dudgeon c. Regno Unito*, § 41). Inoltre, la relazione di una coppia omosessuale rientra nella nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 (*Orlandi e altri c. Italia*, § 143). L'articolo 8 tuttavia non vieta la penalizzazione di qualsiasi attività sessuale privata come l'incesto (*Stübing c. Germania*), o le pratiche sessuali sadomasochistiche (*Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*).

---

<sup>25</sup> Si veda la Sezione relativa alle coppie omosessuali.

168. In diverse cause la Corte ha ritenuto che il divieto di impiegare gli omosessuali nelle forze armate costituisse violazione del diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall'articolo 8 (*Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*; *Smith e Grady c. Regno Unito*; *Perkins e R. c. Regno Unito*; *Beck e altri c. Regno Unito*)<sup>26</sup>.

### C. Privacy<sup>27</sup>

169. Come la Corte ha costantemente ritenuto, la nozione di vita privata si estende ad aspetti riguardanti l'identità personale, quali il nome, l'immagine fotografica, o l'integrità fisica e morale di una persona (*Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 261); la garanzia offerta dall'articolo 8 della Convenzione è finalizzata principalmente ad assicurare lo sviluppo, senza ingerenze esterne, della personalità di ciascuna persona nei suoi rapporti con altri esseri umani. Sussiste pertanto, anche in un contesto pubblico, una zona di interazione della persona con gli altri, che può rientrare nel campo di applicazione della nozione di vita privata (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 95). Inoltre, la nozione di "vita privata" è ampia e non suscettibile di definizione esaustiva, essa comprende l'integrità fisica e psicologica della persona e può dunque abbracciare molteplici aspetti della sua identità, quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale, il nome, o elementi relativi al suo diritto all'immagine. Comprende le informazioni personali che le persone possono legittimamente aspettarsi che non debbano essere pubblicate senza il loro consenso (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83; *L.B. c. Ungheria*, §§ 21-22). Il concetto di "vita privata" comprende anche il diritto alla riservatezza delle informazioni relative all'adozione di un minore (*X e altri c. Russia*, §§ 62-67, riguardante la pubblicazione online di una decisione giudiziaria che menzionava i nomi dei ricorrenti e dei loro figli adottivi). La decisione di un privato di pubblicare un annuncio anonimo per trovare una madre surrogata non poteva giustificare la riduzione del livello di protezione che avrebbe dovuto essergli accordato ai sensi dell'articolo 8 (*Hájovský c. Slovacchia*, § 35).

170. In ordine alla sorveglianza e alla raccolta di dati privati da parte di agenti dello Stato, qualora tali informazioni siano raccolte sistematicamente e conservate in un fascicolo detenuto da agenti dello Stato, esse rientrano nel campo di applicazione della "vita privata" ai fini dell'articolo 8 § 1 della Convenzione. Ciò valeva anche di più in una causa in cui alcune informazioni erano state dichiarate false e potevano ledere la reputazione del ricorrente (*Rotaru c. Romania* [GC], § 44). Nell'applicare tale principio la Corte ha spiegato che esistono diversi elementi da considerare per stabilire se la vita privata di una persona sia interessata da misure che hanno luogo al di fuori del suo domicilio o dei suoi locali privati. Dato che vi sono occasioni in cui le persone partecipano consapevolmente o intenzionalmente ad attività che sono, o possono essere, registrate o riferite pubblicamente, le ragionevoli aspettative di riservatezza della persona possono costituire un fattore significativo, sebbene non necessariamente determinante (*Benedik c. Slovenia*, § 101). Una persona che cammina lungo una strada è inevitabilmente visibile a qualsiasi persona presente. Accade qualcosa di analogo con i controlli effettuati mediante strumenti tecnologici dello stesso spazio pubblico (per esempio, quando un addetto alla sicurezza osserva mediante una televisione a circuito chiuso). Tuttavia, quando tale materiale di dominio pubblico è registrato in maniera sistematica o permanente, possono sorgere considerazioni inerenti alla vita privata. Per questo motivo i fascicoli raccolti dai servizi di sicurezza su una particolare persona rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8, anche qualora le informazioni non siano state raccolte con metodi invasivi o occulti (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 57). Si vedano altresì in relazione ai regimi di intercettazione di massa, *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] e *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC].

171. In ordine alle attività online, le informazioni associate a specifici indirizzi IP dinamici, che facilitano l'identificazione dell'autore di tali attività, costituiscono, in linea di massima, dati personali non accessibili al pubblico. L'utilizzazione di tali dati può, pertanto, rientrare nel campo di applicazione

<sup>26</sup> Si veda la Sezione relativa all'identità e l'autonomia e al domicilio.

<sup>27</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

dell'articolo 8 (*Benedik c. Slovenia*, §§ 107-108). A tale proposito, il fatto che il ricorrente non avesse occultato il suo indirizzo IP dinamico non aveva costituito un fattore determinante per valutare se la sua aspettativa di riservatezza fosse ragionevole o meno (§ 116). Per converso, l'anonimato connesso ad attività online costituisce un fattore importante di cui occorre tener conto (§ 117).

### 1. Diritto all'immagine e alla riservatezza delle fotografie; pubblicazione di fotografie, immagini e articoli<sup>28</sup>

172. Riguardo alle fotografie, la Corte ha dichiarato che l'immagine di una persona costituisce uno dei principali attributi della sua personalità, in quanto ne rivela le peculiari caratteristiche e la distingue dai suoi pari. Il diritto alla tutela dell'immagine è pertanto una delle componenti essenziali dello sviluppo personale (*López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], §§ 87-91 e i rinvii ivi citati). Sebbene la libertà di espressione comprenda la pubblicazione di fotografie, la Corte ha nondimeno ritenuto che la protezione dei diritti e della reputazione altrui assuma particolare importanza in questo campo, in quanto le fotografie possono contenere informazioni molto personali, o addirittura intime, su una persona o sulla sua famiglia (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 103). Anche una fotografia neutra che accompagna una storia che raffigura una persona sotto una luce negativa costituisce una grave intrusione nella vita privata di una persona che non cerca pubblicità (*Rodina c. Lettonia*, § 131). La Corte ha specificato i fondamentali fattori di cui tenere conto quando si deve conciliare il diritto alla reputazione di cui all'articolo 8 e la libertà di espressione di cui all'articolo 10: il contributo a un dibattito di interesse generale; la notorietà dell'interessato e l'oggetto della notizia; la precedente condotta dell'interessato; il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione; le circostanze in cui sono state scattate le fotografie; e la gravità della sanzione inflitta (*ibid.*, §§ 108-113; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 89-95; *Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], §§ 90-93; *Dupate c. Lettonia*, §§ 49-76; *Rodina c. Lettonia*, § 104).

173. Pertanto, qualsiasi persona, comprese le personalità pubbliche, possiede una legittima aspettativa di tutela della propria vita privata (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 50-53 e 95-99; *Sciacca c. Italia*, § 29; *Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 40; *Alkaya c. Turchia*, che tutelava l'indirizzo privato di una famosa attrice). Tuttavia, questo non è necessariamente un fattore determinante (*Bărbulescu c. Romania* [GC], §§ 73). La giurisprudenza della Corte presuppone fundamentalmente il diritto della persona di controllare l'utilizzo della sua immagine, che comprende il diritto di rifiutarne la pubblicazione (*Reklos e Davourlis c. Grecia*, §§ 40 e 43, in cui un neonato è stato fotografato in una clinica privata senza il previo consenso dei genitori e sono stati conservati i negativi; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 96; *Dupate c. Lettonia*, §§ 49-76, in cui una rivista aveva pubblicato fotografie scattate di nascosto della ricorrente, che era la compagna di una personalità pubblica, mentre ella lasciava l'ospedale dopo la nascita del loro figlio; *Hájovský c. Slovacchia*, § 29, in cui un giornale aveva pubblicato informazioni di carattere privato e fotografie non oscurate di un privato, scattate di nascosto con un falso pretesto).

174. Benché nel processo di bilanciamento si possa tenere conto della circostanza che la fotografia di una persona sia apparsa in una precedente pubblicazione, il fatto che tale informazione sia già di dominio pubblico non la sottrae necessariamente alla tutela di cui all'articolo 8, specialmente qualora l'interessato non abbia rivelato l'informazione né abbia acconsentito alla sua divulgazione. Anche in ordine all'ulteriore diffusione di "informazioni pubbliche" la Corte ha ritenuto che l'interesse alla pubblicazione di tali informazioni debba essere conciliato con le considerazioni relative alla vita privata. Pertanto, nonostante il fatto che le informazioni in questione fossero già pubblicamente note, un'ulteriore diffusione di tali "informazioni pubbliche" doveva comunque essere ponderata con il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata (*Hájovský c. Slovacchia*, § 48).

175. Lo Stato ha l'obbligo positivo di assicurare l'attuazione di efficaci disposizioni penali o civili che vietino di filmare le persone senza il loro consenso. La causa *Söderman c. Svezia* [GC] concerneva il

<sup>28</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

tentativo di un patrigno di riprendere di nascosto la figliastra quattordicenne mentre era nuda, e la sua doglianza che lamentava che l'ordinamento giuridico svedese, che all'epoca non vietava di filmare una persona senza il suo consenso, non l'aveva protetta dalla violazione della sua integrità personale. La causa *Khadija Ismayilova c. Azerbaigian*, invece, concerneva una giornalista che era stata ripresa di nascosto nel suo domicilio e i video erano stati successivamente diffusi pubblicamente. In tal caso gli atti in questione erano perseguibili penalmente, e fu effettivamente instaurato un procedimento penale. La Corte ha tuttavia ritenuto che le autorità non avessero osservato i loro obblighi positivi di garantire l'adeguata tutela della vita privata della ricorrente, svolgendo un'indagine penale effettiva in relazione alle gravissime ingerenze nella sua vita privata.

176. La Corte ha ritenuto che, qualora i dati visivi siano registrati, conservati e resi pubblici, la videosorveglianza di luoghi pubblici rientri nell'articolo 8 (*Peck c. Regno Unito*, §§ 57-63). In particolare, la Corte ha ritenuto che la trasmissione ai media, al fine della diffusione, di sequenze video del tentativo di suicidio di un ricorrente, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, costituisca una grave ingerenza nella vita privata del ricorrente, nonostante il fatto che egli si trovasse in quel momento in un luogo pubblico (*ibid.*, § 87). Anche la videosorveglianza da parte di un datore di lavoro in un supermercato (*López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], § 93) e in un anfiteatro universitario (*Antović e Mirković c. Montenegro*) rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione.

177. Nel caso di persone arrestate o perseguite penalmente, la Corte ha ritenuto, in varie occasioni, che la registrazione di un video relativo ad attività compiute dalle forze dell'ordine, o la trasmissione ai media, da parte delle autorità di polizia, delle fotografie dei ricorrenti, costituissero un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 8 in casi in cui la polizia aveva fornito alla stampa fotografie dei ricorrenti, tratte da fascicoli ufficiali, senza il loro consenso (*Khuzhin e altri c. Russia*, §§ 115-118; *Sciacca c. Italia*, §§ 29-31; *Khmel c. Russia*, § 40; *Toma c. Romania*, §§ 90-93), e nel caso in cui l'affissione della fotografia del ricorrente nella bacheca delle persone ricercate non era prevista dalla legislazione interna (*Giorgi Nikolaishvili c. Georgia*, §§ 129-131).

178. Nella causa *Gaughran c. Regno Unito* al momento dell'arresto era stata scattata una foto segnaletica del ricorrente che doveva essere conservata a tempo indeterminato in una banca dati locale, affinché la polizia la utilizzasse e potesse applicarvi tecniche di riconoscimento e mappatura facciali. La Corte ha concluso pertanto che lo scatto e la conservazione della fotografia del ricorrente costituiva un'ingerenza nel suo diritto all'immagine (§ 70), e ha poi concluso che l'ingerenza non era necessaria in una società democratica (§ 97). La Corte ha tuttavia ritenuto che la conservazione per un periodo di cinque anni della fotografia di un recidivo non costituisca violazione dell'articolo 8, in quanto la durata della conservazione era limitata, i tribunali nazionali avevano effettuato una valutazione personalizzata delle probabilità che il ricorrente potesse in futuro recidivare ed esisteva la possibilità di riesaminare la necessità di un'ulteriore conservazione dei dati in questione (*P.N. c. Germania*, §§ 76-90). La Corte ha inoltre ritenuto che fotografare e conservare la fotografia di una sospetta terrorista senza il consenso della stessa non fosse una misura sproporzionata alle legittime finalità di prevenzione del terrorismo in una società democratica (*Murray c. Regno Unito*, § 93).

179. Qualora siano stati realizzati altri meccanismi di riparazione, l'articolo 8 non esige necessariamente il risarcimento economico della vittima (*Kahn c. Germania*, § 75). In tale causa l'editore, che aveva violato l'ordine di non pubblicare le fotografie dei due figli di un ex portiere della squadra nazionale di calcio tedesca, non era stato condannato al risarcimento del danno (si veda altresì *Egill Einarsson c. Islanda (n. 2)*, §§ 36-37, e § 39 e i riferimenti ivi citati).

## 2. Tutela della reputazione individuale; diffamazione

180. La reputazione è tutelata dall'articolo 8 della Convenzione in quanto parte del diritto al rispetto della vita privata (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83; *Chauvy e altri c. Francia*, § 70; *Pfeifer c. Austria*, § 35; *Petrina c. Romania*, § 28; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, § 40).

181. Perché entri in gioco l'articolo 8, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere un certo livello di gravità ed essere effettuato in maniera da causare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83; *Bédat c. Svizzera* [GC], § 72; *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 76; *Denisov c. Ucraina* [GC], § 112; *Balaskas c. Grecia*, § 40; *Vučina c. Croazia* (dec.), § 31; *Miljević c. Croazia*, §§ 61-62; *De Carvalho Basso c. Portogallo* (dec.), § 43). Tale condizione si applica sia alla reputazione sociale che a quella professionale (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 112). Deve inoltre sussistere un sufficiente nesso tra il ricorrente e l'asserito attacco alla reputazione (*Putistin c. Ucraina*, § 40). Nelle cause concernenti presunte condotte delittuose, la Corte ha tenuto conto anche del fatto che, ai sensi dell'articolo 6 § 2 della Convenzione, le persone hanno diritto a essere presunte innocenti fino a quando non è dimostrato che sono colpevoli (*Jishkariani c. Georgia*, § 41).

182. La Corte non ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa riguardante una registrazione audiovisiva diffusa parzialmente senza il consenso del ricorrente, in quanto, *inter alia*, essa criticava le prassi commerciali di un certo settore, piuttosto che il ricorrente stesso (*Haldimann e altri c. Svizzera*, § 52). Per contro, un reportage televisivo che definiva il ricorrente uno "spacciatore di religione straniero" costituiva violazione dell'articolo 8 (*Bremner c. Turchia*, §§ 72 e 84).

183. La Corte tiene conto del grado di notorietà del ricorrente all'epoca delle dichiarazioni asseritamente diffamatorie, poiché la portata delle critiche accettabili rivolte a una personalità pubblica è maggiore di quella delle critiche rivolte a comuni cittadini, nonché dell'oggetto delle dichiarazioni (*Jishkariani c. Georgia*). Dei professori universitari specializzati nei diritti umani, nominati dalle autorità pubbliche in qualità di esperti in un organo pubblico incaricato di fornire consulenze al Governo su questioni relative ai diritti umani, non potevano essere paragonati a personalità politiche, che dovevano dare prova di un maggiore grado di tolleranza (*Kaboğlu e Oran c. Turchia*, § 74). A ogni modo, gli individui che non sono personalità pubbliche possono ciononostante esporsi a critiche giornalistiche qualora esprimano pubblicamente idee o convinzioni suscettibili di suscitare notevoli controversie (*Balaskas c. Grecia*, § 50). Anche un privato può entrare nella sfera pubblica in virtù del suo legame con una personalità pubblica e rischiare pertanto di essere soggetto a una certa esposizione, ma i giudici nazionali dovrebbero esercitare una certa prudenza quando il partner di una personalità pubblica attira l'attenzione dei media soltanto a causa dei suoi rapporti nell'ambito della sua vita privata o familiare (*Dupate c. Lettonia*, §§ 54-57).

184. La Convenzione non può essere interpretata come se imponga alle persone di tollerare di essere accusate pubblicamente di reati - senza che tali affermazioni siano corroborate da fatti - da funzionari statali che il pubblico ritiene in possesso di informazioni verificabili circa tali accuse (*idem*, §§ 59-62). Analogamente, nella causa *Egill Einarsson c. Islanda*, una personalità nota in Islanda era stata oggetto di un commento offensivo su Instagram, un'applicazione che permette di condividere immagini in rete, nella quale, accanto a una fotografia, era stato definito uno "stupratore". La Corte ha ritenuto che un commento di tale genere potesse costituire un'ingerenza nella vita privata del ricorrente, in quanto aveva raggiunto un certo livello di gravità (§ 52), e ha sottolineato che l'articolo 8 doveva essere interpretato nel senso che le personalità pubbliche, anche se avevano suscitato un animato dibattito a causa del loro comportamento e dei loro commenti pubblici, non dovevano tollerare di essere accusate pubblicamente di reati di violenza in assenza di fatti che corroborassero tali accuse (§ 52).

185. Al contempo, la giurisprudenza relativa all'articolo 8 non impone agli Stati l'obbligo generale di predisporre una procedura per il diritto di rettifica per riparare le doglianze (*Gülen c. Turchia* (dec.), § 64). In tale causa la Corte ha ritenuto che l'esercizio del diritto di rettifica previsto dal diritto turco facesse parte di una procedura d'urgenza di carattere eccezionale e che il ricorrente, avendo utilizzato tale rimedio per contestare l'asserita violazione del suo diritto alla reputazione, invece di instaurare un'azione risarcitoria, non avesse esaurito le vie di ricorso interne.

186. Nel contesto di internet la Corte ha sottolineato l'importanza del criterio del livello di gravità (*Tamiz c. Regno Unito* (dec.), §§ 80-81). Dopotutto, milioni di utenti di internet pubblicano ogni giorno commenti in rete e molti di loro si esprimono in modi che potrebbero essere considerati offensivi o persino diffamatori. Tuttavia, la maggior parte dei commenti è probabilmente di carattere troppo insignificante, e/o la loro diffusione è probabilmente troppo limitata perché arrechi un significativo pregiudizio alla reputazione altrui. In tale particolare causa il ricorrente ha lamentato che alcuni commenti pubblicati su un blog avevano danneggiato la sua reputazione. Nel decidere se tale soglia fosse stata raggiunta, la Corte è stata propensa a concordare con i giudici nazionali secondo i quali la maggioranza dei commenti lamentati dal ricorrente erano indubbiamente offensivi, in gran parte poco più che "volgari ingiurie", di un genere però che, benché appartenente a un basso registro stilistico, era comune nella comunicazione su molti portali internet. Inoltre, molti commenti lamentati, che formulavano accuse più specifiche e potenzialmente più lesive, dato il contesto in cui erano stati scritti, sarebbero stati probabilmente ritenuti dai lettori congetture da non prendere sul serio.

187. Nella causa *Tamiz c. Regno Unito* (dec.) la Corte si è pronunciata sulla portata del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8 in relazione alla libertà di espressione che l'articolo 10 assicura ai prestatori di servizi della società dell'informazione quali Google Inc. (§§ 83-84). Ha stabilito che lo Stato interessato godeva di un ampio margine di discrezionalità e ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto in internet da tali prestatori di servizi per facilitare l'accesso alle informazioni e al dibattito su un'ampia gamma di argomenti politici, sociali e culturali (§ 90). In ordine ai commenti formulati da terzi su un blog, la Corte ha sottolineato che l'articolo 8 comprende un obbligo positivo in capo agli Stati contraenti di assicurare l'effettiva tutela del diritto al rispetto della reputazione delle persone sottoposte alla loro giurisdizione (*Pihl c. Svezia* (dec.), § 28; si veda altresì *Høiness c. Norvegia*). Nella causa *Egill Einarsson c. Islanda (n. 2)*, i giudici nazionali avevano dichiarato che le dichiarazioni diffamatorie pubblicate su Facebook erano prive di fondamento ma, date le circostanze della causa, avevano rifiutato di accordare al ricorrente un risarcimento o il rimborso delle spese. Secondo la Corte la decisione di non concedere un risarcimento non costituisce di per sé violazione dell'articolo 8. Tra altri fattori, per valutare l'adeguatezza della tutela del diritto alla reputazione del ricorrente si era tenuto conto del fatto che le affermazioni erano state pubblicate quale commento su una pagina di Facebook tra centinaia o migliaia di altri commenti, nonché il fatto che esse erano state rimosse dall'autrice appena il ricorrente lo aveva chiesto (§§ 38-39).

188. Nel contesto di controversie di lavoro nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC] sono esposti gli esistenti principi guida giurisprudenziali relativi alla "reputazione professionale e sociale" (§§ 115-117 e si veda *supra* 'attività professionali o commerciali').

189. L'articolo 8 non può essere invocato per lamentare la perdita della reputazione che è la conseguenza prevedibile delle proprie azioni. Nella causa *Gillberg c. Svezia* [GC], §§ 67-68, il ricorrente ha sostenuto che una condanna penale aveva inciso sul godimento della sua "vita privata", in quanto aveva recato pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. La Corte, tuttavia, non ha accolto tale rilievo (si vedano altresì, *inter alia*, *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, § 49; *Mikolajová c. Slovacchia*, § 57; *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 76). Una condanna penale non costituisce di per sé un'ingerenza nel diritto al rispetto della "vita privata" e ciò vale anche per altre condotte che comportano una misura di responsabilità giuridica e hanno effetti negativi prevedibili sulla "vita privata" (*Denisov c. Ucraina* [GC], § 98 e si veda *supra* 'attività professionali o commerciali').

190. Per converso, nella causa *Vicent Del Campo c. Spagna*, il ricorrente non era parte del procedimento, di cui non era a conoscenza, e non era stato citato a comparire. Ciononostante, la sentenza pronunciata in tale procedimento lo aveva citato con il suo nome e aveva riportato i dettagli delle molestie che aveva asseritamente commesso. La Corte ha osservato che ciò non poteva essere considerato una prevedibile conseguenza dei propri atti e non era giustificato da motivi imperativi, conseguentemente l'ingerenza era sproporzionata (§§ 39-42 e 48-56).



191. Nello specifico contesto dei procedimenti giudiziari, spetta innanzitutto al giudice che presiede l'udienza la responsabilità di garantire l'adeguata tutela dei diritti dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 (*S.W. c. Regno Unito*, § 61 relativa all'ordine di un giudice di divulgare le sue conclusioni sfavorevoli sulla condotta professionale della ricorrente alle autorità locali e agli organi professionali interessati senza dare alla ricorrente la possibilità di replicare nel corso dell'udienza).

192. La Corte ha inoltre concluso che quando gli stereotipi negativi attribuiti a un gruppo raggiungono un certo livello, essi sono in grado di agire sul senso di identità del gruppo e sui sentimenti di autostima e di fiducia in sé stessi dei membri del gruppo. In questo senso si può ritenere che incidano sulla vita privata dei membri del gruppo (*Aksu c. Turchia* [GC], §§ 58-61 in cui il ricorrente, che è di origine Rom, si è sentito offeso da alcuni passi del libro "Gli zingari della Turchia", concentrato sulla comunità Rom; *Király e Dömötör c. Ungheria*, § 43, riguardante manifestazioni contro i Rom che non avevano comportato violenze, ma piuttosto intimidazioni verbali e minacce). La Corte ha ritenuto inoltre il principio dello stereotipo negativo applicabile quando riguardava la diffamazione di ex internati a Mauthausen i quali, in quanto superstiti all'olocausto, potevano essere considerati un gruppo sociale (eterogeneo) (*Lewit c. Austria*, § 46).

193. I fattori pertinenti per decidere se sia stato raggiunto tale livello comprendono, *inter alia*, a) le caratteristiche del gruppo (per esempio le sue dimensioni, il suo grado di omogeneità, la sua particolare vulnerabilità o stigmatizzazione subita nel tempo e il suo posto nella società nel suo insieme); b) il preciso contenuto delle affermazioni negative formulate nei confronti del gruppo (in particolare, fino a che punto esse possano veicolare uno stereotipo negativo applicato al gruppo nel suo insieme, e lo specifico contenuto di tale stereotipo); e c) la forma e il contesto nel quale sono state formulate le affermazioni, la loro portata (che può dipendere dal luogo e dal modo in cui sono state formulate), il ruolo e lo status di chi le ha pronunciate, e in che misura si possa ritenere che esse abbiano interessato un aspetto fondamentale dell'identità e della dignità del gruppo. Non si può affermare che uno di tali fattori abbia immancabilmente la precedenza: la conclusione finale sulla questione di sapere se sia stato raggiunto tale "certo livello" richiesto dalla sentenza *Aksu c. Turchia* [GC] (§ 58) nonché la "soglia di gravità" richiesta dalla sentenza *Denisov c. Ucraina* [GC] (§§ 112-14) e sia quindi applicabile l'articolo 8, dipende dall'interazione di tutti i suddetti fattori. Può inoltre essere rilevante anche il contesto generale di ciascuna causa, in particolare il clima sociale e politico prevalente al momento della formulazione delle affermazioni (*Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, § 63; *Behar e Gutman c. Bulgaria*, § 67).

194. La Corte ritiene che, quando bilancia i diritti alla riservatezza di cui all'articolo 8 e gli altri diritti previsti dalla Convenzione, lo Stato debba garantire entrambi i diritti e, qualora la protezione dell'uno conduca all'ingerenza nell'altro, esso debba scegliere mezzi adeguati per rendere tale ingerenza proporzionata al fine perseguito (*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], § 123). Tale causa concerneva il diritto alla vita privata/familiare e il diritto delle organizzazioni religiose all'autonomia. La Corte ha concluso che il rifiuto di rinnovare il contratto di un docente di religione cattolica e morale dopo che egli aveva rivelato pubblicamente la sua condizione di "sacerdote coniugato" non violasse l'articolo 8 (§ 89). In ordine a un genitore sospettato di abusare del figlio, la Corte ha concluso che il mancato svolgimento di indagini adeguate in ordine alla divulgazione non autorizzata di informazioni riservate e la mancata tutela della reputazione della ricorrente e del suo diritto di essere presunta innocente (articolo 6 § 2) avevano violato l'articolo 8 (*Ageyevy c. Russia*, § 155).

195. La Corte, nel bilanciare la libertà di espressione tutelata dall'articolo 10 e il diritto al rispetto della vita privata sancito dall'articolo 8, ha applicato diversi criteri. Essi comprendono il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà dell'interessato, l'oggetto della notizia, la precedente condotta dell'interessato, il metodo con cui sono state ottenute le informazioni e la loro veridicità, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e la gravità della sanzione inflitta (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 89-95). Tali criteri non sono esaustivi e dovrebbero essere recepiti e adattati alla luce delle particolari circostanze del caso di specie (*Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, § 42; *Jishkariani c. Georgia*, § 46).

196. Sebbene la stampa non debba superare determinati limiti, concernenti in particolare la protezione della reputazione e dei diritti altrui (*Kaboğlu e Oran c. Turchia*, § 74), essa ha nondimeno il dovere di comunicare, con modalità compatibili con i suoi obblighi e le sue responsabilità, le informazioni e le idee che il pubblico ha il diritto di ricevere su qualsiasi questione di interesse pubblico, anche comunicando e commentando procedimenti giudiziari (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 79). La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza del ruolo di stimolo della stampa, consistente nel rivelare e nel portare all'attenzione del pubblico informazioni in grado di suscitare interesse e dare origine a un dibattito nella società (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 114). Quando si occupano di certi avvenimenti i giornalisti hanno il dovere di dimostrare prudenza e cautela (§ 140).

197. Nella causa *Sousa Goucha c. Portogallo*, la Corte ha rinviato al criterio del "lettore ragionevole" nell'affrontare questioni relative a materiale satirico (§ 50; si veda altresì *Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria*, §§ 24-26). Inoltre, nel contesto della libertà di espressione, alla parodia dovrebbe essere concesso un ampio margine di discrezionalità (*Sousa Goucha c. Portogallo*, § 50). In tale causa una nota celebrità aveva affermato di essere stata diffamata durante una trasmissione televisiva poco dopo aver dichiarato pubblicamente il suo orientamento sessuale. La Corte ha ritenuto che, poiché la battuta non era stata pronunciata nel contesto di un dibattito su una questione di interesse pubblico (si vedano, *a contrario*, *Alves da Silva c. Portogallo* e *Welsh e Silva Canha c. Portogallo*), potesse sorgere per lo Stato un obbligo, ai sensi dell'articolo 8, di tutelare la reputazione di una persona, qualora la dichiarazione superasse i limiti dell'accettabile ai sensi dell'articolo 10 (*Sousa Goucha c. Portogallo*, § 51). In una causa concernente l'utilizzo, senza il consenso dell'interessato, del prenome di una celebrità ai fini di una campagna pubblicitaria di sigarette, la Corte ha ritenuto che il carattere umoristico e commerciale di tale pubblicità, nonché il precedente comportamento del ricorrente, avessero maggiore peso dei suoi rilievi ai sensi dell'articolo 8 (*Bohlen c. Germania*, §§ 58-60; si veda altresì *Ernst August von Hannover c. Germania*, § 57).

198. A tutt'oggi la Corte ha espressamente lasciato indeterminata la questione di sapere se la nozione di vita privata di cui all'articolo 8 tuteli la reputazione di una società (*Firma EDV für Sie, Efs Elektronische Datenverarbeitung Dienstleistungs GmbH c. Germania* (dec.), § 23). Tuttavia, è opportuno menzionare che la Corte non ritiene, ai sensi dell'articolo 10<sup>29</sup>, che la "dignità" di un'istituzione possa essere equiparata a quella di esseri umani (*Kharlamov c. Russia*, § 29). Secondo la Corte, la tutela dell'autorità dell'università costituiva un mero interesse istituzionale che non possedeva necessariamente la medesima forza della "protezione della reputazione o dei diritti altrui" (si veda altresì *Uj c. Ungheria*, § 22, in cui la Corte ha ritenuto che vi fosse una differenza tra il danno alla reputazione di una persona concernente il suo status sociale, con le ripercussioni che ciò poteva avere per la sua dignità, e il danno alla reputazione commerciale di una società, la quale era priva di dimensione morale). Analogamente, nella causa *Margulev c. Russia* (§ 45), la Corte ha sottolineato che esiste una differenza tra la reputazione di un'entità giuridica e quella di una persona fisica quale membro della società. Mentre nel caso di quest'ultima possono esservi ripercussioni sulla sua dignità, la prima è priva di tale dimensione morale. Tale differenza è ancora più rilevante quando il diritto alla reputazione è invocato da un'autorità pubblica.

199. Benché i diritti di cui all'articolo 8 non siano trasferibili<sup>30</sup>, la reputazione di un familiare deceduto può, in determinate circostanze, incidere sulla vita privata e l'identità del congiunto e rientrare quindi nel campo di applicazione dell'articolo 8 (*Jakovljević c. Serbia* (dec.), §§ 30-31).

### 3. Protezione dei dati personali<sup>31</sup>

200. La protezione dei dati personali è di fondamentale importanza per il godimento del diritto di una persona al rispetto della vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione e il fatto

<sup>29</sup> Si veda la *Guida all'articolo 10 – libertà di espressione*.

<sup>30</sup> Si veda la *Guida alle condizioni di ricevibilità*.

<sup>31</sup> Si veda la *Guida in materia di protezione dei dati*.

che essi siano già di pubblico dominio non li sottrae necessariamente alla tutela dell'articolo 8 (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], §§ 133-134). Tale articolo prevede il diritto a una forma di autodeterminazione informativa, che consente alle persone di invocare il loro diritto alla riservatezza di dati che, benché neutrali, sono raccolti, trattati e diffusi collettivamente e in forma o maniera tale da riguardare i diritti delle persone interessate ai sensi dell'articolo 8. Qualora siano stati compilati dati relativi a una particolare persona, e il trattamento o l'utilizzo dei dati personali, o la pubblicazione del materiale in questione, abbiano luogo con modalità o in misura eccedenti quanto sia normalmente prevedibile, sorgono considerazioni relative alla vita privata (§ 136). La legislazione interna deve offrire garanzie idonee a impedire un utilizzo dei dati personali che possa essere incompatibile con le garanzie di cui all'articolo 8. (*ibid.*, §§ 136-138).

Tale materia è esaminata in maniera esaustiva nella relativa guida giurisprudenziale, la Guida in materia di protezione dei dati (consultabile sul sito internet della Corte all'indirizzo: [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) – *Case-law – Case-law analysis*).

#### 4. Diritto di accesso alle informazioni personali<sup>32</sup>

201. Fra le questioni rilevanti per lo sviluppo personale sono comprese le informazioni relative all'identità di una persona in quanto essere umano e l'interesse di vitale importanza, tutelato dalla Convenzione, a ottenere le informazioni necessarie a scoprire la verità su importanti aspetti dell'identità personale, quali l'identità dei genitori, la propria origine e aspetti relativi alla propria infanzia e alla propria adolescenza (*Mikulić c. Croazia*, §§ 54 e 64; *Odièvre c. Francia* [GC], §§ 42 e 44). La nascita e, in particolare, le circostanze in cui è avvenuta, fanno parte della vita privata di un minore e successivamente dell'adulto, garantita dall'articolo 8 della Convenzione (*ibid.*, § 29).

202. La Corte ritiene che debbano essere garantiti gli interessi della persona che chiede di accedere alla documentazione relativa alla sua vita privata e familiare, qualora chi ha contribuito a tale documentazione non sia disponibile, o neghi scorrettamente il consenso. Tale sistema è conforme al principio di proporzionalità soltanto qualora preveda che un'autorità indipendente decida in ultima istanza se debba essere concesso l'accesso, qualora chi ha contribuito non risponda o neghi il consenso (*Gaskin c. Regno Unito* § 49; *M.G. c. Regno Unito*, § 27).

203. La questione dell'accesso a informazioni relative alle proprie origini e all'identità dei propri genitori naturali non è della stessa natura di quella dell'accesso al fascicolo relativo a un minore affidato ai servizi sociali, o alle prove di un'asserita paternità (*Odièvre c. Francia* [GC], § 43).

204. In ordine all'accesso a informazioni personali detenute dai Servizi di sicurezza, la Corte ha ritenuto che ostacolare l'accesso possa costituire violazione dell'articolo 8 (*Haralambie c. Romania*, § 96; *Joanna Szulc c. Polonia*, §; si vedano altresì *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC] (§§ 236-278) e *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito*). Tuttavia, in cause riguardanti sospetti terroristi, la Corte ha ritenuto anche che gli interessi della sicurezza nazionale e la lotta al terrorismo prevalgano sull'interesse dei ricorrenti ad accedere a informazioni che li riguardano contenute nelle schede dei Servizi segreti (*Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, § 91)<sup>33</sup>. Benché la Corte abbia riconosciuto che, specialmente in ordine a procedimenti relativi a operazioni di agenzie di sicurezza statali, possano sussistere motivi legittimi per limitare l'accesso a determinati documenti o ad altro materiale, essa ha concluso che tale considerazione perde molta della sua validità in relazione a procedimenti di epurazione (*Turek c. Slovacchia*, § 115).

205. La legge deve prevedere una procedura efficace e accessibile che consenta ai ricorrenti di accedere a qualsiasi importante informazione che li riguarda (*Yonchev c. Bulgaria*, §§ 49-53). In tale specifica causa, il ricorrente, un agente di polizia, aveva presentato una domanda finalizzata al conferimento di un incarico in una missione internazionale ma, a seguito di due valutazioni psicologiche, era

<sup>32</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

<sup>33</sup> Si veda la *Guida in materia di terrorismo*.

stato dichiarato inidoneo all'incarico in questione. Egli ha lamentato che il Ministero dell'Interno gli aveva negato l'accesso al suo fascicolo personale e, in particolare, alle valutazioni, in quanto alcuni documenti erano secretati.

## 5. Informazioni relative alle condizioni di salute <sup>34</sup>

206. Il rispetto della riservatezza dei dati sanitari costituisce un principio essenziale negli ordinamenti giuridici di tutte le Parti contraenti della Convenzione (*L.L. c. Francia*, §§ 445-45 nel contesto di una causa di divorzio). È fondamentale rispettare non soltanto la riservatezza del paziente, ma anche salvaguardare la sua fiducia nella professione medica e nei servizi sanitari in generale. In assenza di tale tutela, le persone che necessitano di assistenza medica possono essere dissuase dal rivelare le informazioni di natura personale e intima necessarie per ricevere cure appropriate e, persino, dal richiedere tale assistenza, mettendo così in pericolo la loro salute e, in caso di malattie trasmissibili, quella della collettività. La legislazione interna deve pertanto offrire garanzie idonee a impedire qualsiasi comunicazione o divulgazione di dati relativi alla salute personale che possa essere incompatibile con le garanzie di cui all'articolo 8 della Convenzione (*Z c. Finlandia*, § 95; *Mockutė c. Lituania*, §§ 93-94; *Kotilainen e altri c. Finlandia*, § 83).

207. Il diritto alla riservatezza e altre considerazioni si applicano anche in particolare quando si deve proteggere la riservatezza di informazioni relative al virus dell'HIV, in quanto la loro divulgazione può avere conseguenze devastanti per la vita privata e familiare della persona e per la sua situazione sociale e professionale, esponendola allo stigma e al rischio di esclusione (*Z c. Finlandia*, § 96; *C.C. c. Spagna*, § 33; *Y c. Turchia* (dec.), § 68). Pertanto, l'interesse per la tutela della riservatezza di tali informazioni pesa fortemente sulla bilancia al momento di determinare se l'ingerenza sia stata proporzionata al legittimo fine perseguito. Tale ingerenza non può essere compatibile con l'articolo 8 se non è giustificata da un'imperativa esigenza di interesse pubblico (*Z c. Finlandia*, § 96; *Y c. Turchia* (dec.), § 78), dall'interesse del ricorrente stesso, o dall'interesse della sicurezza del personale ospedaliero (*ibid.*, § 77-78). La rivelazione non necessaria di dati medici sensibili in un certificato che deve essere prodotto in svariate situazioni, come per esempio per ottenere la patente di guida o quando si presenta domanda di assunzione, è sproporzionata rispetto a qualsiasi eventuale fine legittimo (*P.T. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 31-32). Analogamente, la trasmissione alla Procura da parte di ospedali statali delle cartelle cliniche di testimoni di Geova, successivamente al loro rifiuto di una trasfusione di sangue, costituiva un'ingerenza sproporzionata nel diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita privata, in violazione dell'articolo 8 (*Avilkina e altri c. Russia*, § 54). Tuttavia, la pubblicazione di un articolo relativo allo stato di salute mentale di una psicologa giudiziaria non violava l'articolo 8, in quanto contribuiva a un dibattito di interesse generale (*Fürst-Pfeifer c. Austria*, § 45).

208. La Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione, per un periodo molto lungo, di dati relativi alle condizioni di salute di una persona, unitamente alla loro divulgazione e al loro utilizzo per fini estranei alle originarie ragioni della loro raccolta, costituissero un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della vita privata (*Surikov c. Ucraina*, §§ 70 e 89, concernente la rivelazione al datore di lavoro dei motivi di salute per i quali un dipendente era stato dispensato dal servizio militare).

209. La trasmissione da parte di una clinica – senza il consenso della paziente – di cartelle cliniche, in particolare di informazioni relative a un aborto, all'Ufficio della sicurezza sociale, e dunque a una più ampia cerchia di funzionari pubblici, costituiva un'ingerenza nel diritto della paziente al rispetto della vita privata (*M.S. c. Svezia*, § 35). Anche il rigetto da parte di un tribunale penale della richiesta di un imputato affinché l'esame di prove contenenti dati medici sensibili si tenesse a porte chiuse è stato giudicato contrario all'articolo 8 poiché il tribunale non aveva effettuato una valutazione personalizzata della proporzionalità (*Frâncu c. Romania*, §§ 63-75). Sono state ritenute ingerenze nel diritto al rispetto della vita privata anche la rivelazione ai giornalisti e alla Procura, da parte di istituti medici, di dati sanitari, nonché la raccolta dei dati sanitari relativi a una paziente, da parte di un istituto

<sup>34</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

responsabile del controllo della qualità delle cure mediche (*Mockutė c. Lituania*, § 95). In tale causa vi era stata anche un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8 in relazione alle informazioni rivelate alla madre della ricorrente, data la tensione dei rapporti tra quest'ultima e la figlia (§ 100).

210. Il diritto a un effettivo accesso a informazioni relative alla salute e ai diritti riproduttivi rientra nel campo di applicazione della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 (*K.H. e altri c. Slovacchia*, § 44). Possono esservi obblighi positivi inerenti all'effettivo rispetto della vita privata e familiare che impongono allo Stato di fornire tempestivamente informazioni essenziali relative ai rischi per la salute di una persona (*Guerra e altri c. Italia*, §§ 58 e 60). In particolare, qualora uno Stato intraprenda attività rischiose, che possono avere occulte conseguenze avverse sulla salute dei soggetti che vi partecipano, il rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 impone l'istituzione di una procedura efficace e accessibile che consenta a tali persone di richiedere qualsiasi informazione pertinente e opportuna (*McGinley e Egan c. Regno Unito*, §§ 97 e 101; *Roche c. Regno Unito* [GC], § 167, per esempio per valutare i rischi cui può essere esposta una persona).

## 6. Raccolta di schede o di dati da parte dei Servizi di sicurezza o di altri organi dello Stato <sup>35</sup>

211. La presente Sezione deve essere letta congiuntamente a quella relativa alla sorveglianza segreta speciale di cittadini e organizzazioni, che rinvia, in particolare ai principi esposti nelle sentenze *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC] e *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC]. La Corte ha ritenuto che qualora uno Stato istituisca una sorveglianza segreta, della quale le persone controllate ignorano l'esistenza, con la conseguenza che essa risulta incontestabile, le persone potrebbero essere private dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 senza esserne consapevoli, e senza essere in grado di esperire un ricorso a livello nazionale, o dinanzi alle istituzioni della Convenzione (*Klass e altri c. Germania*, § 36). Ciò vale particolarmente in un contesto in cui gli sviluppi tecnologici hanno fatto progredire i mezzi di spionaggio e di sorveglianza, e qualora lo Stato possa avere un legittimo interesse a prevenire disordini, reati o atti di terrorismo<sup>36</sup> (*ibid.*, § 48). Un ricorrente può affermare di essere vittima di una violazione causata dalla semplice esistenza di misure di sorveglianza segreta, o di una legislazione che permette tali misure, qualora siano soddisfatte determinate condizioni (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 171-172). In tale causa la Corte ha ritenuto che l'orientamento seguito nella causa *Kennedy* fosse il più adeguato all'esigenza di assicurare che la segretezza delle misure di sorveglianza non le rendesse effettivamente incontestabili, sottraendole alla vigilanza delle autorità giudiziarie nazionali e della Corte (*Kennedy c. Regno Unito*, § 124).

212. La semplice esistenza di una legislazione che autorizza un sistema di controllo segreto delle comunicazioni comporta una minaccia di sorveglianza per tutte le persone cui può essere applicata tale legislazione (*Weber e Saravia c. Germania* (dec.), § 78). Benché i legislatori interni e le autorità nazionali godano di un certo margine di discrezionalità con cui valutare quale sistema di sorveglianza sia necessario, gli Stati contraenti non godono di un potere discrezionale illimitato di sottoporre a sorveglianza segreta le persone soggette alla loro giurisdizione (*Zoltán Varga c. Slovacchia*, 2021, § 151). La Corte ha affermato che gli Stati Contraenti non possono, in nome della lotta allo spionaggio e al terrorismo, adottare qualsiasi misura ritengano opportuna; piuttosto, qualunque sia il sistema di sorveglianza adottato, devono esservi garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi (*Weber e Saravia c. Germania* (dec.), § 106). Il potere di sorveglianza segreta dei cittadini è tollerabile soltanto nella misura in cui è strettamente necessario alla salvaguardia delle istituzioni democratiche (*Klass e altri c. Germania*, § 42; *Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 72-73). Tale ingerenza deve essere giustificata da ragioni pertinenti e sufficienti e deve essere proporzionata al fine o ai fini legittimi perseguiti (*Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, § 88).

<sup>35</sup> Si vedano altresì le Sezioni relative alla sorveglianza delle telecomunicazioni in un contesto penale e alla sorveglianza segreta speciale di cittadini e organizzazioni, nonché la *Guida in materia di protezione dei dati*.

<sup>36</sup> Si veda la *Guida in materia di terrorismo*.

213. La Corte ha ritenuto che la registrazione di una conversazione mediante un apparecchio radio-trasmittente remoto nel corso di un'operazione segreta di polizia, in assenza di garanzie procedurali, costituisca una violazione (*Bykov c. Russia* [GC], §§ 81 e 83; *Oleynik c. Russia*, §§ 75-79). Analogamente, la raccolta sistematica e la conservazione di dati riguardanti determinate persone da parte dei Servizi di sicurezza costituiva un'ingerenza nella loro vita privata, anche se essi erano stati raccolti in luoghi pubblici (*Peck c. Regno Unito*, § 59; *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, §§ 57-59) o riguardavano esclusivamente le attività professionali o pubbliche della persona (*Amann c. Svizzera* [GC], §§ 65-67; *Rotaru c. Romania* [GC], §§ 43-44). La Corte ha ritenuto che anche la raccolta mediante un dispositivo GPS installato sull'automobile di una persona e la conservazione dei dati riguardanti la sua localizzazione e i suoi spostamenti in pubblico costituisca un'ingerenza nella vita privata (*Uzun c. Germania*, §§ 51-53). Il fatto che il diritto interno non indichi con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio della discrezionalità conferita alle autorità interne in ordine alla raccolta e alla conservazione, in una banca dati di sorveglianza, di informazioni relative alla vita privata delle persone, in particolare che esso non fornisca, in forma accessibile al pubblico, indicazioni sulle garanzie minime contro gli abusi, costituisce un'ingerenza nella vita privata, tutelata dall'articolo 8 § 1 della Convenzione (*Shimovolos c. Russia*, § 66, in cui il nominativo del ricorrente era stato registrato in una banca dati di sorveglianza che aveva raccolto informazioni sui suoi spostamenti, in treno o in aereo, all'interno della Russia). La legislazione interna dovrebbe prevedere garanzie sufficientemente precise, effettive ed esaurienti in ordine alla disposizione, all'esecuzione e al potenziale risarcimento di misure di sorveglianza (*Szabó e Vissy c. Ungheria*). Secondo tale causa l'esigenza che l'ingerenza fosse "necessaria in una società democratica" doveva essere interpretata nel senso che esigeva che qualsiasi misura adottata dovesse essere strettamente necessaria sia in generale, per salvaguardare le istituzioni democratiche, che in particolare, per ottenere informazioni essenziali per una determinata operazione. Qualsiasi misura di sorveglianza segreta che non soddisfaceva il criterio della assoluta necessità poteva prestarsi ad abusi da parte delle autorità (§§ 72-73)).

214. Nella causa *Zoltán Varga c. Slovacchia*, 2021, (§ 162) la Corte ha esaminato l'applicazione di misure di sorveglianza segreta da parte del servizio segreto nazionale. Ha rilevato la mancanza di chiarezza delle norme giuridiche applicabili, l'assenza di procedure per l'attuazione delle norme esistenti nonché i vizi presenti nella loro applicazione, con la conseguenza che quando il Servizio segreto ha applicato tali misure esso ha praticamente goduto di un potere discrezionale illimitato, non accompagnato da una misura di tutela dalle ingerenze arbitrarie richiesta dallo stato di diritto. Tali misure non erano pertanto "previste dalla legge" ai fini dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

215. La Corte ha inoltre ritenuto che la consultazione degli estratti conto bancari di un avvocato costituisca un'ingerenza nel suo diritto al rispetto del segreto professionale, compreso nel campo di applicazione della nozione di vita privata (*Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo*, § 59).

## 7. Sorveglianza di polizia<sup>37</sup>

216. La Corte ha ritenuto che la sorveglianza di un sospetto terrorista mediante un GPS e il trattamento e l'utilizzo dei dati ottenuti in tal modo non avessero violato l'articolo 8 (*Uzun c. Germania*, § 81).

217. La Corte ha tuttavia riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui la polizia aveva registrato in una banca dati segreta di sorveglianza, a fini di sicurezza, il nominativo di una persona e aveva seguito i suoi spostamenti a causa della sua appartenenza a un'organizzazione per i diritti umani (*Shimovolos c. Russia*, § 66, la banca dati in cui era stato registrato il nominativo del ricorrente era stata creata sulla base di un decreto ministeriale, che non era stato pubblicato e non era accessibile

<sup>37</sup> La presente Sezione deve essere letta congiuntamente alle Sezioni relative alla sorveglianza delle telecomunicazioni in un contesto penale e alla sorveglianza segreta speciale di cittadini e organizzazioni, nonché alla *Guida in materia di protezione dei dati*.

al pubblico. Pertanto, il pubblico non poteva sapere per quale motivo le persone fossero registrate in essa, quale tipo di informazioni fossero inserite, la durata e le modalità di conservazione e di utilizzo delle stesse, o chi le controllasse).

218. La Corte ha stabilito che la sorveglianza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche (comprese le telefonate effettuate dalla sede di un'impresa, nonché dal domicilio) rientra nella nozione di vita privata e di corrispondenza di cui all'articolo 8 (*Halford c. Regno Unito*, § 44; *Malone c. Regno Unito*, § 64; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), §§ 76-79). Ciò non si estende necessariamente all'utilizzo di agenti sotto copertura (*Lüdi c. Svizzera*, § 40).

219. L'ascolto e le altre forme di intercettazione delle conversazioni telefoniche rappresentano una grave ingerenza nella vita privata e nella riservatezza della corrispondenza (si veda, per esempio *Dražgojević c. Croazia*, §§ 94-98) e devono pertanto essere basati su una legislazione precisa. È essenziale che vi siano norme chiare e particolareggiate in materia, specialmente in considerazione del fatto che la tecnologia utilizzabile diventa sempre più sofisticata (*Kruslin c. Francia*, § 33). Nel bilanciare l'interesse dello Stato convenuto a proteggere la sua sicurezza nazionale, mediante misure di sorveglianza segreta, e la gravità dell'ingerenza nel diritto di un ricorrente al rispetto della sua vita privata, le autorità nazionali godono di un certo margine di discrezionalità riguardo alla scelta dei mezzi per conseguire il legittimo fine di proteggere la sicurezza nazionale. Devono tuttavia esistere garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi. La Corte tiene quindi conto delle circostanze della causa, quali la natura, la portata e la durata delle eventuali misure, i motivi necessari per disporle, le autorità competenti ad autorizzarle, eseguirle e controllarle, e il tipo di rimedio previsto dal diritto nazionale (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 232; *İrfan Güzel c. Turchia*, § 85).

220. Nella causa *Hambardzumyan c. Armenia* (§§ 63-68), il mandato che autorizzava la sorveglianza non indicava il nome della ricorrente quale persona che la polizia poteva sottoporre a registrazione audio e video. Inoltre, la polizia aveva sorvegliato e intercettato le comunicazioni telefoniche benché tali misure non fossero specificate nel mandato. La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione giudiziaria che serviva da fondamento alla sorveglianza segreta non potesse essere formulata in termini talmente vaghi da dare adito a congetture e presunzioni in ordine al suo contenuto e, soprattutto, all'identità della persona alla quale doveva essere applicata la misura. Poiché nel caso di specie la sorveglianza non era stata sottoposta a un controllo giudiziario adeguato, la Corte ha stabilito che essa non fosse "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione (si veda altresì *Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, §§ 63-74).

221. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 8 qualora, nell'ambito di un procedimento penale per dei reati, le conversazioni telefoniche dei ricorrenti fossero state intercettate, "contate", o ascoltate in violazione della legge (*Malone c. Regno Unito*; *Khan c. Regno Unito*). L'espressione "prevista dalla legge" non esige soltanto l'osservanza del diritto interno, bensì riguarda anche la qualità di tale legge, che deve essere compatibile con il principio dello Stato di diritto (*Halford c. Regno Unito*, § 49). Nel contesto della sorveglianza segreta da parte delle autorità pubbliche, il diritto interno deve fornire protezione da ingerenze arbitrarie nei diritti della persona ai sensi dell'articolo 8 (*Khan c. Regno Unito* §§ 26-28). Inoltre, la terminologia della legge deve essere sufficientemente chiara, in modo da fornire alle persone indicazioni adeguate sulle circostanze e le condizioni nelle quali le autorità pubbliche hanno la facoltà di ricorrere a tali misure segrete (*ibid.*). Qualora non esista un quadro normativo che disciplini l'utilizzo di dispositivi di ascolto segreto, e le direttive al riguardo non siano giuridicamente vincolanti né direttamente accessibili al pubblico, l'ingerenza non è "prevista dalla legge" come prescritto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione, e costituisce pertanto violazione dell'articolo 8 (*ibid.*, §§ 27-28).

222. La registrazione di conversazioni (telefoniche) private da parte di un interlocutore e l'uso privato di tali registrazioni, non viola di per sé l'articolo 8 qualora ciò sia effettuato utilizzando mezzi privati. Tuttavia tale situazione deve essere distinta dalla sorveglianza segreta e dalla registrazione di comunicazioni effettuate da un privato nel contesto, e a beneficio, di un'inchiesta ufficiale - penale o di altro

tipo - con la connivenza e l'assistenza tecnica di autorità pubbliche inquirenti (*Van Vondel c. Paesi Bassi*, § 49). La divulgazione ai media del contenuto di determinate conversazioni, ottenuto mediante l'intercettazione telefonica, potrebbe costituire, a seconda delle circostanze del caso, violazione dell'articolo 8 (*Drakšas c. Lituania*, § 62).

223. La Corte considera la sorveglianza della consulenza legale che ha luogo in un commissariato di polizia analoga all'intercettazione delle telefonate tra il difensore e il cliente, data la necessità di assicurare una tutela rafforzata a tale rapporto e, in particolare, alla riservatezza degli scambi che lo caratterizzano (*R.E. c. Regno Unito*, § 131).

## 8. Poteri della polizia di fermo e perquisizione<sup>38</sup>

224. La Corte ha ritenuto che esista una zona di interazione, anche in un contesto pubblico, tra una persona e le altre, che può rientrare nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" (*Gillan e Quinton c. Regno Unito*, § 61 concernente il potere di fermare e di perquisire le persone). Per esempio, il ricorso ai poteri coercitivi conferiti dalla legge, che impongono a chiunque di sottostare dovunque e in qualunque momento a un controllo dell'identità e a una perquisizione minuziosa della propria persona, dei propri indumenti e dei propri effetti personali, costituisce un'"ingerenza" nel diritto al rispetto della vita privata (*Vig c. Ungheria*, § 49 concernente controlli di polizia rafforzati).

225. In tali cause le misure lamentate non erano "previste dalla legge" ai sensi dell'articolo 8. Nella causa *Gillan e Quinton c. Regno Unito*, la Corte ha ritenuto che il fermo e la perquisizione di una persona in un luogo pubblico, in assenza del ragionevole sospetto di un comportamento illecito, costituissero violazione dell'articolo 8 in quanto tali poteri non erano sufficientemente circoscritti e non contenevano garanzie giuridiche adeguate per poter risultare previsti dalla legge (§ 87). Nella causa *Vig c. Ungheria*, data l'assenza di reale restrizione o riesame dell'autorizzazione a effettuare un controllo rafforzato o delle misure di polizia messe in atto durante un controllo rafforzato, il diritto interno non forniva alle persone garanzie adeguate contro le ingerenze arbitrarie (§ 62).

226. Nella causa *Beghal c. Regno Unito* la Corte ha esaminato il potere conferito ai sensi della legislazione di contrasto al terrorismo alla polizia, ai funzionari del Servizio immigrazione e agli agenti della dogana designati di fermare, esaminare e perquisire i passeggeri transitanti nei porti, negli aeroporti e nei capolinea ferroviari internazionali. Non era richiesta una preliminare autorizzazione per l'esercizio di tale potere, che poteva essere esercitato in assenza del sospetto di coinvolgimento in atti di terrorismo. Per valutare se il diritto interno avesse limitato tali poteri in maniera sufficiente a offrire una tutela adeguata dall'ingerenza arbitraria nel diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata, la Corte ha tenuto conto dei seguenti fattori: la portata geografica e temporale di tali poteri; la discrezionalità accordata alle autorità nel decidere se e quando esercitarli; eventuali limitazioni dell'ingerenza provocata dal loro utilizzo; la possibilità di un riesame giudiziario del loro esercizio; e l'esistenza di un controllo indipendente del loro utilizzo. Benché la Corte abbia riconosciuto l'importanza di controllare gli spostamenti internazionali dei terroristi e abbia ammesso che in materia di sicurezza nazionale le autorità interne godono di un ampio margine di discrezionalità, essa ha tuttavia ritenuto che tale potere non fosse sufficientemente circoscritto, né soggetto ad adeguate garanzie giuridiche contro gli abusi.

227. La Corte ha inoltre ritenuto che l'ingresso di agenti di polizia in un domicilio, nel quale il ricorrente non era presente e qualora il rischio di disordini o di reati fosse scarso o inesistente, fosse sproporzionato al legittimo fine perseguito e costituisse pertanto violazione dell'articolo 8 (*McLeod c. Regno Unito*, § 58; *Funke c. Francia*, § 48).

228. In ordine alle persone sospettate di reati connessi al terrorismo, i Governi devono pervenire a un giusto equilibrio tra l'esercizio da parte della persona del diritto garantito ai sensi del paragrafo

---

<sup>38</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di terrorismo*.



1 dell'articolo 8 e la necessità, ai sensi del paragrafo 2, che lo Stato adotti efficaci misure finalizzate alla prevenzione dei reati di terrorismo (*Murray c. Regno Unito*, §§ 90-91).

## 9. Ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari <sup>39</sup>

229. In alcuni casi, la Corte esamina gli sfratti dal punto di vista della “vita privata” e/o “familiare” e non da quello del “diritto al rispetto del domicilio” (*Hirtu e altri c. Francia*, §§ 65-66; *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, § 107).

230. La Corte può esaminare le perquisizioni non soltanto dal punto di vista del “diritto al rispetto del domicilio” o del “diritto al rispetto della vita familiare” bensì anche da quello del “diritto al rispetto della vita privata” (*Vinks e Ribicka c. Lettonia*, § 92; *Yunusova e Yunusov c. Azerbaijan (n. 2)* concernente l'ispezione dei bagagli e delle borse dei ricorrenti, § 148). L'ingerenza deve essere giustificata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8, in altre parole deve essere “prevista dalla legge”, perseguire uno o più dei fini legittimi enunciati in tale paragrafo ed essere “necessaria in una società democratica” per conseguire tale fine (*Vinks e Ribicka c. Lettonia*, §§ 93-104 con ulteriori rinvii). La causa *Vinks e Ribicka* concerneva l'irruzione di primo mattino di un'unità speciale di contrasto al terrorismo nel domicilio dei ricorrenti in relazione ad accuse di reati economici. Quando adottano misure di prevenzione dei reati e di protezione dei diritti altrui, gli Stati membri possono certamente ritenere necessario, ai fini di una prevenzione specifica o generale, il ricorso a misure quali le perquisizioni e i sequestri, per ottenere prove relative a determinati reati, qualora sia impossibile individuare i loro autori in altro modo. Benché l'intervento di unità speciali di polizia possa essere giudicato necessario in alcune circostanze, tenuto conto della gravità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata delle persone interessate da tali misure, nonché del rischio di abuso di autorità e di violazione della dignità umana, devono essere predisposte garanzie adeguate ed effettive (§§ 113-114, 118).

## 10. Rapporto tra difensore e assistito

231. La Corte ha sottolineato che il segreto professionale costituisce il fondamento del rapporto di fiducia esistente tra un difensore e il suo assistito e la sua salvaguardia è segnatamente il corollario del diritto dell'assistito a non autoincriminarsi, il che presuppone che le autorità cerchino di dimostrare le accuse senza ricorrere a prove ottenute con metodi coercitivi o vessatori coartando la volontà dello “accusato” (*André e altro c. Francia*, § 41). La Corte ha inoltre sottolineato che è chiaramente nell'interesse generale che chiunque intenda consultare un avvocato debba essere libero di farlo, in condizioni che favoriscono una discussione completa e priva di inibizioni, ed è per tale ragione che il rapporto tra difensore e assistito è, in linea di principio, tutelato dal segreto professionale. Tale considerazione non si applica soltanto alle questioni relative a una controversia pendente e la Corte ha sottolineato che sia nell'ambito dell'assistenza per una causa civile o penale, che nel contesto di una richiesta di consulenza giuridica generale, le persone che consultano un avvocato possono ragionevolmente attendersi che le proprie comunicazioni siano private e riservate (*Altay c. Turchia (n. 2)*, §§ 49-51, con ulteriori rinvii).

232. Nella causa *Altay c. Turchia (n. 2)*, la Corte ha stabilito per la prima volta che le comunicazioni di una persona con il difensore nell'ambito dell'assistenza legale rientrano nel campo di applicazione della nozione di “vita privata”, poiché sono finalizzate a consentire alla persona di adottare decisioni consapevoli sulla propria vita. La Corte ha ritenuto che nella maggioranza dei casi le informazioni comunicate al difensore riguardino questioni intime e personali o problemi delicati. Segue pertanto che sia nell'ambito dell'assistenza per una causa civile o penale, che nel contesto di una richiesta di consulenza giuridica generale, le persone che consultano un avvocato possono ragionevolmente attendersi che le proprie comunicazioni siano private e riservate (§ 49).

---

<sup>39</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa al domicilio *infra*, e la *Guida in materia di protezione dei dati*.

233. È chiaramente nell'interesse generale che chiunque intenda consultare un avvocato debba essere libero di farlo in condizioni che favoriscono una discussione completa e priva di inibizioni (§ 50 che rinvia a *Campbell c. Regno Unito*, § 46). In linea di principio, le comunicazioni orali e la corrispondenza tra un difensore e il suo assistito sono tutelate dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 8 (§ 51).

234. Nonostante la sua importanza, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni con il difensore non è assoluto, bensì può essere soggetto a restrizioni. Al fine di garantire che le restrizioni imposte non limitino il diritto in questione in misura tale da comprometterne l'essenza stessa, privandolo della sua efficacia, la Corte deve essere convinta del fatto che esse siano prevedibili per gli interessati, perseguano uno o più dei fini legittimi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 e siano "necessarie in società democratica", ovvero proporzionate ai fini perseguiti.

235. Il margine di discrezionalità concesso allo Stato per valutare i limiti consentiti per l'ingerenza nella riservatezza delle consultazioni e delle comunicazioni con il difensore è esiguo, poiché soltanto circostanze eccezionali, quali la necessità di impedire la commissione di gravi reati o importanti violazioni della sicurezza carceraria, possono giustificare la necessità di limitare tali diritti (§ 52).

## 11. Riservatezza nel corso della detenzione e della reclusione <sup>40</sup>

236. Poiché qualsiasi detenzione lecita e giustificata comporta inevitabilmente alcune limitazioni dei diritti di cui all'articolo 8, la valutazione dell'osservanza di tale articolo nel caso dei detenuti è alquanto particolare. Quindi, per esempio, in ordine ai contatti dei detenuti con il mondo esterno, si deve tenere conto delle normali e ragionevoli esigenze della reclusione, poiché alcune restrizioni poste a tali contatti, quali la limitazione del numero e della durata delle visite, non sono di per sé incompatibili con l'articolo 8 (*Khoroshenko c. Russia* [GC], §§ 106, 109, 116-149; si vedano altresì *Lebois c. Bulgaria*, §§ 61-64, per quanto riguarda le restrizioni delle visite e delle telefonate, *Bădulescu c. Portogallo*, §§ 35 e 36).

237. Nel contesto di persone private della libertà, la Corte ha sottolineato per la prima volta la riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'assistito nella causa *Altay c. Turchia (n. 2)*. Ha stabilito che le comunicazioni orali di una persona con il suo difensore nell'ambito dell'assistenza legale rientrano nel campo di applicazione della nozione di "vita privata", perché sono finalizzate a consentire alla persona di adottare decisioni consapevoli sulla propria vita (§§ 49-50). In linea di principio le comunicazioni orali, a quattr'occhi, e la corrispondenza tra il difensore e l'assistito sono tutelate dal segreto professionale ai sensi dell'articolo 8 (§ 51). La Corte ha inoltre osservato che il diritto del detenuto di comunicare con il difensore senza che le autorità penitenziarie possano ascoltarlo ha rilevanza nel contesto dell'articolo 6 § 3, lettera c) della Convenzione per i diritti di difesa di una persona. I detenuti possono provare inibizione a discutere con i difensori alla presenza di un agente non soltanto questioni riguardanti la causa pendente, ma anche a riferire gli abusi che possono eventualmente subire, per timore di ritorsioni. Inoltre, la tutela del segreto professionale nel rapporto tra il difensore e l'assistito e l'obbligo delle autorità nazionali di assicurare la riservatezza delle comunicazioni tra il detenuto e il rappresentante che ha scelto fanno parte delle norme internazionali riconosciute (§ 50).

238. Tale causa concerne la presenza obbligatoria di un agente durante i colloqui tra un detenuto e il suo difensore. Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni tra il detenuto e il difensore non è assoluto, bensì può essere soggetto a restrizioni. Il margine di discrezionalità concesso allo Stato per valutare i limiti consentiti per l'ingerenza nella riservatezza delle consultazioni e delle comunicazioni con il difensore è esiguo poiché soltanto circostanze eccezionali, quali la necessità di impedire la commissione di gravi reati o importanti violazioni della sicurezza carceraria, possono giustificare la necessità di limitare tali diritti (§ 52).

---

<sup>40</sup> Si veda altresì la Sezione relative alla corrispondenza dei detenuti.

239. Nella causa in questione, i giudici nazionali avevano disposto che un agente fosse presente durante i colloqui in carcere del ricorrente con il suo difensore, poiché avevano riscontrato che la condotta di quest'ultima era incompatibile con la deontologia professionale, in quanto ella aveva inviato al ricorrente libri e periodici non connessi alla sua difesa. La Corte ha ritenuto che tale misura costituisca un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata. La Corte ha ribadito in tale contesto che la Convenzione non vieta di imporre ai difensori alcuni obblighi che possono concernere i loro rapporti con i clienti. Ciò accade, in particolare, qualora siano scoperte prove credibili della partecipazione di un difensore a un reato, o in relazione agli sforzi effettuati per contrastare alcune prassi. A tale riguardo è tuttavia di vitale importanza che tali misure siano disciplinate rigorosamente, poiché i difensori svolgono una funzione essenziale nell'amministrazione della giustizia e, in virtù del loro ruolo di intermediari tra le parti e i tribunali, possono essere definiti agenti della legge (§ 56).

240. Per contro, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata una doglianza riguardante il monitoraggio, ai fini di un'indagine penale in corso, delle comunicazioni nella sala colloqui tra un detenuto in custodia cautelare e i suoi familiari, durante le quali i congiunti avevano riferito informazioni che avevano scambiato con il difensore del ricorrente (*Falzarano c. Italia* (dec.), §§ 33-34 e §§ 38-39).

241. Nella causa *Gorlov e altri c. Russia* la Corte ha ritenuto che la videosorveglianza permanente dei detenuti durante la reclusione nelle loro celle non fosse "prevista dalla legge" come richiesto dall'articolo 8 § 2 della Convenzione, in quanto non definiva la portata di tali poteri e le modalità del loro esercizio con chiarezza sufficiente a offrire alla persona un'adeguata tutela dall'arbitrarietà. A tale riguardo la Corte ha riscontrato che le autorità godevano di un potere illimitato di sottoporre ogni persona in custodia cautelare o già condannata a videosorveglianza permanente, incondizionatamente, in qualsiasi luogo dell'istituto, per un periodo di tempo indeterminato, in assenza di riesami periodici della misura, e il diritto nazionale non offriva praticamente alcuna garanzia contro gli abusi commessi da agenti statali.

242. Nella causa *Szafrański c. Polonia*, la Corte ha ritenuto che le autorità non avessero adempiuto al loro obbligo positivo di assicurare al ricorrente un minimo livello di riservatezza, e avessero pertanto violato l'articolo 8, in quanto il ricorrente doveva utilizzare i servizi igienici alla presenza di altri detenuti, ed era stato quindi privato nella sua vita quotidiana di un basilare livello di riservatezza (§§ 39-41).

## D. Identità e autonomia

243. L'articolo 8 garantisce alle persone una sfera all'interno della quale le stesse possono perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (*A.-M.V. c. Finlandia*, § 76; *Brügge-mann e Scheuten c. Germania*, decisione della Commissione; *Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia*, § 153). La nozione di autonomia personale costituisce un importante principio alla base dell'interpretazione dell'articolo 8 (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 90). Nel contesto della "vita privata" la Corte ha ritenuto che, qualora sia in gioco un aspetto particolarmente importante dell'esistenza o dell'identità di una persona, il margine concesso allo Stato sia ristretto (*Fedotova e altri c. Russia*, § 47).

### 1. Diritto allo sviluppo personale e all'autonomia

244. L'articolo 8 tutela il diritto allo sviluppo personale, e il diritto a stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno (*Niemietz c. Germania*, § 29; *Pretty c. Regno Unito*, §§ 61 e 67; *Oleksandr Volkov c. Ucraina*, §§ 165-167; *El Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], §§ 248-250, riguardante il sequestro segreto ed extragiudiziario del ricorrente e la sua detenzione arbitraria).

245. Il diritto di presentare una domanda di adozione e di ottenere che essa sia esaminata equamente, rientra nel campo di applicazione della nozione di "vita privata", in considerazione della

decisione della coppia di diventare genitori (*A.H. e altri c. Russia*, § 383). Nella causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC] la Corte ha esaminato l'immediata e irreversibile separazione di una coppia dal figlio nato all'estero sulla base di un contratto di maternità surrogata, e le sue conseguenze sul diritto della coppia al rispetto della sua vita privata. La Corte ha ponderato l'interesse generale in gioco e l'interesse dei ricorrenti ad assicurare il loro sviluppo personale proseguendo il loro rapporto con il minore e ha ritenuto che i tribunali italiani, separando i ricorrenti dal minore, avessero conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco (§ 215). Nella causa *Lazoriva c. Ucraina*, la Corte ha ritenuto che anche il desiderio della ricorrente di mantenere e sviluppare il suo rapporto con il nipote di cinque anni, diventandone la tutrice, desiderio fondato su un'adeguata base giuridica e fattuale, fosse una questione relativa alla vita privata (§ 66). Conseguentemente, l'adozione del minore da parte di terzi, che aveva avuto l'effetto di rescindere i legami giuridici tra il minore e la ricorrente, e di vanificare la sua richiesta di ottenerne l'affidamento, costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua vita privata (§ 68).

246. Il diritto allo sviluppo personale e all'autonomia personale non comprende ogni attività pubblica che una persona potrebbe cercare di svolgere con altri esseri umani (per esempio, la caccia con muta di animali selvatici nella causa *Friend e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 40-43). In realtà, non tutti i tipi di relazioni rientrano nella sfera della vita privata, per esempio il diritto di tenere un cane non rientra nel campo di applicazione della tutela di cui all'articolo 8 (*X. c. Islanda*, decisione della Commissione).

## 2. Diritto di conoscere le proprie origini <sup>41</sup>

247. La Corte ha riconosciuto che il diritto di ottenere informazioni finalizzate a scoprire le proprie origini e l'identità dei propri genitori è parte integrante dell'identità, tutelata ai sensi del diritto alla vita privata e familiare (*Odièvre c. Francia* [GC], § 29; *Gaskin c. Regno Unito*, § 39; *Çapın c. Turchia*, §§ 33-34; *Boljević c. Serbia*, § 28).

248. Non può incidere negativamente sulla vita privata di una persona deceduta il prelievo di un campione di DNA richiesto dopo il suo decesso (*Jäggi c. Svizzera*, § 42; *Boljević c. Serbia*, § 54).

249. La Corte ha stabilito che non è obbligatorio che gli Stati sottopongano i presunti padri al test del DNA, ma l'ordinamento giuridico deve prevedere mezzi alternativi che consentano a un'autorità indipendente di decidere rapidamente una causa in materia di accertamento della paternità. Per esempio, nella causa *Mikulić c. Croazia*, §§ 52-55, la ricorrente, che era nata da una relazione extraconiugale, lamentava che l'ordinamento giudiziario croato si era dimostrato inefficiente nella determinazione della questione della paternità, lasciandola in tal modo nell'incertezza riguardo alla propria identità personale. In tale causa la Corte ha ritenuto che l'inefficienza dei tribunali interni avesse lasciato la ricorrente in uno stato di prolungata incertezza in ordine alla sua identità personale. Le autorità croate non avevano pertanto garantito alla ricorrente il "rispetto" della sua vita privata, cui aveva diritto ai sensi della Convenzione (*ibid.*, § 68). La Corte ha inoltre ritenuto che debbano essere previste procedure che consentano ai minori particolarmente vulnerabili, per esempio quelli che presentano disabilità, di accedere a informazioni relative alla loro origine paterna (*A.M.M. c. Romania*, §§ 58-65). Nella causa *Jäggi c. Svizzera*, la Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità di autorizzare il test del DNA su una persona deceduta, richiesto dal presunto figlio che voleva sapere con certezza chi fossero i suoi genitori, violasse l'articolo 8. In tale causa l'interesse del ricorrente ad accertare l'identità del padre biologico prevaleva su quello del resto della famiglia del defunto che si opponeva al prelievo di campioni di DNA (§§ 40-44). Nella causa *Boljević c. Serbia* la Corte ha ritenuto, date le circostanze molto particolari di tale causa, che la prescrizione che impediva di effettuare un test del DNA su un uomo deceduto e di riesaminare la sentenza definitiva che sanciva il suo disconoscimento della paternità, costituisse violazione dell'articolo 8. In tale causa la sentenza era stata pronunciata prima che i test sul DNA diventassero disponibili e all'insaputa del ricorrente, che ne era venuto a conoscenza soltanto alcuni decenni dopo la scadenza del termine concesso per la riapertura del procedimento relativo alla

<sup>41</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

paternità. La Corte ha ritenuto che la necessità di preservare la certezza del diritto non potesse, da sola, costituire un motivo sufficiente per privare il ricorrente del diritto di accertare la sua ascendenza (§ 55).

250. La Corte ha riscontrato inoltre la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui i giudici nazionali avevano rigettato la domanda di riapertura del procedimento finalizzato all'accertamento della paternità di un minore, sebbene tutti gli interessati fossero favorevoli all'accertamento della verità biologica sulla filiazione sulla base di prove scientifiche che non erano disponibili all'epoca del procedimento di paternità (*Bocu c. Romania*, §§ 33-36). Analogamente, essa ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui il ricorrente, che asseriva di essere il padre biologico di un minore, non aveva potuto chiedere l'accertamento della paternità perché un altro uomo aveva già riconosciuto il minore, e in cui era mancata una valutazione dettagliata da parte dei giudici nazionali (*Koychev c. Bulgaria*, §§ 59-68).

251. La Corte ha ritenuto che l'introduzione di un termine per l'instaurazione di una causa di accertamento della paternità sia giustificata dal desiderio di assicurare la certezza del diritto e non sia pertanto di per sé incompatibile con la Convenzione. Tuttavia, nella causa *Çapın c. Turchia* la Corte ha stabilito che deve essere conseguito un giusto equilibrio tra il diritto del minore di conoscere la propria identità e l'interesse del padre putativo di essere tutelato da accuse concernenti circostanze risalenti a molti anni prima (§ 87). In tale causa la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero bilanciato correttamente gli interessi concorrenti in gioco, in quanto non avevano valutato le eccezionali circostanze del caso di specie, ovvero l'affermazione del ricorrente secondo la quale quando era bambino gli era stato detto che suo padre era deceduto, e il fatto che egli, al compimento del diciottesimo anno di età, aveva lasciato il suo paese natale e aveva vissuto all'estero per venticinque anni, estraniato dalla madre e dai congiunti (§§ 75-76). La Corte ha ribadito anche che tutti hanno un interesse vitale a conoscere la verità sulla propria identità e a eliminare qualsiasi incertezza in proposito.

252. Nella causa *Odièvre c. Francia* [GC], la ricorrente, che era stata adottata, aveva chiesto di accedere a informazioni che le consentissero di identificare la madre naturale e la sua famiglia naturale, ma la sua domanda era stata rigettata per effetto di una procedura speciale che consentiva alle madri di mantenere l'anonimato. La Corte ha ritenuto non vi fosse stata violazione dell'articolo 8 poiché lo Stato aveva conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti (§§ 44-49).

253. Tuttavia, qualora il diritto nazionale non avesse tentato di conseguire un equilibrio tra i diritti e gli interessi concorrenti in gioco, l'impossibilità per un minore abbandonato alla nascita di ottenere accesso a informazioni non identificative sulle sue origini o alla rivelazione dell'identità della madre costituiva violazione dell'articolo 8 (*Godelli c. Italia*, §§ 57-58).

### 3. Rapporto giuridico di filiazione<sup>42</sup>

254. Il rispetto della vita privata esige che ciascuno possa stabilire i dettagli della sua identità in quanto singolo essere umano e ciò comprende il rapporto giuridico di filiazione (*Menesson c. Francia*, § 96). L'articolo 8 tutela pertanto i figli di madri surrogate nati fuori dello Stato membro in questione, qualora a norma del diritto dello Stato straniero i genitori legali non possano essere registrati come tali ai sensi del diritto interno. La Corte non impone agli Stati di legalizzare la maternità surrogata e gli Stati possono inoltre chiedere una prova del rapporto di ascendenza in ordine ai figli di madri surrogate prima dell'emissione dei documenti di identità del minore. Tuttavia il diritto del minore al rispetto della sua vita privata esige che il diritto interno preveda la possibilità di riconoscere il rapporto giuridico tra un minore nato a seguito di un contratto di maternità surrogata concluso all'estero e il padre-committente, qualora egli sia il padre biologico (*Menesson c. Francia*; *Labassee c. Francia*; *D. e altri c. Belgio*; *Foulon e Bouvet c. Francia*, §§ 55-58).

---

<sup>42</sup> Si veda la Sezione relativa alla procreazione medicalmente assistita e al diritto alla genitorialità genetica.

255. Nel suo primo parere consultivo la Corte ha chiarito che, qualora un minore nasca a seguito di un contratto di gestazione surrogata concluso all'estero, sia stato concepito utilizzando gli ovuli di una donatrice terza, e la madre committente sia designata quale “madre legale” nel certificato di nascita legalmente stabilito all'estero, il diritto del minore al rispetto della sua vita privata esige anche che la legislazione interna preveda la possibilità di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione con la madre intenzionale. La scelta dei mezzi per consentire il riconoscimento del rapporto giuridico tra il minore e la madre committente rientra nel margine di discrezionalità dello Stato. Tuttavia, quando il rapporto tra il minore e la madre committente è divenuto una “realtà concreta”, la procedura prevista dal diritto interno per consentire il riconoscimento del rapporto deve poter “essere attuata con rapidità ed efficacia” (*Parere consultivo in ordine al riconoscimento nel diritto interno del rapporto giuridico di filiazione tra un minore nato a seguito di un contratto di gestazione surrogata concluso all'estero e la madre intenzionale* [GC]). Applicando i principi enunciati nella causa *Mennesson c. Francia* e nel summenzionato *Parere consultivo* la Corte ha ritenuto che l'obbligo dell'adozione dei minori nati a seguito di un contratto di gestazione surrogato al fine del riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra la madre genetica e il figlio non violi il diritto della madre alla vita privata (*D c. Francia*).

256. Nella causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], la Corte non ha riscontrato violazioni in ordine all'allontanamento di un minore nato all'estero a seguito di maternità surrogata dai suoi genitori committenti poco dopo il loro arrivo nel loro paese natale, seguito dall'affidamento ai servizi sociali e successivamente dall'adozione da parte di un'altra famiglia. Nella causa *Valdís Fjörnisdóttir e altri c. Islanda*, la Corte ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere un legame parentale formale tra una coppia omosessuale e il figlio non biologico nato all'estero mediante maternità surrogata avesse conseguito un giusto equilibrio tra il diritto dei ricorrenti al rispetto della “vita familiare” e gli interessi generali che lo Stato aveva cercato di tutelare con il divieto di maternità surrogata imposto a livello nazionale. Ha sottolineato, in particolare, che lo Stato aveva adottato misure finalizzate a garantire che i tre ricorrenti potessero continuare a condurre una vita familiare, segnatamente disponendo un affidamento a tempo indeterminato (§§ 71-75).

#### 4. Convinzioni religiose e filosofiche

257. Sebbene la libertà di pensiero, di coscienza e le questioni religiose siano disciplinate essenzialmente dall'articolo 9, la Corte ha stabilito che la divulgazione di informazioni relative alle convinzioni religiose e filosofiche personali può concernere anche l'articolo 8, in quanto tali convinzioni riguardano alcuni tra i più intimi aspetti della vita privata (*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], § 98, in cui l'obbligo imposto ai genitori di comunicare alle autorità scolastiche informazioni dettagliate sulle proprie convinzioni religiose e filosofiche poteva essere considerato violazione dell'articolo 8 della Convenzione). Le credenze religiose e la vita privata possono essere strettamente interconnesse (*Polat c. Austria*, § 91).

#### 5. Scelta dell'aspetto desiderato

258. La Corte ha stabilito che le scelte personali riguardanti l'aspetto desiderato da una persona, sia in pubblico che in privato, attengano all'espressione della sua personalità e rientrino pertanto nella nozione di vita privata. Ciò comprendeva un taglio della capigliatura (*Popa c. Romania* (dec.), §§ 32-33), il diniego di accesso a un'università a uno studente che aveva la barba (*Tiğ c. Turchia* (dec.)), il divieto di indossare un capo di abbigliamento finalizzato a celare il volto nei luoghi pubblici, imposto alle donne che desideravano indossare il velo integrale per motivi connessi alle loro convinzioni (*S.A.S. c. Francia* [GC], §§ 106-107), e il mostrarsi nudo in luoghi pubblici (*Gough c. Regno Unito*, §§ 182-184). È tuttavia importante osservare che in ciascuna di tali cause la Corte ha ritenuto che la restrizione del diritto di scelta dell'aspetto personale fosse proporzionata. Il divieto assoluto di farsi crescere la barba in carcere è stato considerato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, in quanto il Governo non aveva dimostrato l'esistenza di una pressante esigenza sociale che giustificasse un divieto assoluto (*Biržietis c. Lituania*, §§ 54 e 57-58).

## 6. Diritto al nome e ai documenti di identità <sup>43</sup>

259. La Corte ha stabilito che le questioni riguardanti il nome e il cognome di una persona rientrano nel diritto alla vita privata (*Mentzen c. Lettonia* (dec.); *Henry Kismoun c. Francia*). La Corte ha ritenuto che, essendo un mezzo di identificazione personale e di legame con una famiglia, il nome di una persona riguardi la sua vita privata e familiare, e ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui le autorità avevano rifiutato di registrare il cognome del ricorrente dopo che il cognome della moglie era stato registrato come cognome della famiglia (*Burghartz c. Svizzera*, § 24). Ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 in un caso in cui le autorità interne non avevano consentito a due cittadini turchi di sostituire i loro cognomi con nomi non appartenenti "alla lingua turca", poiché i giudici avevano svolto un esame puramente formalistico dei testi legislativi e normativi invece di tenere conto degli argomenti e delle specifiche situazioni personali dei ricorrenti, o di bilanciare gli interessi concorrenti in gioco (*Aktaş e Aslaniskender c. Turchia*).

260. La Corte ha ritenuto che anche i prenomi rientrano nell'ambito della "vita privata" (*Guillot c. Francia*, §§ 21-22; *Güzel Erdagöz c. Turchia*, § 43; *Garnaga c. Ucraina*, § 36). La Corte ha tuttavia concluso che alcune leggi in materia di registrazione dei nomi pervengono a un giusto equilibrio, mentre altre non vi pervengono (si raffrontino *Guillot c. Francia*, e *Johansson c. Finlandia*). In ordine alla modifica del nome durante il processo di riattribuzione del sesso si veda *S.V. c. Italia*, §§ 70-75 (nella Sezione relativa all'identità di genere *infra*).

261. La Corte ha stabilito che la tradizione di dimostrare l'unità della famiglia obbligando le donne coniugate ad adottare il cognome del marito non è più compatibile con la Convenzione (*Ünal Tekeli c. Turchia*, §§ 67-68). La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione), in combinato disposto con l'articolo 8, a causa del trattamento discriminatorio derivante dal rifiuto delle autorità di consentire a una coppia di coniugi di nazionalità diversa di conservare il proprio cognome dopo il matrimonio (*Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, § 26). Il mero fatto che un nome esistente possa assumere una connotazione negativa non implica che il rifiuto di consentirne il cambiamento costituisca automaticamente una violazione dell'articolo 8 (*Stjerna c. Finlandia*, § 42; *Siskina e Siskina c. Lettonia* (dec.); *Macalin Moxamed Sed Dahir c. Svizzera* (dec.), § 31).

262. In ordine al sequestro di documenti necessari per provare la propria identità, la Corte ha riscontrato un'ingerenza nella vita privata in conseguenza del trattenimento, da parte di un tribunale interno, dei documenti d'identità della ricorrente, successivamente alla sua scarcerazione, in quanto i documenti occorreano spesso nella vita quotidiana per provare la propria identità (*Smirnova c. Russia*, §§ 95-97). La Corte ha tuttavia ritenuto anche che un Governo possa rifiutare di rilasciare un nuovo passaporto a un cittadino residente all'estero, qualora la decisione sia adottata per ragioni di pubblica sicurezza, anche se il mancato rilascio di un nuovo passaporto può avere conseguenze negative per la vita privata e familiare del ricorrente (*M. c. Svizzera*, § 67).

## 7. Identità di genere

263. L'articolo 8 accorda protezione alla sfera personale di ogni persona, compreso al diritto di stabilire i dettagli della propria identità in quanto singolo essere umano (*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], § 90). L'articolo 8 è applicabile alla questione del riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender che sono state sottoposte a un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso (*Hämäläinen c. Finlandia*, [GC], § 68), alle condizioni di accesso a tale intervento chirurgico (*L. c. Lituania*, § 56-57; *Schlumpf c. Svizzera*, § 107; *Y.Y. c. Turchia*, §§ 65-66), e al riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender che non si sono sottoposte, né intendono sottoporsi, a cure finalizzate alla riattribuzione del sesso (*A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, §§ 95-96).

---

<sup>43</sup> Si vedano altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*; la *Guida in materia di immigrazione*; e la *Guida in materia di terrorismo*.

264. La Corte ha trattato diverse cause riguardanti il riconoscimento ufficiale delle persone transgender che si sono sottoposte a un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso nel Regno Unito (*Rees c. Regno Unito*; *Cossey c. Regno Unito*; *X, Y e Z c. Regno Unito*; *Sheffield e Horsham c. Regno Unito*; *Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC]; *I. c. Regno Unito* [GC]). Nelle cause *Christine Goodwin* e *I. c. Regno Unito*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 segnatamente sulla base dell'esistenza di un orientamento europeo e internazionale a favore del riconoscimento giuridico del genere acquisito da una persona transgender. La causa *Goodwin* ha sollevato la questione di sapere se lo Stato convenuto avesse o meno osservato il suo obbligo positivo di garantire alla ricorrente, una persona transgender di sesso maschile che si era sottoposta a un intervento finalizzato alla riattribuzione del sesso, il rispetto della sua vita privata, in particolare a cauda del mancato riconoscimento giuridico della sua riattribuzione del sesso. La Corte ha ritenuto che non fosse stato rispettato il diritto della ricorrente alla vita privata poiché non sussistevano fattori significativi di pubblico interesse da opporre all'interesse della ricorrente a ottenere il riconoscimento giuridico della sua riattribuzione di sesso (§ 93).

265. La Corte ha riconosciuto che, nel ventunesimo secolo, il diritto delle persone transgender allo sviluppo personale e al pieno godimento, allo stesso modo degli altri membri della società, della sicurezza fisica e morale, non poteva essere considerato una questione controversa che richiedeva che il decorso del tempo facesse maggiore luce sulle questioni in gioco. In breve, l'insoddisfacente situazione a causa della quale le persone transgender che erano state operate vivevano in una zona intermedia, senza appartenere chiaramente né a un genere né all'altro, non era più sostenibile (*Christine Goodwin c. Regno Unito*, § 90; *Grant c. Regno Unito*, § 40; *L.c. Lituania*, § 59).

266. Gli Stati membri dispongono tuttavia di un margine di discrezionalità quando devono disciplinare la modifica dell'identità di una persona transgender nei documenti ufficiali. Nella causa *Hämäläinen c. Finlandia* [GC], la ricorrente ha lamentato che il pieno riconoscimento del suo nuovo sesso era subordinato alla trasformazione del suo matrimonio in un'unione registrata. La Corte ha osservato che in tale causa l'articolo 8 risultava applicabile sia sotto l'aspetto della vita privata che sotto quello della vita familiare (§§ 60-61). La Corte ha ritenuto che il rifiuto dello Stato di riconoscere l'identità femminile della ricorrente, conseguente a una riattribuzione del sesso, se ella non avesse trasformato il suo matrimonio in un'unione civile, non fosse sproporzionato. La Corte ha infatti ribadito che la Convenzione non imponeva agli Stati l'obbligo generale di consentire il matrimonio omosessuale. Pertanto, in considerazione dell'assenza di un consenso europeo e delle delicate questioni morali e etiche in gioco, doveva essere concesso alla Finlandia un ampio margine di discrezionalità nel decidere se promulgare o meno una legislazione relativa al riconoscimento giuridico del sesso acquisito dalle persone transgender a seguito di un intervento chirurgico e nell'introdurre norme che conseguivano un equilibrio tra i concorrenti interessi privati e pubblici o i diritti previsti dalla Convenzione (§ 67).

267. In ordine al riconoscimento giuridico dell'identità di genere delle persone transgender, nella causa *A.P., Garçon e Nicot c. Francia* la Corte ha ritenuto che subordinare tale riconoscimento a interventi chirurgici o a cure finalizzati alla sterilizzazione ("requisito della sterilità"), cui esse non intendevano sottoporsi, equivalesse a subordinare il pieno esercizio del diritto al rispetto della vita privata alla loro rinuncia al pieno esercizio del loro diritto al rispetto della loro integrità fisica, tutelato non soltanto dall'articolo 8, bensì anche dall'articolo 3 della Convenzione (§ 131), in violazione del diritto al rispetto della vita privata (§ 135) (si confronti con *X e Y c. Romania*, §§ 160-161). Infatti, per due motivi lo Stato godeva soltanto di un esiguo margine di discrezionalità in ordine al requisito della sterilità: in primo luogo, l'irreversibilità della trasformazione dell'aspetto concerne aspetti essenziali dell'identità intima della persona e persino della sua esistenza; in secondo luogo, negli ultimi anni è emersa in Europa la tendenza ad abbandonare il criterio della sterilità. La Corte ha tuttavia concluso che, nell'ambito del suo ampio margine di discrezionalità, lo Stato poteva esigere una diagnosi preliminare di "sindrome di disforia di genere" (§§ 139-143) e l'esecuzione di un esame medico che confermasse la riattribuzione del sesso (§§ 150-154).



268. Nella causa *S.V. c. Italia*, le autorità avevano rifiutato di autorizzare il cambiamento del prenome della ricorrente prima del completamento dell'intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso. La Corte ha ritenuto che il rifiuto fosse basato su motivi puramente formali e non avesse tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva intrapreso da diversi anni un percorso di transizione di genere, che aveva comportato un mutamento dell'aspetto fisico e dell'identità sociale (§§ 70-75). Secondo la Corte la rigidità della procedura giudiziaria per il riconoscimento dell'identità di genere delle persone transgender aveva lasciato la ricorrente per un irragionevole lasso di tempo - due anni e mezzo - in una situazione anomala, in grado di generare sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia (§ 72).

269. Nella specifica causa *L. c. Lituania*, un ricorrente transgender si era sottoposto, al fine della riattribuzione del sesso, a un intervento chirurgico parziale in quanto l'intervento completo non poteva essere eseguito per l'assenza di una adeguata regolamentazione giuridica. Pertanto, finché il ricorrente non si fosse sottoposto a un intervento chirurgico completo, non era possibile modificare il suo codice personale sul suo nuovo certificato di nascita, sul passaporto e sul diploma di laurea, in quanto non esisteva una legge che disciplinasse gli interventi chirurgici finalizzati alla riattribuzione completa del sesso. La Corte ha ritenuto che lo Stato non avesse conseguito un giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e i diritti del ricorrente. Infatti, la lacuna legislativa aveva lasciato il ricorrente in una situazione di penosa incertezza riguardo alla sua vita privata, e le limitazioni del bilancio del Servizio sanitario pubblico non giustificavano un ritardo di oltre quattro anni (*L. c. Lituania*, § 59).

270. Più recentemente, in una causa in cui un ricorrente transgender ha lamentato l'assenza di un quadro normativo per il riconoscimento giuridico asserendo che tale riconoscimento era subordinato al requisito dell'intervento chirurgico finalizzato alla completa riattribuzione del sesso, la Corte ha stabilito che l'assenza "di procedure rapide, trasparenti e accessibili" per modificare il sesso delle persone transgender indicato nel certificato di nascita aveva comportato la violazione dell'articolo 8 (*X c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 70). Lo Stato non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di predisporre una procedura effettiva e accessibile, che prevedesse condizioni definite chiaramente che garantissero il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata in ordine alla sua domanda di modifica del marcatore di sesso/genere nel registro dello stato civile.

271. Nella causa *Y.T. c. Bulgaria*, la Corte ha ritenuto che il rifiuto di consentire che la riattribuzione del sesso di una persona transessuale fosse trascritta nel registro dello stato civile, sebbene il suo aspetto fisico e la sua identità sociale e familiare fossero cambiati da molto tempo, costituisse una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata. In particolare, i giudici nazionali non avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti per il rifiuto, e non avevano spiegato perché in altri casi il riconoscimento della riattribuzione del sesso era stato possibile (§ 74).

272. Un'altra importante questione riguarda l'accesso da parte delle persone transgender agli interventi chirurgici finalizzati alla riattribuzione del sesso e ad altre cure. Benché la Corte non abbia riconosciuto un diritto generale ad accedere a tali cure (*Y.Y. c. Turchia*, § 65), essa ha ritenuto che le procedure che negano la copertura assicurativa di tali cure possano violare l'articolo 8 (*Van Kuck c. Germania*, §§ 82-86; *Schlumpf c. Svizzera*, § 115-116). Nella causa *Schlumpf*, la Corte ha affermato che lo Stato dispone di un margine di discrezionalità limitato in relazione a una questione che concerne uno degli aspetti più intimi della vita privata, ovvero l'identità sessuale di una persona (§§ 104 e 115). In quest'ultima causa, tenuto conto della particolarissima situazione in cui si trovava la ricorrente – che aveva oltre 67 anni quando aveva chiesto allo Stato di pagare l'operazione – lo Stato non avrebbe dovuto applicare meccanicamente il termine di un periodo di attesa di due anni previsto dalla legge. La Corte ha concluso che non era stato conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi della compagnia assicurativa e quelli della ricorrente (§ 115).

273. Riguardo alla questione degli interventi chirurgici finalizzati alla riattribuzione del sesso, nella causa *Y.Y. c. Turchia* il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione a sottoporsi a tale intervento, che gli era stata negata dalla Turchia in quanto egli non soddisfaceva il preliminare requisito della permanente incapacità di procreare (§ 44). La Corte ha concluso che, avendo negato al ricorrente per molti

anni la possibilità di sottoporsi a un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso, lo Stato aveva violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata (§§ 121-122).

274. In ordine alla genitorialità transgender, la causa *A.M. e altri c. Russia* ottolineato diversi elementi di cui si deve tenere conto nel valutare la restrizione dei diritti genitoriali di una persona transgender e la privazione dei rapporti con i figli a seguito di una transizione di genere (si vedano §§ 53-61).

## 8. Diritto all'identità etnica<sup>44</sup>

275. La Corte ha ritenuto che l'identità etnica, in particolare il diritto dei membri di una minoranza nazionale di conservare la propria identità e di condurre una vita privata e familiare conforme alle proprie tradizioni, costituisca parte del diritto alla vita privata e familiare di cui all'articolo 8, e imponga agli Stati il conseguente obbligo di agevolare, e di non intralciare in modo sproporzionato, i tradizionali stili di vita delle minoranze. Rinviando alle sue recenti considerazioni in ordine agli aspetti positivi e negativi del diritto alla libera autoidentificazione dei membri delle minoranze nazionali nel diritto internazionale – non soltanto nella *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali* – la Corte ha ribadito che qualsiasi membro di una minoranza nazionale aveva il pieno diritto di scegliere di non essere trattato come tale (*Tasev c. Macedonia del Nord*, §§ 32-33). Il diritto alla libera autoidentificazione costituisce la “pietra angolare” del diritto internazionale in materia di protezione delle minoranze in generale. Ciò si applica specialmente all'aspetto negativo del diritto: nessun trattato bilaterale o multilaterale o altro strumento obbliga alcun individuo a sottoporsi contro la propria volontà a un regime speciale in materia di protezione delle minoranze (§ 33).

276. La Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità di registrare l'etnia di una persona, dichiarata dalla stessa, costituisca violazione dell'obbligo positivo dello Stato di garantire al ricorrente l'effettivo rispetto della sua vita privata (*Ciubotaru c. Moldavia*, § 53). Anche la conduzione di una importante inchiesta sulla discriminazione che era dietro un evento che faceva parte di un generale atteggiamento ostile nei confronti della comunità Rom e l'attuazione di efficaci meccanismi penali sono ritenute parte dell'obbligo positivo dello Stato di proteggere il rispetto dell'identità etnica (*R.B. c. Ungheria*, §§ 88-91).

277. Nello specifico contesto di manifestazioni motivate dall'ostilità nei confronti di un gruppo etnico, che comportavano per lo più l'intimidazione piuttosto che la violenza fisica, la Corte ha tratto ispirazione dai principi stabiliti in cause relative all'articolo 10 della Convenzione. Pertanto, i fattori fondamentali che devono essere determinati sono quelli di sapere se le affermazioni offensive siano state pronunciate in un contesto politico e sociale di tensione, se costituiscano un invito diretto o indiretto alla violenza, all'odio, o all'intolleranza, e la loro capacità di produrre conseguenze dannose (*Király e Dömötör c. Ungheria*, §§ 72 e ss.). Dovrebbe esistere un quadro giuridico che preveda la penalizzazione delle manifestazioni contro le minoranze e assicuri una effettiva protezione dalle molestie, dalle minacce e dagli insulti verbali, diversamente potrebbe essere percepita la sensazione che tali intimidazioni verbali e disordini siano tollerati dalle autorità (§ 80).

278. La Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 in una causa in cui le autorità non avevano protetto i ricorrenti da un attacco alle loro abitazioni, avevano svolto un certo ruolo nell'attacco, se non vi era stata un'indagine interna effettiva, e tenendo conto del contesto generale di pregiudizi nei confronti dei Rom esistente nel Paese (*Burlyta e altri c. Ucraina*, §§ 169-170).

279. L'occupazione della sua roulotte da parte di una zingara è stata considerata parte integrante della sua identità etnica, della quale lo Stato doveva tenere conto nell'adottare misure di sgombero forzato del terreno (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 73; *McCann c. Regno Unito*, § 55). Nella causa *Hirtu e altri c. Francia*, in ordine allo sgombero di un campo Rom non autorizzato, la Corte ha affermato anche che le autorità nazionali, nello svolgimento della valutazione della proporzionalità,

---

<sup>44</sup> Si veda altresì la Sezione relativa al domicilio.

devono tenere conto del fatto che i Rom appartengono a un gruppo socialmente svantaggiato e hanno particolari esigenze a tale riguardo (§ 75). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 per motivi procedurali a causa dello sgombero sommario di una famiglia dall'area di sosta per roulotte, messa a disposizione dall'autorità locale, in cui il ricorrente e la sua famiglia avevano vissuto per oltre tredici anni; la Corte ha dichiarato che un'ingerenza di tale gravità esigeva "ragioni particolarmente rilevanti di interesse pubblico" e che vi era un esiguo margine di discrezionalità (*Connors c. Regno Unito*, § 86). La Corte ha tuttavia ritenuto in passato che le politiche nazionali di pianificazione del territorio possano prevedere lo spostamento delle zone riservate alle roulotte, purché sia conseguito un giusto equilibrio tra i diritti individuali delle famiglie che vivono nella zona e i diritti ambientali (e di altro genere) della collettività (*Jane Smith c. Regno Unito* [GC], §§ 119-120; *Lee c. Regno Unito* [GC]; *Beard c. Regno Unito* [GC]; *Coster c. Regno Unito* [GC]).

280. La Corte ha ritenuto che il fatto che le autorità, successivamente alla conclusione di procedimenti penali nei confronti dei ricorrenti, continuassero a conservare le loro impronte digitali, i loro campioni cellulari e i loro profili del DNA e impiegassero tali dati per risalire all'origine etnica, concernesse e violasse il diritto dei ricorrenti all'identità etnica di cui all'articolo 8 (*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], § 66).

281. La Corte ha inoltre ritenuto che quando gli stereotipi negativi attribuiti a un gruppo raggiungono un certo livello, essi sono in grado di influire sul senso di identità del gruppo e sui sentimenti di auto-stima e di fiducia in sé stessi dei membri del gruppo. In questo senso si può ritenere che incidano sulla vita privata dei membri del gruppo (*Aksu c. Turchia* [GC], §§ 58-61 in cui il ricorrente, che è di origine Rom, si è sentito offeso da alcuni passi del libro "Gli zingari della Turchia", concentrato sulla comunità Rom; *Király e Dömötör c. Ungheria*, § 43, riguardante manifestazioni contro i Rom che non avevano comportato violenze, bensì intimidazioni verbali e minacce; *Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, §§ 64-68, e *Behar e Gutman c. Bulgaria*, §§ 68-73 in cui i ricorrenti, rispettivamente di origine Rom ed ebraica avevano risentito delle dichiarazioni xenofobe di una nota personalità politica). In tali cause la Corte ha elaborato il principio fissato dalla Grande Camera nella causa *Aksu c. Turchia* [GC], sopra citata, indicando i fattori pertinenti mediante i quali valutare se delle pubbliche affermazioni negative concernenti un gruppo sociale incidano sulla "vita privata" di un singolo membro di tale gruppo al punto di comportare l'applicazione dell'articolo 8 in relazione alle stesse. La Corte ha inoltre ritenuto applicabile il principio dello stereotipo negativo in caso di diffamazione di ex internati a Mauthausen i quali, in quanto superstiti all'olocausto, potevano essere considerati un gruppo sociale (eterogeneo) (*Lewit c. Austria*, § 46).

282. Nell'ambito dell'obbligo positivo di adottare misure finalizzate ad agevolare il ricongiungimento familiare, la Corte ha sottolineato la necessità imperativa di considerare gli effetti a lungo termine che potrebbe produrre la separazione permanente di una figlia dalla madre naturale, specialmente perché essa potrebbe condurre la minore ad allontanarsi dalla sua identità Rom (*Jansen c. Norvegia*, § 103).

## 9. Apolidia, cittadinanza e residenza <sup>45</sup>

283. La Corte ha riconosciuto che, in determinate circostanze, il diritto alla cittadinanza è compreso nella nozione di vita privata (*Genovese c. Malta*). Sebbene il diritto di acquisire una particolare cittadinanza non sia di per sé garantito dalla Convenzione, la Corte ha ritenuto che in alcune circostanze l'arbitrario rifiuto della cittadinanza possa sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8, in quanto influisce sulla vita privata (*Karashev c. Finlandia* (dec.); *Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC]; *Genovese c. Malta*). La perdita della cittadinanza precedentemente acquisita può comportare un'analoga, se non maggiore, ingerenza nel diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (*Ramadan c. Malta*, § 85; nel contesto di attività connesse al terrorismo, si vedano *K2 c. Regno Unito* (dec.), § 49; *Ghoumid e altri c. Francia*, § 43 (in ordine alla vita privata); *Usmanov c. Russia*, §§ 59-62).<sup>46</sup> Per determinare se

<sup>45</sup> Si veda la *Guida in materia di immigrazione*.

<sup>46</sup> Si veda la *Guida in materia di terrorismo*.

tale ingerenza violi l'articolo 8 devono essere esaminate due questioni distinte, ovvero se la decisione di revocare la cittadinanza sia stata arbitraria (criterio più rigoroso di quello della proporzionalità); e quali siano state le conseguenze per il ricorrente (*Ramadan c. Malta*, §§ 86-89; *K2 c. Regno Unito* (dec.), § 50; *Ghoumid e altri c. Francia*, § 44 in ordine alla privazione della cittadinanza sulla base di un condanna per un reato di terrorismo commesso oltre dieci anni prima; *Usmanov c. Russia*, §§ 63-70). I medesimi principi si applicano al rifiuto delle autorità interne di rilasciare a un ricorrente una carta d'identità (*Ahmadov c. Azerbaigian*, § 45). In tale causa le autorità interne avevano ritenuto che il ricorrente non avesse mai acquisito la cittadinanza azerbaigiana e non fosse cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian, nonostante il fatto che egli fosse stato considerato cittadino della Repubblica dell'Azerbaigian da diverse autorità statali dal 1991 al 2008 e che un timbro sul suo passaporto sovietico confermasse la sua cittadinanza azerbaigiana. Il diniego della cittadinanza al ricorrente non era stato accompagnato dalle necessarie tutele procedurali ed era stato sia arbitrario che in violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

284. L'articolo 8 non può essere interpretato come se esso garantisca di per sé il diritto a un particolare tipo di permesso di soggiorno; la scelta del permesso spetta, in linea di principio, soltanto alle autorità interne (*Kaftailova c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 51). Tuttavia, la soluzione proposta deve consentire alla persona in questione di esercitare indisturbata il suo diritto alla vita privata e/o familiare (*B.A.C. c. Grecia*, § 35; *Hoti c. Croazia*, § 121). Le misure che limitano il diritto di risiedere in un Paese possono, in alcuni casi, comportare la violazione dell'articolo 8 qualora causino ripercussioni sproporzionate sulla vita privata o familiare, o su entrambe, delle persone interessate (*Hoti c. Croazia*, § 122).

285. Inoltre, in tale contesto, l'articolo 8 può comportare l'obbligo positivo di assicurare al ricorrente l'effettivo godimento della sua vita privata e/o familiare (*Hoti c. Croazia*, § 122). Nella medesima causa le autorità nazionali avevano violato il diritto di un immigrato apolide alla vita privata, in quanto non avevano regolarizzato, per anni, il suo status di residente e lo avevano lasciato in una situazione di insicurezza (§ 126). Lo Stato non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di fornire una procedura, o una combinazione di procedure, effettive e accessibili, che consentissero al ricorrente di ottenere una pronuncia sulle questioni del suo ulteriore soggiorno e status in Croazia, che tenesse debitamente conto dei suoi interessi relativi alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 (§ 141). Anche nella causa *Sudita Keita c. Ungheria*, lo Stato non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di fornire una procedura, o una combinazione di procedure, effettive e accessibili, che consentissero al ricorrente, di fatto apolide, di ottenere una pronuncia sulla questione del suo status in Ungheria che tenesse debitamente conto dei suoi interessi relativi alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 (§ 41). In particolare, il ricorrente aveva sperimentato difficoltà, protrattesi per quindici anni, a regolarizzare la sua situazione giuridica, con ripercussioni negative sul suo accesso alle cure mediche e al lavoro, e sul suo diritto al matrimonio.

286. La Corte ha ritenuto che la mancata regolamentazione della residenza di persone, che erano state "cancellate" dal registro dei residenti a tempo indeterminato a seguito dell'indipendenza della Slovenia, costituisse violazione dell'articolo 8 (*Kurić e altri c. Slovenia* [GC], § 339).

287. Se vi è una doglianza sostenibile secondo la quale l'espulsione minaccia di costituire un'ingerenza nel diritto del non-cittadino al rispetto della sua vita privata e familiare, l'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, impone agli Stati di offrire all'interessato l'effettiva possibilità di impugnare l'espulsione o il diniego di un permesso di soggiorno e di ottenere l'esame delle questioni pertinenti, con sufficienti garanzie procedurali e accuratezza, da un competente foro nazionale, che offra adeguate garanzie di indipendenza e imparzialità (*De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], § 83; *M. e altri c. Bulgaria*, §§ 122-132; *Al-Nashif c. Bulgaria*, § 133).

## 10. Provvedimenti di rimpatrio e di espulsione <sup>47</sup>

288. Poiché l'articolo 8 tutela il diritto di instaurare e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno e può talvolta comprendere aspetti dell'identità sociale di una persona, la Corte ha ritenuto che la totalità dei legami sociali tra gli immigrati radicati e la comunità in cui essi vivono costituisce parte del concetto di "vita privata" di cui all'articolo 8. Pertanto, a prescindere dall'esistenza di una "vita familiare", l'espulsione di un immigrato radicato costituisce un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della vita privata (*Maslov e altri c. Austria* [GC], § 63).<sup>48</sup> Al fine di determinare se l'ingerenza sia necessaria in una società democratica, è importante tenere presente che gli Stati hanno il diritto di controllare l'ingresso degli stranieri nel loro territorio e il loro soggiorno in esso. La Convenzione non garantisce il diritto dello straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese e, quando svolgono il loro compito di mantenimento dell'ordine pubblico, gli Stati contraenti hanno la facoltà di espellere i cittadini stranieri condannati per dei reati (*ibid.*, § 68; *Üner c. Paesi Bassi* [GC], § 68). Nel valutare la proporzionalità dell'ingerenza in relazione al diritto alla vita privata la Corte ha generalmente applicato i criteri stabiliti nella causa *Üner c. Paesi Bassi* [GC] (si veda, per esempio, *Zakharchuk c. Russia*, §§ 46 – 49) riguardo ai migranti radicati. Nella causa *Levakovic c. Danimarca*, §§ 42-45, applicando i criteri Üner, la Corte non ha riscontrato la violazione della "vita privata" di un immigrato maggiorenne condannato per gravi reati, che non aveva figli, né elementi di dipendenza dai genitori o dai fratelli, e che aveva costantemente dimostrato di non volere rispettare la legge.

289. Sono necessarie ragioni molto gravi per giustificare l'espulsione di un immigrato radicato, che ha trascorso legittimamente tutta o la maggior parte dell'infanzia e della giovinezza nel Paese di accoglienza (*Maslov c. Austria* [GC], § 75). Nel caso molto specifico di uno straniero giunto nel paese di accoglienza da bambino con un visto turistico che era scaduto poco dopo il suo arrivo, e che fino ai diciassette anni di età aveva ignorato che il suo soggiorno era illegale, la Corte non ha ritenuto il ricorrente un "immigrato radicato" in quanto il suo soggiorno nel paese di accoglienza non era lecito. In un simile caso non si poteva affermare che il diniego del permesso di soggiorno richiedesse ragioni molto gravi per essere giustificato ai sensi dell'articolo 8, né che esso violasse tale disposizione soltanto in circostanze del tutto eccezionali. La valutazione doveva invece essere svolta da un punto di partenza neutrale, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso del ricorrente (*Pormes c. Paesi Bassi*, § 61).

## 11. Status coniugale e genitoriale

290. La Corte ha ritenuto che le cause concernenti lo status coniugale o genitoriale rientrassero nell'ambito della vita privata e familiare. In particolare, ha ritenuto che la trascrizione del matrimonio, essendo un riconoscimento dello stato civile giuridico di una persona, riguardi indubbiamente sia la vita privata che la vita familiare e sia compresa nel campo di applicazione dell'articolo 8 § 1 (*Diadochi c. Malta*, § 48). La decisione di un tribunale austriaco di annullare il matrimonio della ricorrente ha avuto conseguenze sul suo status giuridico e, in generale, sulla sua vita privata. Tuttavia, poiché si trattava di un matrimonio fittizio, l'ingerenza nella vita privata della ricorrente è stata ritenuta proporzionata (*Benes c. Austria*, decisione della Commissione).

291. Analogamente, i procedimenti relativi all'identità di una persona quale genitore sono compresi nell'ambito della vita privata e familiare. La Corte ha ritenuto che le cause riguardanti la determinazione delle disposizioni giuridiche che disciplinano i rapporti di un padre con il figlio putativo rientrino nel campo di applicazione della nozione di vita privata (*Rasmussen c. Danimarca*, § 33; *Yildirim c. Austria* (dec.); *Krušković c. Croazia*, § 20; *Ahrens c. Germania*, § 60; *Tsvetelin Petkov c. Bulgaria*, §§ 49-59; *Marinis c. Grecia*, § 58), così come il tentativo di un padre putativo di disconoscere la paternità (*R.L. e altri c. Danimarca*, § 38; *Shofman c. Russia*, §§ 30-32. In aggiunta, il diritto di presentare una

<sup>47</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di immigrazione*.

<sup>48</sup> Si veda altresì la Sezione relativa ai provvedimenti di rimpatrio e di espulsione.

domanda di adozione al fine di diventare genitori rientra nel campo di applicazione della nozione di vita privata ([A.H.e altri c. Russia](#), § 383).

### III. Vita familiare

#### A. Definizione di vita familiare e significato della nozione di famiglia<sup>49</sup>

292. L'elemento essenziale della vita familiare è il diritto di vivere insieme affinché possano svilupparsi normalmente rapporti familiari (*Marckx c. Belgio*, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (*Olsson c. Svezia (n. 1)*, § 59). L'attenzione per l'unità familiare e per il ricongiungimento familiare in caso di separazione sono considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 205).

293. La nozione di vita familiare è un concetto autonomo (*Marckx c. Belgio*, § 31). Conseguentemente, l'esistenza o meno di una "vita familiare" è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 140). La Corte esamina pertanto i legami familiari di fatto come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano, in assenza di un riconoscimento giuridico della vita familiare (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 56). Altri fattori comprendono la durata della relazione e, in caso di coppie, dal fatto di avere manifestato il reciproco impegno concependo insieme dei figli (*X, Y e Z c. Regno Unito*, § 36). La nozione di "famiglia" di cui all'articolo 8 concerne pertanto le relazioni basate sul matrimonio e anche altri "legami familiari" di fatto, compreso tra coppie omosessuali, qualora le parti convivano al di fuori del matrimonio o altri fattori dimostrino che il rapporto era sufficientemente costante (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 140 e *Oliari e altri c. Italia*, § 130).

294. Nella causa *Ahrens c. Germania*, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto, in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Nella causa *Evers c. Germania*, la Corte ha ritenuto che, date le circostanze molto particolari della causa, il semplice fatto che il ricorrente visse con la sua compagna e con la figlia mentalmente disabile della donna in un'abitazione comune e che egli fosse il padre biologico della figlia avuta dalla ragazza non costituisse un legame familiare tutelato dall'articolo 8 (§ 52). In tale causa il ricorrente aveva verosimilmente abusato sessualmente della figlia mentalmente disabile della compagna, e per tale motivo i giudici nazionali avevano ritenuto che il suo rapporto con la ragazza fosse pregiudizievole per quest'ultima e l'avevano vietato. La Corte ha ritenuto che l'articolo 8 non potesse essere invocato per lamentare le prevedibili conseguenze negative per la "vita privata" derivanti da un reato o da un altro comportamento indegno che comportava una misura di responsabilità giuridica. Anche nella causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC] la Corte ha dichiarato che la conformità della condotta dei ricorrenti alla legge è un fattore di cui si deve tenere conto.

295. Il figlio nato da un'unione coniugale fa *ipso iure* parte di tale nucleo "familiare" dal momento e per il fatto stesso della nascita (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21). Pertanto, tra il figlio e i genitori esiste un legame che costituisce una vita familiare. L'esistenza o l'inesistenza di una "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 è una questione di fatto, che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali, per esempio un interesse e impegno dimostrabile del padre nei confronti del figlio, sia precedentemente che successivamente alla nascita (*L. c. Paesi Bassi*, § 36).

296. Qualora sia stata accertata l'esistenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve agire in maniera da consentire lo sviluppo di tale legame, e deve istituire garanzie giuridiche che rendano possibile l'integrazione del minore nella sua famiglia dal momento della nascita o successivamente, appena possibile (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 32).

297. Nonostante l'assenza di un legame biologico e di una relazione genitoriale riconosciuta giuridicamente dallo Stato convenuto, la Corte ha ritenuto che esistesse una vita familiare tra i genitori affidatari, che si erano presi temporaneamente cura di un minore, e il minore in questione, a causa degli stretti legami personali stabilitisi tra di essi, del ruolo svolto dagli adulti nei confronti del minore e del

<sup>49</sup> Si vedano anche le altre Sezioni della Guida per ulteriori riferimenti.

tempo trascorso insieme (*Moretti e Benedetti c. Italia*, § 48; *Kopf e Liberda c. Austria*, § 37 – si raffronti *Jessica Marchi c. Italia*, in cui la Corte ha constatato l'inesistenza di una vita familiare tra una madre affidataria che aveva ottenuto una preliminare autorizzazione all'adozione e il minore che aveva vissuto con lei per un anno nel contesto di un affidamento a "rischio giuridico" §§ 49-59 e i rinvii ivi citati).

298. Inoltre, nella causa *Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo* – relativa all'impossibilità di ottenere nel Lussemburgo il riconoscimento giuridico di una decisione giudiziaria peruviana, che stabiliva la piena adozione della seconda ricorrente da parte della prima - la Corte ha riconosciuto l'esistenza di una vita familiare in assenza del riconoscimento giuridico dell'adozione. Ha tenuto conto del fatto che vi erano stati legami familiari di fatto tra le ricorrenti per oltre dieci anni e che la prima ricorrente aveva agito in qualità di madre della minore sotto ogni profilo. In tali cause l'affidamento del minore ai ricorrenti era stato rispettivamente riconosciuto o tollerato dalle autorità. Al contrario, nella causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], la Corte, data l'assenza di legami biologici tra il minore e i genitori committenti, la breve durata del loro rapporto con il minore (circa otto mesi) e l'incertezza dei legami dal punto di vista giuridico, e malgrado l'esistenza di un progetto di genitorialità e la qualità dei legami affettivi, ha ritenuto che le condizioni che avrebbero permesso di concludere che vi fosse stata una vita familiare di fatto non fossero state soddisfatte (§§ 156-157) (si raffronti *D. e altri c. Belgio* (dec.), e *Valdis Fjölfnisdóttir e altri c. Islanda*, §§ 59-62 in cui è applicato il criterio enunciato nella causa *Paradiso e Campanelli* per l'applicabilità della nozione di "vita familiare"):

299. L'articolo 8 non garantisce il diritto di fondare una famiglia, né il diritto di adottare. Il diritto al rispetto della "vita familiare" non tutela il mero desiderio di fondare una famiglia; presuppone l'esistenza di una famiglia o, almeno, la potenziale relazione, per esempio, tra il figlio nato fuori del matrimonio e il padre naturale, o la relazione derivante da un autentico matrimonio, anche qualora la vita familiare non sia stata ancora pienamente instaurata, o la relazione tra un padre e il figlio legittimo anche qualora, anni dopo, sia stato dimostrato che non avesse alcuna base biologica (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 141). L'intenzione di una ricorrente di sviluppare, diventandone la tutrice, una "vita familiare" precedentemente inesistente con il nipote, non rientra nell'ambito della "vita familiare" tutelata dall'articolo 8 (*Lazoriva c. Ucraina*, § 65).

300. Tuttavia, anche in assenza di vita familiare, l'articolo 8 può comunque essere applicabile per quanto riguarda l'aspetto della vita privata (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 165; *Lazoriva c. Ucraina*, §§ 61 e 66, concernente il nipote della ricorrente; *Azerkane c. Paesi Bassi*, § 65). Infine, sebbene l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 8 riguardi, prevalentemente, i rapporti tra esseri umani viventi, esso può estendersi ad alcune situazioni successive al decesso (*Polat c. Austria*, § 48 e i rinvii ivi citati).

## B. Obbligo procedurale

301. Benché l'articolo 8 non contenga espliciti requisiti procedurali (come osservato *supra*), il processo decisionale che conduce a misure di ingerenza deve essere equo e sufficiente a offrire il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8 (*Petrov e X c. Russia*, § 101), in particolare in relazione all'affidamento di minori (*W. c. Regno Unito*, §§ 62 e 64; *McMichael c. Regno Unito*, § 92; *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], §§ 72-73), alla decadenza della potestà genitoriale e alla dichiarazione di adottabilità (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], §§ 212-213, 220). La Corte ha inoltre dichiarato che nelle cause in cui la durata del procedimento ha evidenti conseguenze per la vita familiare del ricorrente è richiesto un approccio più rigoroso, e il ricorso accessibile nel diritto interno deve essere sia preventivo che risarcitorio (*Macready c. Repubblica ceca*, § 48; *Kuppinger c. Germania*, § 137).



## C. Margine di discrezionalità in relazione alla vita familiare <sup>50</sup>

302. Per determinare l'ampiezza del margine di discrezionalità di cui lo Stato deve disporre nella determinazione di cause ai sensi dell'articolo 8 si deve tenere conto di diversi fattori. La Corte riconosce che le autorità godono di un ampio margine di discrezionalità, in particolare quando si pronunciano in materia di affidamento, quando valutano la necessità di collocare un minore in un istituto mediante un provvedimento d'urgenza (*R.K. e A.K. c. Regno Unito*) o quando redigono la loro legislazione in materia di divorzio e la applicano in casi specifici (*Babiarz c. Polonia*, § 47) o in relazione alla determinazione dello status giuridico di un minore (*Fröhlich c. Germania*, § 41).

303. È tuttavia necessario un esame più rigoroso riguardo a qualsiasi ulteriore limitazione, quali le restrizioni disposte da tali autorità al diritto di visita dei genitori, e alle garanzie giuridiche finalizzate a garantire l'effettiva tutela del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare. Tali ulteriori limitazioni comportano il rischio di un'effettiva riduzione dei rapporti familiari tra il minore e uno o entrambi i genitori (*Sahin c. Germania* [GC], § 65; *Sommerfeld c. Germania* [GC], § 63).

304. Il margine di discrezionalità è più limitato in ordine a questioni relative al diritto di visita e di ricevere informazioni (*Fröhlich c. Germania*), ed è molto più ristretto quando concerne la prolungata separazione di un genitore dal figlio. In tali casi gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure finalizzate al ricongiungimento dei genitori con i figli (*Elsholz c. Germania* [GC]; *K.A. c. Finlandia*).

305. Nella causa *Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], la Corte ha espressamente ritenuto che "lo Stato a[bbia] l'obbligo di porre l'interesse superiore del minore, e anche quello dei minori quale gruppo, al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo". Nel farlo ha rigettato l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale spetterebbe in primo luogo ai genitori determinare come si debba favorire e tutelare l'interesse superiore dei figli e l'intervento dello Stato possa essere accettato soltanto come ultima ratio in circostanze estreme (si vedano §§ 286-288). Conseguentemente, non si può affermare che la decisione di applicare il criterio dell'"interesse superiore del minore" esuli dal margine di discrezionalità accordato agli Stati nel conseguire un equilibrio tra la tutela del diritto alla vita dei pazienti e la tutela del loro diritto al rispetto della vita privata e dell'autonomia personale (*Parfitt c. Regno Unito* (dec.), §§ 46 e 51).

## D. Campo di applicazione della nozione di vita familiare

### 1. Coppie

#### a. Matrimoni non conformi alle consuetudini, convivenza di fatto

306. La nozione di "famiglia" di cui all'articolo 8 della Convenzione non è limitata soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri "legami familiari" di fatto, in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio (ovvero senza essere coniugate) (*Johnston e altri c. Irlanda*, § 56; *Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], § 50, che trattava il tentativo di costringere la ricorrente a deporre, nell'ambito di un procedimento penale, contro la persona con cui conviveva da lungo tempo). Anche in assenza di convivenza possono tuttavia esistere legami sufficienti per una vita familiare (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 30; si veda, per contro, *Azerkane c. Paesi Bassi*, § 65, nella quale la coppia non conviveva e non era disponibile alcuna informazione circa la natura della sua relazione) in quanto l'esistenza di un'unione stabile può prescindere dalla convivenza (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], §§ 49 e 73). Tuttavia, ciò non significa che debba essere concesso uno specifico riconoscimento giuridico alle famiglie e alle relazioni di fatto (*Babiarz c. Polonia*, § 54): conseguentemente tra gli obblighi positivi dello Stato non è compreso l'obbligo di accogliere la domanda di divorzio presentata da un ricorrente che desiderava contrarre un nuovo matrimonio, dopo aver avuto una figlia dalla nuova compagna (§§ 56-57). Inoltre, benché oggi la convivenza non possa essere un criterio

<sup>50</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alle indennità per congedi parentali, affidamento, diritti di visita.

determinante per accertare la stabilità di una relazione duratura, è certamente un fattore che può essere utile per confutare altri elementi che fanno dubitare dell'autenticità di un matrimonio (*Concetta Schembri c. Malta* (dec.), § 52 relativa a un matrimonio che non era ritenuto autentico).

307. La Corte ha inoltre ritenuto che l'intenzione di creare una vita familiare possa, in casi eccezionali, rientrare nell'ambito dell'articolo 8, specialmente qualora il fatto che la vita familiare non sia ancora pienamente instaurata non sia imputabile al ricorrente (*Pini e altri c. Romania*, §§ 143 e 146). In particolare, se le circostanze lo giustificano, la vita familiare deve estendersi al potenziale rapporto che si può sviluppare tra il figlio nato fuori del matrimonio e il padre biologico. In tali casi i fattori pertinenti per poter determinare la reale esistenza in pratica di stretti legami personali comprendono la natura della relazione tra i genitori naturali e il dimostrabile interesse e impegno del padre nei confronti del figlio, sia precedentemente che successivamente alla nascita (*Nylund c. Finlandia* (dec.); *L. c. Paesi Bassi*, § 36; *Anayo c. Germania*, § 57).

308. In generale, tuttavia, la convivenza non è una *conditio sine qua non* della vita familiare tra genitori e figli (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21). I matrimoni non conformi al diritto nazionale non costituiscono un impedimento per la vita familiare (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, § 63). Un matrimonio meramente religioso contratto da una coppia, e non riconosciuto dal diritto interno, può rientrare nel campo di applicazione della vita familiare di cui all'articolo 8. Tuttavia l'articolo 8 non può essere interpretato come se esso imponga allo Stato l'obbligo di riconoscere il matrimonio religioso, per esempio in relazione ai diritti di successione e alle pensioni di reversibilità (*Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], §§ 97-98 e 102) o il matrimonio contratto da una minore di quattordici anni di età (*Z.H. e R.H. c. Svizzera*, § 44).

309. Infine, il fidanzamento non crea di per sé una vita familiare (*Wakefield c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

## **b. Coppie omosessuali**

310. Una coppia omosessuale che vive una relazione stabile è compresa nella nozione di vita familiare nonché di vita privata, allo stesso modo di una coppia eterosessuale (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], § 73-74; *X e altri c. Austria* [GC], § 95; *P.B. e J.S. c. Austria*, § 30; *Schalk e Kopf c. Austria*, §§ 92-94). Tale principio è stato enunciato per la prima volta nella causa *Schalk e Kopf c. Austria* in cui la Corte ha ritenuto artificioso perseverare nell'opinione che una coppia omosessuale, diversamente da una coppia eterosessuale, non potesse godere di una "vita familiare" ai fini dell'articolo 8. Conseguentemente, la relazione dei ricorrenti, una coppia omosessuale convivente in una stabile relazione di fatto, rientrava nella nozione di "vita familiare", proprio come vi rientrerebbe la relazione di una coppia eterosessuale nella stessa situazione. La Corte ha inoltre stabilito che la relazione tra due donne conviventi che avevano contratto un'unione civile, e la figlia concepita da una di esse mediante la riproduzione assistita, ma allevata da entrambe, costituiva vita familiare ai sensi dell'articolo 8 (*Gas e Dubois c. Francia* (dec.); *X e altri c. Austria* [GC], § 96).

311. Nel 2010 la Corte ha preso atto dell'emergente orientamento europeo a favore del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, che si è sviluppato rapidamente nell'ultimo decennio (*Schalk e Kopf c. Austria*, § 105; si veda altresì *Orlandi e altri c. Italia*, §§ 204-206). Nelle cause *Schalk e Kopf c. Austria*, § 108, e *Chapin e Charpentier c. Francia*, § 48, la Corte ha ritenuto che gli Stati avessero la facoltà, ai sensi dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, di limitare l'accesso al matrimonio soltanto alle coppie eterosessuali.

312. La Corte ha tuttavia riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, qualora una legge impedisse alle coppie omosessuali di contrarre un'unione civile, osservando che soltanto due dei diciannove Stati parti della Convenzione che autorizzavano qualche forma di unione registrata diversa dal matrimonio la riservavano esclusivamente alle coppie eterosessuali (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], §§ 91-92). Prendendo atto del persistente movimento internazionale a favore del riconoscimento giuridico e tenendo conto delle specifiche circostanze del contesto italiano, la

Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero ottemperato all'obbligo positivo di cui all'articolo 8 di garantire che i ricorrenti disponessero di uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali (*Oliari e altri c. Italia*, §§ 178 e 180-185). La Corte ha osservato che, nell'ambito del Consiglio d'Europa, ventiquattro dei quarantasette Stati membri avevano già promulgato una legislazione che riconosceva le coppie omosessuali e offriva loro una tutela giuridica (§ 178). Ha osservato che in Italia vi era un conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti, che vivevano apertamente come coppia, e l'impossibilità per gli stessi di ottenere un riconoscimento ufficiale della loro relazione. Rilevando che garantire il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali non avrebbe comportato alcun particolare onere per lo Stato italiano, ha ritenuto che, in assenza di matrimonio, le coppie omosessuali quali quelle formate dai ricorrenti avessero un particolare interesse a ottenere la possibilità di contrarre una forma di unione civile o di unione registrata, dato che questo sarebbe stato il modo più appropriato per poter fare riconoscere giuridicamente la loro relazione e farsi garantire la relativa tutela - sotto forma di diritti fondamentali relativi a una coppia che ha una relazione stabile - senza superflui ostacoli (§ 173-174). Nella causa *Fedotova e altri c. Russia*, la Corte ha ritenuto che lo Stato convenuto non avesse giustificato l'assenza di qualsiasi possibilità di riconoscimento formale delle relazioni omosessuali (§ 55) e ha specificato che l'esercizio dei diritti sanciti dalla Convenzione da parte di una minoranza non poteva essere subordinato alla loro accettazione da parte della maggioranza (si vedano §§ 51-56, nonché il rilievo del Governo relativo alla necessità di proteggere i minori dall'esposizione all'omosessualità). La Corte ha concluso che fosse stato ecceduto l'ampio margine di discrezionalità accordato agli Stati nella scelta della forma di registrazione delle unioni omosessuali.

313. In ordine al rifiuto di trascrivere i matrimoni omosessuali contratti all'estero, nella causa *Orlandi e altri c. Italia* le autorità nazionali non hanno fornito alcuna forma di tutela all'unione omosessuale dei ricorrenti, a causa della lacuna giuridica esistente nel diritto italiano (in quanto esso non prevedeva alcun tipo di unione in grado di tutelare la relazione dei ricorrenti). Dato che lo Stato non aveva garantito ai ricorrenti uno specifico quadro giuridico che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, esso aveva violato l'articolo 8 (§ 201). In ordine alla maternità surrogata e alle coppie omosessuali si veda la causa *Valdís Fjölvisdóttir e altri c. Islanda*.

314. Le coppie omosessuali sono in grado esattamente come le coppie eterosessuali di impegnarsi in una relazione, e si trovano in una situazione sostanzialmente analoga a quella di queste ultime per quanto riguarda la necessità di un riconoscimento formale e di una tutela della loro relazione (*Fedotova e altri c. Russia*, § 48 e i rinvii ivi citati).

315. In due cause la Corte ha ritenuto che le coppie omosessuali si trovassero in una situazione diversa da quella delle coppie eterosessuali. Nella causa *Aldeguer Tomás c. Spagna*, la Corte non ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione e l'articolo 1 del Protocollo n. 1, in ordine al caso del partner superstite di una coppia omosessuale che, diversamente dal partner superstite di una coppia eterosessuale, non poteva ottenere la pensione di reversibilità in caso di decesso del compagno prima del riconoscimento del matrimonio omosessuale, avvenuto nel 2005 (§§ 88-90). Nella causa *Taddeuci e McCall c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l'articolo 8, in quanto era stato impedito a una coppia omosessuale di convivere in Italia in conseguenza del rifiuto di concedere il permesso di soggiorno per motivi familiari a uno dei ricorrenti, che non era cittadino dell'Unione europea (§§ 98-99). La Corte ha ritenuto che una coppia omosessuale in cui uno dei partner non era cittadino dell'Unione europea si trovasse in una situazione diversa da quella di una coppia eterosessuale non coniugata in cui uno dei partner non era cittadino dell'Unione europea, e che pertanto dovesse essere trattata diversamente (§ 85).

316. Tuttavia, in un'altra causa concernente la disciplina del permesso di soggiorno al fine del ricongiungimento familiare, la Corte ha ritenuto che le coppie omosessuali e quelle eterosessuali si trovassero in una posizione analoga (*Pajić c. Croazia*, § 73). La Corte ha dichiarato che la legislazione interna, escludendo tacitamente dal suo campo di applicazione le coppie omosessuali, aveva introdotto una

disparità di trattamento basata sull'orientamento sessuale e violato pertanto l'articolo 8 della Convenzione (§§ 79-84).

317. In una causa in cui la ricorrente, dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico finalizzato alla riattribuzione del sesso, aveva chiesto che il suo codice di identità maschile fosse sostituito da uno femminile, entrava in gioco la vita familiare a causa del fatto che per il pieno riconoscimento del nuovo genere della ricorrente era necessaria la trasformazione del suo matrimonio in un'unione registrata (*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], §§ 60-61). La Corte ha tuttavia ritenuto che la trasformazione del matrimonio della ricorrente in un'unione registrata non costituisca violazione della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 (§ 86).

## 2. Genitori

### Procreazione medicalmente assistita e diritto alla genitorialità genetica

318. Come la nozione di vita privata (si veda “diritti riproduttivi” *supra*), la nozione di vita familiare comprende il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore in senso genetico (*Dickson c. Regno Unito* [GC], § 66; *Evans c. Regno Unito* [GC], § 72). Conseguentemente, il diritto di una coppia di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita rientra nell'ambito dell'articolo 8, in quanto espressione della vita privata e familiare (*S.H. e altri c. Austria* [GC], § 82). Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 8 considerato singolarmente non garantiscono il diritto di fondare una famiglia, né il diritto di adottare (*E.B. c. Francia* [GC], § 41; *Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.), § 18). Inoltre, per quanto l'aspirazione personale della ricorrente a continuare la discendenza familiare possa essere lodevole, l'articolo 8 non comprende il diritto di diventare nonno (*Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.), § 20).

319. La Corte ritiene che le preoccupazioni basate su considerazioni morali o sull'accettabilità sociale, in un campo delicato quale la procreazione artificiale, debbano essere affrontate seriamente (*S. H. e altri c. Austria* [GC], § 100). Esse, tuttavia, non costituiscono di per sé una ragione sufficiente per vietare totalmente specifiche tecniche di procreazione artificiale come la donazione di ovuli; nonostante l'ampio margine di discrezionalità concesso agli Stati contraenti, il quadro giuridico elaborato a tal fine deve essere formulato in modo coerente e consentire di tenere adeguatamente conto dei legittimi interessi in questione (*ibid.*).

320. La Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 qualora il diritto interno permettesse all'ex compagno della ricorrente di revocare il consenso alla conservazione e all'utilizzo da parte della stessa degli embrioni che essi avevano creato congiuntamente, impedendole in tal modo di avere un figlio con il quale ella avrebbe avuto un legame genetico (*Evans c. Regno Unito* [GC], § 82).

321. L'articolo 8 non impone agli Stati di legalizzare la maternità surrogata (si veda *supra*). Pertanto, il rifiuto di riconoscere il rapporto giuridico di filiazione tra un minore nato a seguito di un accordo di maternità surrogata all'estero e i genitori committenti non viola il diritto dei genitori e dei figli alla vita familiare, qualora tale impossibilità di ottenere il riconoscimento del rapporto giuridico di filiazione non impedisca loro di godere di una vita familiare insieme. In particolare, non sussiste violazione del diritto alla vita familiare qualora la famiglia possa stabilirsi nel relativo Stato membro poco tempo dopo la nascita dei figli nati all'estero e nulla indichi che la famiglia rischia di essere separata dalle autorità a causa della sua situazione (*Menesson c. Francia*, §§ 92-94; *Labassee c. Francia*, §§ 71-73; *Foulon e Bouvet c. Francia*, § 58). La Corte ha inoltre ritenuto che la Convenzione non obblighi gli Stati ad autorizzare l'ingresso nel loro territorio di minori nati da madre surrogata qualora le autorità nazionali non abbiano potuto effettuare preliminarmente alcune pertinenti verifiche a livello giuridico (*D. e altri c. Belgio*, § 59). Pertanto, un ricorso concernente il rifiuto di rilasciare ai ricorrenti un documento di viaggio che consentisse al loro figlio, nato all'estero a seguito di un accordo di maternità surrogata, di recarsi con loro nel loro paese di origine, è stato ritenuto manifestamente infondato,

sebbene tale rifiuto avesse comportato l'effettiva separazione dei genitori dal figlio (*D. e altri c. Belgio*, § 64).<sup>51</sup>

322. La causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC] concerneva l'allontanamento e la dichiarazione di adottabilità di un minore concepito all'estero mediante maternità surrogata e condotto in Italia in violazione della legislazione italiana in materia di adozione (§ 215). La Corte ha ritenuto che in tale particolare caso non sussistesse una vita familiare e lo ha esaminato sotto il profilo della nozione di "vita privata"<sup>52</sup>(si raffronti, per contro, *Valdís Fjölfnisdóttir e altri c. Islanda*).

### 3. Figli

323. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte "in tutte le decisioni riguardanti i minori il loro superiore interesse è di capitale importanza. (...) Ne consegue che lo Stato ha l'obbligo di porre l'interesse superiore del minore e anche quello dei minori quale gruppo al centro di tutte le decisioni che incidono sulla loro salute e sul loro sviluppo" (*Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 287-288 e *infra*, per esempio, *X c. Lettonia* [GC], § 96).

#### a. Reciproco godimento

324. L'attenzione per l'unità familiare e per il ricongiungimento familiare in caso di separazione costituiscono fattori inerenti al diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 204). Il reciproco godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (anche qualora la relazione tra i genitori sia cessata) e le misure interne che ostacolano tale godimento costituiscono un'ingerenza nel diritto tutelato dall'articolo 8 della Convenzione (*Monory c. Romania e Ungheria*, § 70; *Zorica Jovanović c. Serbia*, § 68; *Kutzner c. Germania*, § 58; *Elsholz c. Germania* [GC], § 43; *K. e T. c. Finlandia* [GC], § 151).

325. La Corte ha ritenuto che il sequestro segreto ed extragiudiziario del ricorrente e la sua detenzione arbitraria avessero privato i familiari del reciproco godimento e costituissero pertanto violazione dell'articolo 8 (*El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], §§ 248-250). La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 anche se il ricorrente era stato tenuto in isolamento per oltre un anno, e separato dalla sua famiglia, che non aveva avuto alcuna informazione sulla sua situazione (*Nasr e Ghali c. Italia*, § 305).

326. La Corte ha inoltre ritenuto che la persistente inerzia di uno Stato, che non aveva fornito a un ricorrente informazioni credibili in ordine alla sorte del figlio neonato – scomparso da un reparto di maternità pubblico poco dopo la nascita - costituisse una continua violazione del diritto al reciproco godimento e al rispetto della sua vita familiare (*Zorica Jovanović c. Serbia*, §§ 74-75; e in ordine alle misure adottate dallo Stato per eseguire la suddetta sentenza, si veda *Mik e Jovanović c. Serbia* (dec.)).

327. Il rifiuto di consentire a un minore di accompagnare la madre in un altro Paese, affinché ella frequentasse un corso specialistico, sulla base dell'assenza del consenso di entrambi i genitori, deve essere esaminato alla luce dell'interesse superiore del minore, evitando un approccio formalistico e meccanico (*Penchevi c. Bulgaria*, § 75).

#### b. Legami tra madre naturale e figli

328. La condizione di madre naturale è sufficiente a conferire alla stessa la facoltà di adire la Corte anche per conto del figlio, al fine di tutelarne gli interessi (*M.D. e altri c. Malta*, § 27; *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], §§ 156-159).

---

<sup>51</sup> Si veda altresì la Sezione relativa al rapporto giuridico di filiazione.

<sup>52</sup> Si veda altresì la Sezione relativa al diritto allo sviluppo personale e all'autonomia.

329. La Corte ritiene che una donna nubile e il figlio della stessa costituiscano una forma di famiglia non inferiore alle altre. Quando lo Stato agisce in modo da consentire il normale sviluppo della vita familiare di una madre nubile e del figlio della stessa, esso deve evitare qualsiasi discriminazione basata sulla nascita (*Marckx c. Belgio*, §§ 31 e 34). Lo sviluppo della vita familiare di una madre nubile e del figlio riconosciuto dalla stessa può essere ostacolata se il figlio non acquisisce la qualità di membro della famiglia della madre e il riconoscimento della filiazione produce effetti soltanto tra loro due (*ibid.*, § 45; *Kearns c. Francia*, § 72).

330. A un genitore naturale che presta consapevolmente il consenso all'adozione può essere successivamente giuridicamente impedita la concessione del diritto di visita e di ricevere informazioni sul minore (*I.S. c. Germania*). Qualora la legislazione non tuteli sufficientemente i diritti genitoriali, il decreto di adozione viola il diritto della madre alla vita familiare (*Zhou c. Italia*). Analogamente, qualora una minore sia affidata ai Servizi sociali e separata ingiustificatamente dalla madre e le autorità locali non abbiano adito un tribunale per la determinazione della questione, la madre naturale è stata privata della possibilità di partecipare adeguatamente al processo decisionale relativo all'affidamento della figlia e pertanto della necessaria tutela dei loro interessi e, conseguentemente, la vita familiare non è stata rispettata (*T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], § 83). Inoltre, nell'ambito del processo decisionale relativo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla dichiarazione di adottabilità, le autorità nazionali devono ponderare in modo autentico gli interessi del minore e quelli della sua famiglia biologica e contemplare seriamente la possibilità del ricongiungimento del minore con quest'ultima. La Corte ha ribadito che le autorità devono adottare misure finalizzate a facilitare il ricongiungimento familiare appena ciò sia ragionevolmente fattibile (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 205). In tale contesto, è importante che le autorità nazionali adottino misure finalizzate al mantenimento dei rapporti tra il minore e i suoi genitori biologici, anche dopo il suo iniziale allontanamento da questi ultimi e che esse si basino su perizie recenti (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], §§ 220-225). Nella causa *Y.I. c. Russia* la ricorrente, che faceva uso di sostanze stupefacenti ed era disoccupata, era stata privata della potestà genitoriale riguardo ai suoi tre figli, e i due più piccoli erano stati affidati all'assistenza pubblica. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 (§ 96): a suo avviso, le autorità nazionali non avevano giustificato sufficientemente la misura, in quanto i minori non erano stati trascurati e non erano in pericolo, nonostante la situazione in cui si trovava la madre (§§ 88-91). Inoltre, i servizi di assistenza all'infanzia non avevano fornito alla ricorrente un aiuto appropriato al fine di facilitare un eventuale ricongiungimento familiare. In tale contesto, la Corte ha ribadito che il ruolo delle autorità nell'ambito dell'assistenza sociale consiste nel fornire aiuto alle persone in difficoltà, guidandole nel loro rapporto con i servizi sociali e fornendo a esse, *inter alia*, consulenza in ordine al modo in cui superare le loro difficoltà (§ 87). La Corte ha tenuto conto anche del fatto che i minori non erano stati soltanto allontanati dalla madre, bensì anche separati tra di loro (§ 94).

331. La ricorrente nella causa *A.I. c. Italia*, era una vittima della tratta di essere umani cui erano state sottratte le figlie, che erano state dichiarate adottabili. Le era stato vietato di avere rapporti con loro, anche prima che la sentenza relativa all'adozione divenisse definitiva. Secondo la Corte le autorità non avevano tentato di ponderare realmente gli interessi delle due minori e quelli della ricorrente, e non avevano considerato seriamente la possibilità di mantenere i legami tra di loro, anche se il procedimento relativo all'adozione era ancora pendente e una perizia aveva affermato che il mantenimento dei rapporti corrispondeva al superiore interesse delle minori. La Corte ha inoltre osservato che i giudici nazionali avevano valutato le capacità genitoriali della ricorrente, senza tenere conto della sua origine nigeriana o del diverso modello affettivo riscontrabile tra genitori e figli nella cultura africana, nonostante il fatto che ciò fosse stato sottolineato nella perizia (§ 104).

### c. Legami tra padre naturale e figli

332. La Corte osserva che la nozione di vita familiare di cui all'articolo 8 non è limitata soltanto alle relazioni basate sul matrimonio e può comprendere altri legami "familiari" di fatto, in cui le parti convivono senza essere coniugate (*Keegan c. Irlanda*, § 44; *Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 30). È stato ritenuto che l'applicazione di tale principio si estenda ugualmente alla relazione tra i padri naturali e i loro

figli nati fuori del matrimonio. La Corte ritiene inoltre che l'articolo 8 non possa essere interpretato come se esso tuteli soltanto la vita familiare già instaurata bensì, qualora le circostanze lo giustifichino, debba estendersi alla potenziale relazione che si può sviluppare tra un padre naturale e un figlio nato fuori del matrimonio (*Nylund c. Finlandia* (dec.); *Shavdarov c. Bulgaria*, § 40). In quest'ultima causa la Corte ha ammesso che la presunzione di paternità comportava che in base alla legge il ricorrente non poteva ottenere l'accertamento della paternità, ma avrebbe potuto esperire altre azioni per stabilire un legame genitoriale, e non ha pertanto riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8.

333. Qualora l'esistenza o l'inesistenza di una vita familiare riguardino la potenziale relazione che si potrebbe sviluppare tra un figlio nato fuori del matrimonio e un padre naturale, i fattori rilevanti comprendono la natura del rapporto tra i genitori naturali e il dimostrabile interesse e impegno del padre nei confronti del figlio, sia precedentemente che successivamente alla nascita (*Nylund c. Finlandia* (dec.)). La semplice consanguineità biologica, in assenza di ulteriori elementi giuridici o fattuali che indichino l'esistenza di una stretta relazione personale, non è sufficiente a comportare la tutela dell'articolo 8 (*L. c. Paesi Bassi*, §§ 37-40). D'altra parte, la completa e automatica esclusione del ricorrente dalla vita della figlia a seguito dell'estinzione della sua paternità, senza tenere adeguatamente conto dell'interesse superiore della minore, costituiva violazione del rispetto della vita familiare del ricorrente (*Nazarenko c. Russia*, §§ 65-66; si raffronti *Mandet c. Francia*, § 58). La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 anche qualora i ricorrenti non abbiano potuto ottenere l'accertamento della paternità a causa di un rigido termine di prescrizione (*Călin e altri c. Romania*, §§ 96-99).

334. Nella causa *Shofman c. Russia*, relativa alla decisione di un padre di instaurare un'azione di disconoscimento della paternità dopo aver scoperto di non essere il padre biologico di un figlio nato due anni prima, la Corte ha ritenuto che l'introduzione di un termine per l'instaurazione di una causa di disconoscimento della paternità potesse essere giustificata dalla volontà di assicurare la certezza giuridica nelle relazioni familiari e di tutelare l'interesse del minore (§ 39). Ha tuttavia ritenuto che non fosse necessariamente proporzionato fissare il termine di un anno dalla nascita del figlio senza consentire eccezioni, specialmente qualora l'interessato non fosse stato consapevole della realtà biologica (§ 43) (si veda altresì *Paulík c. Slovacchia*, §§ 45-47).

335. Qualora dei figli nati fuori del matrimonio intendano instaurare una causa di riconoscimento della paternità dinanzi ai tribunali interni, l'esistenza di un termine di prescrizione non è di per sé incompatibile con la Convenzione (*Phinikaridou c. Cipro*, §§ 51-52). Ciononostante, gli Stati devono conciliare i diritti e gli interessi concorrenti in gioco (§§ 53-54). L'applicazione di un rigido termine per instaurare una causa di riconoscimento della paternità, prescindente dalle circostanze del caso particolare, e segnatamente dalla conoscenza dei fatti relativi a tale paternità, pregiudica l'essenza stessa del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 (§ 65).

336. Una situazione che prevede che una presunzione giuridica possa prevalere sulla realtà biologica e sociale, senza tenere conto dei fatti accertati e dei desideri degli interessati e qualora ciò non sia realmente vantaggioso per nessuno, anche in considerazione del margine di discrezionalità concesso allo Stato, non è compatibile con l'obbligo di garantire l'effettivo "rispetto" della vita privata e familiare (*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, § 40).

337. Tra il figlio e i genitori esiste un legame che costituisce una vita familiare anche qualora al momento della nascita i genitori non convivano più, o la loro relazione sia finita (*Berrehab c. Paesi Bassi*, § 21). In una causa in cui la relazione tra il ricorrente e la madre della minore era durata due anni, e durante uno di essi avevano convissuto e avevano progettato di contrarre matrimonio, e il concepimento della figlia era stato il risultato di una decisione deliberata, seguiva che a decorrere dal momento della nascita della bambina esisteva tra il ricorrente e la figlia un legame che costituiva una vita familiare, indipendentemente dalla natura della relazione tra il ricorrente e la madre della minore (*Keegan c. Irlanda*, §§ 42-45). Pertanto, avere permesso che la figlia del ricorrente fosse dichiarata adottabile poco dopo la nascita, all'insaputa e senza il consenso del padre, costituiva violazione dell'articolo 8 (*ibid.*, § 55).

338. La Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero ecceduto il loro ampio margine di discrezionalità quando avevano tenuto conto del rifiuto del ricorrente di sottoporsi all'esame genetico disposto dal tribunale, e lo avevano dichiarato padre della figlia, privilegiando il diritto di quest'ultima al rispetto della vita privata piuttosto che il diritto del ricorrente (*Canonne c. Francia* (dec.), § 34 e § 30 per il test del DNA). La Corte non ha riscontrato violazione dell'articolo 8 in una causa riguardante il rifiuto, nell'interesse superiore dei minori in questione, dell'accertamento della paternità biologica (*R.L. e altri c. Danimarca*). La Corte ha osservato che i giudici nazionali avevano tenuto conto dei vari interessi in gioco, e avevano privilegiato ciò che ritenevano fosse l'interesse superiore dei minori, in particolare il loro interesse alla conservazione dell'unità familiare (§§ 47-48). Nella causa *Fröhlich c. Germania*, la Corte ha ammesso l'importanza che la questione della paternità avrebbe potuto assumere in futuro per la minore, quando avrebbe cominciato a interrogarsi sulle sue origini, ma ha ritenuto che in quel momento confrontarsi con la questione della paternità non corrispondesse all'interesse superiore di una bambina di sei anni. Conseguentemente, il rifiuto dei giudici di concedere il diritto di visita o di ordinare ai genitori legali di fornire al potenziale padre biologico informazioni sulla situazione personale della figlia non violava l'articolo 8 (§§ 62- 64).

339. Nello specifico contesto di un "genitore passivo" e, in particolare, dell'assenza di rapporti tra un padre naturale e il suo giovanissimo figlio per un lungo periodo di tempo in cui non vi erano stati tentativi di ristabilire i rapporti, la Corte ha ritenuto che la decadenza dalla potestà genitoriale non costituisca violazione dell'articolo 8 (*Ilya Lyapin c. Russia*). La Corte ha tenuto conto in particolare del fatto che era stata l'inerzia del padre a causare la recisione dei legami tra egli e il figlio, e che, data l'assenza di rapporti personali nei precedenti sette anni, la decadenza dalla potestà genitoriale si limitava ad annullare il legame giuridico tra il padre naturale e il figlio dello stesso (§ 54). Analogamente, nella causa *Pavel Shishkov c. Russia*, la Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità di disporre l'immediato affidamento di una giovane minore al padre corrispondesse al suo superiore interesse, non eccedesse il loro margine di discrezionalità e fosse basato su motivi "pertinenti e sufficienti" (§ 97). A suo avviso l'inerzia del ricorrente aveva dato luogo alla recisione dei legami tra egli e sua figlia, con la conseguenza che la minore, che non aveva alcun ricordo di lui, si era profondamente affezionata alla famiglia affidataria (§ 91).

#### **d. Indennità per congedi parentali, affidamento, diritti di visita**

340. La Corte ha dichiarato che, benché l'articolo 8 non comprenda il diritto al congedo parentale, né imponga agli Stati l'obbligo positivo di prevedere indennità per il congedo parentale, allo stesso tempo, consentendo a uno dei genitori di astenersi dal lavoro per prendersi cura della prole, il congedo parentale e le relative indennità promuovono la vita familiare e influiscono necessariamente sulle modalità della sua organizzazione; conseguentemente, il congedo parentale e le relative indennità sono comprese nel campo di applicazione dell'articolo 8 (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 130; *Petrovic c. Austria*, §§ 26-29; *Di Trizio c. Svizzera*, §§ 60-62; si veda altresì *Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, § 72).

341. Esiste un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a favore del principio che, in tutte le decisioni riguardanti i minori, debba prevalere il loro interesse superiore (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 207; *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], § 135; *X c. Lettonia* [GC], § 96). L'interesse superiore del minore può, a seconda della sua natura e della sua gravità, prevalere su quello dei genitori (*Sahin c. Germania* [GC], § 66). Tuttavia, l'interesse dei genitori, in particolare ad avere regolari rapporti con il figlio, rimane un fattore da considerare nel ponderare i vari interessi in gioco (*Neulinger e Shuruk c. Svizzera*, § 134). L'interesse del minore impone che debbano essere conservati i suoi legami con la famiglia, eccetto nei casi in cui essa si sia dimostrata particolarmente inadeguata. Ne discende che i legami familiari possano essere recisi soltanto in circostanze del tutto eccezionali e che debba essere compiuto ogni sforzo per preservare i rapporti personali e, se opportuno, "ricostruire" la famiglia (*Gnahoré c. Francia*, § 59 e per una rassegna della giurisprudenza, *Jansen c. Norvegia*, §§ 88-93).



342. Benché l'articolo 8 della Convenzione non contenga alcun esplicito requisito procedurale, il processo decisionale deve essere equo e tale da assicurare il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8. I genitori devono partecipare sufficientemente al processo considerato nel suo insieme, devono beneficiare della necessaria tutela dei loro interessi, e devono essere pienamente in grado di presentare i loro rilievi. I giudici nazionali devono svolgere un esame approfondito dell'intera situazione familiare e di un'intera serie di fattori, in particolare di quelli di carattere fattuale, affettivo, psicologico, materiale e medico, e devono compiere una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, preoccupandosi costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, in quanto tale considerazione è in ogni caso di cruciale importanza. Il margine di discrezionalità che deve essere accordato alle autorità nazionali competenti varia a seconda della natura delle questioni e dell'importanza degli interessi in gioco (*Petrov e X c. Russia*, §§ 98-102)<sup>53</sup>. Nella causa *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], la Corte ha sottolineato che nell'ambito del processo che dà luogo alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla dichiarazione di adottabilità le autorità nazionali devono ponderare realmente gli interessi del minore e quelli della famiglia biologica.

343. La Corte ha ritenuto che il fatto che, durante il procedimento instaurato dalle autorità al fine di collocare e mantenere una minore in affidamento, esse non avessero mostrato ai genitori la documentazione pertinente, indicasse che il processo decisionale di determinazione delle modalità di affidamento e di visita non aveva garantito la dovuta protezione degli interessi dei genitori, tutelati dall'articolo 8 (*T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], § 73). Il rifiuto di disporre una perizia psicologica indipendente e l'assenza di un'udienza dinanzi a un tribunale regionale dimostravano l'insufficiente partecipazione del ricorrente al processo decisionale relativo al suo diritto di visita, e violavano pertanto i suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 (*Elsholz c. Germania* [GC], § 53). Nella causa *Petrov e X c. Russia*, la domanda di un padre tesa a ottenere un decreto di affidamento era stata esaminata in maniera insufficiente e non erano stati forniti motivi pertinenti e sufficienti della decisione di emissione di un decreto di affidamento a favore della madre del minore, in violazione dell'articolo 8 (si vedano §§ 105-114 e la rassegna della giurisprudenza ivi contenuta).

344. In ordine al diritto di visita la Corte ha ritenuto che il processo decisionale dei tribunali dovesse essere equo, dovesse consentire alle parti interessate di presentare tutti i propri rilievi, e dovesse tutelare l'interesse superiore del minore. Nella causa *Cînta c. Romania*, i diritti di visita del ricorrente riguardo alla figlia di quattro anni erano stati violati e i giudici nazionali avevano basato la loro decisione sulla sua infermità mentale. Tuttavia, ai giudici non era stata presentata alcuna prova che indicasse che il ricorrente rappresentava una minaccia per il benessere della figlia (§§ 47-48) e i giudici non avevano determinato o valutato quale fosse l'interesse superiore della minore (§§ 52-55).

345. La Corte ha ritenuto che il diritto alla vita privata e familiare della figlia di una coppia divorziata fosse stato violato a causa della durata del procedimento relativo all'affidamento e del fatto che, tenuto conto dell'età e della maturità della minore, i giudici nazionali non le avevano consentito di esprimere la sua opinione relativa alla scelta del genitore al quale avrebbe dovuto essere affidata (*M.e M. c. Croazia*, §§ 171-172). Nell'causa *C. c. Croazia*, la Corte ha concluso che le autorità avevano violato il diritto alla vita familiare di un minore oggetto di un procedimento di affidamento, in quanto egli non aveva avuto la possibilità di essere ascoltato dalle autorità giudiziarie competenti e non era stato designato un tutore *ad litem* che rappresentasse il suo punto di vista (§§ 77-82).

346. Ai sensi dell'articolo 8 un genitore non può ottenere l'adozione di misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del figlio (*Elsholz c. Germania* [GC], § 50; *T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], § 71; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, § 94; *Nuutinen c. Finlandia*, § 128). Pertanto, nel caso di una tredicenne che aveva espresso chiaramente il desiderio di non vedere il padre, e lo aveva fatto per diversi anni, e se costringerla a incontrarlo avrebbe turbato gravemente il suo equilibrio emotivo e psicologico, si può ritenere che la decisione di negare al padre il diritto di visita fosse stata adottata nell'interesse della minore (*Sommerfeld c. Germania* [GC], §§ 64-65; *Buscemi c. Italia*, § 55). Nella causa promossa

---

<sup>53</sup> Si veda altresì la Sezione relativa al margine di discrezionalità in relazione alla vita familiare.

da un padre putativo che aveva chiesto di ottenere informazioni sulla presunta figlia e di essere autorizzato a incontrarla, nonostante l'opposizione dei suoi genitori legali, la Corte ha ammesso che ciò avrebbe probabilmente causato la rottura del matrimonio dei genitori legali della minore, e avrebbe in tal modo compromesso il benessere della stessa che avrebbe perso il suo nucleo familiare e le sue relazioni (*Fröhlich c. Germania*, §§ 42 e 62-63). Analogamente, nella causa *Suur c. Estonia* la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 in quanto i giudici nazionali avevano tenuto pienamente conto dell'interesse superiore del minore e avevano fornito motivi pertinenti e sufficienti per spiegare perché, in quel dato momento, non si doveva costringere il minore ad avere rapporti con il padre biologico (§ 98). La Corte aveva tuttavia ritenuto pertinente il fatto che il padre potesse, in futuro, adire nuovamente i giudici nazionali per una revisione delle disposizioni relative al diritto di visita.

347. Nelle cause riguardanti il rapporto di un genitore con il figlio deve essere esercitata un'eccezionale diligenza in considerazione del rischio che il decorso del tempo possa comportare una determinazione *de facto* della questione. Tale obbligo, decisivo per valutare se una causa sia stata esaminata entro il termine ragionevole di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione, fa anch'esso parte dei requisiti procedurali impliciti nell'articolo 8 (*Ribić c. Croazia*, § 92). Nel valutare ciò che è ritenuto l'interesse superiore del minore devono essere sufficientemente ponderate le potenziali conseguenze negative a lungo termine della perdita del rapporto con i genitori e l'obbligo positivo di agevolare il ricongiungimento familiare appena esso sia ragionevolmente praticabile. È imperativo considerare gli effetti a lungo termine che potrebbero essere causati dalla separazione permanente di una minore dalla madre naturale (*Jansen c. Norvegia*, § 104). Come sottolineato dalla Corte in tale causa, il rischio di sottrazione della figlia della ricorrente da parte del padre (e dunque la questione della protezione della minore) non avrebbe dovuto prevalere sulla necessità di esaminare sufficientemente i diritti di visita della madre alla figlia (§ 103).

348. Gli Stati devono inoltre prevedere misure che garantiscano l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento e diritti genitoriali (*Raw e altri c. Francia*; *Vorozhba c. Russia*, § 97; *Malec c. Polonia*, § 78). Ciò può comprendere, se necessario, indagini finalizzate a scoprire il luogo in cui si trova il minore, la cui ubicazione è stata nascosta dall'altro genitore (*Hromadka e Hromadkova c. Russia*, § 168). La Corte ha inoltre ritenuto che, basandosi su diverse misure automatiche e stereotipate per garantire a un padre l'esercizio del diritto di visita nei confronti del figlio, i giudici nazionali non avessero adottato misure adeguate a creare un significativo rapporto tra il ricorrente e il figlio e a permettere il pieno esercizio dei suoi diritti di visita (*Giorgioni c. Italia*, §§ 75-77; *Macready c. Repubblica ceca*, § 66; *Bondavalli c. Italia*, §§ 81-84). Analogamente, è stata riscontrata la violazione in una causa in cui la ricorrente non era stata sottoposta per circa dieci anni ad alcuna nuova perizia psichiatrica indipendente (*Cincimo c. Italia*, §§ 73-75). Un'altra violazione è stata riscontrata in una causa in cui il ricorrente non aveva potuto esercitare, per sette anni, il suo diritto di visita alle condizioni stabilite dai giudici, a causa dell'opposizione della madre della minore e della mancata adozione di adeguate misure da parte dei giudici nazionali (*Strumia c. Italia*, §§ 122-125). I giudici nazionali hanno pertanto il compito di accertare quali misure possano essere adottate per superare le barriere esistenti e agevolare i rapporti tra il minore e il genitore non affidatario; per esempio, il fatto che i giudici nazionali non avessero tenuto conto dei mezzi che avrebbero potuto aiutare un ricorrente a superare le barriere derivanti dalla sua disabilità (sordità con comunicazione mediante il linguaggio dei segni, mentre il figlio, anch'egli non udente, era in grado di comunicare oralmente) ha condotto la Corte a constatare la violazione (*Kacper Nowakowski c. Polonia*, § 95).

349. La Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 8 in ordine a misure che impedivano ai ricorrenti di allontanarsi da zone ristrette e ostacolavano l'esercizio del loro diritto di mantenere i rapporti con i familiari, che vivevano all'esterno dell'*enclave* (*Nada c. Svizzera* [GC], §§ 165 e 198; *Agraw c. Svizzera*, § 51; *Mengesha Kimfe c. Svizzera*, §§ 69-72).

### e. Sottrazione internazionale di minori

350. In materia di sottrazione internazionale di minori, gli obblighi imposti agli Stati contraenti dall'articolo 8 devono essere interpretati tenendo conto, in particolare, della Convenzione dell'Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (*Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna*, § 51; *Ignaccolo-Zenide c. Romania*, § 95) e della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (*Maire c. Portogallo*, § 72).

351. In questo campo la questione determinante è stabilire se sia stato conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco - quelli del minore, dei due genitori e dell'ordine pubblico – nell'ambito del margine di discrezionalità offerto agli Stati in tale materia (*Maumousseau e Washington c. Francia*, § 62; *Rouiller c. Svizzera*), tenendo tuttavia presente che la principale considerazione deve essere l'interesse superiore del minore (*Gnahoré c. Francia*, § 59; *X c. Lettonia* [GC], § 95). In quest'ultima causa la Corte ha rilevato che esiste un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a favore dell'idea che in tutte le decisioni riguardanti i minori debba prevalere il loro interesse superiore (§ 96). Gli interessi dei genitori, specialmente ad avere regolari rapporti con la prole, rimangono nondimeno un fattore di cui tenere conto nel ponderare i diversi interessi in gioco (*ibid.*, § 95; *Kutzner c. Germania*, § 58). Per esempio, i genitori devono avere un'adeguata possibilità di partecipare al processo decisionale (*López Guió c. Slovacchia*).

352. Al fine di pervenire a un'interpretazione armoniosa della Convenzione europea e della Convenzione dell'Aja è necessario, innanzitutto, che il tribunale adito - che deve emettere una decisione sufficientemente motivata su tale punto - tenga realmente conto dei fattori in grado di costituire un'eccezione alla regola dell'immediato rimpatrio del minore in applicazione degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione dell'Aja, e che tali fattori siano successivamente valutati alla luce dell'articolo 8 della Convenzione europea. Ne consegue che l'articolo 8 della Convenzione impone alle autorità interne un obbligo procedurale che esige che i giudici, nell'esame di un'istanza di rimpatrio di un minore, tengano conto dei rilievi sostenibili secondo i quali, sussisterebbe un "grave rischio" per il minore in caso di rimpatrio, e si pronuncino indicando i motivi specifici. In ordine all'esatta natura del "grave rischio", l'eccezione prevista dall'articolo 13, lettera b) della Convenzione dell'Aja riguarda esclusivamente le situazioni che eccedono ciò che un minore può ragionevolmente tollerare (*X c. Lettonia* [GC], §§ 106-107 e *Vladimir Ushakov c. Russia*, § 103). Nella causa *Y.S. e O.S. c. Russia*, un tribunale aveva disposto il rimpatrio ai sensi della Convenzione dell'Aja di una minore in una zona in cui era in corso un conflitto militare. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in quanto, a suo avviso, il tribunale non aveva tenuto adeguatamente conto dei rischi che correva la minore a causa della situazione di insicurezza esistente in tale zona.

353. La Corte ritiene che un significativo superamento del termine non obbligatorio di sei settimane di cui all'articolo 11 della Convenzione dell'Aja, in assenza di circostanze in grado di esonerare i giudici nazionali dall'obbligo di osservarlo rigorosamente, non sia conforme all'obbligo positivo di procedere sollecitamente nei procedimenti in materia di rimpatrio di minori (*G.S. c. Georgia*, § 63; *G.N. c. Polonia*, § 68; *K.J. c. Polonia*, § 72; *Carlson c. Svizzera*, § 76; *Karrer c. Romania*, § 54; *R.S. c. Polonia*, § 70; *Blaga c. Romania*, § 83; *Monory c. Romania e Ungheria*, § 82). Tuttavia, nella causa *Rinau c. Lituania*, la Corte ha ritenuto che l'adozione di una decisione cinque mesi dopo la richiesta del primo ricorrente di rimpatrio della figlia - eccedente quindi il summenzionato termine di sei settimane - non violasse l'articolo 8. I giudici nazionali dovevano conciliare i loro due obblighi ai sensi di tale articolo: da un lato, l'obbligo positivo nei confronti del padre, il primo ricorrente, di procedere sollecitamente e, dall'altro, l'obbligo procedurale nei confronti della madre della minore di esaminare adeguatamente le accuse plausibili secondo le quali il rimpatrio della figlia in Germania l'avrebbe esposta a un danno psicologico. La Corte ha affermato che i giudici nazionali dovevano esaminare dettagliatamente tali questioni, processo che richiedeva tempo ed era necessario al fine di pervenire a una decisione sul prescritto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco, tra i quali l'interesse superiore della minore doveva essere considerato preminente (§ 194). Cionondimeno, la Corte ha concluso che le autorità nazionali non avessero adempiuto ai loro obblighi procedurali ai sensi dell'articolo 8: in particolare,

alcuni interventi politici e alcune bizzarrie procedurali finalizzati a impedire il rimpatrio della minore disposto dal tribunale costituivano violazione dell'articolo 8, in quanto avevano inciso sull'equità del processo decisionale e avevano comportato lunghi ritardi.

354. L'esecuzione delle sentenze in materia di sottrazione di minori deve inoltre essere adeguata ed effettiva, alla luce del loro carattere urgente (*V.P. c. Russia*, § 154).

#### f. Adozione

355. La Corte ha stabilito che, sebbene il diritto di adottare non sia, in quanto tale, compreso tra i diritti garantiti dalla Convenzione, i rapporti tra il genitore adottivo e il minore adottato sono, di norma, della medesima natura dei rapporti familiari tutelati dall'articolo 8 della Convenzione (*Kurochkin c. Ucraina*; *Ageyevy c. Russia*). Un'adozione legittima e autentica può costituire una vita familiare, anche in assenza di convivenza o di reali legami tra il minore adottato e i genitori adottivi (*Pini e altri c. Romania*, §§ 143-148; *Topčić-Rosenberg c. Croazia*, § 38).

356. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 8 considerato singolarmente non garantiscono il diritto di fondare una famiglia, né quello di adottare (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], § 141; *E.B. c. Francia* [GC]) e gli Stati membri non devono riconoscere come adozione qualsiasi forma di tutela, come la "kafala" (*Harroudj c. Francia*, § 51; *Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio*). Il margine di discrezionalità da accordare alle competenti autorità nazionali varia a seconda della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco (si vedano *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 211; *A.I. c. Italia*, §§ 86-89). L'interesse superiore dei minori è preminente anche in questo ambito (*A.I. c. Italia*, §§ 94, 98; in cui le sorelle erano state separate e collocate in due diverse famiglie, § 94 e § 101; e si veda altresì il ruolo della perizia §§ 99-101). Un altro elemento da considerare è la vulnerabilità del genitore (*A.I. c. Italia*, §§ 102-104 in cui la madre era una vittima della tratta di esseri umani).

357. La Corte ha dichiarato che gli obblighi imposti dall'articolo 8 nel campo dell'adozione e gli effetti dell'adozione sulla relazione tra l'adottante e l'adottato devono essere interpretati alla luce della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e della Convenzione europea in materia di adozione di minori (*Pini e altri c. Romania*, §§ 139-140).

358. L'articolo 8 non obbliga a estendere l'adozione coparentale alle coppie non coniugate (*X e altri c. Austria* [GC], § 136; *Gas e Dubois c. Francia*, §§ 66-69; *Emonet e altri c. Svizzera*, §§ 79-88). Gli Stati non hanno l'obbligo di porre su un piano di uguaglianza le coppie eterosessuali coniugate e le coppie omosessuali non coniugate in ordine alle condizioni di accesso all'adozione (*Gas e Dubois c. Francia*, § 68). Tuttavia, qualora gli Stati abbiano reso l'adozione accessibile alle coppie non coniugate, essa deve divenire accessibile sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali, purché si trovino in una situazione sostanzialmente analoga (*X e altri c. Austria* [GC], §§ 112 e 130).

359. In ordine all'adozione di un minore da parte di un uomo omosessuale non coniugato, nel 2002 la Corte ha preso atto dell'esistenza di pareri divisi sia all'interno che tra singoli Paesi e ha concluso che le autorità nazionali potevano legittimamente e ragionevolmente ritenere che il diritto di adottare rivendicato dal ricorrente fosse limitato dagli interessi dei minori adottabili (*Fretté c. Francia*, § 42).

360. I principi relativi all'adozione sono applicabili anche qualora le parti chiedano l'esecuzione di una pronuncia di adozione straniera, vietata dalla legislazione del loro Paese natale (*Negrepontis-Giannis c. Grecia*).

361. Una lacuna nel diritto civile turco relativa all'adozione monoparentale costituiva violazione dell'articolo 8; all'epoca in cui la ricorrente aveva presentato la domanda, non esisteva un quadro normativo che consentisse la registrazione del prenome del genitore adottivo non coniugato in luogo di quello del genitore naturale (*Gözüm c. Turchia*, § 53).

362. La revoca dell'adozione dei minori adottati dai ricorrenti, che privava completamente questi ultimi della loro vita familiare con i figli, ed era irreversibile e incompatibile con il fine del loro ricongiungimento, costituiva una misura che poteva essere applicata soltanto in circostanze eccezionali e giustificata soltanto da un'esigenza imperativa concernente l'interesse superiore dei minori (*Ageyevy c. Russia*, § 144; *Johansen c. Norvegia*; *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], § 148; *Zaiet c. Romania*, § 50).

363. La causa *Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC] concerneva l'allontanamento e la dichiarazione di adottabilità di un minore concepito all'estero mediante la maternità surrogata e condotto in Italia in violazione della legislazione italiana in materia di adozione (§ 215). I fatti oggetto della causa concernavano questioni delicate dal punto di vista etico – l'adozione, la collocazione di un minore in una casa-famiglia, la riproduzione medicalmente assistita e la maternità surrogata – in ordine alle quali gli Stati membri godevano di un ampio margine di discrezionalità (§ 194). La Corte ha concluso che in tale particolare causa non fosse esistita alcuna vita familiare e l'aveva esaminata in base alla nozione di "vita privata".

### g. Famiglie affidatarie

364. La Corte può riconoscere l'esistenza di una vita familiare di fatto tra i genitori affidatari e il minore loro affidato, tenuto conto del tempo trascorso insieme, della qualità del rapporto e del ruolo svolto dall'adulto nei confronti del minore (si veda *Moretti e Benedetti c. Italia*, §§ 48-52). In tale causa la Corte ha riscontrato la violazione dell'obbligo positivo dello Stato, in quanto la domanda dei ricorrenti di adozione speciale della minore - che era stata loro affidata per un periodo di cinque mesi immediatamente dopo la nascita - non era stata esaminata attentamente prima della dichiarazione di adottabilità della minore e della selezione di un'altra coppia; si vedano altresì *Jolie e altri c. Belgio*, decisione della Commissione, per l'esame del rapporto tra i genitori affidatari e i minori di cui si sono presi cura; e *V.D. e altri c. Russia*, in cui la famiglia affidataria lamentava la decisione delle autorità nazionali di restituire il minore alle cure dei suoi genitori biologici, di porre termine alla sua tutela e di negarle il diritto di visita).

365. Nella causa *Pavel Shishkov c. Russia*, la figlia del ricorrente era stata collocata presso una famiglia affidataria all'insaputa del ricorrente e senza il suo consenso. La Corte ha ribadito che l'obbligo delle autorità nazionali di adottare misure per agevolare il loro ricongiungimento non era assoluto. Il ricongiungimento di un genitore con il figlio, che per qualche tempo non ha vissuto con tale genitore, può non essere immediatamente fattibile e può esigere misure preparatorie (§ 94).

366. La Corte ha inoltre ritenuto (dovendo determinare se sussistesse il diritto di accedere alla documentazione relativa alle misure di affido) che le persone che si trovavano nella situazione del ricorrente (che era un ex minore in affido) avessero un cruciale interesse, tutelato dalla Convenzione, a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e comprendere la propria infanzia e la propria adolescenza (*Gaskin c. Regno Unito*, § 49).

### h. Potestà genitoriale e intervento dello Stato

367. La vita familiare non cessa qualora un minore sia collocato in un istituto (*Johansen c. Norvegia*, § 52; *Eriksson c. Svezia*, § 58), o i genitori divorzino (*Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*, § 19). È un principio consolidato che sottrarre i minori alle cure dei genitori per collocarli in un istituto costituisca un'ingerenza nel rispetto della vita familiare che, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8, esige una giustificazione (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 202; *Kutzner c. Germania*, §§ 58-60). Nella causa *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC] la Corte ha ricapitolato i pertinenti principi giurisprudenziali (§§ 202-13). Ha sottolineato, in particolare, i seguenti principi guida: la preminenza dell'interesse superiore del minore, la necessità di agevolare il ricongiungimento familiare appena ciò sia ragionevolmente fattibile, la necessità di considerare il provvedimento che dispone la collocazione in un istituto una misura temporanea, che deve essere revocata appena le circostanze lo consentano, la necessità di un adeguato processo decisionale. Nel caso in cui lo Stato intervenga limitando la vita

familiare, le autorità hanno l'obbligo positivo di adottare misure per agevolare il ricongiungimento familiare appena ciò sia ragionevolmente fattibile (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 204).

368. La Corte ha stabilito che le autorità godono di un ampio margine di discrezionalità nel valutare la necessità di collocare un minore in un istituto (*B.B. e F.B. c. Germania*, § 47; *Johansen c. Norvegia*, § 64, *Wunderlich c. Germania*, § 47). Si deve inoltre tenere presente che le autorità nazionali hanno il vantaggio di un rapporto diretto con tutte le persone interessate (*Olsson c. Svezia (n. 2)*, § 90), spesso proprio nella fase di adozione dei provvedimenti di collocazione in un istituto, o immediatamente dopo la loro attuazione. È tuttavia necessario un esame più rigoroso di qualsiasi ulteriore limitazione, quali le restrizioni disposte da tali autorità al diritto di visita dei genitori (*Elsholz c. Germania* [GC], § 64; *A.D. e O.D. c. Regno Unito*, § 83).

369. In due cause riguardanti il sistematico ricorso a punizioni corporali nell'educazione dei figli, la principale finalità della Corte era determinare se il processo decisionale, considerato globalmente, avesse concesso ai genitori la necessaria tutela dei loro interessi e se le misure scelte fossero state proporzionate (*Wetjen e altri c. Germania*, § 79; *Tlapak e altri c. Germania*, § 92). Pertanto, la decadenza dalla potestà genitoriale, che dovrebbe essere disposta soltanto quale misura di ultima istanza, deve essere limitata agli aspetti strettamente necessari a prevenire il rischio reale e imminente di trattamenti degradanti e utilizzata soltanto riguardo a minori che corrono tale rischio (*Wetjen e altri c. Germania*, § 84; *Tlapak e altri c. Germania*, § 97). I tribunali interni devono inoltre spiegare dettagliatamente perché non vi fosse alcuna altra possibilità per proteggere i minori, che avrebbe comportato una minore violazione dei diritti della famiglia (*Wetjen e altri c. Germania*, § 85; *Tlapak e altri c. Germania*, § 98). Gli obblighi procedurali impliciti nell'articolo 8 comprendono anche quello di assicurare che i genitori abbiano la possibilità di presentare tutti i loro rilievi (*Wetjen e altri c. Germania*, § 80; *Tlapak e altri c. Germania*, § 93). Tali obblighi esigono anche che le conclusioni dei giudici nazionali siano basate su un sufficiente fondamento fattuale e non appaiano arbitrarie o irragionevoli (*Wetjen e altri c. Germania*, § 81). Per esempio, nella causa *Wetjen e altri c. Germania*, le autorità nazionali si erano basate sulle dichiarazioni dei genitori e dei minori stessi nel concludere che questi ultimi erano stati, o potevano essere, picchiati con una verga.

370. Le pronunce o le valutazioni errate dei professionisti non rendono le misure di collocazione di minori negli istituti di per sé incompatibili con i requisiti dell'articolo 8 (*B.B. e F.B. c. Germania*, § 48). Le autorità sanitarie e sociali hanno il dovere di proteggere i minori e non possono essere ritenute responsabili ogni volta che preoccupazioni sincere e ragionevoli riguardo alla sicurezza dei minori nei confronti dei loro familiari si dimostrino, a posteriori, erronee (*R.K. e A.K. c. Regno Unito*, § 36; *A.D. e O.D. c. Regno Unito*, § 84). Ne consegue che le decisioni interne possono essere esaminate soltanto alla luce della situazione quale essa si presentava a tali autorità al momento dell'adozione di tali decisioni (*B.B. e F.B. c. Germania*, § 48).

371. Pertanto, qualora le autorità interne abbiano affrontato accuse almeno a prima vista credibili di gravi abusi fisici, la temporanea sospensione dalla potestà genitoriale era sufficientemente giustificata (*B.B. e F.B. c. Germania*, § 49). Ciononostante, la decisione che dichiarava la decadenza permanente dalla potestà genitoriale non era stata sufficientemente motivata nel procedimento principale e costituiva pertanto violazione dell'articolo 8 (*ibid.*, §§ 51-52). Nella causa *Wetjen e altri c. Germania*, la Corte ha concluso che il rischio che fossero inflitte regolarmente e sistematicamente percosse con una verga costituiva un motivo pertinente per dichiarare la parziale decadenza dalla potestà genitoriale e collocare i minori in un istituto (§ 78) (si veda altresì *Tlapak e altri c. Germania*, § 91). La Corte ha valutato se i giudici nazionali avessero conseguito un giusto equilibrio tra l'interesse dei genitori e l'interesse superiore dei minori (*Wetjen e altri c. Germania*, §§ 79-85).

372. Qualora la decadenza dalla potestà genitoriale sia stata basata su una distinzione derivante essenzialmente da considerazioni religiose, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 (*Hoffmann c. Austria*, § 36, relativa alla decadenza dai diritti genitoriali della ricorrente dopo il divorzio dal padre dei suoi due figli a causa della sua appartenenza

ai Testimoni di Geova). La Corte ha ritenuto inoltre sproporzionata la decisione di prendere in custodia un neonato sano perché la madre aveva deciso di lasciare l'ospedale prima della data raccomandata dai medici (*Hanzelkovi c. Repubblica ceca*, § 79). Essa ha tuttavia ritenuto che la decadenza da alcune facoltà della potestà genitoriale e l'allontanamento forzato dei minori dai genitori per tre settimane a causa del persistente rifiuto di questi ultimi di mandare a scuola i figli "avessero conseguito un equilibrio proporzionato tra l'interesse superiore dei minori e quello dei ricorrenti, che non eccedeva il margine di discrezionalità accordato alle autorità interne" (*Wunderlich c. Germania*, § 57).

373. Il fatto che un minore possa essere collocato in un ambiente più favorevole alla sua educazione non giustifica da solo una misura obbligatoria che lo sottrae alle cure dei genitori biologici; devono sussistere altre circostanze che indichino la "necessità" di tale ingerenza nel diritto dei genitori di cui all'articolo 8 di godere di una vita familiare con il loro figlio (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 208; *K. e T. c. Finlandia* [GC], § 173). Inoltre, l'applicazione delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale deve essere priva di arbitrarietà (*Zelikha Magomadova c. Russia*, § 112).

374. La sentenza relativa alla causa *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC] ha sintetizzato i principi giurisprudenziali (§§ 202-213) applicabili ai casi in cui le autorità abbiano deciso di sostituire la misura dell'affidamento con un'altra di tipo più radicale, quale la decadenza dalla potestà genitoriale e la dichiarazione di adottabilità. La Corte ha tenuto conto del principio secondo il quale "tali misure devono essere applicate soltanto in circostanze eccezionali e possono essere giustificate soltanto qualora siano motivate da un'esigenza imperativa concernente l'interesse superiore del minore" (*S.S. c. Slovenia*, §§ 85-87, 96 e 103; *Aune c. Norvegia*, § 66). La situazione economica di una madre, senza tenere conto delle sue mutate circostanze, non può giustificare che la figlia sia sottratta alle sue cure (*R.M.S. c. Spagna*, § 92). La Corte ha analogamente riscontrato la violazione in una causa in cui le autorità interne avevano basato la loro decisione semplicemente sulle difficoltà economiche e sociali del ricorrente, senza fornirgli un'adeguata assistenza sociale (*Akinnibosun c. Italia*, §§ 83-84). Nella causa *Soares De Melo c. Portogallo*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8, in quanto i figli di una donna che viveva in condizioni precarie erano stati collocati in un istituto al fine dell'adozione, e ciò aveva causato l'estinzione dei legami familiari (§§ 118-123). Inoltre, l'assenza di attitudine ed esperienza nell'educazione dei figli poteva difficilmente essere considerata un motivo legittimo per limitare la potestà genitoriale o per mantenere un minore in istituto (*Kocherov e Sergeyeva c. Russia*, § 106, concernente un padre affetto da una lieve disabilità intellettiva).

375. Nella causa *Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], la Corte ha riscontrato una violazione in quanto il processo che aveva condotto alla decadenza dalla responsabilità genitoriale e alla dichiarazione di adottabilità non aveva tenuto conto di tutti i punti di vista e di tutti gli interessi dei ricorrenti. In particolare, le autorità non avevano agevolato i rapporti successivamente all'iniziale collocamento del minore in affido, e non avevano neanche disposto una nuova perizia riguardo alla capacità della madre di fornire cure adeguate (§§ 220-225). Analogamente, nella causa *Omrefe c. Spagna*, la Corte ha concluso che la decisione di porre un neonato sotto tutela, su richiesta della madre, e di autorizzarne l'adozione sei anni dopo, nonostante l'opposizione della madre, non era stata adottata in modo tale da assicurare la dovuta considerazione delle opinioni e degli interessi della madre e non era stata accompagnata da garanzie proporzionate alla gravità dell'ingerenza e degli interessi in gioco (§ 60). In particolare, le autorità non avevano preso in considerazione la possibilità di ricongiungere il figlio alla madre, né misure meno radicali quali l'accoglienza temporanea o un semplice affidamento, non preadottivo, e la ricorrente era stata privata del diritto di visita senza essere stata sottoposta a perizia psicologica. Inoltre, l'affido preadottivo del minore era stato attuato venti giorni dopo che la ricorrente era stata informata che disponeva di sei mesi per conseguire alcuni obiettivi che le avrebbero consentito il ricongiungimento con il figlio. Non è stata tuttavia riscontrata alcuna violazione in una causa in cui una madre affetta da malattia mentale era stata privata dei diritti genitoriali (con conseguente adozione della minore), in quanto non sussisteva alcuna realistica possibilità che la ricorrente tornasse a prendersi cura della figlia nonostante le misure positive adottate per assistere la madre (*S.S. c. Slovenia*, §§ 97 e 103-104).

376. Un provvedimento che dispone la collocazione in un istituto dovrebbe essere considerato una misura temporanea, da sospendere appena le circostanze lo consentano, e qualsiasi provvedimento che dispone la collocazione temporanea in un istituto dovrebbe essere coerente con il fine ultimo di ricongiungere i genitori naturali con il minore (*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], § 208; *Olsson c. Svezia (n. 1)*, § 81). L'obbligo positivo di adottare misure che agevolino il ricongiungimento familiare, appena ciò sia ragionevolmente possibile, comincia a gravare sulle autorità competenti con forza crescente a decorrere dall'inizio del periodo di collocazione in istituto, e deve essere sempre conciliato con l'obbligo di tener conto dell'interesse superiore del minore (*K. e T. c. Finlandia* [GC], § 178 e *Haddad c. Spagna*, § 54). La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 qualora le autorità interne, dichiarando adottabili i figli della ricorrente, non abbiano compiuto tutti gli sforzi necessari per preservare il rapporto genitore-figlio (*S.H. c. Italia*, § 58). È stata riscontrata una violazione in una causa nella quale era stato negato a una madre il diritto di visita alla figlia collocata in affidamento a causa del rischio di sottrazione della minore da parte del padre. Come ha sottolineato la Corte, il rischio di sottrazione della figlia della ricorrente da parte del padre di quest'ultima (e dunque la questione della protezione della minore) non doveva prevalere sulla necessità di considerare sufficientemente i diritti di visita della madre alla figlia (*Jansen c. Norvegia*, §§ 103-104). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui le autorità non avevano permesso il ristabilimento del rapporto tra una minore e suo padre, dopo che egli era stato prosciolto dalle accuse di violenza domestica e i suoi due figli maggiori erano stati restituiti alle sue cure. La Corte non aveva ritenuto convincenti le ragioni invocate dalle autorità e dai giudici nazionali per giustificare la decisione di collocare la minore in affidamento preadottivo (*Haddad c. Spagna*, §§ 57-74).

377. L'articolo 8 esige che le decisioni dei tribunali finalizzate, in linea di principio, ad agevolare gli incontri tra i genitori e i loro figli, in modo che possano ristabilire i rapporti in vista del ricongiungimento familiare, siano eseguite in maniera efficace e coerente. Non avrebbe alcuna finalità logica decidere che possono avere luogo degli incontri se le modalità di esecuzione della decisione comportano che di fatto il minore sia separato irreversibilmente dal genitore naturale. Conseguentemente, le autorità non avevano conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi della ricorrente e quelli dei suoi figli ai sensi dell'articolo 8, a causa dell'assenza di un termine del provvedimento che disponeva la collocazione in un istituto e della condotta e degli atteggiamenti negativi del personale del centro di accoglienza, che hanno condotto i figli della prima ricorrente a una separazione irreversibile dalla loro madre (*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], §§ 181 e 215).

378. Un provvedimento d'urgenza che disponeva la collocazione del figlio della ricorrente in un istituto e la mancata adozione da parte delle autorità, malgrado le prove di un positivo miglioramento della situazione dei ricorrenti, di misure sufficienti finalizzate all'eventuale ricongiungimento familiare dei ricorrenti, costituiva anch'esso violazione del diritto alla vita familiare, diversamente dai successivi provvedimenti ordinari di affido e di limitazione dei diritti di visita (*K. e T. c. Finlandia* [GC], §§ 170, 174, 179 e 194).

379. Nella causa *Blyudik c. Russia* la Corte ha ritenuto che il collocamento della figlia del ricorrente in una struttura educativa chiusa situata a 2.500 chilometri dall'abitazione di quest'ultimo, in assenza di un fondamento nel diritto interno, fosse illegittima.

#### 4. Altri rapporti familiari

##### a. Fratelli, nonni

380. Può esistere una vita familiare anche tra fratelli (*Moustaquim c. Belgio*, § 36; *Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*, § 19) e tra zii e nipoti (*Boyle c. Regno Unito*, §§ 41-47). Tuttavia, l'approccio tradizionale prevede che i rapporti stretti che non costituiscono vita familiare rientrino in generale nel campo di applicazione della nozione di vita privata (*Znamenskaya c. Russia*, § 27 e i rinvii ivi citati).

381. La Corte ha riconosciuto che i rapporti tra i maggiorenni e i loro genitori e fratelli costituiscono una vita familiare tutelata dall'articolo 8, anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi genitori o



con i suoi fratelli (*Boughanemi c. Francia*, § 35) e si sia formato un distinto nucleo familiare (*Moustaquim c. Belgio*, §§ 35 e 45-46; *El Boujaïdi c. Francia*, § 33).

382. La Corte ha affermato che la vita familiare comprende almeno i legami con i prossimi congiunti, per esempio quelli tra nonni e nipoti, in quanto tali congiunti possono svolgere un notevole ruolo nella vita familiare (*Marckx c. Belgio*, § 45; *Bronda c. Italia*, § 51; *T.S. e J.J. c. Norvegia* (dec.), § 23). Il diritto al rispetto della vita familiare dei nonni in relazione ai loro nipoti comporta fondamentalmente il diritto di mantenere un normale rapporto tra i nonni e i nipoti mediante reciproche visite (*Kruškić c. Croazia* (dec.), § 111; *Mitovi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 58). Tuttavia, la Corte ritiene che i rapporti tra i nonni e i nipoti abbiano luogo di norma con il consenso della persona che esercita la potestà genitoriale, ciò significa che l'accesso di un nonno a un nipote è normalmente a discrezione dei genitori del minore (*Kruškić c. Croazia* (dec.), § 112). Nel caso di una nonna che si era presa cura della nipote dalla sua nascita comportandosi sotto ogni aspetto come se fosse stata la madre, la Corte ha ammesso che il rapporto tra la ricorrente e sua nipote era in linea di principio della stessa natura degli altri rapporti familiari tutelati dall'articolo 8 (*Terna c. Italia*, § 64). La Corte ha ritenuto che il fatto di non agevolare il diritto di visita della nonna ricorrente dopo che la minore le era stata tolta violasse il suo diritto al rispetto della sua "vita familiare". Benché la Corte abbia riconosciuto l'esistenza di un rischio di sottrazione della minore essa ha tuttavia ritenuto che le autorità non avessero compiuto sforzi adeguati e sufficienti per fare rispettare i diritti della ricorrente (§§ 72-76).

383. Nella causa *Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.) la Corte ha ritenuto che l'articolo 8 non garantisca il diritto di diventare nonno (§ 20).

384. Il principio del godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia si applica anche alle cause riguardanti i rapporti tra il minore e i nonni (*L. c. Finlandia*, § 101; *Manuello e Nevi c. Italia*, §§ 54, 58-59, relativa alla sospensione dei diritti di visita dei nonni nei confronti della nipote). Si ritiene inoltre che esistano legami familiari tra zii e nipoti, in particolare in caso di assenza dei genitori naturali (*Butt c. Norvegia*, §§ 4 e 76; *Jucius e Juciuvienė c. Lituania*, § 27). Tuttavia, in circostanze normali, il rapporto tra i nonni e i nipoti differisce per natura e intensità da quello tra i genitori e i figli e quindi per la sua stessa natura esige generalmente un inferiore livello di tutela (*Kruškić c. Croazia* (dec.), § 110; *Mitovi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 58).

385. Nella giurisprudenza più recente, la Corte ha dichiarato che i legami familiari tra i maggiorenni e i loro genitori o i loro fratelli godono di una protezione inferiore, salvo nel caso in cui sussistano prove di ulteriori elementi di dipendenza, che comportano legami affettivi più profondi del normale (*Benhebba c. Francia*, § 36; *Mokrani c. Francia*, § 33; *Onur c. Regno Unito*, § 45; *Slivenko c. Lettonia* [GC], § 97; *A.H. Khan c. Regno Unito*, § 32).

#### **b. Diritto dei detenuti e delle altre persone private della libertà a mantenere rapporti<sup>54</sup>**

386. Le autorità penitenziarie devono aiutare il detenuto a mantenere i rapporti con i suoi prossimi congiunti, in quanto si tratta di una essenziale parte del diritto del detenuto al rispetto della vita familiare (*Chaldayev c. Russia*, § 59; *Messina c. Italia (n. 2)*, § 61; *Kurkowski c. Polonia*, § 95; *Vintman c. Ucraina*, § 78). Sussiste anche, ai sensi dell'articolo 8, l'obbligo specifico di consentire al detenuto di contattare rapidamente la sua famiglia dopo essere stato arrestato (*Lebois c. Bulgaria*, § 53). La Corte ha attribuito notevole importanza alle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (CPT), che hanno rilevato che i regimi che prevedono una lunga detenzione "dovrebbero tentare di compensare gli effetti desocializzanti della detenzione in maniera positiva e con spirito di iniziativa" (*Khoroshenko c. Russia* [GC], § 144).

387. Restrizioni quali la limitazione del numero delle visite dei familiari, la sorveglianza di tali visite e la sottoposizione del detenuto a un particolare regime carcerario o a particolari condizioni di visita,

<sup>54</sup> Si vedano la *Guida sui diritti dei detenuti* e la *Guida in materia di terrorismo*.

costituiscono “un’ingerenza” nei suoi diritti ai sensi dell’articolo 8 (*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 193-195). Tuttavia, qualora i ricorrenti lamentino limitazioni del numero delle visite dei familiari, al fine dell’accertamento della qualità di “vittima” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, essi devono dimostrare che avevano congiunti o altre persone con cui desideravano mantenere i rapporti nel corso della detenzione (*Chernenko e altri c. Russia* (dec.), §§ 46-47). L’“ingerenza” deve essere giustificata ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 8 (si vedano, per esempio, il riepilogo della giurisprudenza in materia di diritti di visita nella causa *Khoroshenko c. Russia* [GC], §§ 123-126, nella quale il divieto di visite prolungate dei familiari imposto agli ergastolani è stato ritenuto una violazione, § 148, e *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC] nella quale le restrizioni poste alle visite dei genitori del ricorrente non avevano osservato l’articolo 8 § 2, §§ 193-1; *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia (n. 2)*, § 598 e *Resin c. Russia*, §§ 39-41 in ordine all’impossibilità di visite di lunga durata in un istituto per la custodia cautelare). La causa *Öcalan c. Turchia (n. 2)*, concerneva i regimi di sicurezza più severi per i detenuti pericolosi. La Corte ha ritenuto che le restrizioni poste al diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare non avessero ecceduto quanto necessario in una società democratica per la tutela della sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati ai sensi dell’articolo 8 § 2 (§§ 161-164). La Corte ha inoltre ritenuto che la decisione di limitare i diritti di visita dei detenuti pericolosi in grado di mantenere il loro ruolo all’interno delle associazioni per delinquere di cui facevano parte fosse necessaria e proporzionata, date le esigenze dello specifico regime di detenzione vigente all’epoca (*Enea c. Italia* [GC], §§ 125-135). Ha inoltre ritenuto che la limitazione delle visite da parte della compagna non coniugata del detenuto potesse essere giustificata qualora la compagna fosse schedata nel casellario giudiziale per aver commesso un reato (*Ulemek c. Croazia*, § 151).

388. La Corte ha confermato che la Convenzione non impone agli Stati contraenti di introdurre la possibilità di “visite coniugali”. Conseguentemente, si tratta di un campo in cui gli Stati contraenti godono di un ampio margine di discrezionalità nel determinare le misure da adottare per garantire il rispetto della Convenzione, tenendo debitamente conto delle esigenze e delle risorse della collettività e delle persone (*Lestaw Wójcik c. Polonia*, §§ 113-114). Inoltre, qualora tali visite siano previste, un rifiuto può essere giustificato ai fini della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati ai sensi dell’articolo 8 § 2 (*Aliev c. Ucraina*, §§ 185-190; *Lestaw Wójcik c. Polonia*, §§ 122 e §§ 123-135, in ordine al rigetto delle richieste di un detenuto condannato tese a ottenere visite coniugali senza sorveglianza che, secondo il diritto interno, costituivano una concessione).

389. Nella causa *Ciupercescu c. Romania (n. 3)*, relativa alle comunicazioni online di un detenuto con sua moglie, la Corte ha ritenuto che l’articolo 8 non potesse essere interpretato come se esso garantisse ai detenuti il diritto di comunicare con il mondo esterno mediante dispositivi di comunicazione online, in particolare quando sono disponibili adeguati mezzi alternativi per mantenere i rapporti (§ 105, e, in ordine al diritto alle telefonate, si veda *Lebois c. Bulgaria*, § 61). Nella causa *Ciupercescu*, benché il diritto interno consentisse ai detenuti di mantenere i rapporti con il mondo esterno, in particolare con i familiari, mediante comunicazioni online, e anche i tribunali interni avessero riconosciuto tale diritto, il ricorrente non aveva potuto esercitarlo a causa dell’assenza di un regolamento di attuazione. La Corte ha tuttavia concluso che la limitazione del diritto in questione aveva riguardato un periodo relativamente breve e che il ricorrente, che poteva ricevere visite della moglie ed effettuare telefonate, aveva potuto mantenere il rapporto con lei mediante mezzi di comunicazione alternativi (§§ 106-110).

390. Nella causa *Mirgadirov c. Azerbaigian e Turchia*, gli incontri del ricorrente con persone diverse dal suo difensore erano stati limitati. La Corte ha ritenuto che fosse stato imposto al ricorrente un divieto assoluto *de facto* di avere rapporti (incontri, telefonate, o corrispondenza) con il mondo esterno, a eccezione dei rapporti con i suoi difensori. In assenza di spiegazioni sul motivo per cui fossero necessarie misure così drastiche, e data l’assenza di chiari indizi dell’esistenza di un rischio di trasmissione di informazioni segrete mediante i suoi familiari, è stata riscontrata la violazione dell’articolo 8 (§ 123).

391. La Corte ha ritenuto che il rifiuto di trasferire il ricorrente in un carcere più vicino all'abitazione dei suoi genitori costituisca violazione dell'articolo 8 (*Rodzevillo c. Ucraina*, §§ 85-87; *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 831-851). In relazione a un ricorrente che espiava una condanna a venticinque anni di reclusione per avere collaborato con un'organizzazione terroristica, la Corte ha dichiarato un'analogo doglianza irricevibile in quanto manifestamente infondata, rilevando, in particolare, che le autorità perseguivano il fine legittimo di recidere i legami del ricorrente con l'organizzazione terroristica, e che non sembrava che i viaggi che i suoi prossimi congiunti dovevano compiere avessero sollevato problemi insormontabili o particolarmente difficili (*Fraile Iturralde c. Spagna* (dec.), §§ 26-33). Nella causa *Polyakova e altri c. Russia*, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in quanto il diritto interno applicabile non forniva sufficienti garanzie contro l'abuso nel campo della distribuzione geografica dei detenuti (§ 116).

392. Nel contesto dei trasferimenti all'interno dello Stato, benché le autorità nazionali godano di ampia discrezionalità in materia di esecuzione delle pene, tale discrezionalità non è assoluta, in particolare in ordine alla distribuzione della popolazione carceraria (*Rodzevillo c. Ucraina*, § 83). La Corte si è pronunciata anche in ordine a domande di trasferimento dal carcere di uno Stato a quello di un altro. Nella causa *Serce c. Romania*, § 56, il ricorrente, un cittadino turco che espiava una condanna a diciotto anni di reclusione in Romania, ha lamentato il rifiuto delle autorità romene di trasferirlo in un altro Stato membro del Consiglio d'Europa, ovvero la Turchia, per espiarvi la pena residua vicino alla moglie e ai figli. Pur avendo ritenuto che le condizioni antighieniche di detenzione in Romania, l'assenza di attività o di un lavoro, e l'affollamento carcerario cui era soggetto violassero i suoi diritti ai sensi dell'articolo 3, la Corte ha confermato che l'articolo 8 della Convenzione non era applicabile alla sua domanda di trasferimento dal carcere di uno Stato a quello di un altro. Nella causa *Palfreeman c. Bulgaria* (dec.), relativa al rifiuto delle autorità di trasferire un detenuto in uno Stato che non era membro del Consiglio d'Europa, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non concedeva ai detenuti il diritto di scegliere il luogo di detenzione (§ 36) e ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'articolo 8 alla luce delle disposizioni del pertinente trattato sul trasferimento delle persone condannate (§§ 33-36).

393. Il rifiuto del permesso di assistere al funerale di un congiunto costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare (si vedano *Schemkamper c. Francia*, § 31; *Lind c. Russia*, § 92; e *Feldman c. Ucraina* (n. 2), § 32). Sebbene l'articolo 8 non garantisca il diritto incondizionato a un permesso per assistere al funerale di un congiunto (o visitare un congiunto infermo – si veda *Ulemek c. Croazia*, §152), ogni limitazione di tale tipo, per essere giustificata, deve essere "necessaria in una società democratica" (si vedano *Lind c. Russia*, § 94, e *Feldman c. Ucraina* (n. 2), § 34). Le autorità possono pertanto rifiutare a una persona il diritto di assistere al funerale dei suoi genitori soltanto qualora sussistano motivi imperativi per tale rifiuto e non si possa trovare una soluzione alternativa (si vedano *Płoski c. Polonia*, § 37; e *Guimon c. Francia*, §§ 44-51). Per esempio, il rifiuto di consentire a un detenuto di assistere al funerale di prossimi congiunti è stato considerato costituire un'ingerenza nel rispetto della vita privata e familiare nelle cause *Płoski c. Polonia* (§ 39) e *Vetsev c. Bulgaria* (§ 59). Per contro, nel contesto del contrasto al terrorismo, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8, in quanto le autorità giudiziarie avevano ponderato gli interessi in gioco, ovvero il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita familiare da un lato, e la sicurezza pubblica, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati dall'altro (*Guimon c. Francia*, § 50).

394. La causa *Solcan c. Romania* (§§ 24-35) concerneva la richiesta di una persona detenuta in una struttura psichiatrica d'esa a ottenere un permesso di uscita temporaneo per assistere al funerale di una congiunta. La Corte ha sottolineato che gli autori di reato che soffrono di disturbi mentali e sono collocati in strutture psichiatriche si trovano in una situazione fondamentalmente diversa da quella degli altri detenuti riguardo alla natura e alle finalità della loro detenzione. Conseguentemente, le autorità devono valutare rischi di natura diversa. Alla luce dei fatti oggetto della causa, la Corte ha ritenuto, in particolare, che il diniego assoluto, da parte dei giudici nazionali, di un permesso straordinario o di un'altra soluzione per consentire alla ricorrente di assistere al funerale della madre fosse

incompatibile con il dovere dello Stato di valutare ciascuna richiesta individuale nel merito e di dimostrare che la restrizione del diritto della persona di assistere al funerale di una congiunta fosse “necessaria in una società democratica” ai sensi dell’articolo 8 § 2.

## 5. Immigrazione ed espulsione<sup>55</sup>

395. La Corte ha affermato che lo Stato, ai sensi del diritto internazionale e salvi gli obblighi derivanti da trattati, ha il diritto di controllare l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel suo territorio (*Abdullahiz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, § 67; *Boujlifa c. Francia*, § 42). Inoltre, la Convenzione non garantisce il diritto del cittadino straniero di entrare o di risiedere in un determinato Paese. Le autorità interne non hanno pertanto l’obbligo di consentire a uno straniero di stabilirsi nel loro Paese (*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], § 103). Il corollario del diritto dello Stato di controllare l’immigrazione è il dovere degli stranieri, quali la ricorrente, di presentarsi ai controlli e alle procedure in materia di immigrazione e di lasciare il territorio dello Stato contraente in seguito a un ordine in tal senso, qualora sia stato loro legittimamente negato l’ingresso o il soggiorno (*ibid.*, § 100). La Corte ha tuttavia riscontrato la violazione dell’articolo 8 qualora le autorità non abbiano garantito il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, in quanto non avevano predisposto una procedura efficace e accessibile che avrebbe consentito l’esame della domanda di asilo del ricorrente entro un termine ragionevole, in modo da ridurre quanto più possibile la precarietà della sua situazione (*B.A.C. c. Grecia*, § 46).

### a. Minori nei centri di trattenimento

396. Benché il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisca un fondamentale elemento della vita familiare (*Olsson c. Svezia (n. 1)*, § 59), da ciò non si può dedurre che il semplice mantenimento dell’unità familiare garantisca necessariamente il rispetto del diritto alla vita familiare, in particolare in caso di trattenimento della famiglia (*Popov c. Francia*, § 134; *Bistieva e altri c. Polonia*, § 73; e, a titolo comparativo, *B.G. e altri c. Francia*, in cui la famiglia non è stata separata né trattenuta). Una misura di trattenimento deve essere proporzionata al fine perseguito dalle autorità; se la misura riguarda delle famiglie le autorità, nel valutare la proporzionalità, devono tenere conto dell’interesse superiore del minore (*Popov c. Francia*, § 140). Se uno Stato tratteneva sistematicamente i minori immigrati accompagnati, in assenza di elementi indicanti l’intenzione della famiglia di fuggire, la misura del trattenimento per quindici giorni in una struttura di sicurezza era sproporzionata al fine perseguito e costituiva violazione dell’articolo 8 (*ibid.*, §§ 147-148). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell’articolo 8 qualora delle famiglie fossero state trattenute in detenzione amministrativa rispettivamente per diciotto e per nove giorni, durante i quali le autorità non avevano adottato ogni misura necessaria all’esecuzione della decisione di espulsione e non sussisteva un particolare rischio di fuga (*A.B. e altri c. Francia*, §§ 155-156; *R.K. e altri c. Francia*, §§ 114 e 117). In altri due casi, tuttavia, il trattenimento di una famiglia per un periodo di otto giorni e di un’altra per un periodo di dieci giorni non è stato considerato sproporzionato (*A.M. e altri c. Francia*, § 97; *R.C. e V.C. c. Francia*, § 83).

397. Il ricorso relativo alla causa *Bistieva e altri c. Polonia*, è stato presentato da una famiglia che era stata trattenuta in una struttura di sicurezza per cinque mesi, venti giorni dopo il suo trasferimento dalla Germania. Era fuggita in tale Paese poco dopo il rigetto della sua prima domanda di asilo da parte delle autorità polacche (§ 79). La Corte ha concluso che, anche alla luce del rischio che la famiglia potesse fuggire, le autorità non avevano fornito ragioni sufficienti a giustificare il trattenimento della famiglia per un periodo così lungo (§ 88). Infatti, il trattenimento di minori richiede maggiore rapidità e diligenza da parte delle autorità (§ 87).

398. L’interesse degli Stati a sventare i tentativi di eludere le norme in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente qualora non siano accompagnati, della protezione giustificata dal loro status (*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, § 81). Se il rischio che la seconda

<sup>55</sup> Si veda la [Guida in materia di immigrazione](#).

ricorrente tentasse di sottrarsi alla vigilanza delle autorità belghe era minimo, il suo trattenimento in una struttura chiusa per maggiorenni non era necessario (*ibid.*, § 83).

399. Nella causa *Moustahi c. Francia*, le autorità nazionali avevano posto due giovani minori non accompagnati in detenzione amministrativa, rifiutando di affidarli al padre e persino di contattarlo. La Corte ha ritenuto che il fatto di collocare alcuni membri della medesima famiglia in un centro di trattenimento, mentre altri membri della medesima famiglia erano liberi potesse essere considerato un'ingerenza nell'esercizio del loro diritto alla vita familiare, indipendentemente dalla durata della misura in questione. Se la separazione forzata dei ricorrenti avesse avuto una base giuridica, era concepibile che lo Stato potesse rifiutare di affidare i minori a una persona che asseriva di essere un loro familiare, o di organizzare un incontro tra di loro per motivi connessi all'interesse superiore dei minori (come la precauzione di accertare preliminarmente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che gli asseriti legami fossero reali). A ogni modo, il rifiuto di ricongiungere i ricorrenti non mirava ad assicurare il rispetto dell'interesse superiore dei minori, ma soltanto ad attuare il loro allontanamento il più rapidamente possibile e in maniera contraria al diritto interno, e ciò non poteva essere considerato un fine legittimo (§ 114).

#### **b. Ricongiungimento familiare**<sup>56</sup>

400. In ordine all'immigrazione non si può ritenere che l'articolo 8, considerato singolarmente, imponga allo Stato l'obbligo generale di rispettare la scelta del Paese in cui risiedere effettuata da una coppia coniugata, o di autorizzare il ricongiungimento familiare nel suo territorio (*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], § 107; *Biao c. Danimarca* [GC], § 117). Ciononostante, qualora una causa riguardi sia la vita familiare che l'immigrazione, la portata dell'obbligo dello Stato di accogliere nel proprio territorio i congiunti di persone residenti in esso varia a seconda delle particolari circostanze in cui si trovano le persone interessate e dell'interesse generale (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, §§ 67-68; *Gül c. Svizzera*, § 38; *Ahmut c. Paesi Bassi*, § 63; *Sen c. Paesi Bassi*; *Osman c. Danimarca*, § 54; *Berisha c. Svizzera*, § 60).

401. I fattori di cui si deve tenere conto in tale contesto sono: in quale misura la vita familiare sia effettivamente compromessa, la portata dei legami nello Stato contraente, l'esistenza di ostacoli insormontabili che non permettono che la famiglia viva nel Paese di origine di uno o più dei suoi membri e la sussistenza di fattori relativi al controllo dell'immigrazione (per esempio, precedenti violazioni della legislazione in materia di immigrazione) o considerazioni di ordine pubblico che depongano a favore dell'esclusione (*Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, § 38; *Ajayi e altri c. Regno Unito* (dec.); *Solomon c. Paesi Bassi* (dec.)).

402. Un'altra importante considerazione è stabilire se la vita familiare sia stata creata in un momento in cui le persone interessate erano consapevoli del fatto che dato lo status di una di loro in ordine all'immigrazione era tale che la continuità di tale vita familiare nello Stato di accoglienza sarebbe stata fin dall'inizio precaria (*Sarumi c. Regno Unito* (dec.); *Shebashov c. Lettonia* (dec.)). In un simile caso l'allontanamento del familiare non cittadino sarebbe incompatibile con l'articolo 8 soltanto in circostanze eccezionali (*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, § 68; *Mitchell c. Regno Unito* (dec.); *Ajayi e altri c. Regno Unito* (dec.); *Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*; *Biao c. Danimarca* [GC], § 138). Per esempio, nella causa *Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], tenuto conto cumulativamente di diversi fattori, la Corte ha concluso che le circostanze del caso della ricorrente erano effettivamente eccezionali. Il processo di ricongiungimento familiare deve inoltre essere adeguatamente trasparente e deve essere svolto senza indebiti ritardi (*Tanda-Muzinga c. Francia*, § 82).

403. Nella causa *M.A. c. Danimarca* [GC], la Grande Camera ha esaminato la compatibilità con l'articolo 8 di un periodo di attesa di tre anni previsto per presentare domanda di ricongiungimento familiare. Ha riconosciuto che gli Stati godevano di un ampio margine di discrezionalità in questo campo. In particolare, ha riconosciuto che la carenza di risorse provocata dall'afflusso di richiedenti asilo

<sup>56</sup> Si veda la *Guida in materia di immigrazione*.

poteva giustificare il fatto di privilegiare la protezione ai sensi dell'articolo 3, rispetto all'interesse al ricongiungimento familiare dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria. Non ha ritenuto, pertanto, che un periodo di attesa violasse *per se* l'articolo 8 (si vedano §§ 145-146). Cionondimeno il potere discrezionale degli Stati in questo campo non era illimitato e alla luce dei fatti oggetto della causa la Corte ha ritenuto che un periodo di attesa di tre anni rappresentasse sotto ogni punto di vista un lungo lasso di tempo di separazione dalla propria famiglia quando (come nel caso del ricorrente) il familiare lontano era rimasto in un paese caratterizzato da violenze arbitrarie e maltrattamenti contro i civili ed era stata riconosciuta l'esistenza di ostacoli insormontabili al ricongiungimento in tale paese, tanto più che l'effettivo periodo di separazione sarebbe stato inevitabilmente ancora più lungo del periodo di attesa. Inoltre, a parte alcune limitatissime eccezioni, la legislazione contestata non consentiva una valutazione personalizzata dell'interesse all'unità familiare alla luce della situazione concreta degli interessati, né prevedeva un esame della situazione del paese d'origine finalizzato a determinare la reale possibilità di ritornarvi. La Corte ha pertanto ritenuto che nel caso del ricorrente non fosse stato conseguito un giusto equilibrio tra i pertinenti interessi in gioco.

### c. Provvedimenti di rimpatrio e di espulsione<sup>57</sup>

404. Il diritto dello Stato di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel proprio territorio è applicabile indipendentemente dal fatto che lo straniero sia entrato nel Paese di accoglienza in età adulta o quando era molto giovane, o vi sia addirittura nato (*Üner c. Paesi Bassi* [GC], §§ 54-60). Benché diversi Stati contraenti abbiano promulgato una legislazione o adottato politiche che prevedono che gli immigrati da lungo tempo, nati in tali Stati o che vi sono giunti nella prima infanzia non possano essere espulsi sulla base dei loro precedenti penali, tale diritto assoluto di non essere espulso non può essere fatto discendere dall'articolo 8 (*ibid.*, § 55). Tuttavia, occorrono ragioni molto gravi per giustificare l'espulsione di un immigrato radicato, che ha trascorso legittimamente tutta l'infanzia e la giovinezza o la maggior parte di esse nel Paese di accoglienza (*Maslov c. Austria* [GC], § 75). Tenuto conto della vita familiare del ricorrente e del fatto che aveva commesso soltanto un grave reato nel 1999, la Corte ha dichiarato che l'espulsione del ricorrente verso l'Albania e il divieto di tornare in Grecia per tutta la vita violavano l'articolo 8 della Convenzione (*Kolonja c. Grecia*, §§ 57-58). Al contrario, nella causa *Levakovic c. Danimarca*, §§ 42-45, la Corte non ha riscontrato la violazione della "vita privata" di un immigrato adulto, condannato per gravi reati quando era diventato maggiorenne, che non aveva figli né elementi di dipendenza dai genitori o dai fratelli, e che aveva costantemente dimostrato di non volere rispettare la legge. La Corte ha chiarito che, a differenza della causa *Maslov*, le autorità non avevano basato la loro decisione di espellere il ricorrente su reati che egli aveva commesso quando era minorenne (si vedano in particolare §§ 44-45).

405. Nel valutare tali cause, la Corte ha ritenuto in generale che il margine di discrezionalità significasse che, qualora dei tribunali interni indipendenti e imparziali avessero esaminato attentamente i fatti, applicando i pertinenti criteri in materia di diritti umani, in conformità alla Convenzione e alla relativa giurisprudenza, e bilanciando adeguatamente gli interessi personali del ricorrente e il più generale interesse pubblico, la Corte non dovesse sostituire la valutazione effettuata dalle competenti autorità nazionali con la propria valutazione del merito (in particolare, la propria valutazione degli elementi fattuali relativi alla proporzionalità). L'unica eccezione a tale principio è prevista se è dimostrata la sussistenza di "valide ragioni" per procedere diversamente (*Ndidi c. Regno Unito*, § 76). Per esempio, in due cause concernenti l'espulsione di immigrati radicati, la Corte ha rifiutato di sostituire con le proprie conclusioni dei giudici nazionali, che avevano esaminato approfonditamente le circostanze personali dei ricorrenti, soppesato attentamente gli interessi concorrenti e tenuto conto dei criteri esposti nella giurisprudenza della Corte, ed erano pervenuti a conclusioni che non erano "né arbitrarie né manifestamente irragionevoli" (*Hamesevic c. Danimarca* (dec.), § 43; *Alam c. Danimarca* (dec.), § 35; si veda, a titolo comparativo, *I.M. c. Svizzera*, in cui la proporzionalità del decreto di espulsione era stata esaminata soltanto superficialmente). Più recentemente la Corte ha esaminato una

<sup>57</sup> Si veda la *Guida in materia di immigrazione*.

causa in cui le autorità avevano integrato il criterio di proporzionalità nella legislazione interna, e ciò, secondo il ricorrente, impediva ai tribunali di effettuare una valutazione personalizzata della proporzionalità (*Unuane c. Regno Unito*). La Corte non ha ritenuto che fosse necessariamente precluso ai giudici nazionali lo svolgimento di una valutazione ai sensi dell'articolo 8 conforme alla Convenzione ma, alla luce dei fatti oggetto della causa, ha concluso che il tribunale non aveva effettuato la necessaria ponderazione (§§ 78-84; si veda, a titolo comparativo, *M.M. c. Svizzera*), e ha pertanto svolto essa stessa tale ponderazione concludendo che l'espulsione del ricorrente aveva violato l'articolo 8 (§§ 85-90).

406. La Corte esamina anche l'interesse superiore e il benessere dei minori, in particolare la gravità delle difficoltà che i figli del ricorrente potrebbero incontrare nel Paese verso il quale egli deve essere espulso, nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il Paese di accoglienza e con quello di destinazione (*Üner c. Paesi Bassi* [GC], § 58; *Udeh c. Svizzera*, § 52). La Corte ha affermato che si deve tenere conto dell'interesse superiore dei figli minori nel ponderare l'espulsione di un genitore, e in particolare delle difficoltà di tornare nel Paese di origine del genitore (*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], §§ 117-118).

407. Nelle cause in materia di immigrazione non sussiste "vita familiare" tra genitori e figli maggiorenni, salvo nel caso in cui essi possano dimostrare l'esistenza di ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi (*Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi* (dec.); *Slivenko c. Lettonia* [GC], § 97; *A.S. c. Svizzera*, § 49; *Levakovic c. Danimarca*, §§ 35 e 44). Si può tuttavia tenere conto di tali legami dal punto di vista della nozione di "vita privata" (*Slivenko c. Lettonia* [GC]). In diverse cause riguardanti giovani adulti, che non si erano ancora formati una propria famiglia, la Corte ha inoltre ammesso che anche il loro rapporto con i genitori e gli altri prossimi congiunti costituisca vita familiare (*Maslov c. Austria* [GC], § 62; *Azerkane c. Paesi Bassi*, §§ 63-64; *Bousarra c. Francia*). In altre cause la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non potessero invocare i rapporti familiari con i figli adulti a causa dell'assenza di elementi di dipendenza. Cionondimeno la Corte ha ritenuto che i rapporti familiari con i figli adulti non siano del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della situazione familiare dei ricorrenti.

408. Qualora le espulsioni siano impugnate sulla base di un'asserita ingerenza nella vita privata e familiare, non è indispensabile, perché un ricorso sia effettivo, che esso abbia un automatico effetto sospensivo (*De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], § 83). Tuttavia, in materia di immigrazione, qualora sussista una doglianza sostenibile secondo la quale l'espulsione minaccia di costituire un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare dello straniero, l'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione, esige che gli Stati offrano all'interessato l'effettiva possibilità di impugnare il decreto di espulsione, o il diniego del permesso di soggiorno, e di ottenere un esame approfondito delle questioni pertinenti, condotto, con sufficienti garanzie procedurali, da un foro interno competente, che offra adeguate garanzie di indipendenza e di imparzialità (*M. e altri c. Bulgaria*, §§ 122-132; *Al-Nashif c. Bulgaria*, § 133). Inoltre, una persona sottoposta a una misura basata su considerazioni di sicurezza nazionale non deve essere privata di ogni garanzia contro le arbitrarie. Al contrario, essa deve potere ottenere l'esame delle misure in questione da un organo indipendente e imparziale, competente a esaminare tutte le pertinenti questioni di fatto e di diritto, al fine della determinazione della legittimità della misura e della censura di un eventuale abuso da parte delle autorità. Dinanzi a tale organo di riesame, l'interessato deve beneficiare di un procedimento in contraddittorio al fine di presentare il proprio punto di vista e confutare i rilievi delle autorità (*Ozdil e altri c. Repubblica di Moldavia*, § 68).

409. La Corte ha riscontrato la violazione del diritto di un ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare qualora l'obbligo di non fuggire e il sequestro dei passaporti internazionali di viaggio del ricorrente avessero impedito a quest'ultimo di recarsi in Germania, dove aveva vissuto per diversi anni e dove continuava a risiedere la sua famiglia (*Kotiy c. Ucraina*, § 76).

410. Il proposto rimpatrio di una persona affetta da una grave patologia nel Paese di origine, nonostante esistessero dubbi circa la disponibilità di appropriate cure mediche in tale luogo, avrebbe costituito violazione dell'articolo 8 (*Paposhvili c. Belgio* [GC], §§ 221-226).

#### d. Permessi di soggiorno<sup>58</sup>

411. Non si può interpretare l'articolo 8 né alcuna altra disposizione della Convenzione come se garantiscano, in quanto tali, il diritto a un particolare tipo di permesso di soggiorno, a condizione che la soluzione offerta dalle autorità consenta all'interessato di esercitare il suo diritto al rispetto della vita privata e/o familiare senza impedimenti (*B.A.C. c. Grecia*, § 35). In particolare, se il permesso di soggiorno consente al titolare di risiedere nel territorio del Paese di accoglienza e di esercitarvi liberamente il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la concessione di tale permesso rappresenta, in linea di massima, una misura sufficiente a soddisfare i requisiti dell'articolo 8. In tali casi la Corte non ha la facoltà di pronunciarsi in ordine alla questione di sapere se debba essere concesso all'interessato un determinato status giuridico piuttosto che un altro, in quanto tale scelta spetta esclusivamente alle autorità interne (*Hoti c. Croazia*, § 121).

### 6. Interessi materiali

412. La "vita familiare" non comprende soltanto i rapporti sociali, morali o culturali, bensì anche gli interessi di carattere materiale, come dimostrato, *inter alia*, dagli obblighi di mantenimento e dalla posizione occupata dall'istituto della legittima (in francese, "*réserve héréditaire*") negli ordinamenti giuridici interni della maggioranza degli Stati contraenti. La Corte ha pertanto ammesso che il diritto di successione tra figli e genitori, e tra nipoti e nonni, sia così strettamente connesso alla vita familiare da rientrare nell'ambito dell'articolo 8 (*Marckx c. Belgio*, § 52; *Pla e Puncernau c. Andorra*, § 26). Conformemente alla causa *Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], le questioni inerenti alle successioni e alle liberalità tra prossimi congiunti appaiono intimamente connesse alla vita familiare (§ 95). L'articolo 8 non impone tuttavia di concedere al figlio il diritto di essere riconosciuto erede, a fini ereditari, di una persona deceduta (*Haas c. Paesi Bassi* § 43).

413. La Corte ha ritenuto che la concessione degli assegni familiari consenta agli Stati "di dimostrare il loro rispetto per la vita familiare" ai sensi dell'articolo 8; gli assegni rientrano pertanto nel campo di applicazione di tale disposizione (*Fawsie c. Grecia*, § 28), in particolare le indennità per congedo parentale, gli assegni per i figli a carico e per i figli minori, e gli assegni di maternità (si vedano i rinvii giurisprudenziali nella causa *Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, § 72).

414. La Corte ha tuttavia ritenuto che la nozione di vita familiare non sia applicabile a una domanda di risarcimento nei confronti di un terzo successivamente al decesso della fidanzata del ricorrente (*Hofmann c. Germania* (dec.)).

415. La "vita familiare" è inoltre strettamente correlata alla protezione del "domicilio" o della "vita privata" quando la causa concerne, per esempio, attacchi contro abitazioni e distruzione di beni (*Burlya e altri c. Ucraina*) o sgomberi (*Hirtu e altri c. Francia*, § 66).

### 7. Facoltà di astenersi dalla testimonianza

416. Il tentativo di costringere una persona a deporre in un procedimento penale contro qualcuno con cui la stessa ha un rapporto che costituisce vita familiare costituisce un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua "vita familiare" (*Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], § 52; *Kryževičius c. Lituania*, § 51). Tali testimoni sono sollevati dal dilemma morale di dover scegliere tra il rendere una testimonianza veritiera, rischiando in tal modo di compromettere il loro rapporto con l'indagato, o il rendere una testimonianza inattendibile, o persino falsa, per proteggere tale rapporto (*Van Der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], § 65). Per tale motivo, tale facoltà può essere applicata soltanto alla testimonianza

---

<sup>58</sup> Si veda la *Guida in materia di immigrazione*.



orale (deposizione) e non alle prove materiali, che sussistono a prescindere dalla volontà di una persona (*Caruana c. Malta* (dec.), § 35).

417. La facoltà di astenersi dal testimoniare costituisce una dispensa da un normale dovere civico ritenuto di pubblico interesse. Pertanto, qualora sia riconosciuta, essa può essere subordinata a condizioni e formalità, e le categorie dei soggetti che possono beneficiarne sono indicate chiaramente. Essa esige il bilanciamento di due interessi pubblici concorrenti, ovvero l'interesse pubblico al perseguimento di gravi reati e l'interesse pubblico alla protezione della vita familiare dall'ingerenza dello Stato (*Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], §§ 62 e 67).

418. La Corte, per esempio, ha ammesso che fosse accettabile limitare l'esercizio della facoltà di astenersi dal testimoniare alle persone i cui legami con l'indagato potevano essere verificati oggettivamente, ovvero limitando tale facoltà al matrimonio o alle unioni registrate (senza estenderla alle relazioni di lunga durata) (*Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], §§ 67-68). La causa *Kryževičius c. Lituania* concerneva un coniuge obbligato a deporre in un procedimento penale in cui sua moglie era una "testimone speciale". Ai sensi del diritto interno la dispensa dall'obbligo di testimoniare valeva soltanto per i familiari dell'"indagato" o dell'"imputato", ma non del "testimone speciale". Tuttavia, poiché tale status era sufficientemente simile a quella dell'indagato, si poteva affermare che il procedimento penale fosse stato "nei confronti" della moglie del ricorrente. Conseguentemente, punire il ricorrente per essersi rifiutato di deporre nel procedimento penale in cui sua moglie era coinvolta in qualità di indagata, costituiva un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della sua "vita familiare" (§ 51). In tale causa il rifiuto di concedere al coniuge la facoltà di astenersi dal testimoniare è stato ritenuto in violazione dell'articolo 8 (§§ 65 e 69).

## IV. Domicilio<sup>59</sup>

### A. Elementi generali

#### 1. Portata della nozione di “domicilio”

419. La nozione di “domicilio” è un concetto autonomo che non dipende dalla qualificazione attribuita dal diritto interno (*Chiragov e altri c. Armenia* [GC], § 206). Conseguentemente, alla domanda con cui è chiesto se un’abitazione costituisca un “domicilio” che gode della protezione dell’articolo 8 § 1 si deve rispondere che ciò dipende dalle circostanze fattuali, ovvero dall’esistenza di legami sufficienti e ininterrotti con uno specifico luogo (*Winterstein e altri c. Francia*, § 141 con ulteriori rinvii; *Prokopovich c. Russia*, § 36; *McKay-Kopecka c. Polonia* (dec.); per una causa riguardante un’evacuazione forzata, si vedano *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], §§ 206-207, e *Sargsyan c. Azerbaigian* [GC], § 260; per una causa riguardante persone che avevano vissuto abusivamente in roulotte situate in un campo non autorizzate per un periodo di soli sei mesi, con conseguente assenza di un legame sufficiente e ininterrotto con tale luogo, si veda *Hirtu e altri c. Francia*, § 65). Inoltre il termine “home”, che figura nella versione inglese dell’articolo 8, non deve essere interpretato restrittivamente, in quanto l’equivalente francese “domicile” ha una connotazione più ampia (*Niemietz c. Germania*, § 30).

420. Il termine “domicilio” non indica soltanto un bene di cui il ricorrente è proprietario o locatario. Può estendersi all’occupazione a lungo termine, su base annuale, per lunghi periodi, di un’abitazione appartenente a un congiunto (*Menteş e altri c. Turchia*, § 73). Il “domicilio” non è limitato alla residenza stabilita legalmente (*Buckley c. Regno Unito*, § 54) e può essere invocato da una persona che vive in un appartamento, pur non essendo intestataria del contratto di locazione (*Prokopovich c. Russia*, § 36) o che è registrata come residente altrove (*Yevgeniy Zakharov c. Russia*, § 32). Si può applicare a un alloggio sociale occupato dal ricorrente in qualità di locatario, anche qualora, a norma del diritto interno, il diritto di occupazione sia cessato (*McCann c. Regno Unito*, § 46), o all’occupazione protrattasi per diversi anni (*Brežec c. Croazia*, § 36).

421. La nozione di “domicilio” non è limitata alle residenze tradizionali. Essa comprende pertanto, *inter alia*, le roulotte e gli altri alloggi mobili (*Chapman c. Regno Unito* [GC], §§ 71-74; si veda, per contro, *HHirtu e altri c. Francia*, § 65 nonché i capanni o i bungalow situati su un terreno, a prescindere dalla questione della liceità dell’occupazione ai sensi del diritto interno (*Winterstein e altri c. Francia*, § 141; *Yordanova e altri c. Bulgaria*, § 103). Sebbene il legame tra una persona e il luogo in cui la stessa abita soltanto occasionalmente possa essere più debole, l’articolo 8 è applicabile anche alle abitazioni secondarie o destinate alle vacanze (*Demades c. Turchia*, §§ 32-34; *Fägerskiöld c. Svezia* (dec.); *Sagan c. Ucraina*, §§ 51-54) o agli immobili residenziali parzialmente ammobiliati (*Halabi c. Francia*, §§ 41-43). Per quanto riguarda la cella frigorifera situata nel cortile dell’abitazione dei ricorrenti, si veda la causa *Bostan c. Repubblica di Moldavia*, § 19.

422. Tale concetto si estende agli uffici commerciali di una persona (*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, § 77), quali lo studio di un professionista (*Buck c. Germania*, § 31; *Niemietz c. Germania*, §§ 29-31), la sede di un giornale (*Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo*, § 37), lo studio di un notaio (*Popovi c. Bulgaria*, § 103), o l’ufficio di un professore universitario (*Steeg c. Germania* (dec.)). Si applica inoltre alla sede legale, alle filiali e agli altri uffici commerciali delle società (*Société Colas Est e altri c. Francia*, § 41; *Kent Pharmaceuticals Limited e altri c. Regno Unito* (dec.)).

423. La Corte, inoltre, non esclude la possibilità che centri sportivi, sedi di manifestazioni e gare sportive e, in caso di manifestazioni in trasferta, le loro pertinenze, quali le camere d’albergo, siano considerati equivalenti al “domicilio” ai sensi dell’articolo 8 (*Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia*, § 158).

<sup>59</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa alle questioni ambientali e la *Guida in materia di protezione di dati*.

424. Benché la Corte abbia riconosciuto l'esistenza di un "domicilio" a favore di un'associazione che lamentava misure di sorveglianza (*Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimzhiev c. Bulgaria*), un'associazione non può affermare di essere vittima di una violazione del diritto al rispetto del proprio domicilio a causa dell'inquinamento (*Asselbourg e altri c. Lussemburgo* (dec.)).

425. La Corte ha fissato alcuni limiti alla portata della protezione di cui all'articolo 8. Essa non si applica al bene sul quale si intende edificare un'abitazione, o al fatto di essere radicato in una particolare zona (*Loizidou c. Turchia* (merito), § 66); non si estende neanche a un locale adibito a lavanderia di proprietà comune dei comproprietari di un condominio, destinato a un utilizzo occasionale (*Chelu c. Romania*, § 45); allo spogliatoio di un artista (*Hartung c. Francia* (dec.)); ai terreni utilizzati dai proprietari a fini sportivi, o nei quali il proprietario consente di praticare sport (per esempio la caccia, *Friend e altri c. Regno Unito* (dec.), § 45); a edifici e impianti industriali quali mulini, forni, o magazzini utilizzati esclusivamente per fini professionali (*Khamidov c. Russia*, § 131 e si vedano per contro *Bostan c. Repubblica di Moldavia*, § 19 e *Surugiu c. Romania*) o per ospitare animali da fattoria (*Leveau e Fillon c. Francia* (dec.)). Analogamente non può essere qualificato "domicilio" un edificio non abitato, vuoto o in corso di edificazione (*Halabi c. Francia*, § 41).

426. Inoltre, qualora sia invocato il "domicilio" in ordine a un bene che la ricorrente non ha occupato mai, o quasi mai, o qualora esso non sia stato occupato da notevole tempo, è possibile che i legami con tale bene siano talmente attenuati che cessino di sollevare questioni ai sensi dell'articolo 8 (*Andreou Papi c. Turchia*, § 54). La possibilità di ereditare un bene non costituisce un legame sufficientemente concreto affinché la Corte concluda che sussista un "domicilio" (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 136-137). Inoltre, l'articolo 8 non giunge a garantire il diritto di acquistare un'abitazione (*Strunjak e altri c. Croazia* (dec.)) o a imporre alle autorità l'obbligo generale di rispettare la scelta del domicilio comune effettuata da una coppia di coniugi (*Mengesha Kimfe c. Svizzera*, § 61). L'articolo 8 non riconosce il diritto di disporre di un domicilio (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 99; *Ward c. Regno Unito* (dec.); *Codona c. Regno Unito* (dec.)), e ancora meno quello di ottenere uno specifico domicilio o una specifica categoria di domicilia, situati, per esempio, in un luogo particolare (*Hudorovič e altri c. Slovenia*, § 114). L'intrusione nel domicilio di una persona può essere esaminata alla luce dei requisiti relativi alla protezione della "vita privata" (*Khadija Ismayilova c. Azerbaigian*, § 107).

427. La Corte ha ritenuto che elementi quali i documenti provenienti dalle amministrazioni locali, planimetrie, fotografie, ricevute di lavori di manutenzione, attestazioni del recapito di posta, deposizioni di testimoni o qualsiasi altra prova pertinente (*Prokopovich c. Russia*, § 37), costituissero una prima indicazione comprovante la residenza in un determinato luogo (*Nasirov e altri c. Azerbaigian*, nella quale il ricorrente non aveva presentato alcun elemento che dimostrasse l'esistenza di legami sufficienti e ininterrotti con un appartamento, §§ 72-75).

## 2. Esempi di "ingerenza"

428. Tra gli esempi di possibili "ingerenze" nel diritto al rispetto del domicilio si possono citare i seguenti:

- La distruzione intenzionale del domicilio da parte delle autorità (*Selçuk e Asker c. Turchia*, § 86; *Akdivar e altri c. Turchia* [GC], § 88; *Menteş e altri c. Turchia*, § 73) o la confisca (*Aboufadda c. Francia* (dec.));
- Il rifiuto di consentire agli sfollati di tornare nei propri domicilia (*Cipro c. Turchia* [GC], § 174) che può costituire una "continua violazione" dell'articolo 8;
- Il trasferimento degli abitanti di un villaggio per decisione delle autorità (*Noack e altri c. Germania* (dec.));
- L'ingresso della polizia nel domicilio di una persona (*Gutsanovi c. Bulgaria*, § 217) e la perquisizione (*Murray c. Regno Unito*, § 86);

- Le perquisizioni e i sequestri (*Chappell c. Regno Unito*, §§ 50-51; *Funke c. Francia*, § 48), anche qualora il ricorrente abbia collaborato con la polizia (*Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo*, § 38) e qualora il reato che ha dato luogo alla perquisizione sia stato commesso da un terzo (*Buck c. Germania*), e, più in generale, qualsiasi misura che per le sue modalità di esecuzione e i suoi effetti pratici non differisce da una perquisizione, indipendentemente dal modo in cui è qualificata dal diritto interno (*Kruglov e altri c. Russia*, § 123);
- Le ispezioni eseguite da funzionari pubblici senza autorizzazione, anche qualora non sia eseguita alcuna perquisizione e l'ispezione non dia luogo al sequestro di documenti o di altri oggetti (*Halabi c. Francia*, §§ 54- 56);
- L'occupazione o il danneggiamento di un bene (*Khamidov c. Russia*, § 138) o l'espulsione dal domicilio (*Orlić c. Croazia*, § 56 e gli ulteriori rinvii ivi citati), compresa un'ordinanza di sfratto che non è stata ancora eseguita (*Gladysheva c. Russia*, § 91; *Ćosić c. Croazia*, § 22).

429. Altri esempi di "ingerenza" sono:

- Le modifiche delle condizioni di locazione (*Berger-Krall e altri c. Slovenia*, § 264);
- La perdita del domicilio a seguito di un decreto di espulsione (*Slivenko c. Lettonia* [GC], § 96);
- L'impossibilità per una coppia, ai sensi della normativa in materia di immigrazione, di fissare un domicilio comune e di convivervi come nucleo familiare (*Hode e Abdi c. Regno Unito*, § 43);
- Le decisioni relative a una concessione edilizia (*Buckley c. Regno Unito*, § 60);
- L'ingerenza nel pacifico godimento del domicilio da parte delle autorità pubblica come, per esempio, rumori e altre molestie provenienti dalle attività quotidiane di un commissariato di polizia e dalle celle per la detenzione temporanea, situati nel seminterrato del condominio del ricorrente (*Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, §§ 33 e 53);
- I decreti di esproprio (*Howard c. Regno Unito*, decisione della Commissione) e l'ingiunzione rivolta ad alcune società di consentire agli ispettori del fisco di accedere ai locali e di acquisire copia dei dati memorizzati in un server (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 106);
- L'ordine di liberare il terreno occupato abusivamente per molti anni da roulotte, capanni o bungalow (*Winterstein e altri c. Francia*, § 143) o da abitazioni di fortuna abusive (*Yordanova e altri c. Bulgaria*, § 104) si veda, per contro, *Hirtu e altri c. Francia*, § 65);
- L'abbandono del domicilio a seguito di un'aggressione motivata da sentimenti di ostilità nei confronti dei Rom (*Burlya e altri c. Ucraina*, § 166);
- L'impossibilità di far cancellare il proprio nome dal registro dei residenti permanenti (*Babylonová c. Slovacchia*, § 52);
- L'obbligo di ottenere un permesso per vivere nella propria abitazione e l'infrazione di una multa per l'illegittima occupazione del proprio bene (*Gillow c. Regno Unito*, § 47).

La Corte ha inoltre ritenuto che l'impossibilità per le persone sfollate, nel contesto di un conflitto, di fare ritorno ai loro domicili costituisca "un'ingerenza" nell'esercizio dei loro diritti ai sensi dell'articolo 8 (*Chiragov e altri c. Armenia* [GC], § 207; *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], § 260).

430. Per contro, il semplice fatto che i lavori di edificazione o di ristrutturazione eseguiti da un vicino della ricorrente potessero essere abusivi non costituisce un fondamento sufficiente per affermare la sussistenza di un'ingerenza nei diritti della ricorrente ai sensi dell'articolo 8. Affinché si applichi tale articolo la Corte deve essere persuasa che le difficoltà causate dai lavori del vicino fossero sufficientemente gravi da incidere negativamente, in misura sufficiente, sul godimento da parte della ricorrente delle comodità del suo domicilio e sulla qualità della sua vita privata e familiare (*Cherkun c. Ucraina* (dec.), §§ 77-80).

### 3. Margine di discrezionalità

431. Nella misura in cui, in questo campo, le questioni in gioco possono dipendere da una moltitudine di fattori locali e riguardano la scelta dei piani di sviluppo urbani e rurali, gli Stati contraenti godono, in linea di massima, di un ampio margine di discrezionalità (*Noack e altri c. Germania* (dec.); si veda altresì l'ampio margine di discrezionalità in materia abitativa e, più in particolare, di accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, *Hudorovič e altri c. Slovenia*, §§ 141, 144, 158 e i rinvii ivi citati). Alla Corte resta comunque la facoltà di concludere che vi è stato un manifesto errore di valutazione (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 92). Qualora siano soddisfatte determinate condizioni e siano attuate misure di accompagnamento, l'attuazione di tali scelte può violare il diritto al rispetto del domicilio senza tuttavia sollevare questioni ai sensi della Convenzione (*Noack e altri c. Germania* (dec.)). Tuttavia, qualora il diritto in gioco sia essenziale per l'effettivo godimento di diritti intimi o fondamentali, il margine di discrezionalità tende a restringersi (*Connors c. Regno Unito*, § 82).

### B. Alloggio

432. L'articolo 8 non può essere interpretato come se riconosca il diritto di disporre di un domicilio (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 99) o il diritto di vivere in un particolare luogo (*Garib c. Paesi Bassi*, [GC], § 141). Inoltre, la portata dell'obbligo positivo di fornire un alloggio a coloro che ne sono privi è limitata (*Hudorovič e altri c. Slovenia*, § 114).

433. Per diritto al rispetto del domicilio non si intende soltanto il diritto a un concreto spazio fisico, bensì anche al pacifico godimento di tale spazio. Ciò può comportare che le autorità debbano adottare delle misure, in particolare in ordine all'esecuzione di decisioni giudiziarie (*Cvijetić c. Croazia*, §§ 51-53). Un'ingerenza può essere di natura materiale, come l'ingresso non autorizzato nel domicilio di una persona, (*Cipro c. Turchia* [GC], § 294; *Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia*, § 154), o immateriale, come quella prodotta dal rumore, dagli odori, eccetera (*Moreno Gómez c. Spagna*, § 53).

434. Benché l'articolo 8 tuteli le persone dalle ingerenze da parte delle autorità pubbliche, esso può comportare anche l'adozione da parte dello Stato di misure che garantiscano il diritto al rispetto del "domicilio" (*Novoseletskiy c. Ucraina*, § 68), anche nella sfera delle relazioni interpersonali (*Surugiu c. Romania*, § 59). La Corte ha riscontrato la violazione da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi a causa dell'inerzia delle autorità in ordine alle ripetute doglianze di un ricorrente che denunciava che delle persone entravano nel suo cortile e svuotavano carri carichi di letame davanti alla sua porta e alle sue finestre (*ibid.*, §§ 67-68; per una causa in cui la Corte non ha ritenuto che le autorità non avessero adempiuto il loro obbligo positivo si veda *Osman c. Regno Unito*, §§ 129-130). La mancata esecuzione da parte delle autorità nazionali di un'ordinanza di sfratto da un appartamento a vantaggio della proprietaria è stata ritenuta un'inosservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi ai sensi dell'articolo 8 (*Pibernik c. Croazia*, § 70). La tardiva restituzione da parte delle autorità pubbliche di un appartamento in condizioni di inabitabilità è stata ritenuta violazione del diritto al rispetto del domicilio del ricorrente (*Novoseletskiy c. Ucraina*, §§ 84-88). Sebbene la Convenzione non garantisca di per sé l'accesso all'acqua potabile, il mancato accesso all'acqua potabile persistente e di lunga data può avere effetti avversi per la salute e la dignità umana, minando in pratica l'essenza della vita privata e del godimento del domicilio, e può comportare, a seconda delle circostanze specifiche della causa e del loro livello di gravità, l'attivazione degli obblighi positivi dello Stato (*Hudorovič e altri c. Slovenia*, §§ 116, 158, e §§ 145-146).

435. La Corte esige che gli Stati membri ponderino gli interessi concorrenti in gioco (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 98), sia se la causa è esaminata dal punto di vista di un'ingerenza da parte di un'autorità pubblica, che deve essere giustificata ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 8, sia se è esaminata dal punto di vista degli obblighi positivi che impongono allo Stato di adottare un quadro giuridico per tutelare il diritto al rispetto al domicilio di cui al paragrafo 1.

436. In ordine alla portata del margine di discrezionalità dello Stato in questo campo, deve essere attribuito particolare significato alla portata dell'invasione nella sfera personale del ricorrente (*Connors c. Regno Unito*, § 82; *Gladysheva c. Russia*, §§ 91-96). In considerazione della cruciale importanza dei diritti garantiti dall'articolo 8 per l'identità, l'autodeterminazione e l'integrità fisica e morale della persona, il margine di discrezionalità in materia di abitazione è più ristretto quando si tratta di diritti garantiti dall'articolo 8 rispetto a quelli garantiti dall'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*ibid.*, § 93).

437. Nel determinare se nel definire il quadro giuridico applicabile lo Stato abbia ecceduto il suo margine di discrezionalità, la Corte tiene particolarmente conto delle garanzie procedurali (*Connors c. Regno Unito*, § 92). Essa ha ritenuto, *inter alia*, che la perdita del domicilio costituisca la più estrema forma di ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio (in ordine a una demolizione si veda, *Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*, §§ 52-54). Chiunque rischi di subire un'ingerenza di tale rilevanza deve potere, in linea di principio, far esaminare la proporzionalità della misura da un tribunale indipendente, alla luce dei principi pertinenti ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, anche qualora, ai sensi del diritto interno, il suo diritto di occupazione sia cessato (*McCann c. Regno Unito*, § 50). Tale principio è stato elaborato nel contesto degli alloggi statali o sociali (*F.J.M. c. Regno Unito* (dec.), § 37 con ulteriori rinvii). È stata tuttavia operata una distinzione tra proprietari pubblici e proprietari privati, nel senso che il principio non si applica automaticamente qualora il possesso sia richiesto da un privato o da un'impresa (§ 41). In particolare, qualora il possesso sia richiesto da un privato o da un ente privato, il bilanciamento degli interessi concorrenti delle parti può essere assicurato dalla legislazione interna ed è quindi superfluo che un tribunale ponderi nuovamente tali interessi quando esamina un'azione di rivendicazione del possesso (§ 45).

438. Secondo la causa *Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*, dato che il diritto al rispetto del domicilio ai sensi dell'articolo 8 tocca questioni "di centrale importanza per l'integrità fisica e morale della persona, per il mantenimento delle relazioni interpersonali e di una posizione stabile e sicura in seno alla collettività", l'esercizio di bilanciamento ai sensi di tale disposizione nei casi in cui l'ingerenza comporta la perdita dell'unico domicilio è di ordine differente, dovendo attribuire particolare importanza alla portata dell'intrusione nella sfera personale degli interessati. Tali situazioni possono di norma essere esaminate soltanto caso per caso. La semplice possibilità di ottenere il riesame giudiziario della decisione amministrativa che ha provocato la perdita del domicilio non è pertanto sufficiente. L'interessato "deve poter contestare la proporzionalità di tale decisione alla luce delle proprie circostanze personali" (*ibid.*, si veda § 53 che espone i fattori suscettibili di giocare un ruolo importante in proposito).

## 1. Proprietari

439. Qualora un'autorità statale tratti con un soggetto che acquistato in buona fede un bene acquisito dal precedente proprietario in modo fraudolento, i giudici nazionali non possono disporre automaticamente lo sfratto senza esaminare più attentamente la proporzionalità della misura o le particolari circostanze della causa. Ha inoltre particolare importanza il fatto che sia lo Stato a rientrare in possesso dell'abitazione e non un'altra parte privata, che avrebbe avuto interessi in gioco in tale particolare appartamento (*Gladysheva c. Russia*, §§ 90-97).

440. Talvolta è necessario che uno Stato membro pignori e venda l'abitazione di una persona al fine di garantire il pagamento di imposte dovute allo Stato. Tali misure devono essere tuttavia eseguite in modo da assicurare il rispetto del diritto della persona al suo domicilio. In una causa riguardante le condizioni della vendita forzata all'incanto di un'abitazione al fine di estinguere un debito fiscale, la Corte ha riscontrato una violazione in quanto gli interessi del proprietario non erano stati tutelati adeguatamente (*Rousk c. Svezia*, §§ 137-142). Quanto alla conciliazione, più in generale, del diritto al rispetto del domicilio con la vendita forzata di un'abitazione al fine del pagamento di debiti, si veda *Vrzić c. Croazia*, § 13.

441. L'obbligo di chiedere un'autorizzazione per occupare l'abitazione di cui si è proprietario, situata su un'isola, al fine di evitare il sovrappopolamento dell'isola, non costituisce di per sé violazione dell'articolo 8. Tuttavia, il requisito della proporzionalità non è soddisfatto qualora le autorità nazionali non attribuiscono sufficiente importanza, *inter alia*, alle particolari circostanze in cui si trovano i proprietari del bene (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 56-58).

442. La Corte ha esaminato la questione dell'imminente perdita di un'abitazione a seguito della decisione di demolirla, in quanto era stata costruita senza autorizzazione, in violazione del regolamento edilizio applicabile (*Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*). La Corte ha esaminato principalmente la questione di sapere se la demolizione fosse "necessaria in una società democratica". Ha invocato le sentenze pronunciate in cause precedenti nelle quali aveva concluso che il procedimento di sfratto dall'abitazione doveva rispettare gli interessi tutelati dall'articolo 8, in quanto la perdita del domicilio costituiva la più estrema forma di ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio, sia che l'interessato appartenesse a un gruppo vulnerabile o meno. Per concludere che in tale causa vi era stata violazione dell'articolo 8, la Corte si è basata sulla constatazione che dinanzi ai giudici nazionali era stata presentata soltanto la questione dell'illegalità, e che essi si erano limitati a esaminare tale questione, senza valutare l'effetto potenzialmente sproporzionato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione poteva provocare sulla situazione personale dei ricorrenti (*ibid.*, §§ 49-62).

443. La Corte ha inoltre ritenuto che qualora uno Stato adotti un quadro giuridico che obbliga un privato a condividere il domicilio con persone estranee alla sua famiglia, esso deve predisporre regolamenti esaurienti e le necessarie garanzie procedurali al fine di consentire a tutte le parti interessate di tutelare i propri interessi ai sensi della Convenzione (*Irina Smirnova c. Ucraina*, § 94).

## 2. Locatari

444. La Corte si è pronunciata in ordine a diverse controversie riguardanti lo sfratto di locatari (si vedano i rinvii citati nella causa *Ivanova e Cherkeзов c. Bulgaria*, § 52). Un preavviso di rilascio emesso dalle autorità deve essere necessario e deve osservare le garanzie procedurali previste nel quadro di un processo decisionale equo dinanzi a un tribunale indipendente, che rispetti i requisiti dell'articolo 8 (*Connors c. Regno Unito*, §§ 81-84; *Bjedov c. Croazia*, §§ 70-71). La semplice indicazione che la misura è prescritta dal diritto interno, senza tenere conto delle circostanze individuali in questione, non è sufficiente (*Ćosić c. Croazia*, § 21). La misura deve inoltre perseguire un obiettivo legittimo e deve essere dimostrato che la perdita del domicilio è proporzionata ai legittimi fini perseguiti, in conformità all'articolo 8 § 2. Si deve pertanto tenere conto delle circostanze fattuali dell'occupante, i cui legittimi interessi devono essere protetti (*Orlić c. Croazia*, § 64; *Gladysheva c. Russia*, §§ 94-95; *Kryvitska e Kryvitsky c. Ucraina*, § 50; *Andrey Medvedev c. Russia*, § 55).

445. La Corte ha pertanto deciso che una procedura sommaria di sfratto di un locatario che non offre adeguate garanzie procedurali comporta la violazione della Convenzione, anche se la misura tentava legittimamente di assicurare la dovuta applicazione della legislazione in materia di alloggio (*McCann c. Regno Unito*, § 55). La cessazione della locazione senza la possibilità che un tribunale indipendente valuti la proporzionalità della misura è stata ritenuta violazione dell'articolo 8 nei casi in cui il proprietario era un ente pubblico (*Kay e altri c. Regno Unito*, § 74). Nei casi in cui il proprietario era un privato o un ente privato, tale principio non si applicava automaticamente (*Vrzić c. Croazia*, § 67; *F.J.M. c. Regno Unito* (dec.), § 41).

Inoltre, la perdurante occupazione di un bene altrui in violazione di un'ordinanza di sfratto esecutiva, emessa da un tribunale che aveva riscontrato l'illegittimità dell'occupazione in questione, viola l'articolo 8 (*Khamidov c. Russia*, § 145).

446. Nella sentenza *Larkos c. Cipro* [GC], la Corte ha ritenuto che offrire ai locatari una protezione dallo sfratto diversificata, a seconda se essi conducevano in locazione un bene appartenente allo Stato o un bene appartenente a privati, comportasse la violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 (§§ 31-32). Tuttavia, non è discriminatorio adottare disposizioni che consentono

soltanto ai locatari di beni pubblici di acquistare i loro appartamenti, mentre per i locatari che occupano appartamenti appartenenti a privati ciò non è previsto (*Strunjak e altri c. Croazia* (dec.)). È inoltre legittimo prevedere criteri di assegnazione degli alloggi sociali qualora l'offerta sia insufficiente a soddisfare la domanda, a condizione che tali criteri non siano arbitrari o discriminatori (*Bah c. Regno Unito* § 49; si veda, più in generale, sui locatari di alloggi sociali *Paulić c. Croazia*; *Kay e altri c. Regno Unito*).

447. La Corte non ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in relazione a una riforma del settore abitativo, successivamente alla transizione da un regime socialista a un'economia di mercato, che ha comportato un generale indebolimento della tutela dei titolari di "locazioni particolarmente protette". Malgrado l'aumento del canone di locazione e la diminuzione della garanzia di poter rimanere negli appartamenti, i locatari hanno continuato a godere di una tutela particolare, maggiore di quella concessa normalmente ai locatari (*Berger-Krall e altri c. Slovenia*, § 273 e i rinvii ivi citati; si raffronti, tuttavia, con *Galović c. Croazia* (dec.), § 65).

### 3. Partner di locatari/occupazione non autorizzata

448. La protezione prevista dall'articolo 8 della Convenzione non è limitata all'occupazione legittima o autorizzata di un immobile ai sensi del diritto interno (*McCann c. Regno Unito*, § 46; *Bjedov c. Croazia*, § 58; *Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, § 49). Di fatto, la Corte ha esteso la protezione dell'articolo 8 all'occupante di un appartamento, nel caso in cui i diritti di locazione fossero detenuti soltanto dal suo compagno (*Prokopovich c. Russia*, § 37; si vedano altresì *Korelc c. Slovenia*, § 82 e *Yevgeniy Zakharov c. Russia*, § 32), e a una persona che aveva vissuto illegittimamente nel suo appartamento per quasi quaranta anni (*Brežec c. Croazia*, § 36). D'altro canto, nel valutare se l'obbligo di lasciare l'abitazione sia proporzionato al legittimo fine perseguito è estremamente pertinente accertare se il domicilio sia stato stabilito illecitamente o meno (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 102).

449. La Corte ha riscontrato una violazione nel caso in cui il giudice nazionale aveva attribuito fondamentale importanza al fatto che nel corso della decennale convivenza con la sua compagna il ricorrente risultasse residente altrove, senza tentare di ponderare tale fatto con i rilievi formulati dal ricorrente relativi alla sua necessità di disporre del vano in questione (*Yevgeniy Zakharov c. Russia*, §§ 35-37).

450. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8, in cause in cui era stato vietato all'occupante di succedere nella locazione successivamente al decesso del compagno omosessuale (*Karner c. Austria*, §§ 41-43; *Kozak c. Polonia*, § 99).

### 4. Minoranze e persone vulnerabili

451. La Corte tiene inoltre conto della vulnerabilità dell'occupante, con una giurisprudenza che protegge gli stili di vita delle minoranze (si veda, per esempio, *Hudorovič e altri c. Slovenia*, § 142). Essa ha sottolineato, in particolare, la vulnerabilità dei Rom e dei nomadi, e la necessità di prestare particolare attenzione alle loro esigenze e ai loro stili di vita specifici (*Connors c. Regno Unito* § 84). Ciò può imporre obblighi positivi alle autorità nazionali (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 96; *Yordanova e altri c. Bulgaria*, §§ 129-130 e 133), sebbene entro determinati limiti (*Codona c. Regno Unito* (dec.); *Hudorovič e altri c. Slovenia*, § 158). Le misure che incidono sulla sosta di roulotte appartenenti a persone di etnia Rom hanno conseguenze sul loro diritto al rispetto del "domicilio" (*Chapman c. Regno Unito* [GC], § 73, si veda, per contro, *Hirtu e altri c. Francia*, § 65). Qualora sorgano problemi, la Corte sottolinea le azioni intraprese dalle autorità nazionali per trovare una soluzione (*Stenegry e Adam c. Francia* (dec.)).

452. A tale riguardo la Corte, nella sua sentenza relativa alla causa *Winterstein e altri c. Francia* (§ 148 con ulteriori rinvii) ha ribadito i criteri per valutare l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 8. Non ha riscontrato alcuna violazione se si era tenuto debitamente conto della difficile situazione dei ricorrenti, i motivi invocati dalle autorità responsabili della pianificazione erano pertinenti e sufficienti e i



mezzi adoperati non erano sproporzionati (*Buckley c. Regno Unito*, § 84; *Chapman c. Regno Unito* [GC], § 114). In ordine alle misure che dispongono l'allontanamento delle persone dall'ambiente in cui vivono, la Corte ha riscontrato la violazione nelle cause *Connors c. Regno Unito*, § 95; *Yordanova e altri c. Bulgaria*, § 144; *Winterstein e altri c. Francia*, §§ 156 e 167; *Buckland c. Regno Unito*, § 70; *Bagdonavicius e altri c. Russia*, § 107 (concernenti sgomberi forzati e la demolizione di abitazioni in assenza di piani di trasferimento in altri alloggi).

453. La Corte ha inoltre stabilito che l'atteggiamento generale delle autorità che perpetuava i sentimenti di insicurezza dei Rom, i cui beni e le cui abitazioni erano stati distrutti e, in particolare, il fatto che le autorità non avessero previsto misure finalizzate a porre fine all'ingerenza nella loro vita domestica, costituivano una grave violazione dell'articolo 8 (*Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, §§ 108-109; *Burlya e altri c. Ucraina*, §§ 169-170).

454. Una misura che colpisce una minoranza non costituisce *ipso facto* violazione dell'articolo 8 (*Noack e altri c. Germania* (dec.)). In tale causa la Corte ha esaminato se i rilievi presentati per giustificare il trasferimento dei residenti di un Comune, parte dei quali apparteneva a una minoranza nazionale, in un altro Comune, fossero pertinenti e se l'ingerenza fosse stata proporzionata al fine perseguito, tenendo presente che essa aveva riguardato una minoranza. Nella causa *Hudorovič e altri c. Slovenia*, la Corte ha trattato la portata dell'obbligo positivo dello Stato di fornire accesso ai servizi pubblici a un gruppo socialmente svantaggiato, ovvero ai membri della comunità Rom (§§ 143-158). Ha ritenuto che le misure adottate dallo Stato per assicurare ai ricorrenti l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari avessero tenuto conto della loro situazione di vulnerabilità e avessero soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 8 (§ 158).

455. Anche le persone giuridicamente incapaci sono particolarmente vulnerabili. L'articolo 8 impone pertanto allo Stato l'obbligo positivo di concedere loro una particolare protezione. Conseguentemente, il fatto che una persona giuridicamente incapace fosse stata privata del domicilio, senza potere partecipare effettivamente al procedimento, o far esaminare la proporzionalità della misura dai tribunali, costituiva violazione dell'articolo 8 (*Zehentner c. Austria*, §§ 63 e 65). È necessario rinviare alle garanzie esistenti nel diritto interno (*A.-M.V. c. Finlandia*, §§ 82-84 e 90). Nella causa citata, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 a causa del rifiuto di rispettare i desideri di una persona maggiorenne, che presentava disabilità intellettive, in ordine alla sua istruzione e al suo luogo di residenza.

456. Il fatto che dei minori fossero stati traumatizzati psicologicamente per avere ripetutamente assistito, nell'abitazione familiare, alla violenza del padre nei confronti della madre, costituiva un'ingerenza nel loro diritto al rispetto del loro "domicilio" (*Eremia c. Repubblica di Moldavia*, § 74). In tale causa la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8, in quanto il sistema giudiziario non aveva reagito in modo deciso alle gravi violenze domestiche commesse (§§ 78-79).

457. L'articolo 8 in quanto tale non conferisce il diritto di ottenere un domicilio e, conseguentemente, qualsiasi obbligo positivo di fornire un alloggio a chi ne è privo deve essere limitato. Tuttavia, in casi eccezionali, dall'articolo 8 può discendere l'obbligo di assicurare un alloggio a persone particolarmente vulnerabili (*Yordanova e altri c. Bulgaria*, § 130 e gli ulteriori rinvii ivi citati). Il rifiuto dei servizi sociali di fornire assistenza in materia di alloggio a una persona affetta da una grave patologia può, in determinate circostanze, sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8, a causa delle conseguenze di tale rifiuto per la vita privata della persona in questione (*O'Rourke c. Regno Unito* (dec.)).

458. Nella sua giurisprudenza, la Corte tiene conto dei pertinenti documenti di diritto internazionale e determina la portata del margine di discrezionalità degli Stati membri (*A.-M.V. c. Finlandia*, §§ 73-74 e 90). In materia di abitazione agli Stati è concesso un ampio margine di discrezionalità (*Hudorovič e altri c. Slovenia*, §§ 141 e 158).

## 5. Ispezioni, perquisizioni e sequestri domiciliari <sup>60</sup>

459. Le autorità interne, al fine di assicurarsi le prove materiali di determinati reati, possono ritenere necessario attuare misure che comportano l'ingresso in un domicilio privato (*Dragan Petrović c. Serbia*, § 74). Gli atti compiuti dalla polizia al momento dell'ingresso in un domicilio devono essere "leciti" (*Bostan c. Repubblica di Moldavia*, §§ 21-30) e proporzionati al fine perseguito (*McLeod c. Regno Unito*, §§ 53-57, in cui è stata riscontrata una violazione; per un esempio di causa in cui non è stata riscontrata alcuna violazione, si veda *Dragan Petrović c. Serbia*, §§ 75-77), così come quelli compiuti all'interno di un domicilio individuale, (*Vasylichuk c. Ucraina*, § 83, relativa alla messa a soqquadro di locali privati).

460. La sentenza relativa alla causa *Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia* riguardava l'obbligo imposto ad atleti di elevato livello, rientranti in un "gruppo mirato", di comunicare in anticipo dove si sarebbero trovati, in modo da consentire l'esecuzione di analisi antidoping a sorpresa. La Corte ha sottolineato che le ispezioni domiciliari finalizzate all'esecuzione di tali analisi differivano fortemente da quelle eseguite con il controllo giudiziario, connesse a indagini su reati o al sequestro di beni. Tali perquisizioni, per definizione, ledevano l'essenza del rispetto del domicilio e non potevano essere considerate equivalenti alle ispezioni nei domicili degli atleti (§ 186). La Corte ha ritenuto che ridurre o annullare gli obblighi lamentati dai ricorrenti avrebbe potuto aumentare i rischi del doping per la loro salute e per quella dell'intera comunità sportiva, e sarebbe stato in contrasto con l'orientamento europeo e internazionale a favore della necessità di eseguire analisi a sorpresa (§ 190).

461. I cittadini devono essere tutelati dal rischio di intrusioni abusive della polizia nei loro domicili. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in un caso in cui i membri di una speciale unità di intervento, che indossavano passamontagna ed erano armati di mitragliatrici, si erano introdotti all'alba in un domicilio privato per notificare imputazioni al ricorrente e accompagnarlo al commissariato di polizia. La Corte ha sottolineato che devono essere predisposte garanzie per evitare eventuali abusi e proteggere la dignità umana in simili circostanze (*Kučera c. Slovacchia*, §§ 119 e 122; si veda altresì *Rachwalski e Ferenc c. Polonia*, § 73). Tali garanzie possono comprendere anche l'obbligo per lo Stato di svolgere indagini effettive, qualora ciò sia l'unico mezzo offerto dalla legge per fare luce su accuse di illegittima perquisizione di un bene (*H.M. c. Turchia*, §§ 26-27 e 29: violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 8, a causa dell'inadeguatezza dell'indagine; in ordine all'importanza di tale tutela procedurale si veda *Vasylichuk c. Ucraina*, § 84).

462. Le misure relative all'ingresso in domicili privati devono essere "previste dalla legge", il che comporta l'osservanza della procedura prevista dalla legge (*L.M. c. Italia*, §§ 29 e 31) e delle garanzie esistenti (*Panteleyenko c. Ucraina*, §§ 50-51; *Kilyen c. Romania*, § 34), devono perseguire uno dei fini legittimi elencati nell'articolo 8 § 2 (*Smirnov c. Russia*, § 40), e devono essere "necessarie in una società democratica" per conseguire tale fine (*Camenzind c. Svizzera*, § 47).

463. Seguono esempi di misure che perseguono fini legittimi: l'azione dall'Autorità garante della concorrenza per proteggere la concorrenza economica (*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, § 81); la repressione dell'evasione fiscale (*Keslassy c. Francia* (dec.), e *K.S. e M.S. c. Germania*, § 48); la ricerca di indizi e prove in procedimenti penali relativi, per esempio, a reati di falsificazione, abuso di fiducia ed emissione di assegni senza provvista (*Van Rossem c. Belgio*, § 40), omicidio (*Dragan Petrović c. Serbia*, § 74), il traffico di sostanze stupefacenti (*Işıldak c. Turchia*, § 50) e il commercio illegale di farmaci (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 55); la protezione ambientale e la prevenzione delle molestie (*Halabi c. Francia*, §§ 60-61); e la protezione della salute e dei "diritti e delle libertà altrui" nel contesto della lotta al doping nello sport (*Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia*, §§ 165-166).

<sup>60</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

464. La Corte valuta inoltre la rilevanza e l'adeguatezza dei rilievi presentati per giustificare tali misure, nonché l'osservanza del principio di proporzionalità nelle specifiche circostanze della causa (*Buck c. Germania*, § 45) e verifica se la legislazione e la prassi pertinenti forniscano garanzie idonee e adeguate per impedire che le autorità compiano atti arbitrari (*Gutsanovi c. Bulgaria*, § 220; in ordine ai criteri applicabili si vedano *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, §§ 38-39; *Smirnov c. Russia*, § 44). Per esempio, i giudici non possono semplicemente firmare un verbale, apponendo sul documento il timbro ufficiale del tribunale, la data e l'ora della decisione, con la parola "approvata", senza emettere una distinta ordinanza che esponga i motivi di tale approvazione (*Gutsanovi c. Bulgaria*, § 223). In relazione a una perquisizione domiciliare eseguita sulla base di un mandato, che era stato probabilmente ottenuto in violazione del diritto interno e internazionale, si veda *K.S. e M.S. c. Germania*, §§ 49-53.

465. La Corte esercita una particolare vigilanza qualora il diritto interno consenta di eseguire perquisizioni domiciliari senza un mandato giudiziario. Essa ammette tali perquisizioni qualora l'assenza di un mandato sia compensata da un efficace riesame giudiziario della legittimità e della necessità della misura (*Işıldak c. Turchia*, § 51; *Gutsanovi c. Bulgaria*, § 222). Ciò esige che gli interessati possano ottenere un effettivo riesame giudiziario *de facto* e *de jure* della legittimità della misura e, qualora essa sia ritenuta illegittima, un'adeguata riparazione (*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, § 87). La perquisizione domiciliare disposta dal pubblico ministero in assenza di un riesame da parte dell'autorità giudiziaria viola l'articolo 8 (*Varga c. Romania*, §§ 70-74).

466. La Corte ritiene che il mandato di perquisizione debba essere accompagnato da determinate limitazioni, in modo che l'ingerenza autorizzata non sia potenzialmente illimitata e dunque sproporzionata. La formulazione del mandato deve indicare il suo campo di applicazione (al fine di garantire che la perquisizione si concentri unicamente sui reati oggetto dell'indagine) e i criteri della sua esecuzione (per facilitare il controllo della portata delle operazioni). Un mandato formulato in termini generici, privo di informazioni sull'indagine in questione o sugli oggetti da sequestrare, non rispetta il giusto equilibrio tra i diritti delle parti interessate, a causa degli ampi poteri che conferisce agli inquirenti (*Van Rossem c. Belgio*, §§ 44-50 con ulteriori rinvii; *Bagiyeva c. Ucraina*, § 52).

467. Qualora una perquisizione da parte della polizia non sia stata preceduta da precauzioni ragionevoli e disponibili (*Keegan c. Regno Unito*, §§ 33-36 in cui è mancata un'adeguata verifica preventiva delle identità dei residenti nel luogo perquisito), o la misura adottata sia stata eccessiva (*Vasylchuk c. Ucraina*, §§ 80 e 84) può essere ritenuta sproporzionata. L'irruzione della polizia, alle sei del mattino, senza un adeguato motivo, nel domicilio di una persona assente, che non era la persona perseguita, bensì la vittima, non è stata ritenuta "necessaria" in una società democratica (*Zubal' c. Slovacchia*, §§ 41-45, in cui la Corte ha rilevato anche le conseguenze per la reputazione dell'interessato). La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 anche in caso di perquisizioni e sequestri effettuati in un domicilio privato in relazione a un reato che era stato asseritamente commesso da un'altra persona (*Buck c. Germania*, § 52).

468. La Corte può tenere conto della presenza della ricorrente e di altri testimoni durante una perquisizione domiciliare (*Bagiyeva c. Ucraina*, § 53) quale fattore che consente al ricorrente di controllare effettivamente la portata della perquisizione eseguita (*Maslák e Michálková c. Repubblica ceca*, § 79). D'altro canto, una perquisizione effettuata in presenza dell'interessato, del suo difensore, di altri due testimoni e di un perito, ma in assenza di preliminare autorizzazione del tribunale e di un successivo riesame effettivo, è insufficiente a prevenire il rischio di abuso di autorità da parte degli organi investigativi (*Gutsanovi c. Bulgaria*, § 225).

469. Devono inoltre esservi garanzie adeguate e sufficienti qualora la perquisizione sia effettuata nella fase iniziale del procedimento penale, ovvero quella delle preliminari indagini di polizia precedenti le indagini predibattimentali (*Modestou c. Grecia*, § 44). La Corte ha concluso che la perquisizione in tale fase costituiva una misura sproporzionata a causa dell'imprecisa formulazione del mandato, dell'assenza di un preventivo riesame giudiziario, dell'assenza fisica del ricorrente durante la perquisizione, nonché dell'assenza di un immediato riesame giudiziario retroattivo (§§ 52-54).

470. Per contro, le garanzie previste dal diritto interno e gli aspetti pratici della perquisizione possono condurre a concludere che non vi sia stata violazione dell'articolo 8 (*Camenzind c. Svizzera*, § 46, e *Paulić c. Croazia* relativa a una perquisizione di portata limitata finalizzata al sequestro di un apparecchio telefonico non autorizzato; *Cronin c. Regno Unito* (dec.) e *Ratushna c. Ucraina*, § 82, relative all'esistenza di adeguate garanzie).

471. In relazione alle ispezioni domiciliari e ai sequestri, la Corte ha ritenuto sproporzionati gli ampi poteri conferiti alle autorità doganali, uniti all'assenza di un mandato giudiziario (*Miaillhe c. Francia* (n. 1); *Funke c. Francia*; *Crémieux c. Francia*).

472. Quando esamina la compatibilità di un'ingerenza con l'articolo 8 § 2 della Convenzione, la Corte considera la protezione dei cittadini e delle istituzioni dalle minacce del terrorismo e i problemi specifici connessi all'arresto e alla detenzione di persone sospettate di reati di terrorismo (*Murray c. Regno Unito*, § 91; *H.E. c. Turchia*, §§ 48-49). La legislazione di contrasto al terrorismo deve prevedere un'adeguata protezione dagli abusi e deve essere rispettata dalle autorità (*Khamidov c. Russia*, § 143). Per un'operazione di contrasto al terrorismo si veda altresì *Menteş e altri c. Turchia*, § 73.<sup>61</sup>

473. Nella causa *Sher e altri c. Regno Unito*, le autorità sospettavano un imminente attacco terroristico e avevano avviato indagini estremamente complesse al fine di sventarlo. La Corte ha ammesso che il mandato di perquisizione era stato formulato in termini piuttosto ampi, ma ha tuttavia ritenuto che la lotta al terrorismo e l'urgenza della situazione potessero giustificare una perquisizione basata su una formulazione più ampia di quella che sarebbe stata altrimenti consentita. In casi di tale natura doveva essere concessa alla polizia una certa elasticità nel valutare, sulla base di quanto rinvenuto nel corso della perquisizione, quali elementi potessero essere connessi ad attività terroristiche, e nel sequestrarli al fine di un ulteriore esame (§§ 174-176).

### C. Locali commerciali

474. I diritti garantiti dall'articolo 8 della Convenzione possono comprendere il diritto al rispetto della sede legale, delle filiali e degli altri locali di una società (*Société Colas Est e altri c. Francia*, § 41). In ordine ai locali di una persona fisica, che erano anche la sede centrale di una società controllata dalla stessa, si veda *Chappell c. Regno Unito*, § 63.

475. Il margine di discrezionalità accordato agli Stati nel valutare la necessità di un'ingerenza è più ampio quando il mandato di perquisizione riguarda delle persone giuridiche e non delle persone fisiche (*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, § 82; *Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 159).

476. Le perquisizioni domiciliari o le ispezioni e i sequestri effettuati in locali commerciali possono osservare i requisiti dell'articolo 8 (*Keslassy c. Francia* (dec.); *Société Canal Plus e altri c. Francia*, §§ 55-57). Tali misure sono sproporzionate ai legittimi fini perseguiti e violano, pertanto, i diritti tutelati dall'articolo 8, qualora non sussistano motivi "pertinenti e sufficienti" che le giustificano, né adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi (*Posevini c. Bulgaria*, §§ 65-73 con ulteriori rinvii; *Société Colas Est e altri c. Francia*, §§ 48-49).

477. Per quanto concerne i poteri di indagine delle autorità fiscali relativi ai server informatici, per esempio, la Corte ha sottolineato l'interesse pubblico a garantire l'efficienza del controllo delle informazioni fornite dalle società ricorrenti per fini di verifica fiscale e l'importanza dell'esistenza di effettive e adeguate garanzie contro gli abusi da parte delle autorità fiscali (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, §§ 172-174, non violazione).

478. In ordine alle ispezioni di locali nel contesto di prassi anticoncorrenziali, la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 qualora non fosse stata richiesta né concessa dal giudice una preliminare autorizzazione all'ispezione, non fosse stato svolto un effettivo riesame *ex post* della necessità

<sup>61</sup> Si veda la *Guida in materia di terrorismo*.

dell'ingerenza, e non esistessero disposizioni relative all'eventuale distruzione delle copie sequestrate nel corso dell'ispezione (*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, § 92).

## D. Studi legali

479. Il concetto di “domicilio” di cui all'articolo 8 § 1 della Convenzione non comprende soltanto il domicilio privato di una persona, bensì anche l'ufficio di un avvocato o uno studio legale (*Buck c. Germania*, §§ 31-32; *Niemietz c. Germania*, §§ 30-33). La perquisizione dello studio di un avvocato può violare il segreto professionale forense che è alla base del rapporto di fiducia tra il difensore e l'assistito (*André e altro c. Francia*, § 41). Conseguentemente, tali misure devono essere accompagnate da “particolari garanzie procedurali” e il difensore deve avere accesso a un ricorso che consenta un “effettivo riesame” per contestarle, il che non accade quando il ricorso non prevede l'annullamento della perquisizione contestata (*Xavier Da Silveira c. Francia*, §§ 37, 42 e 48). Nella causa *Kruglov e altri c. Russia*, la Corte ha ricapitolato la sua giurisprudenza relativa alle garanzie effettive contro gli abusi e le arbitrarietà, nonché gli elementi di cui occorre tenere conto a tale proposito (§§ 125-132). Poiché le persecuzioni e le intimidazioni nei confronti di membri delle professioni giuridiche colpiscono il cuore stesso del sistema della Convenzione, le perquisizioni dei domicili o degli uffici degli avvocati devono essere soggette a “un esame particolarmente rigoroso” (si vedano anche §§ 102-105 relativi agli strumenti giuridici internazionali concernenti la tutela del rapporto tra difensore e assistito). Occorrono inoltre particolari garanzie per tutelare il segreto professionale dei consulenti legali che non sono membri dell'ordine degli avvocati (§ 137).

480. In considerazione delle conseguenze di tali misure, la loro adozione e la loro attuazione devono essere soggette a regole molto chiare e precise (*Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, § 90; *Wolland c. Norvegia*, § 62). Il ruolo svolto dagli avvocati nella difesa dei diritti umani costituisce un ulteriore motivo per il quale le perquisizioni degli studi legali devono essere soggette a un esame particolarmente rigoroso (*Heino c. Finlandia*, § 43; *Kolesnichenko c. Russia*, § 31).

481. Tali misure possono riguardare reati che coinvolgono direttamente l'avvocato o, al contrario, che non hanno niente a che fare con lui. In alcuni casi la perquisizione in questione era finalizzata a ovviare alle difficoltà incontrate dalle autorità nella raccolta di prove incriminanti (*André e altro c. Francia*, § 47), in violazione del segreto professionale forense (*Smirnov c. Russia*, §§ 46 e 49, si veda altresì § 39). L'importanza del segreto professionale forense è stata costantemente sottolineata, successivamente alla causa *Niemietz c. Germania* (§ 37) in relazione all'articolo 6 della Convenzione (diritto di difesa). La Corte rinvia inoltre alla tutela della reputazione dell'avvocato (*ibid.*, § 37; *Buck c. Germania*, § 45).

482. La Convenzione non vieta di imporre agli avvocati alcuni obblighi che possono concernere i loro rapporti con i clienti. Ciò accade, in particolare, qualora siano scoperte prove credibili della partecipazione di un avvocato a un reato, o in relazione agli sforzi effettuati per contrastare alcune prassi illegali. La Corte ha sottolineato che è di vitale importanza che tali misure siano disciplinate rigorosamente (*André e altro c. Francia*, § 42). Per un esempio di perquisizione svolta in uno studio legale in conformità ai requisiti della Convenzione, si vedano *Jacquier c. Francia* (dec.) e *Wolland c. Norvegia* e, al contrario, *Leotsakos c. Grecia*, §§ 51-57.

483. Il fatto che un'ispezione domiciliare sia stata effettuata alla presenza del presidente dell'ordine degli avvocati costituisce una “particolare garanzia procedurale” (*Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, § 69; *André e altro c. Francia*, §§ 42-43), tuttavia la sola presenza di tale presidente è insufficiente (*ibid.*, §§ 44-46; e, più in generale, in ordine alla necessità di un osservatore indipendente, *Leotsakos c. Grecia*, §§ 40 e 52). La Corte ha riscontrato una violazione a causa dell'assenza di un mandato giudiziario e di un effettivo riesame giudiziario *ex post facto* (*Heino c. Finlandia*, § 45).

484. L'esistenza di un mandato di perquisizione che fornisce motivi pertinenti e sufficienti per richiedere una rogatoria non tutela necessariamente da qualsiasi rischio di abuso, in quanto si deve tenere

conto anche della sua portata e dei poteri conferiti agli ispettori. La Corte ha pertanto riscontrato la violazione qualora i mandati di perquisizione avessero una portata eccessivamente ampia e conferissero eccessivo potere agli inquirenti, e qualora non si fosse tenuto conto della qualità di avvocato della persona, né si fosse compiuto alcun passo per proteggere adeguatamente il segreto professionale (*Kolesnichenko c. Russia*, §§ 32-35; *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, §§ 39-44; *Smirnov c. Russia*, § 48; *Aleksanyan c. Russia*, § 216). Nella causa *Kruglov e altri c. Russia*, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 in quanto i giudici nazionali avevano emesso un mandato di perquisizione nella convinzione che l'unica garanzia che doveva accompagnare la perquisizione dello studio di un avvocato fosse una preliminare autorizzazione giudiziaria. La Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non potessero autorizzare la violazione della riservatezza delle comunicazioni tra difensore e assistito ogniqualvolta era in corso un'indagine penale, anche qualora tale indagine non fosse rivolta nei confronti dei difensori bensì dei loro assistiti. La Corte ha inoltre affermato che i giudici nazionali devono ponderare l'obbligo di tutelare la riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'assistito con le necessità delle indagini penali (*ibid.*, §§ 126-129).

485. La Corte si è inoltre mostrata critica nei confronti di sequestri e perquisizioni che, benché accompagnati da speciali garanzie procedurali, erano comunque sproporzionati al legittimo fine perseguito (*Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, §§ 69-72). Per valutare se la portata dell'ingerenza fosse proporzionata e dunque "necessaria in una società democratica", la Corte ha tenuto conto della quantità di documenti che dovevano essere esaminati dalle autorità, del tempo occorrente per tale esame, e del grado di disagio che il ricorrente aveva dovuto subire (*Wolland c. Norvegia*, § 80).

486. Si deve osservare che ai sensi dell'articolo 8 una perquisizione può sollevare questioni dal punto di vista del rispetto del "domicilio", della "corrispondenza" e della "vita privata" (*Golovan c. Ucraina*, § 51; *Wolland c. Norvegia*, § 52).

## E. Domicilio di giornalisti

487. Le perquisizioni delle sedi di giornali finalizzate a ottenere informazioni sulle fonti giornalistiche possono sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8 (e non sono pertanto soggette soltanto a una valutazione ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione). Le perquisizioni di studi legali possono essere finalizzate a scoprire le fonti giornalistiche (*Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, §§ 64-72).

488. Nella causa *Ernst e altri c. Belgio*, la Corte ha ritenuto sproporzionate alcune perquisizioni di locali privati e professionali di giornalisti, pur riconoscendo che esse erano state accompagnate da alcune garanzie procedurali. I giornalisti non erano stati accusati di alcun reato, e i mandati di perquisizione erano stati formulati in termini generici e non contenevano informazioni sulle indagini in questione, i locali da perquisire e gli oggetti da sequestrare. Conseguentemente, tali mandati conferivano eccessivi poteri agli inquirenti, che avevano potuto in tal modo copiare e sequestrare una grande quantità di dati. Inoltre, i giornalisti non erano stati informati dei motivi delle perquisizioni (§§ 115-116).

489. La Corte ha esaminato la perquisizione della sede di una società che pubblicava un giornale finalizzata a confermare l'identità dell'autore di un articolo pubblicato dalla stampa. Ha ritenuto che il fatto che i giornalisti e i dipendenti della società avessero collaborato con la polizia non rendesse meno invasivo il carattere della perquisizione e del sequestro connesso. In considerazione delle esigenze pratiche della causa, le autorità competenti devono dare prova di moderazione nell'attuazione di tali misure (*Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo*, §§ 38 e 44).

490. In ordine alle operazioni di perquisizione e sequestro effettuate nel corso di procedimenti penali nei confronti di giornalisti, la Corte, nella causa *Man e altri c. Romania* (dec.), ha elencato gli elementi di cui si deve tenere conto quando si valuta se il diritto e la prassi interni forniscano garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi e le arbitrarietà (§ 86).

## F. Ambiente circostante il domicilio<sup>62</sup>

### 1. Approccio generale<sup>63</sup>

491. La Convenzione non garantisce esplicitamente il diritto a un ambiente salubre e tranquillo (*Kyratos c. Grecia*, § 52), tuttavia, quando una persona subisce direttamente e gravemente il rumore o altre forme di inquinamento, può sorgere una questione ai sensi dell'articolo 8 (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 96; *Moreno Gómez c. Spagna*, § 53). L'articolo 8 può essere applicabile sia qualora l'inquinamento sia provocato direttamente dallo Stato, sia qualora quest'ultimo sia responsabile, in assenza di adeguate disposizioni che disciplinino le attività del settore privato in questione (*Jugheli e altri c. Georgia*, §§ 73-75).

492. Tuttavia, per sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8, l'inquinamento ambientale deve avere dirette e immediate conseguenze sul diritto al rispetto del domicilio (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 96). Per esempio, un rinvio al rischio di inquinamento connesso a una futura attività industriale è insufficiente a conferire a un ricorrente la qualità di vittima (*Asselbourg e altri c. Lussemburgo* (dec.)).

493. Le conseguenze dell'inquinamento ambientale devono raggiungere una certa "soglia di gravità", senza costituire necessariamente un grave pericolo per la salute dell'interessato (*López Ostra c. Spagna*, § 51). Infatti, un grave inquinamento ambientale può incidere sul benessere delle persone e impedire loro di godere del proprio domicilio, ledendo in tal modo la loro vita privata e familiare senza tuttavia costituire un grave pericolo per la loro salute (*Guerra e altri c. Italia*, § 60). Può infatti sorgere una pretesa sostenibile ai sensi dell'articolo 8 qualora il rischio ambientale raggiunga un livello di gravità tale da compromettere significativamente la capacità del ricorrente di godere del domicilio o della vita privata e familiare (*Jugheli e altri c. Georgia*, §§ 71-72). La valutazione di tale livello minimo dipende dalle circostanze della causa, quali l'intensità e la durata della molestia (*Udovičić c. Croazia*, § 139), e dai suoi effetti fisici o mentali sulla salute o sulla qualità di vita della persona (*Fadeyeva c. Russia*, § 69).

494. Conseguentemente, l'articolo 8 non contempla né un "generale deterioramento dell'ambiente" (*Martínez Martínez e Pino Manzano c. Spagna*, § 42) né il caso di pregiudizio trascurabile rispetto ai rischi ambientali inerenti alla vita in ogni città moderna (*Hardy e Maile c. Regno Unito*, § 188).

495. La soglia di gravità richiesta non è raggiunta qualora il rumore pulsante delle turbine eoliche (*Fägerskiöld c. Svezia* (dec.)) o il rumore proveniente da uno studio dentistico (*Galev e altri c. Bulgaria* (dec.)) siano insufficienti a causare un grave danno ai residenti e a impedire loro di godere della comodità del loro domicilio (si veda altresì, in ordine a uno stabilimento di lavorazione della carne, *Kocieniak c. Polonia* (dec.)). D'altra parte, il livello di rumore provocato dall'accensione di fuochi d'artificio in prossimità di abitazioni situate in campagna può raggiungere la soglia di gravità richiesta (*Zammit Maempel c. Malta*, § 38).

496. Il semplice fatto che l'attività che causa l'asserita molestia sia illegale è insufficiente di per sé a farla rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8. La Corte deve determinare se la molestia abbia raggiunto la soglia di gravità necessaria (*Furlepa c. Polonia* (dec.)).

497. La causa *Dzemyuk c. Ucraina* riguardava un cimitero situato nei pressi dell'abitazione e della fonte di approvvigionamento idrico del ricorrente. L'elevato livello di batteri riscontrato nell'acqua potabile proveniente dal pozzo del ricorrente, unito all'evidente violazione delle norme in materia di sicurezza e salute ambientali, hanno confermato l'esistenza di rischi ambientali, in particolare di un grave inquinamento idrico, che raggiungeva il livello di gravità sufficiente a comportare l'applicazione dell'articolo 8 (si raffronti, in ordine all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, *Hudorovič e altri c. Slovenia*, § 113). Diverse pronunce dei giudici nazionali avevano riconosciuto

<sup>62</sup> Si veda la *Guida in materia di ambiente*.

<sup>63</sup> Si veda anche *supra*.

l'illegittimità dell'ubicazione del cimitero, ma le autorità locali competenti non avevano osservato la decisione giudiziaria definitiva, disponendo la chiusura del cimitero. La Corte ha stabilito che l'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto del domicilio e della sua vita privata e familiare non fosse "prevista dalla legge" (§§ 77-84 e 87-92). La causa *Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, (§§ 33 e 53) riguardava il rumore e altri disturbi provenienti dal commissariato di polizia ubicato sotto il domicilio del ricorrente e la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra l'interesse della comunità locale a beneficiare della tutela della quiete e della sicurezza pubbliche e dell'effettiva applicazione della legge da parte delle forze di polizia e quello all'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio da parte del ricorrente (§§ 53-57).

498. La Corte consente una certa elasticità in materia di prova degli effetti dannosi dell'inquinamento sul diritto al rispetto del domicilio (*Fadeyeva c. Russia*, § 79). Il fatto che il ricorrente non fosse in grado di produrre un documento ufficiale delle autorità interne che certificasse il rischio non rendeva il suo ricorso necessariamente irricevibile (*Tătar c. Romania*, § 96).

499. Quando tratta un'accusa di inquinamento ambientale che incide sul diritto al "domicilio", la Corte adotta un approccio bifasico. Essa esamina in primo luogo il merito sostanziale delle decisioni delle autorità interne e, in secondo luogo, analizza il processo decisionale (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 99). La violazione può consistere in un'arbitraria ingerenza da parte delle autorità pubbliche o nell'inadempimento dei loro obblighi positivi. La Corte ribadisce che in entrambi i contesti si deve tenere conto del giusto equilibrio che occorre conseguire tra gli interessi concorrenti della persona e della collettività nel suo insieme (*Moreno Gómez c. Spagna*, § 55).

500. L'effettivo godimento del diritto al rispetto del domicilio impone allo Stato di adottare qualsiasi misura ragionevole e opportuna necessaria a proteggere le persone da gravi danni al loro ambiente (*Tătar c. Romania*, § 88). Ciò presuppone la predisposizione di un quadro legislativo e amministrativo finalizzato a prevenire tali danni, e il contesto riveste importanza (*Tolić e altri c. Croazia* (dec.), § 95). In una causa concernente la contaminazione dell'acqua provocata da società private, la Corte non ha ritenuto necessaria l'applicazione di norme penali da parte dello Stato, essendo sufficienti i rimedi civili esistenti (*ibid.*, §§ 91-101).

501. Lo Stato ha un ampio margine di discrezionalità in tale materia, in quanto la Corte non riconosce alcuno status speciale ai diritti umani ambientali (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], §§ 100 e 122). Lo Stato deve conseguire un giusto equilibrio degli interessi concorrenti in gioco (*Fadeyeva c. Russia*, § 93; *Hardy e Maile c. Regno Unito*, § 218). In ordine all'inquinamento acustico la Corte ha ammesso il rilievo concernente gli interessi economici connessi alla gestione di importanti aeroporti internazionali in prossimità di zone residenziali (*Powell e Rayner c. Regno Unito* § 42), anche in ordine ai voli notturni (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 126). La Corte ha tuttavia ritenuto che in una causa in cui le autorità non avevano offerto una soluzione effettiva, che comportasse l'allontanamento dei residenti da una zona pericolosa circostante un'importante acciaieria, e non avevano adottato misure finalizzate a ridurre l'inquinamento industriale a livelli accettabili, esse non avessero conseguito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti (*Fadeyeva c. Russia*, § 133). Nella causa *Jugheli*, la Corte ha inoltre ritenuto che lo Stato convenuto non fosse riuscito a conseguire un giusto equilibrio tra l'interesse della collettività ad avere una centrale termoelettrica operativa e l'effettivo godimento da parte dei ricorrenti del loro diritto al rispetto del domicilio e della vita privata (*Jugheli e altri c. Georgia*, §§ 77-78).

502. La Corte tiene conto delle misure attuate dalle autorità interne. Essa ha riscontrato la violazione del diritto al rispetto del domicilio nella causa *López Ostra c. Spagna*, §§ 56-58, nella quale le autorità avevano impedito la chiusura di un impianto di trattamento di pericolose acque reflue. L'inerzia delle autorità locali a fronte del continuo inquinamento acustico prodotto da un locale notturno, in cui il rumore eccedeva i livelli consentiti, ha condotto alla constatazione di violazione nella causa *Moreno Gómez c. Spagna*, § 61. Nella causa *Di Sarno e altri c. Italia*, § 112, la Corte ha inoltre riscontrato la violazione del diritto al rispetto del domicilio a causa della protratta incapacità delle autorità italiane



di assicurare il corretto funzionamento della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti. D'altro canto, nella causa *Tolić e altri c. Croazia* (dec.), la Corte ha ritenuto che lo Stato avesse adottato ogni misura ragionevole per garantire la tutela dei diritti dei ricorrenti (§§ 95-101).

503. Il processo decisionale deve avvalersi necessariamente di indagini e studi appropriati finalizzati a valutare gli effetti dannosi dal punto di vista ambientale delle attività contestate (*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], § 128). Nella causa citata, tuttavia, la Corte ha sottolineato che ciò non significava che le autorità potessero adottare decisioni soltanto qualora fossero disponibili dati completi e verificabili in relazione a ciascun aspetto della questione da decidere. Le indagini dovevano conseguire un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco (*ibid.*).

504. La Corte ha sottolineato l'importanza del pubblico accesso ai risultati delle indagini e degli studi effettuati e a informazioni che consentano al pubblico di valutare il pericolo cui è esposto (*Giacomelli c. Italia*, § 83). La Corte ha conseguentemente criticato il fatto che non fosse stato consentito a persone che vivevano in prossimità di un impianto di estrazione, che utilizzava il cianuro di sodio, di partecipare al processo decisionale (*Tătar c. Romania*). Diversamente da quanto avvenuto nella causa *Hatton e altri c. Regno Unito* [GC] (§ 120), i residenti locali non avevano avuto accesso alle conclusioni dello studio su cui era basata la licenza di esercizio dell'impianto, e non avevano ottenuto altre informazioni ufficiali al riguardo. Le disposizioni interne che disciplinavano i dibattiti pubblici erano state ignorate (*Tătar c. Romania*, §§ 115-124). In un'altra causa, tuttavia, la Corte ha osservato che il pubblico aveva avuto accesso alle informazioni necessarie a individuare e a valutare i rischi connessi al funzionamento di due terminali di gas naturale liquefatto (*Hardy e Maile c. Regno Unito*, §§ 247-250).

505. Ogni persona deve inoltre essere in grado di agire in giudizio se ritiene che nel processo decisionale non si sia tenuto sufficientemente conto dei suoi interessi (*Tătar c. Romania*, § 88). Ciò presuppone che le autorità interessate debbano eseguire le pronunce definitive e vincolanti. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 in una causa in cui le autorità locali non avevano eseguito una decisione giudiziaria definitiva, che imponeva di chiudere un cimitero la cui prossimità al domicilio del ricorrente aveva provocato la contaminazione batteriologica della sua fonte di approvvigionamento idrico (*Dzemyuk c. Ucraina*, § 92).

506. La scelta dei mezzi con cui trattare le questioni ambientali è lasciata alla discrezione degli Stati, che non sono tenuti ad attuare alcuna specifica misura richiesta dalle persone (in ordine, per esempio, alla protezione della salute dalle emissioni di particolato prodotte da veicoli a motore: *Greenpeace e.V. e altri c. Germania* (dec.)). In una materia di tale complessità, l'articolo 8 non impone alle autorità nazionali di garantire a ogni persona il godimento di un'abitazione che soddisfi particolari criteri ambientali (*Grimkovskaya c. Ucraina*, § 65).

## 2. Rumori molesti, problemi di vicinato e altre molestie

507. Qualora tali molestie eccedano le ordinarie difficoltà della vita con i vicini (*Apanasewicz c. Polonia*, § 98), esse possono incidere sul pacifico godimento del domicilio, sia che siano provocate da privati, che da attività imprenditoriali o da enti pubblici (*Martínez Martínez c. Spagna*, §§ 42 e 51). Qualora sia raggiunta la soglia di gravità richiesta (*Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, §§ 32-33; *Grimkovskaya c. Ucraina*, § 58), le autorità interne, dopo essere state debitamente informate delle molestie, hanno l'obbligo di adottare misure effettive in grado di assicurare il rispetto del diritto al pacifico godimento del domicilio (*Mileva e altri c. Bulgaria*, § 97, violazione per non aver impedito l'illegittimo funzionamento di un club informatico che creava disturbo in un immobile residenziale). La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa delle molestie notturne causate da una discoteca (*Martínez Martínez c. Spagna*, §§ 47-54 con ulteriori rinvii) o da un bar (*Udovičić c. Croazia*, § 159), o dall'assenza di una risposta efficace delle autorità a doglianze relative a gravi e ripetute molestie nel vicinato (*Surugiu c. Romania*, §§ 67-69). Sussisteva violazione dell'articolo 8 anche qualora lo Stato avesse adottato misure inadeguate per ridurre i rumori e altri disturbi provenienti da un commissariato di polizia ubicato sotto il domicilio del ricorrente (*Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, in cui la Corte ha

sottolineato la necessità di conseguire un giusto equilibrio tra l'interesse della comunità locale a beneficiare della tutela della quiete e della sicurezza pubbliche e dell'effettiva applicazione della legge da parte delle forze di polizia e quello all'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata e del domicilio da parte del ricorrente (§§ 53-57), o per ridurre l'eccessivo livello di rumore in un domicilio, causato dal traffico stradale (*Deés c. Ungheria*, §§ 21-24, si veda altresì *Grimkovskaya c. Ucraina*, § 72). L'introduzione di un sistema di sanzioni che imponga di costruire una barriera fonoassorbente non è sufficiente qualora il sistema non sia applicato in maniera tempestiva ed efficace (*Bor c. Ungheria*, § 27).

508. La Corte esamina le conseguenze pratiche delle asserite molestie e la situazione nell'insieme (*Zammit Maempel c. Malta*, § 73, non violazione). Per esempio, non ha constatato alcuna questione ai sensi dell'articolo 8 in caso di omissione di appropriate misure tecniche (*Oluic c. Croazia*, § 51), o qualora i ricorrenti non abbiano dimostrato di aver subito uno specifico pregiudizio a causa delle molestie contestate (*Borysiewicz c. Polonia*, relativa a un laboratorio sartoriale; *Frankowski c. Polonia* (dec.), relativa al traffico stradale; *Chiş c. Romania* (dec.), relativa all'attività di un bar). Non sussistono violazioni neanche qualora le autorità abbiano adottato misure finalizzate a limitare le conseguenze delle molestie e il processo decisionale sia stato adeguato (*Flamenbaum e altri c. Francia*, §§ 141-160; si veda altresì il richiamo ai principi generali applicabili nei paragrafi 133-138).

### 3. Attività inquinanti e potenzialmente pericolose

509. I risultanti pericoli ambientali devono avere dirette ripercussioni sul diritto al rispetto del domicilio e devono raggiungere un livello minimo di gravità. Un esempio in tal senso è costituito da un grave inquinamento idrico (*Dubetska e altri c. Ucraina*, §§ 110 e 113, si veda altresì *Tolić e altri c. Croazia* (dec.), §§ 91-96). Non sono sufficienti timori e pretese non suffragati (*Ivan Atanasov c. Bulgaria*, § 78; si vedano altresì *Furlepa c. Polonia* (dec.) relativa alla gestione di un negozio di autoriscambi e di un'officina automobilistica; *Walkuska c. Polonia* (dec.) relativa a un allevamento di suini). Inoltre, i ricorrenti possono essere parzialmente responsabili della situazione contestata (*Martínez Martínez e Pino Manzano c. Spagna*, §§ 48-50, non violazione).

510. In particolare, la Corte ha riscontrato violazioni dell'articolo 8 dovute a carenze imputabili alle autorità in cause riguardanti l'utilizzo di pericolose procedure industriali (*Tătar c. Romania*) ed emissioni tossiche (*Fadeyeva c. Russia*), nonché l'allagamento di abitazioni ubicate a valle di una cisterna idrica, attribuibile a negligenza da parte delle autorità (*Kolyadenko e altri c. Russia*). Nella causa *Giacomelli c. Italia*, la Corte ha riscontrato la violazione data l'assenza di una preliminare valutazione delle conseguenze ambientali e della mancata sospensione delle attività di un impianto che produceva emissioni tossiche in prossimità di una zona residenziale. D'altra parte, essa non ha riscontrato alcuna violazione qualora le autorità competenti avessero adempiuto i loro obblighi di proteggere e informare i residenti (*Hardy e Maile c. Regno Unito*). In alcuni casi le autorità devono adottare misure ragionevoli e adeguate, anche qualora non siano direttamente responsabili dell'inquinamento provocato da una fabbrica, se ciò è necessario per tutelare i diritti delle persone. Per esempio, ai sensi dell'articolo 8, le autorità interne devono conseguire un giusto equilibrio tra l'interesse economico di un Comune a conservare le attività del principale datore di lavoro del luogo – una fabbrica che rilascia pericolose sostanze chimiche nell'atmosfera – e l'interesse dei residenti alla protezione dei loro domicili (*Băcilă c. Romania*, §§ 66-72, violazione).

## V. Corrispondenza<sup>64</sup>

### A. Elementi generali

#### 1. Portata della nozione di “corrispondenza”<sup>65</sup>

511. Il diritto al rispetto della “corrispondenza” di cui all'articolo 8 § 1 è finalizzato a tutelare la riservatezza delle comunicazioni in un'ampia gamma di situazioni differenti. Tale nozione comprende ovviamente le missive di carattere privato o professionale (*Niemietz c. Germania*, § 32 *in fine*), anche qualora il mittente o il destinatario sia un detenuto (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 84; *Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, § 41), ma anche i pacchi sequestrati dai funzionari della dogana (*X c. Regno Unito*, decisione della Commissione). Comprende anche le conversazioni telefoniche tra familiari (*Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, § 72), o con altre persone (*Lüdi c. Svizzera*, §§ 38-39; *Klass e altri c. Germania*, §§ 21 e 41; *Malone c. Regno Unito*, § 64; *Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, § 62 *in fine*, sia che si tratti di un'unica occasione o che l'intercettazione si sia protratta per un certo periodo) le telefonate effettuate da locali privati o professionali (*Amann c. Svizzera* [GC], § 44; *Halford c. Regno Unito*, §§ 44-46; *Copland c. Regno Unito*, § 41; *Kopp c. Svizzera*, § 50) e da un carcere (*Petrov c. Bulgaria*, § 51), nonché “l'intercettazione” delle informazioni relative a tali conversazioni (data, durata, numeri composti) (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 42).

512. Anche le tecnologie rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 8, in particolare i dati provenienti da uno smartphone e/o la loro copia speculare (*Saber c. Norvegia*, § 48), i messaggi di posta elettronica (e-mail) (*Copland c. Regno Unito*, § 41; *Bărbulescu c. Romania* [GC], § 72), l'utilizzo di internet (*Copland c. Regno Unito*, §§ 41-42), e i dati memorizzati nei server informatici (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 45), nonché negli hard disk (*Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, § 71) e nei floppy disk (*Iliya Stefanov c. Bulgaria*, § 42).

513. Sono comprese anche forme più antiquate di comunicazione elettronica quali i telex (*Christie c. Regno Unito*, decisione della Commissione), i messaggi mediante il cercapersona (*Taylor-Sabori c. Regno Unito*), e le trasmissioni di radio private (*X e Y c. Belgio*, decisione della Commissione), a eccezione di quelle trasmesse su frequenze pubbliche e pertanto accessibili ad altri (*B.C. c. Svizzera*, decisione della Commissione).

#### Esempi di “ingerenza”

514. Il contenuto e la forma della corrispondenza sono irrilevanti per la questione dell'ingerenza (*A. c. Francia*, §§ 35-37; *Frérot c. Francia*, § 54). Per esempio, è ritenuta “ingerenza” l'apertura e la lettura di un pezzo di carta piegato sul quale il difensore aveva scritto un messaggio che aveva consegnato ai suoi assistiti (*Laurent c. Francia*, § 36). Non sussiste alcun principio *de minimis* perché vi sia ingerenza: è sufficiente l'apertura di una sola missiva (*Narinen c. Finlandia*, § 32; *Idalov c. Russia* [GC], § 197).

515. Qualsiasi forma di censura, intercettazione, controllo, sequestro e altro intralcio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 8. La posta e le altre forme di comunicazione delle entità giuridiche sono comprese nella nozione di “corrispondenza”. Impedire a qualcuno persino di iniziare una corrispondenza costituisce la forma più estrema di “ingerenza” nell'esercizio del “diritto al rispetto della corrispondenza” (*Golder c. Regno Unito*, § 43).

516. Altre forme di ingerenza nel diritto al rispetto della “corrispondenza” possono comprendere i seguenti atti attribuibili alle autorità pubbliche:

- Il controllo della corrispondenza (*Campbell c. Regno Unito*, § 33), la realizzazione di copie (*Foxley c. Regno Unito*, § 30) o la cancellazione di determinati passi (*Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 43);

<sup>64</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

<sup>65</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

- L'intercettazione con vari mezzi e la registrazione di conversazioni personali o professionali (*Amann c. Svizzera* [GC], § 45), per esempio mediante l'intercettazione telefonica (*Malone c. Regno Unito*, § 64, e, in ordine all'ottenimento di dati telefonici, §§ 83-84; si veda altresì *P.G. e J.H. c. Regno Unito*, § 42), anche qualora sia svolta sull'utenza di terzi (*Lambert c. Francia*, § 21); e
- La conservazione di dati intercettati relativi all'utilizzo dell'utenza telefonica, della posta elettronica e di internet (*Copland c. Regno Unito*, § 44). Il semplice fatto che tali dati possano essere ottenuti legittimamente, per esempio, dalle bollette telefoniche, non impedisce di constatare che vi sia stata un'"ingerenza"; è analogamente irrilevante il fatto che le informazioni non siano state rivelate a terzi, o utilizzate in un procedimento disciplinare o di altro genere nei confronti dell'interessato (*ibid.*, § 43).

Ciò può inoltre riguardare:

- L'inoltro di posta a terzi (*Luordo c. Italia*, §§ 72 e 75, relativa a un curatore fallimentare; *Herczegfalvy c. Austria*, §§ 87-88, relativa al tutore di un detenuto affetto da patologia psichiatrica);
- La realizzazione di copie di file elettronici, compreso di quelli appartenenti a società (*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, § 106);
- La realizzazione di copie di documenti contenenti dati bancari e la loro successiva conservazione da parte delle autorità (*M.N. e altri c. San Marino*, § 52); e
- Le misure di sorveglianza segreta (*Kennedy c. Regno Unito*, §§ 122-124; *Roman Zakharov c. Russia* [GC] e i rinvii ivi citati; *Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, § 62). Nel caso in cui una persona sottoposta a sorveglianza segreta sia anche membro del consiglio di amministrazione di una società ciò non comporta automaticamente un'ingerenza nei diritti di tale società ai sensi dell'articolo 8 (*Liblik e altri c. Estonia*, § 112, nella quale, tuttavia, la Corte non ha rilevato alcun motivo per distinguere tra la corrispondenza del membro del consiglio di amministrazione delle società ricorrenti e quella delle società stesse, anche se non era stata rilasciata formalmente alcuna autorizzazione a sottoporre queste ultime a sorveglianza segreta).

517. Il "cruciale contributo" delle autorità a una registrazione effettuata da un privato costituisce un'ingerenza da parte di un'"autorità pubblica" (*A. c. Francia*, § 36; *Van Vondel c. Paesi Bassi*, § 49; *M.M. c. Paesi Bassi*, § 39, relativa alla registrazione effettuata da un privato previa autorizzazione del pubblico ministero).

## 2. Obblighi positivi

518. La Corte ha sinora individuato diversi obblighi positivi che incombono sugli Stati in relazione al diritto al rispetto della corrispondenza, quali per esempio:

- L'obbligo positivo dello Stato in materia di comunicazioni di carattere non professionale nel luogo di lavoro (*Bărbulescu c. Romania* [GC], §§ 113 e 115-120);
- L'obbligo di impedire che le conversazioni private siano rese di dominio pubblico (*Craxi c. Italia (n. 2)*, §§ 68-76);
- L'obbligo di fornire ai detenuti il materiale necessario per corrispondere con la Corte di Strasburgo (*Cotleş c. Romania*, §§ 60-65; *Gagiu c. Romania*, §§ 91-92);
- L'obbligo di eseguire una sentenza della Corte costituzionale che disponeva la distruzione di audiocassette contenenti registrazioni di conversazioni telefoniche tra un difensore e il suo assistito (*Chadimová c. Repubblica ceca*, § 146);
- L'obbligo di conciliare il diritto al rispetto della corrispondenza con il diritto alla libertà di espressione (*Benediktsdóttir c. Islanda (dec.)*); e

- L'obbligo di svolgere indagini sulla violazione della riservatezza della corrispondenza della ricorrente in un caso di violenza domestica (*Buturugă c. Romania*, in cui l'ex marito della ricorrente aveva consultato abusivamente gli account della ex moglie, compreso il suo profilo facebook, e aveva realizzato copie delle sue conversazioni private, dei suoi documenti e delle sue fotografie).

### 3. Approccio generale

519. La situazione lamentata può rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 § 1 sia sotto il profilo del rispetto della corrispondenza che sotto il profilo di altri aspetti tutelati dall'articolo 8 (diritto al rispetto del domicilio, della vita privata e familiare) (*Chadimová c. Repubblica ceca*, § 143 e i rinvii ivi citati).

520. Un'ingerenza può essere giustificata soltanto se sono soddisfatte le condizioni esposte nel secondo paragrafo dell'articolo 8. Pertanto, perché non violi l'articolo 8, l'ingerenza deve essere "prevista dalla legge", perseguire uno o più "fini legittimi" ed essere "necessaria in una società democratica" al fine di conseguirli.

521. La nozione di "legge" di cui all'articolo 8 § 2 comprende sia i Paesi di *common law* che i Paesi di diritto "continentale" (*Kruslin c. Francia*, § 29). Qualora la Corte ritenga che un'ingerenza non sia "prevista dalla legge", essa si astiene generalmente dal verificare l'osservanza degli altri requisiti di dell'articolo 8 § 2 (*Messina c. Italia (n. 2)*, § 83; *Enea c. Italia* [GC], § 144; *Meimanis c. Lettonia*, § 66).

522. La Corte concede agli Stati contraenti un margine di discrezionalità ai sensi dell'articolo 8 per regolamentare le questioni in tale materia, margine che rimane comunque soggetto all'esame di conformità alla Convenzione effettuato dalla Corte (*Szuluk c. Regno Unito*, § 45 e i rinvii ivi citati).

523. La Corte ha sottolineato l'importanza in questa materia dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare delle Regole penitenziarie europee (*Nusret Kaya e altri c. Turchia*, §§ 26-28 e 55).

## B. Corrispondenza dei detenuti<sup>66</sup>

### 1. Principi generali

524. Un certo livello di controllo della corrispondenza dei detenuti è ammissibile e non è di per sé incompatibile con la Convenzione, tenuto conto delle normali e ragionevoli esigenze della detenzione (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 98; *Golder c. Regno Unito*, § 45). Tuttavia, tale controllo non deve eccedere quanto richiesto dal fine legittimo perseguito in conformità all'articolo 8 § 2 della Convenzione. Benché possa essere necessario sorvegliare il rapporto dei detenuti con il mondo esterno, compresi i rapporti telefonici, le regole applicate devono offrire al detenuto un'adeguata protezione da arbitrarie ingerenze delle autorità nazionali (*Doerga c. Paesi Bassi*, § 53).

525. L'apertura (*Demirtepe c. Francia*, § 26), il controllo (*Kornakovs c. Lettonia*, § 158) e il sequestro (*Birzniaks c. Lettonia*, § 124) della corrispondenza di un detenuto con la Corte sono compresi nel campo di applicazione dell'articolo 8, così come può rientrarvi il rifiuto di fornire al detenuto il materiale necessario per corrispondere con la Corte (*Coteleş c. Romania*, § 65).

526. Nel valutare quale sia la misura consentita di tale controllo, occorre tenere presente che la possibilità di scrivere e ricevere missive è talvolta l'unico legame del detenuto con il mondo esterno (*Campbell c. Regno Unito*, § 45). La sorveglianza generalizzata e sistematica della totalità della corrispondenza dei detenuti, in assenza di regole relative all'attuazione di tale prassi e di motivazione da parte delle autorità, violerebbe la Convenzione (*Petrov c. Bulgaria*, § 44).

---

<sup>66</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa all'[articolo 34 \(ricorsi individuali\)](#) a la [Guida sui diritti dei detenuti](#) nonché *supra*.

527. Tra gli esempi di “ingerenza” ai sensi dell'articolo 8 § 1 sono compresi:

- L'intercettazione di una missiva da parte delle autorità penitenziarie (*McCallum c. Regno Unito*, § 31) o la mancata spedizione di una missiva (*William Faulkner c. Regno Unito*, § 11; *Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, § 42);
- Le restrizioni della corrispondenza (*Campbell e Fell c. Regno Unito*, § 110) o la distruzione della stessa (*Fazil Ahmet Tamer c. Turchia*, §§ 52 e 54 per un sistema di filtro);
- L'apertura di una missiva (*Narinen c. Finlandia*, § 32), anche in caso di difetti di funzionamento del servizio postale penitenziario (*Demirtepe c. Francia*, § 26) o di semplice apertura della corrispondenza prima dell'immediata consegna (*Faulkner c. Regno Unito* (dec.)); e
- I ritardi nella consegna della corrispondenza (*Coteleş c. Romania*, § 34) o il rifiuto di inoltrare a un determinato detenuto le e-mail inviate all'indirizzo del carcere (*Helander c. Finlandia* (dec.), § 48).

Sono contemplati anche gli scambi tra due detenuti (*Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 43), nonché il rifiuto di consegnare un libro a un detenuto (*Ospina Vargas c. Italia*, § 44) o le restrizioni poste al diritto di un detenuto di ricevere e abbonarsi a riviste e giornali sociopolitici (*Mirgadirov c. Azerbaigian e Turchia*, §§ 115 e 118).

528. Le “ingerenze” possono derivare anche da:

- La cancellazione di determinati passi (*Fazil Ahmet Tamer c. Turchia*, §§ 10 e 53; *Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 47);
- La limitazione del numero di pacchi e di confezioni che il detenuto può ricevere (*Aliev c. Ucraina*, § 180); e
- La registrazione e la conservazione delle conversazioni telefoniche del detenuto (*Doerga c. Paesi Bassi*, § 50) o delle conversazioni tra il detenuto e i suoi congiunti nel corso delle visite (*Wisse c. Francia*, § 29).

Lo stesso vale per l'infrazione di una sanzione disciplinare che comportava il divieto assoluto di inviare o ricevere corrispondenza per ventotto giorni (*McCallum c. Regno Unito*, § 31) e per una restrizione relativa all'utilizzo da parte dei detenuti della loro lingua materna durante le conversazioni telefoniche (*Nusret Kaya e altri c. Turchia*, § 36).

529. L'ingerenza deve soddisfare i requisiti di legittimità esposti nell'articolo 8 § 2. La terminologia della legge deve essere sufficientemente chiara in modo da indicare a qualsiasi persona le circostanze e le condizioni nelle quali le autorità pubbliche hanno la facoltà di ricorrere a tali misure (*Lavents c. Lettonia*, § 135). Spetta al Governo convenuto dinanzi alla Corte indicare la disposizione di legge sulla quale le autorità nazionali hanno basato il loro controllo della corrispondenza del detenuto (*Di Giovine c. Italia*, § 25).

530. Il requisito di legittimità non rinvia soltanto all'esistenza di una base giuridica nel diritto interno, bensì anche alla qualità della legge, che deve essere chiara, con effetti prevedibili e accessibile all'interessato, il quale deve essere in grado di prevedere le conseguenze dei suoi atti (*Lebois c. Bulgaria*, §§ 66-67; *Silver e altri c. Regno Unito*, § 88).

531. Una legislazione che non regola la durata delle misure di sorveglianza della corrispondenza dei detenuti, né i motivi che possono giustificarle, è incompatibile con la Convenzione, qualora non indichi con sufficiente chiarezza la portata e le modalità di esercizio della discrezionalità conferita alle autorità in materia, o se lascia alle stesse un margine di discrezionalità eccessivamente ampio (*Labita c. Italia* [GC], §§ 176 e 180-184; *Niedbała c. Polonia*, §§ 81-82; *Lavents c. Lettonia*, § 136).

532. Le seguenti misure, *inter alia*, non sono “previste dalla legge”:

- La censura praticata violando disposizioni che la vietano espressamente (*Idalov c. Russia* [GC], § 201) o che non sono sufficientemente dettagliate (*Enea c. Italia* [GC], § 143), o in

assenza di disposizioni che l'autorizzino (*Demirtepe c. Francia*, § 27), o da un'autorità che ha ecceduto i suoi poteri ai sensi della legislazione applicabile (*Labita c. Italia* [GC], § 182);

- La censura basata su uno strumento non pubblicato e inaccessibile al pubblico (*Poltoratskiy c. Ucraina*, §§ 158-160);
- Le norme sulla sorveglianza delle telefonate dei detenuti che non sono sufficientemente chiare e particolareggiate in modo da offrire al ricorrente un'adeguata protezione (*Doerga c. Paesi Bassi*, § 53).

533. La Corte ha inoltre riscontrato la violazione dell'articolo 8 a causa del rifiuto di trasmettere una missiva da un detenuto a un altro, sulla base di una disposizione interna priva di forza vincolante (*Frérot c. Francia*, § 59).

534. Qualora il diritto interno autorizzi un'ingerenza, esso deve comprendere garanzie per prevenire abusi di potere da parte delle autorità penitenziarie. Una legge che si limita a individuare la categoria di persone la cui corrispondenza "può essere censurata" e il tribunale competente, ma tace sulla durata della misura o sui motivi che possono giustificarla, non è sufficiente (*Calogero Diana c. Italia*, §§ 32-33).

535. La Corte riscontra la violazione qualora le disposizioni interne relative al controllo della corrispondenza dei detenuti lascino eccessiva libertà alle autorità nazionali e conferiscano ai direttori delle carceri la facoltà di trattenere la corrispondenza "non idonea al processo di riabilitazione del detenuto", con il risultato che "il controllo della corrispondenza appare pertanto automatico, indipendente dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria, e inappellabile" (*Petra c. Romania*, § 37). Tuttavia, benché la legge che conferisce un potere discrezionale debba indicarne la portata (*Domenichini c. Italia*, § 32), la Corte ammette che è impossibile conseguire una assoluta certezza nella formulazione di una legge (*Calogero Diana c. Italia*, § 32).

536. Le modifiche apportate a una legge contestata non possono porre rimedio alle violazioni avvenute precedentemente alla loro entrata in vigore (*Enea c. Italia* [GC], § 147; *Argenti c. Italia*, § 38).

537. L'ingerenza nel diritto del detenuto al rispetto della sua corrispondenza deve inoltre essere necessaria in una società democratica (*Yefimenko c. Russia*, § 142). Tale "necessità" deve essere valutata in funzione delle normali e ragionevoli esigenze della reclusione. La "difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati" (*Kwiek c. Polonia*, § 47; *Jankauskas c. Lituania*, § 21), in particolare, possono giustificare che un detenuto sia sottoposto a un'ingerenza più ampia rispetto a una persona in libertà. Pertanto, in questa misura, ma soltanto in questa misura, una legittima privazione della libertà ai sensi dell'articolo 5 si ripercuote sull'applicazione dell'articolo 8 alle persone private della libertà (*Golder c. Regno Unito* § 45). In ogni caso, la misura in questione deve essere proporzionata ai sensi dell'articolo 8 § 2. La portata del controllo e l'esistenza di adeguate garanzie contro gli abusi sono criteri fondamentali in tale valutazione (*Tsonyo Tsonev c. Bulgaria*, § 42).

538. Si può inoltre tenere conto del carattere della corrispondenza soggetta a controllo. Alcuni tipi di corrispondenza, per esempio quella con il difensore, deve beneficiare di un rafforzato livello di riservatezza, specialmente qualora contenga doglianze nei confronti delle autorità penitenziarie (*Yefimenko c. Russia*, § 144). In ordine alla portata e alla natura dell'ingerenza, il controllo della totalità della corrispondenza di un detenuto, senza distinzione tra i diversi tipi di corrispondente, compromette l'equilibrio degli interessi in gioco (*Petrov c. Bulgaria*, § 44). Il semplice timore che il detenuto si sottragga al processo, o influenzi i testimoni, non può di per sé giustificare un'autorizzazione generale a controllare sistematicamente tutta la sua corrispondenza (*Jankauskas c. Lituania*, § 22).

539. L'intercettazione di missive private in quanto contenevano "materiale studiato deliberatamente per esporre al disprezzo le autorità penitenziarie" non è stata ritenuta "necessaria in una società democratica" nella causa *Silver e altri c. Regno Unito* (§§ 64, 91 e 99).

540. È inoltre importante, quando si valutano le restrizioni imposte alla corrispondenza e alle comunicazioni telefoniche, distinguere i minori collocati in strutture rieducative dai detenuti: nel primo caso il margine di discrezionalità delle autorità è più esiguo (*D.L. c. Bulgaria*, §§ 104-109).

541. L'articolo 8 non può essere interpretato come se esso garantisca ai detenuti il diritto di comunicare con il mondo esterno attraverso dispositivi di comunicazione online, in particolare qualora siano disponibili adeguati mezzi alternativi di comunicazione (*Ciupercescu c. Romania* (n. 3), § 105, e in ordine al diritto di telefonare, *Lebois c. Bulgaria*, § 61).

## 2. Eventuale necessità dell'ingerenza nella corrispondenza dei detenuti

542. Successivamente alla sentenza *Silver e altri c. Regno Unito* la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che è necessario un certo livello di controllo della corrispondenza dei detenuti e che ciò non è di per sé incompatibile con la Convenzione. La Corte ha ritenuto in particolare che:

- Il controllo della corrispondenza dei detenuti possa essere legittimo al fine di mantenere l'ordine nelle carceri (*Kepeneklioglu c. Turchia*, § 31; *Silver e altri c. Regno Unito*, § 101);
- Un certo livello di controllo, da distinguere dall'ingerenza automatica e abituale, finalizzato alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, possa essere giustificato, per esempio in caso di corrispondenza con persone pericolose o riguardante questioni di natura non giuridica (*Jankauskas c. Lituania*, §§ 21-22; *Faulkner c. Regno Unito* (dec.));
- Qualora sia consentito l'accesso al telefono, esso – tenuto conto delle ordinarie e ragionevoli condizioni della vita carceraria – possa essere sottoposto a legittime restrizioni, per esempio alla luce della necessità di condividere il servizio con altri detenuti e delle esigenze di difesa dell'ordine e di prevenzione dei reati (*A.B. c. Paesi Bassi* § 93; *Coşcodar c. Romania* (dec.), § 30);
- Il divieto di inviare una missiva non redatta su un modulo ufficiale non sollevi questioni, purché tali moduli siano prontamente disponibili (*Faulkner c. Regno Unito* (dec.));
- Il divieto a un detenuto straniero di inviare ai suoi congiunti una missiva redatta in una lingua non compresa dalle autorità penitenziarie non sollevi questioni qualora il ricorrente non abbia fornito ragioni convincenti del suo rifiuto dell'offerta di una traduzione gratuita e sia stato autorizzato a spedire altre due missive (*Chishti c. Portogallo* (dec.));
- La limitazione del numero dei pacchi e delle confezioni possa essere giustificata per garantire la sicurezza del carcere ed evitare problemi logistici, purché sia mantenuto un equilibrio tra gli interessi in gioco (*Aliev c. Ucraina*, §§ 181-182);
- Una lieve sanzione disciplinare consistente nel trattenimento di un pacco spedito a un detenuto, che aveva violato l'obbligo di inviare la corrispondenza tramite le autorità penitenziarie, non è stata ritenuta sproporzionata (*Puzinas c. Lituania* (n. 2), § 34; si raffronti tuttavia *Buglov c. Ucraina*, § 137);
- Analogamente non è stato ritenuto che il ritardo di tre settimane nella spedizione di una missiva non urgente, dovuto alla necessità di ricevere istruzioni dal funzionario di grado superiore, costituisca violazione (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 104).

## 3. Corrispondenza scritta

543. L'articolo 8 non garantisce ai detenuti il diritto di scegliere il materiale con cui scrivere. L'obbligo imposto ai detenuti di utilizzare per la corrispondenza la carta ufficiale del carcere non costituisce un'ingerenza nel loro diritto al rispetto della corrispondenza, purché la carta sia immediatamente disponibile (*Cotleţ c. Romania*, § 61).

544. L'articolo 8 non impone agli Stati di sostenere le spese postali di tutta la corrispondenza inviata dai detenuti (*Boyle e Rice c. Regno Unito*, §§ 56-58). Tuttavia, tale questione deve essere valutata caso



per caso, in quanto potrebbe sorgere una questione qualora la corrispondenza di un detenuto fosse seriamente ostacolata dalla mancanza di risorse finanziarie. La Corte ha pertanto ritenuto che:

- Il rifiuto delle autorità penitenziarie di fornire a un ricorrente, privo dei mezzi economici per l'acquisto, le buste, i francobolli e la carta da lettere necessari alla corrispondenza con la Corte di Strasburgo possa costituire una violazione, da parte dello Stato convenuto, del suo obbligo positivo di assicurare l'effettiva osservanza del diritto al rispetto della corrispondenza (*Cotleț c. Romania*, §§ 59 e 65);
- Qualora un detenuto sia totalmente sprovvisto di mezzi o di sostegno e interamente dipendente dalle autorità penitenziarie, esse debbano fornirgli i mezzi necessari, in particolare i francobolli, per la corrispondenza con la Corte (*Gagiu c. Romania*, §§ 91-92).

545. Un'ingerenza nel diritto alla corrispondenza che risulta accaduta accidentalmente in conseguenza di un errore commesso dalle autorità penitenziarie ed è seguita da un esplicito riconoscimento e da una sufficiente riparazione (per esempio dall'adozione da parte delle autorità di misure che assicurino che l'errore non si ripeta) non solleva una questione ai sensi della Convenzione (*Armstrong c. Regno Unito* (dec.); *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria*, § 29).

546. Lo Stato ha la responsabilità di provare che il detenuto abbia effettivamente ricevuto la posta; in caso di disaccordo tra il detenuto e il Governo convenuto dinanzi alla Corte relativamente all'effettiva consegna di una missiva, il Governo non può limitarsi a produrre un registro della posta in entrata indirizzata al detenuto, senza dimostrare che l'oggetto in questione sia effettivamente pervenuto al suo destinatario (*Messina c. Italia*, § 31).

547. Le autorità responsabili della spedizione delle missive in uscita e della ricezione della posta in entrata devono informare i detenuti di eventuali problemi del servizio postale (*Grace c. Regno Unito*, rapporto della Commissione, § 97).

#### 4. Conversazioni telefoniche

548. L'articolo 8 della Convenzione non conferisce ai detenuti il diritto di effettuare telefonate, in particolare qualora vi siano mezzi disponibili e adeguati per comunicare per posta (*A.B. c. Paesi Bassi*, § 92; *Ciszewski c. Polonia* (dec.)). Tuttavia, qualora il diritto interno consenta ai detenuti di comunicare per telefono, sotto la supervisione delle autorità penitenziarie, per esempio con i propri congiunti, l'imposizione di restrizioni alle comunicazioni telefoniche può costituire "un'ingerenza" nell'esercizio del loro diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione (*Lebois c. Bulgaria*, §§ 61 e 64; *Nusret Kaya e altri c. Turchia*, § 36). In pratica, si deve tenere conto del fatto che i detenuti devono condividere un numero limitato di apparecchi telefonici (*Bădulescu c. Portogallo*, sulla durata limitata delle telefonate quotidiane, §§ 35 e 36) e che le autorità devono prevenire disordini e reati (*Daniliuc c. Romania* (dec.); si veda altresì *Davison c. Regno Unito* (dec.), in ordine al costo delle telefonate effettuate dal carcere).

549. Proibire a un detenuto di utilizzare per un certo periodo la cabina telefonica del carcere per telefonare alla sua compagna, con la quale aveva una relazione da quattro anni e un figlio, in quanto non erano coniugati, è stato ritenuto violazione degli articoli 8 e 14 in combinato disposto (*Petrov c. Bulgaria*, § 54).

550. In un carcere di alta sicurezza, la schedatura dei numeri telefonici che un detenuto intendeva chiamare – misura di cui era stato avvisato – è stata ritenuta necessaria per ragioni di sicurezza e per evitare la commissione di ulteriori reati (il detenuto disponeva di altre modalità per rimanere in contatto con i suoi congiunti, come le lettere e le visite) (*Coșcodar c. Romania* (dec.), § 30 – si veda altresì in un carcere ordinario, *Ciupercescu c. Romania* (n. 3), §§ 114-117).

## 5. Corrispondenza tra i detenuti e il loro difensore <sup>67</sup>

551. L'articolo 8 si applica indistintamente alla corrispondenza con un difensore già nominato dal cliente o con un potenziale difensore (*Schönenberger e Durmaz c. Svizzera*, § 29).

552. La corrispondenza tra i detenuti e i loro difensori è tutelata “dal segreto professionale” ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Campbell c. Regno Unito*, § 48; *Piechowicz c. Polonia*, § 239). Può costituire l'atto preliminare all'esercizio del diritto di ricorso, per esempio, in ordine al trattamento subito durante la detenzione (*Ekinici e Akalin c. Turchia*, § 47), e può incidere sulla preparazione della difesa, ovvero, in altre parole, sull'esercizio di un altro diritto garantito dalla Convenzione enunciato nell'articolo 6 (*Golder c. Regno Unito*, § 45 *in fine*; *S. c. Svizzera*, § 48; *Beuze c. Belgio* [GC], § 193).

553. La Corte ritiene che l'osservanza del principio della riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'assistito sia fondamentale (*Helander c. Finlandia* (dec.), § 53). Si veda altresì la *Raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee Rec(2006)2*. Il sistematico controllo di tale corrispondenza contrasta con tale principio (*Petrov c. Bulgaria*, § 43).

554. La Corte ammette, tuttavia, che le autorità penitenziarie possano aprire la missiva di un difensore indirizzata a un detenuto qualora abbiano ragionevoli motivi per ritenere che contenga un allegato illecito, che i normali mezzi di controllo non hanno rivelato. La missiva tuttavia deve essere soltanto aperta e non letta (*Campbell c. Regno Unito*, § 48; *Erdem c. Germania*, § 61). La protezione prevista per la corrispondenza del detenuto con il difensore impone agli Stati membri di fornire adeguate garanzie per impedire che essa venga letta, come l'apertura della busta alla presenza del detenuto (*Campbell c. Regno Unito*, § 48).

555. La lettura della corrispondenza tra un detenuto e il suo difensore deve essere consentita soltanto in circostanze eccezionali, ovvero quando le autorità hanno un ragionevole motivo di credere che si sia verificato un “abuso del segreto professionale” in quanto il contenuto della corrispondenza costituisce un pericolo per la sicurezza del carcere o l'incolumità di altri, o è comunque di carattere criminale. Che cosa possa essere considerato un “ragionevole motivo” dipende dall'insieme delle circostanze, ma presuppone l'esistenza di fatti o di informazioni in grado di convincere un osservatore obiettivo che si stia abusando del canale di comunicazione tutelato dal segreto professionale (*Campbell c. Regno Unito*, § 48; *Petrov c. Bulgaria*, § 43; *Boris Popov c. Russia*, § 111). Qualunque deroga a tale prerogativa deve essere accompagnata da garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi (*Erdem c. Germania*, § 65).

556. La prevenzione del terrorismo costituisce un contesto eccezionale e riguarda il perseguimento dei legittimi fini della protezione della “sicurezza nazionale”, della “difesa dell'ordine” e della “prevenzione dei reati” (*Erdem c. Germania*, §§ 60 e 66-69). Nella causa citata il contesto del processo in corso, la minaccia terroristica, le esigenze di sicurezza, le garanzie procedurali esistenti e la presenza di un altro canale di comunicazione tra l'imputato e il suo difensore hanno condotto la Corte a concludere che non vi fosse stata violazione dell'articolo 8.

557. L'intercettazione di missive che denunciavano le condizioni di detenzione e alcuni atti compiuti dalle autorità penitenziarie non è stata ritenuta conforme all'articolo 8 § 2 (*Ekinici e Akalin c. Turchia*, § 47).

558. Il trattenimento da parte del pubblico ministero della missiva di un difensore, che informava un arrestato dei suoi diritti, è stato ritenuto in violazione dell'articolo 8 § 2 (*Schönenberger e Durmaz c. Svizzera*, §§ 28-29).

559. L'articolo 34 della Convenzione (si veda *infra* la Sezione relativa alla corrispondenza con la Corte) può essere applicabile anche nel caso di una limitazione della corrispondenza tra il detenuto e il

<sup>67</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa all'*articolo 34 (ricorsi individuali)* e la *Guida ai diritti dei detenuti* nonché *supra* o *infra*.

difensore relativa a un ricorso alla Corte e alla partecipazione al procedimento dinanzi a essa (*Shtukaturov c. Russia*, § 140, riguardante, in particolare, il divieto di effettuare telefonate e di corrispondere<sup>68</sup>). Per esempio, la Corte ha esaminato una causa ai sensi dell'articolo 34 che trattava l'intercettazione di missive inviate ai detenuti dai loro difensori concernenti dei ricorsi dinanzi alla Corte (*Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, §§ 39-45).

560. La Corte ha tuttavia precisato che lo Stato mantiene un certo margine di discrezionalità nel determinare i mezzi di corrispondenza cui i detenuti debbano accedere. Pertanto, il rifiuto delle autorità penitenziarie di inoltrare a un detenuto una e-mail spedita dal suo difensore all'indirizzo di posta elettronica del carcere è giustificato, qualora esistano altri mezzi effettivi e sufficienti per trasmettere la corrispondenza (*Helander c. Finlandia* (dec.), § 54, in cui il diritto interno stabiliva che i rapporti tra i detenuti e i loro difensori dovevano avere luogo per posta, per telefono o mediante visite). La Corte ha inoltre ammesso che possa essere necessaria l'osservanza da parte del rappresentante di alcuni requisiti formali prima che gli sia consentito l'accesso al detenuto, per esempio per motivi di sicurezza o per impedire collusioni o lo sviamento del corso delle indagini o della giustizia (*Melnikov c. Russia*, § 96).

561. Non sussistono motivi per distinguere tra le diverse categorie di corrispondenza con i difensori. Qualunque sia la loro finalità, esse concernono questioni di natura privata e riservata. Nella causa *Altay c. Turchia* (n. 2), la Corte ha stabilito per la prima volta che, in linea di principio, la comunicazione orale, a quattr'occhi, con il difensore, nell'ambito dell'assistenza legale rientra nel campo di applicazione della nozione di "vita privata" (§ 49 e § 51).<sup>69</sup>

## 6. Corrispondenza con la Corte <sup>70</sup>

562. La corrispondenza del detenuto con le istituzioni previste dalla Convenzione è compresa nel campo di applicazione dell'articolo 8. La Corte ha ritenuto che vi fosse stata un'ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza in caso di apertura delle missive inviate ai detenuti dalle istituzioni previste dalla Convenzione (*Peers c. Grecia*, § 81; *Valašinas c. Lituania*, §§ 128-129; *Idalov c. Russia* [GC], §§ 197-201). Come in altri casi, tale ingerenza viola l'articolo 8, salvo il caso in cui essa sia "prevista dalla legge", persegua uno dei fini legittimi enunciati dall'articolo 8 § 2 e sia "necessaria in una società democratica" per conseguire tale fine (*Petra c. Romania*, § 36).

563. In uno specifico caso in cui era stata "aperta per errore" soltanto una di un significativo numero di missive, in una struttura in cui il ricorrente era stato appena trasferito, la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove della deliberata intenzione delle autorità di ledere il rispetto della corrispondenza del ricorrente con le istituzioni previste dalla Convenzione, tale da costituire un'ingerenza nel suo diritto al rispetto della corrispondenza ai sensi dell'articolo 8 § 1 (*Touroude c. Francia* (dec.); *Sayoud c. Francia* (dec.)).

564. D'altra parte, qualora il controllo della corrispondenza sia automatico, incondizionato, indipendente da una decisione delle autorità giudiziarie e inappellabile, esso non è "previsto dalla legge" (*Petra c. Romania*, § 37; *Kornakovs c. Lettonia*, § 159).

565. Le controversie relative alla corrispondenza tra i detenuti e la Corte possono sollevare anche una questione ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione qualora sia ostacolato "l'effettivo esercizio" del diritto di ricorso individuale (*Shekhov c. Russia*, § 53 e i rinvii ivi citati; *Yefimenko c. Russia*, § 164<sup>71</sup>; *Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, §§ 39-45).

<sup>68</sup> Si veda la [Guida sulle condizioni di ricevibilità](#).

<sup>69</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alla riservatezza nel corso della detenzione e della reclusione e *infra*.

<sup>70</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa all'[articolo 34 \(ricorsi individuali\)](#) a la [Guida sui diritti dei detenuti](#) nonché *supra*.

<sup>71</sup> Si veda la [Guida sulle condizioni di ricevibilità](#).

566. Le Parti contraenti della Convenzione si sono impegnate a garantire che le loro autorità non ostacolino “con alcuna misura” l’effettivo esercizio del diritto di ricorso alla Corte. È pertanto della massima importanza che i ricorrenti, o i potenziali ricorrenti, siano in grado di comunicare liberamente con la Corte, senza che le autorità li dissuadano o li scoraggino dal ricorrere ai rimedi previsti dalla Convenzione o esercitino pressioni affinché rinuncino o modifichino le loro doglianze (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 480; *Cotleț c. Romania*, § 69). Si vedano anche l’*Accordo europeo concernente le persone che partecipano alle procedure dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, la *Risoluzione CM/Res(2010)25 sull’obbligo degli Stati membri di rispettare e tutelare il diritto di ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo* e la *Raccomandazione del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa sulle Regole penitenziarie europee Rec(2006)2*.

567. Il rifiuto di inoltrare la corrispondenza di un ricorrente che serve, in via di principio, a determinare la questione dell’osservanza della regola del termine semestrale ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, rappresenta un tipico esempio di ostacolo all’effettivo esercizio del diritto di ricorso alla Corte (*Kornakovs c. Lettonia*, § 166). Tra le situazioni contemplate dall’articolo 34 della Convenzione vi sono (si veda per contro, per esempio, *Dimcho Dimov c. Bulgaria*, §§ 94-102):

- L’intercettazione da parte delle autorità penitenziarie di missive provenienti dalla Corte o indirizzate alla stessa (*Maksym c. Polonia*, §§ 31-33 e i rinvii ivi citati), anche di semplici avvisi di ricevimento (*Yefimenko c. Russia*, § 163);
- Le misure che limitano i rapporti tra un ricorrente e il suo rappresentante (*Shtukaturov c. Russia*, § 140; *Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, §§ 39-45<sup>72</sup>);
- L’inflizione di una sanzione a un detenuto per aver inviato una missiva alla Corte (*Kornakovs c. Lettonia*, §§ 168-169);
- Gli atti che costituiscono pressioni o intimidazioni (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 481);
- Il rifiuto da parte delle autorità penitenziarie di fornire le fotocopie che dovevano essere allegate al formulario di ricorso, o ingiustificati ritardi nel fornirle (*Igors Dmitrijevs c. Lettonia*, §§ 91 e 100; *Gagiu c. Romania*, §§ 95-96; *Moisejevs c. Lettonia*, § 184);
- In generale, l’assenza di effettivo accesso ai documenti necessari per un ricorso alla Corte (*Vasilij Ivashchenko c. Ucraina*, §§ 123 e 125).

568. Occorre tener presente che essendo ristretti in uno spazio chiuso, avendo pochi rapporti con i loro congiunti e con il mondo esterno, ed essendo costantemente soggetti all’autorità dell’amministrazione penitenziaria, i detenuti si trovano indubbiamente in una posizione di vulnerabilità e di dipendenza (*Cotleț c. Romania*, § 71; *Kornakovs c. Lettonia*, § 164). Conseguentemente, oltre all’impegno di astenersi dall’ostacolare l’esercizio del diritto di ricorso, in alcune circostanze le autorità possono avere l’obbligo di fornire i mezzi necessari a un detenuto che si trovi in una situazione di particolare vulnerabilità e dipendenza rispetto all’amministrazione penitenziaria (*Naydyon c. Ucraina*, § 64) e che non sia in grado di procurarsi con i propri mezzi i documenti richiesti dalla Cancelleria della Corte al fine della presentazione di un ricorso valido (*Vasilij Ivashchenko c. Ucraina*, §§ 103-107).

569. In conformità all’articolo 47 del *Regolamento della Corte*, il formulario di ricorso deve essere corredato dei documenti pertinenti che consentono alla Corte di pervenire a una decisione. In tali circostanze, le autorità hanno l’obbligo di fornire ai ricorrenti, a richiesta, i documenti necessari perché la Corte possa svolgere un esame adeguato ed effettivo del loro ricorso (*Naydyon c. Ucraina*, § 63 e i rinvii ivi citati). Qualora i documenti necessari per il ricorso alla Corte non siano forniti al ricorrente in tempo utile, lo Stato viola il suo obbligo ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (*Iambor c. Romania (n. 1)*, § 216; e, per contro, *Ustyantse c. Ucraina*, § 99). Occorre tuttavia sottolineare che:

<sup>72</sup> Si veda altresì la Sezione relativa alla corrispondenza tra i detenuti e il loro difensore.

- Come sottolineato dalla Corte, non vi è alcun automatico diritto di ricevere dalle autorità penitenziarie copie di qualsiasi documento (*Chaykovskiy c. Ucraina*, §§ 94-97);
- Non tutti i ritardi nella spedizione della corrispondenza alla Corte meritano una censura (di quattro o cinque giorni: *Yefimenko c. Russia*, §§ 131 e 159; di sei giorni: *Shchebetov c. Russia*, § 84), specialmente quando non vi è alcuna deliberata intenzione di ostacolare il ricorso del ricorrente alla Corte (per un ritardo leggermente più lungo, *Valašinas c. Lituania*, § 134), ma le autorità hanno l'obbligo di inoltrare la corrispondenza senza indebiti ritardi (*Sevastyanov c. Russia*, § 86);
- Le denunce di un ricorrente relative a ostacoli alla corrispondenza con la Corte devono essere sufficientemente suffragate (*Valašinas c. Lituania*, § 136; *Michael Edward Cooke c. Austria*, § 48) e devono raggiungere una soglia minima di gravità per essere qualificate come atti od omissioni che violano l'articolo 34 della Convenzione (*Kornakovs c. Lettonia*, § 173; *Moisejevs c. Lettonia*, § 186);
- Il Governo convenuto deve fornire alla Corte una spiegazione ragionevole in risposta ad accuse coerenti e credibili di intralcio al diritto di ricorso (*Klyakhin c. Russia*, §§ 120-121);
- La possibilità che le buste provenienti dalla Corte siano falsificate, al fine di introdurre in carcere materiale proibito, costituisce un rischio talmente trascurabile da essere irrilevante (*Peers c. Grecia*, § 84).

## 7. Corrispondenza con i giornalisti

570. Il diritto alla libertà di espressione nel contesto della corrispondenza è tutelato dall'articolo 8 della Convenzione. In linea di principio, un detenuto può inviare materiale per la pubblicazione (*Silver e altri c. Regno Unito*, § 99; *Fazil Ahmet Tamer c. Turchia*, § 53). In pratica il contenuto del materiale è un fattore di cui tenere conto.

571. Per esempio, un provvedimento che vietava a un detenuto in custodia cautelare di inviare due missive destinate a dei giornalisti è stato giudicato un'ingerenza. Tuttavia, le autorità nazionali avevano osservato che esse contenevano accuse diffamatorie nei confronti dei testimoni e del pubblico ministero, formulate mentre era in corso il procedimento penale. Inoltre, il ricorrente aveva avuto la possibilità di sollevare tali accuse in tribunale e non era stato privato dei rapporti con il mondo esterno. La Corte ha pertanto ritenuto che il divieto impostogli di corrispondere con la stampa fosse proporzionato al fine legittimo perseguito, ovvero la prevenzione dei reati (*Jöcks c. Germania* (dec.)).

572. Più in generale, nel caso di una missiva che non è stata inviata alla stampa, ma che può essere pubblicata, si può tener conto della tutela dei diritti del personale penitenziario nominato in essa (*W. c. Regno Unito*, §§ 52-57).

## 8. Corrispondenza di un detenuto con un medico

573. La Corte ha trattato per la prima volta la questione del controllo della corrispondenza medica di un detenuto nella causa *Szuluk c. Regno Unito*. Essa riguardava il controllo da parte del medico penitenziario della corrispondenza di un detenuto con lo specialista che seguiva le sue cure in ospedale per una patologia potenzialmente letale. La Corte ha ammesso che un detenuto affetto da una patologia potenzialmente letale voglia essere assicurato da uno specialista esterno in ordine all'adeguatezza delle cure mediche ricevute in carcere. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte ha ritenuto che, benché il controllo della corrispondenza medica del detenuto fosse stato effettuato soltanto dal medico penitenziario, esso non avesse conseguito un giusto equilibrio con il diritto del detenuto al rispetto della sua corrispondenza (§§ 49-53).

## 9. Corrispondenza con prossimi congiunti o con altre persone

574. È essenziale che le autorità aiutino i detenuti a mantenere i rapporti con i loro prossimi congiunti. A tale proposito la Corte ha sottolineato l'importanza delle raccomandazioni esposte nelle Regole penitenziarie europee (*Nusret Kaya e altri c. Turchia*, § 55).

575. Può essere necessario un certo grado di controllo sull'interazione dei detenuti con il mondo esterno (*Coşcodar c. Romania* (dec.); *Baybaşın c. Paesi Bassi* (dec.), in caso di detenzione in un istituto di massima sicurezza).

576. La Corte effettua una distinzione tra la corrispondenza del detenuto con delinquenti o con altre persone pericolose e quella relativa alla vita privata e familiare (*Čiapas c. Lituania*, § 25). Tuttavia, l'intercettazione di lettere provenienti da un prossimo congiunto di un detenuto accusato di gravi reati può essere necessaria al fine di prevenire i reati e assicurare il corretto svolgimento del processo in corso (*Kwiek c. Polonia*, § 48; si veda altresì *Falzarano c. Italia* (dec.), §§ 5, 24, 37-39).

577. Al detenuto ristretto in un istituto di massima sicurezza può essere vietato di corrispondere con i congiunti nella lingua di sua scelta per particolari motivi di sicurezza, per esempio per prevenire il rischio di fuga, qualora egli parli una o più lingue tra quelle consentite per i rapporti con i prossimi congiunti (*Baybaşın c. Paesi Bassi* (dec.)).

578. La Corte, tuttavia, non ha accettato la prassi che obbligava i detenuti che desideravano parlare al telefono con i loro congiunti nell'unica lingua utilizzata dalla loro famiglia a sottoporsi, a loro spese, a una procedura preliminare finalizzata a determinare se essi fossero effettivamente incapaci di parlare la lingua ufficiale (*Nusret Kaya e altri c. Turchia*, §§ 59-60). La Corte ha inoltre ritenuto che chiedere a un detenuto di fornire anticipatamente, a proprie spese, una traduzione nella lingua ufficiale delle sue missive private redatte nella sua lingua materna violasse l'articolo 8 (*Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, § 60)).

579. La missiva indirizzata da un detenuto alla sua famiglia (o la missiva privata scritta da un detenuto a un altro detenuto, come nella causa *Pfeifer e Plankl c. Austria*, § 47) non può essere intercettata semplicemente perché contiene critiche o espressioni inappropriate relative al personale penitenziario (*Vlasov c. Russia*, § 138), salvo nel caso in cui vi sia una minaccia di ricorrere alla violenza (*Silver e altri c. Regno Unito*, §§ 65 e 103).

## 10. Corrispondenza di un detenuto con altri destinatari

580. La Corte ha trattato il tema della corrispondenza dei detenuti con altri destinatari segnatamente nella causa *Niedbata c. Polonia*. In tale causa la Corte ha ritenuto che la legislazione nazionale che consentiva la censura automatica della corrispondenza dei detenuti senza distinguere tra le diverse categorie, come, per esempio, quella della corrispondenza con il difensore civico, violasse l'articolo 8 (§ 81). Analogamente il controllo abituale e indiscriminato di tutta la corrispondenza del ricorrente, comprese le missive alle autorità statali e alle organizzazioni non governative costituiva violazione dell'articolo 8 (*Jankauskas c. Lituania*, § 22; *Dimcho Dimov c. Bulgaria*, § 90 concernente missive indirizzate al Comitato di Helsinki bulgaro).

## C. Corrispondenza dei difensori<sup>73</sup>

581. La corrispondenza tra un difensore e il suo assistito, qualunque ne sia il fine, è tutelata ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e tale tutela è rafforzata quando è in gioco la riservatezza (*Michaud c. Francia*, §§ 117-119). Ciò è giustificato dal fatto che ai difensori è affidato un ruolo fondamentale in una società democratica, ovvero quello di difendere le parti in giudizio. Il contenuto dei documenti intercettati è irrilevante (*Laurent c. Francia*, § 47). Il segreto professionale costituisce "la base del

<sup>73</sup> Non comprende il caso della corrispondenza con i detenuti trattato nella precedente Sezione relativa alla corrispondenza dei detenuti.

rapporto di fiducia tra il difensore e l'assistito" (*ibid.*) e il rischio che sia violato può avere ripercussioni sulla corretta amministrazione della giustizia e, conseguentemente, sui diritti garantiti dall'articolo 6 della Convenzione (*Niemietz c. Germania*, § 37; *Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 65). Il diritto di ogni persona a un equo processo dipende indirettamente, ma tuttavia necessariamente, dal principio del segreto professionale, e comprende il diritto di chiunque sia "accusato" di non autoincriminarsi (*Michaud c. Francia*, § 118). Si veda anche, in ordine a uno scambio tra il difensore del ricorrente e un terzo, *Falzarano c. Italia* ((dec.), § 5, 24, 32-34).

582. Nella causa *Kruglov e altri c. Russia*, la Corte ha esaminato la tutela del segreto professionale dei difensori che esercitano la professione e non sono membri dell'Ordine degli avvocati e ha riscontrato la violazione dell'articolo 8. Ha ritenuto che sarebbe incompatibile con lo stato di diritto lasciare del tutto senza particolari garanzie l'insieme dei rapporti tra gli assistiti e i consulenti legali che, con poche limitazioni, esercitano in modo professionale e spesso indipendente, anche rappresentando le parti in giudizio (§ 137).

583. La Corte ha, per esempio, esaminato la compatibilità dell'articolo 8 della Convenzione con il mancato inoltramento della missiva di un difensore al suo assistito (*Schönenberger e Durmaz c. Svizzera*) e l'intercettazione delle utenze telefoniche di uno studio legale (*Kopp c. Svizzera*).

584. Il termine "corrispondenza" è inteso in senso ampio (si veda, per esempio, *Klaus Müller c. Germania*, §§ 37-41 in ordine agli scambi professionali generali tra un avvocato e i rappresentanti dei clienti del suo studio legale). Comprende anche le memorie scritte dal difensore (*Niemietz c. Germania*, §§ 32-33; *Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, § 65), gli hard disk dei computer (*Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, § 71), i dati elettronici (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, §§ 66-68; *Robathin c. Austria*, § 39), le chiavi USB (*Kirdök e altri c. Turchia*, § 32), i file informatici e le caselle di posta elettronica (*Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services c. Francia*, § 69) e un pezzo di carta piegato sul quale il difensore aveva scritto un messaggio che aveva consegnato ai suoi assistiti (*Laurent c. Francia*, § 36). Riguarda inoltre la corrispondenza tra un ricorrente e i suoi difensori contenuta in un dispositivo appartenente allo stesso (*Saber c. Norvegia*, § 52; si veda altresì *Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia*).

585. Il semplice fatto che le autorità possedessero una copia dei dati professionali sequestrati dallo studio legale dei ricorrenti costituisce un'ingerenza indipendentemente dall'eventuale decrittazione degli stessi (*Kirdök e altri c. Turchia*, §§ 33 e 36-37).

586. Benché il segreto professionale sia di grande importanza per il difensore, l'assistito e la corretta amministrazione della giustizia, esso non è inviolabile (*Michaud c. Francia*, §§ 123 e 128-129). In tale causa la Corte ha esaminato la questione di sapere se l'obbligo imposto ai difensori di riferire il sospetto che i propri clienti fossero coinvolti in illecite attività di riciclaggio di denaro – sospetto nato fuori del contesto del ruolo difensivo – costituisca un'ingerenza sproporzionata nel segreto professionale forense (non violazione). Nella causa *Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia* la Corte ha esaminato l'intercettazione di una conversazione tra un difensore e il suo assistito, la cui utenza telefonica era stata posta sotto controllo, che aveva rivelato che il difensore aveva commesso un reato. La Corte ha ritenuto che in determinate circostanze fosse consentita un'eccezione al principio della riservatezza delle comunicazioni tra il difensore e l'assistito (§§ 79-80). Nella causa *Klaus Müller c. Germania*, la Corte ha trattato i limiti posti alla portata del segreto professionale forense dal diritto interno, che privava i difensori della facoltà di astenersi dal testimoniare in un procedimento penale, obbligandoli a rivelare informazioni ottenute nel corso delle loro attività professionali, qualora il loro cliente li avesse sollevati dall'obbligo della segretezza mediante una rinuncia alla riservatezza (§§ 67-73).

587. La legislazione che impone al difensore di riferire eventuali sospetti costituisce una "continua" ingerenza nel diritto di quest'ultimo al rispetto dei suoi scambi professionali con i clienti (*Michaud c. Francia*, § 92). L'obbligo, pena una sanzione pecuniaria amministrativa, di deporre come testimone e fornire in un procedimento penale informazioni ottenute nel corso di attività professionali costituisce un'ingerenza (*Klaus Müller c. Germania*, §§ 40-41). Può esservi ingerenza anche nel contesto di

procedimenti nei confronti dei difensori stessi (*Robathin c. Austria*; *Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL e altri c. Portogallo*).

588. Anche qualora persegua un fine legittimo, la perquisizione dello studio di un avvocato nel contesto di un procedimento penale nei confronti di terzi può costituire un'ingerenza sproporzionata nel segreto professionale del difensore (*Kruglov e altri c. Russia*, §§ 125-129; *Kırdök e altri c. Turchia*, §§ 52-58; *Niemietz c. Germania*, § 37).

589. L'ingerenza nella "corrispondenza" di un difensore comporta la violazione dell'articolo 8 qualora non sia debitamente giustificata. A tal fine, essa deve essere "prevista dalla legge" (*Klaus Müller c. Germania*, §§ 48-51 che cita, in particolare, *Robathin c. Austria*, §§ 40-41; e, per un caso di mancanza di chiarezza del quadro giuridico e di garanzie procedurali concretamente riguardanti la tutela del segreto professionale forense, *Saber c. Norvegia*, § 57), deve perseguire uno dei "fini legittimi" elencati nel paragrafo 2 dell'articolo 8 (*Tamosius c. Regno Unito* (dec.); *Michaud c. Francia*, §§ 99 e 131) e deve essere "necessaria in una società democratica" per conseguire tale fine. La nozione di necessità di cui all'articolo 8 implica la sussistenza di una pressante esigenza sociale e, in particolare, che l'ingerenza sia proporzionata al legittimo fine perseguito (*ibid.*, § 120). Quando l'ingerenza interessa un difensore o uno studio legale, devono essere previste particolari garanzie. La Corte ha infatti riconosciuto l'importanza di garanzie procedurali specifiche quando si tratta di tutelare la riservatezza degli scambi tra difensori e assistiti e il segreto professionale forense (*Michaud c. Francia*, §§ 117-119 e 130).

590. La Corte ha sottolineato che, poiché l'intercettazione telefonica costituisce una grave ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza del difensore, essa deve essere basata su una "legge" particolarmente precisa, in particolare perché la tecnologia disponibile diventa sempre più sofisticata (*Kopp c. Svizzera*, §§ 73-75). In tale causa la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8, in primo luogo perché la legge non indicava chiaramente le modalità con cui si doveva operare una distinzione tra le questioni specificamente legate all'attività di difensore e quelle che esulavano da tale attività e, in secondo luogo, perché le autorità avevano effettuato le intercettazioni telefoniche in assenza di un controllo da parte di un magistrato indipendente (si veda altresì, in relazione alla protezione concessa dalla "legge", *Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, § 92). Inoltre, il diritto interno deve fornire garanzie contro gli abusi di potere nel caso in cui, nel corso dell'intercettazione dell'utenza telefonica dell'indagato, le autorità intercettino accidentalmente le conversazioni di quest'ultimo con il suo difensore (*Dudchenko c. Russia*, §§ 109-110).

591. La legislazione e la prassi devono offrire soprattutto garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi e le arbitrarietà (si vedano, per un riepilogo delle garanzie effettive, *Kruglov e altri c. Russia*, §§ 125-132; *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, § 38). I fattori di cui la Corte tiene conto comprendono l'esistenza o meno di un mandato di perquisizione, emesso sulla base di un ragionevole sospetto (per una causa in cui l'imputato è stato successivamente prosciolto, si veda *Robathin c. Austria*, § 46). La Corte tiene conto della gravità del reato in relazione al quale è stata eseguita la perquisizione (*Kruglov e altri c. Russia*, § 125). La portata del mandato deve essere ragionevolmente limitata. La Corte ha sottolineato l'importanza del fatto che la perquisizione sia eseguita alla presenza di un osservatore indipendente al fine di garantire che i documenti tutelati dal segreto professionale non siano sequestrati (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, § 57; *Tamosius c. Regno Unito* (dec.); *Robathin c. Austria*, § 44). Deve essere inoltre previsto un sufficiente riesame della legittimità e dell'esecuzione del mandato (*ibid.*, § 51; *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, § 44; *Wolland c. Norvegia*, §§ 67-73). La Corte esamina inoltre l'eventuale presenza di altre garanzie particolari destinate ad assicurare che i documenti tutelati dal segreto professionale forense non siano sequestrati. La Corte tiene infine conto della portata delle possibili ripercussioni sull'attività lavorativa e sulla reputazione delle persone che hanno subito la perquisizione (*Kruglov e altri c. Russia*, § 125).

592. Quando esamina accuse suffragate che denunciano il sequestro di documenti indicati specificamente, che non erano tuttavia connessi all'indagine o che erano tutelati dal segreto professionale, il giudice deve svolgere uno "specifico riesame della proporzionalità" e disporre, se del caso, la loro



restituzione (*Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services c. Francia*, § 79; *Kırdök e altri c. Turchia*, § 51 e § 57)). Per esempio, nella causa *Wolland c. Norvegia* (non violazione), la Corte ha sottolineato che i documenti elettronici erano a disposizione del ricorrente nel corso della procedura di perquisizione, in quanto due giorni dopo l'iniziale perquisizione della sua abitazione e del suo studio gli erano stati restituiti l'hard disk e il computer portatile (§§ 55-80; si raffronti *Kırdök e altri c. Turchia*, §§ 55-58, in cui non sussisteva alcun meccanismo di filtro dei dati tutelati dal segreto professionale, né alcun esplicito divieto di sequestrarli, e la Corte di assise aveva rifiutato, senza un valido motivo, di ordinare la restituzione o la distruzione delle copie dei dati sequestrate).

593. L'inosservanza delle pertinenti garanzie procedurali nell'esecuzione di perquisizioni e sequestri di dati comporta la violazione dell'articolo 8 (*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, §§ 66-68; si veda, per contro *Tamosius c. Regno Unito* (dec.)).

594. Esiste un'ampia giurisprudenza in ordine al grado di precisione del mandato: esso deve contenere sufficienti informazioni sulle finalità della perquisizione, in modo da consentire di valutare se la squadra investigativa abbia agito illecitamente o abbia ecceduto i propri poteri. La perquisizione deve essere effettuata con la supervisione di un professionista del diritto sufficientemente qualificato e indipendente (*Iliya Stefanov c. Bulgaria*, § 43), il cui compito consiste nell'individuare i documenti che sono tutelati dal segreto professionale forense e che non devono essere sequestrati. Deve essere prevista una garanzia pratica contro qualsiasi ingerenza nel segreto professionale e nella corretta amministrazione della giustizia (*ibid.*).

595. Per esempio, la Corte ha censurato quanto segue:

- Un mandato di perquisizione formulato in termini eccessivamente generici, che concedeva alle autorità inquirenti illimitata discrezionalità nel determinare quali documenti rivestissero "interesse" per l'indagine penale (*Kruglov e altri c. Russia*, § 127; *Aleksanyan c. Russia*, § 216);
- Un mandato di perquisizione fondato su un ragionevole sospetto, ma formulato in termini eccessivamente generici (*Robathin c. Austria*, § 52);
- Un mandato che autorizzava la polizia a sequestrare, per un periodo di due mesi pieni, l'intero computer e tutti i floppy disk del ricorrente, che contenevano materiale tutelato dal segreto professionale forense (*Iliya Stefanov c. Bulgaria*, §§ 41-42);
- Un mandato che consentiva il sequestro di dati elettronici tutelati dal segreto professionale ai fini di un procedimento penale nei confronti di un altro avvocato che aveva condiviso lo studio dei ricorrenti; e il rifiuto di restituirli o di distruggerli in assenza di sufficienti garanzie procedurali nella legislazione pertinente, così come interpretata e applicata dalle autorità giudiziarie (*Kırdök e altri c. Turchia*, §§ 52-58).

596. Il fatto che la protezione dei documenti riservati sia assicurata da un giudice costituisce un'importante garanzia (*Tamosius c. Regno Unito* (dec.)). Lo stesso può dirsi per i casi in cui la legislazione contestata preservi l'essenza stessa del ruolo difensivo del difensore e introduca un filtro che tutela il segreto professionale (*Michaud c. Francia*, §§ 126-129).

597. In numerose cause la questione della corrispondenza del difensore è stata strettamente connessa a quella della perquisizione del suo studio (conseguentemente, si rinvia alla Sezione relativa agli studi legali).

598. Infine, la sorveglianza segreta dei colloqui di un detenuto con il suo difensore in un commissariato di polizia deve essere esaminata dal punto di vista dei principi stabiliti dalla Corte in relazione all'intercettazione delle comunicazioni telefoniche tra il difensore e l'assistito, in considerazione della necessità di offrire una rafforzata tutela a tale rapporto, e in particolare alla riservatezza degli scambi che lo caratterizzano (*R.E. c. Regno Unito*, § 131).

599. In ordine alle persone accusate formalmente e sottoposte a vigilanza di polizia, il controllo della

loro corrispondenza con il difensore non è di per sé incompatibile con la Convenzione. Tale controllo, tuttavia, è consentito soltanto qualora le autorità abbiano un ragionevole motivo di ritenere che essa contenga un allegato illecito (*Laurent c. Francia*, §§ 44 e 46).

## D. Corrispondenza di privati, professionisti e società <sup>74</sup>

600. Il diritto al rispetto della corrispondenza contempla la sfera privata, familiare e professionale. Comprende anche il bullismo online e la sorveglianza informatica da parte del partner intimo di qualcuno (*Buturugă c. Romania*, § 74).

601. Nella causa *Margareta e Roger Andersson c. Svezia* la Corte ha constatato la violazione a causa delle limitazioni imposte alle comunicazioni postali e telefoniche tra una madre e il figlio, che era affidato ai servizi sociali, che li avevano privati di quasi tutti i mezzi per rimanere in contatto approssimativamente per un anno e mezzo (§§ 95-97).

602. Nella causa *Copland c. Regno Unito* la Corte ha riscontrato la violazione dovuta al controllo, privo di qualsiasi base giuridica, delle telefonate, delle e-mail e dell'utilizzo di internet da parte di un dipendente pubblico (§§ 48-49). Nella causa *Halford c. Regno Unito*, relativa al controllo effettuato nel luogo di lavoro da parte di un datore di lavoro pubblico, la Corte ha riscontrato la violazione in quanto nessuno strumento giuridico disciplinava l'intercettazione delle telefonate effettuate dal dipendente pubblico interessato (§ 51).

603. Le comunicazioni effettuate dai locali di imprese private possono essere comprese nella nozione di "corrispondenza" (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 74). In tale particolare causa, il datore di lavoro aveva accusato un dipendente di utilizzare il servizio di messaggeria istantanea mediante internet per conversazioni private su un computer da lavoro. La Corte ha ritenuto che le disposizioni impartite dal datore di lavoro non potessero azzerare la vita sociale privata nel luogo di lavoro. Il diritto al rispetto della vita privata e della riservatezza della corrispondenza continua a sussistere, anche se può essere limitato nella misura necessaria (*Bărbulescu c. Romania* [GC], § 80).

604. Agli Stati contraenti deve essere concesso "un ampio margine di discrezionalità" in ordine al quadro giuridico che disciplina le condizioni che permettono a un datore di lavoro di regolamentare le comunicazioni elettroniche o le altre comunicazioni di carattere non professionale dei suoi dipendenti nel luogo di lavoro. Detto ciò, la discrezionalità degli Stati non è illimitata; le autorità hanno l'obbligo positivo di garantire che l'introduzione da parte del datore di lavoro di misure di monitoraggio della corrispondenza e di altre comunicazioni, indipendentemente dalla portata e dalla durata di tali misure, sia "accompagnata da adeguate e sufficienti garanzie contro gli abusi". A tale riguardo la proporzionalità e le garanzie procedurali contro le arbitrarietà sono essenziali (*Bărbulescu c. Romania* [GC], §§ 119-120).

605. In tale contesto, la Corte ha stabilito un elenco dettagliato di fattori per valutare l'osservanza del suddetto obbligo positivo ovvero: (i) se al dipendente sia stata comunicata chiaramente e in anticipo la possibilità che il datore di lavoro può adottare misure finalizzate a monitorare la corrispondenza e le altre comunicazioni e l'attuazione di tali misure; (ii) la portata del monitoraggio da parte del datore di lavoro e il livello di invasione nella privacy del dipendente (flusso delle comunicazioni e loro contenuto); (iii) se il datore di lavoro abbia fornito motivi legittimi per giustificare il monitoraggio delle comunicazioni e l'accesso al loro effettivo contenuto; (iv) se sarebbe stato possibile istituire un sistema di monitoraggio basato su metodi e misure meno invasivi; (v) la gravità delle conseguenze del monitoraggio per il dipendente che vi è sottoposto e l'uso effettuato dei risultati del monitoraggio; e (vi) se siano state fornite al dipendente adeguate garanzie, e in particolare la comunicazione anticipata della possibilità di accedere al contenuto delle comunicazioni. Infine, il dipendente le cui comunicazioni sono state monitorate dovrebbe avere accesso a "un rimedio dinanzi a un organo giudiziario

---

<sup>74</sup> Si veda altresì la *Guida in materia di protezione dei dati*.

competente a determinare, almeno nella sostanza, le modalità con cui sono stati osservati i criteri delineati sopra e la legittimità delle misure contestate” (*Bărbulescu c. Romania* [GC], §§ 121-122).

606. La giurisprudenza tratta anche il caso del monitoraggio della corrispondenza nel contesto di un fallimento commerciale (*Foxley c. Regno Unito*, §§ 30 e 43). Nella causa *Luordo c. Italia* la Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 dovuta alle ripercussioni dell'eccessiva durata della procedura fallimentare sul diritto del fallito al rispetto della sua corrispondenza (§ 78). Tuttavia, l'introduzione di un sistema di controllo della corrispondenza del fallito non è di per sé suscettibile di censura (si veda altresì *Narinen c. Finlandia*).

607. La questione della corrispondenza delle società è strettamente connessa a quella della perquisizione dei loro uffici (si rinvia pertanto alla Sezione relativa ai locali commerciali). Per esempio, nella causa *Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia* la Corte non ha riscontrato alcuna violazione a causa di una decisione che imponeva a una società di consegnare una copia di tutti i dati presenti nel server informatico che essa utilizzava insieme ad altre società. Benché la legge applicabile non richiedesse una preliminare autorizzazione giudiziaria, la Corte ha tenuto conto dell'esistenza di garanzie effettive e adeguate contro gli abusi, degli interessi delle società e dei loro dipendenti, e del pubblico interesse all'attuazione di efficaci verifiche fiscali (§§ 172-175). La Corte ha tuttavia riscontrato una violazione nella causa *DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, relativa all'ispezione effettuata in alcuni locali dell'impresa al fine di reperire indizi e prove dell'esistenza di un accordo illecito in materia di prezzi che violava le norme relative alla concorrenza. La Corte ha rinviato all'assenza di preliminare autorizzazione giudiziaria, di un riesame *ex post facto* della necessità della misura, nonché di norme che disciplinassero la possibilità di distruggere i dati ottenuti (§§ 92-93).

## E. Sorveglianza delle telecomunicazioni in un contesto penale<sup>75</sup>

608. I summenzionati requisiti dell'articolo 8 § 2 devono naturalmente essere soddisfatti in tale contesto (*Kruslin c. Francia*, § 26; *Huvig c. Francia*, § 25). In particolare, tale sorveglianza deve servire a scoprire la verità. Poiché rappresenta una grave ingerenza nel diritto al rispetto della corrispondenza, essa deve essere basata su una “legge” particolarmente precisa (*Huvig c. Francia*, § 32) e deve fare parte di un quadro legislativo che garantisca sufficiente certezza giuridica (*ibid.*). Le norme devono essere chiare e particolareggiate (la tecnologia utilizzabile diventa sempre più sofisticata), nonché accessibili e prevedibili, in modo che chiunque sia in grado di prevedere le conseguenze dei suoi atti (*Valenzuela Contreras c. Spagna*, §§ 59 e 61). Il requisito della sufficiente chiarezza delle norme concerne sia le circostanze che le condizioni nelle quali è autorizzata e svolta la sorveglianza. Poiché l'attuazione delle misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni non è soggetta al controllo delle persone interessate o del pubblico in generale, la “legge” violerebbe lo stato di diritto se non prevedesse limiti alla discrezionalità giuridica concessa all'esecutivo o al magistrato (*Karabeyoğlu c. Turchia*, §§ 67-69 e §§ 86-88, con ulteriori rinvii). Conseguentemente, per fornire alla persona una protezione adeguata dalle ingerenze arbitrarie, la legge deve indicare in modo sufficientemente chiaro la portata di tale discrezionalità e le modalità del suo esercizio (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 229-230). Qualora sussista un rischio di arbitrarietà nell'applicazione della legge, essa non è compatibile con il requisito di legalità (*Bykov c. Russia* [GC], §§ 78-79). In un campo delicato come quello del ricorso alla sorveglianza segreta, l'autorità competente deve indicare i motivi imperativi che, nel rispetto degli strumenti giuridici applicabili, giustificano una misura così invasiva (*Dragojević c. Croazia*, §§ 94-98; si veda altresì *Liblik e altri c. Estonia*, §§ 132-143, in ordine alla debita motivazione dell'autorizzazione della sorveglianza segreta). Inoltre, l'intercettazione di conversazioni telefoniche non deve essere basata su un provvedimento eccessivamente ampio e impreciso, come per esempio qualora ci si limiti ad autorizzare la sorveglianza segreta di una vittima di accoltellamento e dei suoi “contatti” (*Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, §§ 66, §§ 71-72).

<sup>75</sup> Si vedano altresì la Sezione relativa alla raccolta di schede o di dati da parte dei Servizi di sicurezza o di altri organi dello Stato, e la *Guida in materia di protezione dei dati*.

609. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato la necessità di garanzie (per un riepilogo, si veda *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] §§ 335). La Corte deve accertare l'esistenza di garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi (*Karabeyoğlu c. Turchia*, §§ 101-103, § 106). Tale valutazione dipende da tutte le circostanze della causa, quali la natura, la portata e la durata delle eventuali misure, i motivi necessari per disporle, le autorità competenti ad autorizzarle, eseguirle e controllarle, e il tipo di rimedio previsto dal diritto nazionale (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 232; *Falzarano c. Italia* (dec.), §§ 27-29)). Il riesame e la vigilanza delle misure di sorveglianza segreta possono intervenire in tre fasi: nel momento in cui è disposta per la prima volta la sorveglianza, nel corso della sua attuazione, o successivamente alla sua cessazione. In ordine alle prime due fasi, la natura e la logica stesse della sorveglianza segreta impongono che non soltanto la sorveglianza stessa bensì anche il relativo riesame siano svolti senza che la persona ne sia informata. Conseguentemente, poiché è necessariamente impedito alla persona di esperire di sua iniziativa un ricorso effettivo o di partecipare a un'eventuale procedura di riesame, è essenziale che le procedure previste forniscano esse stesse garanzie di tutela dei diritti della persona adeguate ed equivalenti (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 233). Ciò è particolarmente importante per determinare se un'ingerenza fosse "necessaria in una società democratica" al perseguimento di un fine legittimo, in quanto la Corte ha ritenuto che il potere di disporre la sorveglianza segreta dei cittadini sia tollerabile ai sensi dell'articolo 8 soltanto nella misura in cui esso è strettamente necessario alla salvaguardia delle istituzioni democratiche. Nel valutare l'esistenza e la portata di tale necessità gli Stati contraenti godono di un certo margine di discrezionalità, esso è tuttavia soggetto al controllo europeo, che comprende sia la legislazione che le decisioni che la applicano (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 232).

610. Si possono disporre operazioni di intercettazione telefonica soltanto sulla base di sospetti che possono essere considerati oggettivamente ragionevoli (*Karabeyoğlu c. Turchia*, § 103). La Corte ha inoltre sottolineato l'importanza del fatto che un'autorità dotata del potere di autorizzare il ricorso alla sorveglianza segreta sia in grado di verificare "se esista un ragionevole sospetto nei confronti dell'interessato, in particolare se esistano indizi concreti per sospettare che tale persona intenda commettere, commetta o abbia commesso dei reati o degli altri atti che possono dare luogo a misure di sorveglianza segreta" nonché "se l'intercettazione richiesta soddisfi il requisito della 'necessità in una società democratica' (...) per esempio se sia possibile conseguire i fini perseguiti con mezzi meno restrittivi" (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 260; *Dragojević c. Croazia*, § 94). Tale verifica, unitamente all'obbligo di enunciare le ragioni pertinenti nelle decisioni che autorizzano la sorveglianza segreta, costituisce un'importante garanzia che assicura che le misure non siano disposte in maniera casuale, irregolare o senza la dovuta e opportuna considerazione.

611. La Corte ha riscontrato la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza, per esempio, nelle seguenti cause: *Kruslin c. Francia*, § 36; *Huvig c. Francia*, § 35; *Malone c. Regno Unito*, § 79; *Valenzuela Contreras c. Spagna*, §§ 60-61; *Prado Bugallo c. Spagna*, § 30; *Matheron c. Francia*, § 43; *Dragojević c. Croazia*, § 101; *Šantare e Labazņikovs c. Lettonia*, § 62; *Liblik e altri c. Estonia*, §§ 140-142 concernenti la giustificazione retroattiva di provvedimenti che autorizzavano la sorveglianza segreta nel corso di procedimenti penali. In ordine a una conclusione di non violazione, si veda, per esempio, *Karabeyoğlu c. Turchia*, §§ 104-110.

612. La persona sottoposta a intercettazione telefonica deve avere accesso a un "riesame effettivo" per potere impugnare le misure in questione (*Marchiani c. Francia* (dec.)). Negare all'interessato la facoltà di contestare l'intercettazione delle proprie conversazioni telefoniche, in quanto l'utenza telefonica intercettata era intestata a una terza persona, viola la Convenzione (*Lambert c. Francia*, §§ 38-41; si raffronti *Bosak e altri c. Croazia*, §§ 63 e 65).

613. La Corte ha ritenuto che le legittime misure adottate dalla polizia per ottenere i numeri composti dall'utenza telefonica sita in un appartamento fossero necessarie nel contesto di un'indagine su un sospetto di reato (*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, §§ 42-51). È pervenuta a una conclusione analoga in un caso in cui le intercettazioni telefoniche costituivano una delle principali misure investigative per

accertare la partecipazione di persone a un'operazione di traffico di sostanze stupefacenti di notevole dimensione e la misura era stata oggetto di un "effettivo riesame" (*Coban c. Spagna* (dec.)).

614. In generale, la Corte riconosce il ruolo delle intercettazioni telefoniche in un contesto penale qualora esse siano previste dalla legge e siano necessarie in una società democratica, *inter alia*, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine, o alla prevenzione dei reati. Tali misure aiutano la polizia e i tribunali nel loro compito di prevenzione e repressione dei reati. Lo Stato, tuttavia, deve organizzare la loro attuazione pratica in modo da impedire qualsiasi abuso o arbitrarietà (*Dumitru Popescu c. Romania* (n. 2)).

615. Nel contesto di un procedimento penale, le intercettazioni telefoniche disposte da un magistrato, eseguite sotto la sua vigilanza, accompagnate da garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e soggette al successivo riesame di un tribunale, sono state ritenute proporzionate al legittimo fine perseguito (*Aalmoes e altri c. Paesi Bassi* (dec.); *Coban c. Spagna* (dec.)). La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata violazione dell'articolo 8 qualora nulla indicasse che l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni giuridiche invocate dalle autorità interne fossero state talmente arbitrarie o manifestamente irragionevoli da rendere illegittime le intercettazioni telefoniche (*İrfan Güzel c. Turchia*, § 88).

616. Lo Stato deve inoltre assicurare l'effettiva tutela dei dati ottenuti in tal modo e del diritto delle persone le cui conversazioni puramente private sono state intercettate dalle forze dell'ordine (*Craxi c. Italia* (n. 2), §§ 75 e 83, violazione; si confronti *Man e altri c. Romania* (dec.), §§ 104-111). Nella causa *Drakšas c. Lituania* la Corte ha constatato la violazione a causa della fuga di notizie sui media e della trasmissione di una conversazione privata registrata, con l'approvazione delle autorità, su un'utenza telefonica appartenente a un esponente politico indagato dalle autorità inquirenti (§ 60). Per contro, la legittima pubblicazione, nel contesto di un procedimento costituzionale, di registrazioni di conversazioni di carattere non privato, bensì professionale e politico, non è stata ritenuta violazione dell'articolo 8 (*ibid.*, § 61).

## F. Sorveglianza segreta speciale di cittadini e organizzazioni <sup>76</sup>

### 1. Misure di sorveglianza segreta

617. Le cause *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] (si vedano §§ 322-339) e *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC] (§§ 246-253) hanno riepilogato i pertinenti principi giurisprudenziali.

618. Nella sua prima sentenza concernente la sorveglianza segreta, relativa alla causa *Klass e altri c. Germania*, § 48, la Corte ha dichiarato, in particolare: "Oggigiorno le società democratiche sono minacciate da forme altamente sofisticate di spionaggio e dal terrorismo, e lo Stato, per contrastare efficacemente tali minacce, deve poter ricorrere alla sorveglianza segreta degli elementi sovversivi operanti nel suo territorio. La Corte deve pertanto ammettere che l'esistenza di alcune disposizioni legislative che concedono poteri di sorveglianza segreta della corrispondenza, delle spedizioni postali e delle telecomunicazioni è, in casi eccezionali, necessaria in una società democratica alla sicurezza nazionale e/o alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati". Tuttavia, i poteri di sorveglianza segreta dei cittadini, caratteristici come sono dello Stato di polizia, sono tollerabili ai sensi della Convenzione soltanto nella misura strettamente necessaria alla salvaguardia delle istituzioni democratiche (*ibid.*, § 42; *Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 72-73). In tale ultima causa la Corte ha chiarito il concetto di "stretta necessità". Pertanto, una misura di sorveglianza segreta deve, in generale, essere strettamente necessaria a salvaguardare le istituzioni democratiche e, in particolare, a ottenere informazioni di vitale importanza per una determinata operazione. In caso contrario, si verifica un "abuso" da parte delle autorità (§ 73).

<sup>76</sup> Si veda la *Guida in materia di protezione dei dati*.

619. In linea di massima la Corte non riconosce l'*actio popularis*, con il risultato che le persone, per poter presentare un ricorso in conformità all'articolo 34, devono dimostrare di essere state "direttamente interessate" dalla misura lamentata. Tuttavia, riconoscendo le peculiarità delle misure di sorveglianza segreta e l'importanza di assicurare che esse siano sottoposte a un controllo e una vigilanza effettivi, la Corte ha permesso contestazioni generiche del pertinente regime legislativo (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 165). In tale causa ha chiarito in quali circostanze un ricorrente potesse affermare di essere "vittima" della violazione dell'articolo 8, senza dover dimostrare di essere stato effettivamente sottoposto a misure di sorveglianza segreta. Ha basato il suo approccio su quello adottato nella causa *Kennedy c. Regno Unito*, ritenendolo il più adatto alla necessità di assicurare che la segretezza delle misure di sorveglianza non le rendesse effettivamente inappellabili, sottraendole alla vigilanza delle autorità giudiziarie nazionali e della Corte. Conseguentemente, un ricorrente può affermare di essere vittima della violazione della Convenzione se è applicabile nei suoi confronti la legislazione che autorizza misure di sorveglianza segreta (perché appartiene a un gruppo di persone cui è diretta tale legislazione o perché essa riguarda direttamente ogni persona) e se non dispone di mezzi di ricorso per contestare la sorveglianza segreta. Inoltre, anche qualora siano disponibili mezzi di ricorso, un ricorrente può comunque proclamarsi vittima a causa della semplice esistenza di misure segrete o di una legislazione che le consente, se è in grado di dimostrare che, a causa della sua situazione personale, corre il potenziale rischio di essere sottoposto a tali misure (§§ 171-172). Si veda altresì, in ordine alla qualità di "vittima", *Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 32-39 e i rinvii ivi citati.

620. Le sentenze relative alle cause *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] (§§ 333-334) e *Roman Zakharov c. Russia* [GC] (§§ 227-303) contengono un'esauriente rassegna della giurisprudenza della Corte basata sull'articolo 8 relativa alla "legalità" ("la qualità della legge") e alla "necessità" (adeguatezza ed efficacia delle garanzie contro le arbitrarietà e il rischio di abusi) di un sistema di sorveglianza segreta. Il requisito della "prevedibilità" in tale particolare contesto non può essere inteso come si intende in molti altri campi. Nella causa *Roman Zakharov c. Russia*, le carenze del quadro giuridico interno che disciplinava la sorveglianza segreta delle comunicazioni di telefonia mobile hanno dato luogo alla constatazione di violazione dell'articolo 8 (§§ 302-303).

621. La sorveglianza segreta di una persona può essere giustificata ai sensi dell'articolo 8 soltanto qualora sia "prevista dalla legge", persegua uno o più dei "fini legittimi" di cui al paragrafo 2 dell'articolo 8 e sia "necessaria in una società democratica" per conseguirli (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 227; *Szabó e Vissy c. Ungheria*, § 54; *Kennedy c. Regno Unito*, § 130).

622. Il primo punto indica che la misura di sorveglianza deve avere una base nel diritto interno ed essere compatibile con lo stato di diritto. La legge deve pertanto soddisfare requisiti di qualità: deve essere accessibile alla persona interessata e devono esserne prevedibili gli effetti (*Kennedy c. Regno Unito*, § 151; *Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 229). Nel contesto delle intercettazioni di comunicazioni la "prevedibilità" non può essere intesa come si intende in molti altri campi. Nello speciale contesto delle misure di sorveglianza segreta la prevedibilità non può significare che le persone debbano essere in grado di prevedere il momento in cui è probabile che le autorità intercettino le loro comunicazioni, in modo da poter conseguentemente adeguare il loro comportamento (*Weber e Saravia c. Germania*, § 93). Tuttavia, per evitare ingerenze arbitrarie, è essenziale che sussistano norme chiare e particolareggiate in materia di intercettazione delle conversazioni telefoniche. Il diritto deve essere sufficientemente chiaro, per fornire ai cittadini un'adeguata indicazione delle circostanze e delle condizioni in cui le pubbliche autorità hanno la facoltà di ricorrere a tali misure segrete (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 229; *Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimdzhev c. Bulgaria*, § 75). Inoltre, per fornire alla persona un'adeguata protezione da ingerenze arbitrarie, la legge deve indicare in modo sufficientemente chiaro la portata della discrezionalità concessa all'esecutivo o al magistrato e le modalità del suo esercizio (*Roman Zakharov c. Russia*, § 230; *Malone c. Regno Unito*, § 68; *Huvig c. Francia*, § 29; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), § 94).

623. Una legge relativa a misure di sorveglianza segreta deve prevedere le seguenti garanzie minime contro gli abusi di potere: la definizione della natura dei reati che possono dare luogo a un decreto di

intercettazione e delle categorie di persone le cui utenze telefoniche possono essere intercettate; un limite alla durata della misura; la procedura da seguire per l'esame, l'utilizzo, e la memorizzazione dei dati raccolti; le precauzioni da adottare nella comunicazione dei dati ad altre parti; e le circostanze in cui le registrazioni possono o devono essere cancellate o distrutte (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 231 e 238-301; *Amann c. Svizzera* [GC], §§ 56-58).

624. Infine, il ricorso alla sorveglianza segreta deve perseguire un fine legittimo ed essere “necessario in una società democratica” per conseguire tale fine.

Le autorità nazionali godono di un certo margine di discrezionalità, esso è tuttavia soggetto al controllo europeo, che comprende sia la legislazione che le decisioni che la applicano. La Corte deve accertare l'esistenza di garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi (*Klass e altri c. Germania*, § 50). La valutazione di tale questione dipende da tutte le circostanze in questione nella causa, quali la natura, la portata e la durata delle eventuali misure, i motivi necessari per disporle, le autorità competenti ad autorizzarle, eseguirle e controllarle, e il tipo di rimedio previsto dal diritto nazionale. Le procedure di vigilanza sul provvedimento che dispone e attua misure restrittive devono essere tali da mantenere “l'ingerenza” nei limiti di quanto “necessario in una società democratica” (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 232 e i rinvii ivi citati).

625. Il riesame e la vigilanza delle misure di sorveglianza segreta possono intervenire in tre fasi: nel momento in cui è disposta per la prima volta la sorveglianza, nel corso della sua attuazione, o successivamente alla sua cessazione (*ibid.*, §§ 233-234 e i rinvii ivi citati). In ordine alle prime due fasi, le procedure previste devono fornire garanzie adeguate ed equivalenti che salvaguardino i diritti della persona. Dal momento che gli abusi sono potenzialmente facili, è in linea di massima auspicabile affidare il riesame a un magistrato, in quanto il riesame svolto da un magistrato offre le migliori garanzie di indipendenza, imparzialità e correttezza della procedura. In ordine alla terza fase, dopo la cessazione della sorveglianza, la questione della successiva notificazione delle misure di sorveglianza è indissolubilmente connessa all'efficacia dei ricorsi giudiziari e quindi all'esistenza di garanzie effettive contro gli abusi da parte delle autorità che effettuano la sorveglianza. In linea di massima la persona interessata ha poche possibilità di ricorrere in giudizio, a meno che non sia informata delle misure adottate a sua insaputa e sia quindi in grado di contestarne retroattivamente la legittimità o, in alternativa, a meno che chiunque sospetti che le proprie comunicazioni siano o siano state intercettate possa adire il tribunale, che rimane competente anche qualora la misura non sia stata notificata al soggetto intercettato (*ibid.*, §§ 233-234).

626. Si deve osservare che nelle cause in cui è contestata la legislazione che consente la sorveglianza segreta, la legittimità dell'ingerenza è strettamente connessa all'accertamento del rispetto del criterio della “necessità”, ed è pertanto opportuno esaminare congiuntamente i requisiti che esigono che la misura fosse “prevista dalla legge” e “necessaria” (*Kennedy c. Regno Unito*, § 155; *Kvasnica c. Slovacchia*, § 84). In questo senso la “qualità della legge” implica non soltanto che l'applicazione del diritto interno debba essere accessibile e prevedibile, bensì anche che esso debba assicurare che le misure di sorveglianza segreta siano applicate soltanto qualora siano “necessarie in una società democratica”, in particolare prevedendo tutele e garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 236). Nella causa citata, era incontestato che l'intercettazione delle comunicazioni di telefonia mobile avesse una base nel diritto interno e perseguisse finalità legittime ai fini dell'articolo 8 § 2, ovvero la tutela della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza, la prevenzione dei reati e la protezione del benessere economico del Paese. Ciò tuttavia non è sufficiente. È necessario valutare, oltre all'accessibilità del diritto interno, il campo di applicazione e la durata delle misure di sorveglianza segreta, le procedure da seguire per memorizzare, accedere, esaminare, utilizzare, comunicare e distruggere i dati intercettati, le procedure di autorizzazione, le modalità di vigilanza sull'attuazione delle misure, gli eventuali meccanismi di notificazione e i ricorsi previsti dal diritto nazionale (*ibid.*, §§ 238-301).

627. Campo di applicazione delle misure di sorveglianza segreta: i cittadini devono ricevere adeguate indicazioni sulle circostanze in cui le autorità pubbliche hanno la facoltà di ricorrere a tali misure. In particolare, è importante specificare chiaramente il carattere dei reati che possono dare luogo a un decreto di intercettazione e la definizione delle categorie di persone le cui utenze telefoniche possono essere intercettate (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 243 e 247). In ordine al carattere dei reati, il requisito della prevedibilità non esige che gli Stati indichino esaustivamente, definendoli, gli specifici reati che possono dare luogo a intercettazione. Dovrebbero tuttavia essere forniti sufficienti dettagli sul carattere dei reati in questione (*Kennedy c. Regno Unito*, § 159). Le misure di intercettazione nei confronti di una persona che non è sospettata di un reato, ma che potrebbe essere in possesso di informazioni su tale reato, possono essere giustificate ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Greuter c. Paesi Bassi* (dec.), relativa a intercettazioni telefoniche disposte e controllate da un magistrato e di cui la ricorrente era stata informata). Tuttavia, le categorie di persone le cui utenze telefoniche possono essere intercettate non sono definite con sufficiente chiarezza qualora comprendano non soltanto gli indagati e gli imputati, bensì anche “qualsiasi altra persona coinvolta in un reato”, senza alcuna spiegazione sull'interpretazione di tale espressione (*Iordachi e altri c. Moldavia*, § 44, in cui i ricorrenti hanno sostenuto che correano il grave rischio che loro utenze telefoniche fossero intercettate in quanto appartenevano a un'organizzazione non governativa specializzata nel rappresentare i ricorrenti dinanzi alla Corte; si vedano altresì *Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 245; *Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 67 e 73). Nella causa *Amann c. Svizzera* [GC], relativa a una scheda creata e memorizzata dalle autorità a seguito dell'intercettazione di una conversazione telefonica, la Corte ha riscontrato la violazione in quanto, *inter alia*, il diritto pertinente non disciplinava dettagliatamente l'ipotesi di persone intercettate “accidentalmente” (§ 61).

628. Durata della sorveglianza: la questione della complessiva durata delle misure di intercettazione può essere lasciata alla discrezione delle autorità competenti a emettere e prorogare i decreti di intercettazione, purché siano previste adeguate garanzie, quali la chiara indicazione nel diritto interno del termine del decreto di intercettazione, delle condizioni che consentono di prorogarlo e delle circostanze in cui deve essere revocato (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 250; *Kennedy c. Regno Unito*, § 161). Nella causa *Iordachi e altri c. Moldavia* la legislazione interna è stata censurata in quanto non stabiliva un chiaro limite temporale per l'autorizzazione di una misura di sorveglianza (§ 45).

629. Procedure che devono essere seguite per memorizzare, accedere, esaminare, utilizzare, comunicare e distruggere i dati intercettati (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 253-256): l'automatica memorizzazione per sei mesi di dati chiaramente irrilevanti non può essere considerata giustificata ai sensi dell'articolo 8 (*ibid.*, § 255). La causa *Liberty e altri c. Regno Unito* concerneva l'intercettazione effettuata dal Ministero della Difesa, sulla base di un mandato, delle comunicazioni esterne di organizzazioni per la difesa delle libertà civili. La Corte ha riscontrato la violazione, ritenendo in particolare che non fosse stata accessibile al pubblico alcuna indicazione sulla procedura da seguire per selezionare al fine dell'esame, condividere, memorizzare e distruggere il materiale intercettato (§ 69). Nella causa *Zoltán Varga c. Slovacchia* (§§ 169-171), la conservazione dei dati intercettati sulla base di una normativa tenuta riservata che era stata adottata e applicata dal Servizio segreto senza alcun controllo esterno, è stata considerata priva di una sufficiente base giuridica. La Corte ha osservato, in particolare, che tale normativa difettava di accessibilità e non offriva al ricorrente alcuna tutela dall'ingerenza arbitraria nel suo diritto al rispetto della vita privata.

630. Procedure di autorizzazione: per valutare se le procedure di autorizzazione siano in grado di garantire che la sorveglianza segreta non sia disposta in maniera casuale, illecita o senza la dovuta e opportuna considerazione, si deve tenere conto di diversi fattori, tra cui, in particolare, l'autorità competente ad autorizzare la sorveglianza, la portata del suo esame, e il contenuto dell'autorizzazione all'intercettazione (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 257-267; si veda altresì *Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 73 e 75-77, relativa a misure di sorveglianza soggette a preliminare autorizzazione giudiziaria da parte del Ministero della Giustizia e alla questione delle misure d'urgenza, §§ 80-81). Qualora un regime consenta ai Servizi segreti e alla Polizia di intercettare direttamente le comunicazioni di



qualsiasi cittadino senza l'obbligo di presentare l'autorizzazione all'intercettazione al fornitore di servizi di comunicazioni, o a chiunque altro, la necessità di garanzie contro le arbitrarietà e gli abusi appare particolarmente forte (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 270).

631. Vigilanza sull'esecuzione delle misure di sorveglianza segreta: l'obbligo per gli enti che effettuano le intercettazioni di tenere registri delle intercettazioni è particolarmente importante al fine di garantire che l'organo di vigilanza abbia un effettivo accesso ai dettagli delle attività di sorveglianza intraprese (*Kennedy c. Regno Unito*, § 165; *Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 275-285). Sebbene sia in linea di massima auspicabile affidare il controllo a un magistrato, la vigilanza da parte di organi non giudiziari può essere ritenuta compatibile con la Convenzione, purché l'organo di vigilanza sia indipendente dalle autorità che svolgono la sorveglianza e sia investito di competenza e poteri sufficienti a esercitare un controllo effettivo e continuativo (*ibid.*, § 272; *Klass e altri c. Germania*, § 56). Anche i poteri dell'organo di vigilanza in ordine alle violazioni accertate costituiscono un importante aspetto per la valutazione dell'efficacia di tale vigilanza (*ibid.*, § 53, in cui l'organo che eseguiva le intercettazioni doveva porvi immediatamente fine se la Commissione G10 le giudicava illegittime o non necessarie; *Kennedy c. Regno Unito*, § 168, in cui il materiale intercettato doveva essere distrutto non appena il Commissario incaricato dell'intercettazione delle comunicazioni scopriva che l'intercettazione era illegittima; *Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 282). Qualora il giudice o il tribunale competenti a vigilare adottino un atteggiamento passivo, limitandosi, in sostanza, ad avallare gli atti dei servizi di sicurezza senza verificare effettivamente i fatti, tale vigilanza non soddisfa i requisiti dell'articolo 8 (*Zoltán Varga c. Slovacchia*, §§ 155-160).

632. Notificazione dell'intercettazione di comunicazioni e ricorsi disponibili (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 286-301): il carattere segreto delle misure di sorveglianza solleva la questione della notificazione alla persona interessata al fine di consentirle di contestarne la legittimità. Sebbene il fatto che le persone interessate dalle misure di sorveglianza non ricevano successivamente una notificazione quando la sorveglianza è cessata non possa costituire di per sé violazione, è ciononostante auspicabile informarle, dopo la cessazione delle misure, "appena è possibile effettuare la notificazione senza compromettere la finalità della restrizione" (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 287-290; *Cevat Özel c. Turchia*, §§ 34-37). La questione dell'eventuale necessità di notificare alla persona che è stata sottoposta a misure di intercettazione è ineluttabilmente connessa all'efficacia dei ricorsi interni (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 286).

633. In ordine alle operazioni di sorveglianza segreta finalizzate a contrastare il terrorismo, devono sussistere garanzie adeguate ed effettive contro gli abusi da parte delle autorità statali che effettuano la sorveglianza strategica (*Weber e Saravia c. Germania*, con ulteriori rinvii). La Corte ammette che il ricorso dei Governi a tecnologie all'avanguardia, compresa la sorveglianza di massa delle comunicazioni al fine di sventare imminenti incidenti, sia la naturale conseguenza delle forme assunte dall'attuale terrorismo. Ciononostante, la legislazione che disciplina tali operazioni deve prevedere le necessarie garanzie contro gli abusi relativi alla disposizione e all'esecuzione delle misure di sorveglianza, nonché l'eventuale riparazione (*Szabó e Vissy c. Ungheria*, §§ 64, 68 e 78-81). Sebbene la Corte ammetta che possano esservi situazioni di estrema urgenza, in cui la necessità di una preliminare autorizzazione giudiziaria comporterebbe il rischio di sprecare tempo prezioso, in tali casi le misure preliminarmente autorizzate da un'autorità non giudiziaria devono essere sottoposte a un riesame giudiziario *ex post facto* (§ 81).

634. La causa *Kennedy c. Regno Unito* riguardava un ex detenuto che lottava contro gli errori giudiziari e affermava di essere stato vittima di misure di sorveglianza. La Corte ha sottolineato che il potere di disporre misure di sorveglianza segreta dei cittadini non era ammissibile ai sensi dell'articolo 8, in assenza di adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi.

635. Nella causa *Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimdzhev c. Bulgaria*, un'associazione senza scopo di lucro e un difensore che rappresentava i ricorrenti nei procedimenti dinanzi alla Corte di Strasburgo hanno sostenuto che essi potevano essere sottoposti in qualsiasi

momento a misure di sorveglianza senza esserne informati. La Corte ha osservato che la pertinente legislazione interna non offriva sufficienti garanzie contro il rischio di abusi inerente a qualsiasi sistema di sorveglianza segreta e che, pertanto, l'ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 8 non era "prevista dalla legge".

636. La causa *Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania* concerneva un'associazione che tutelava gli interessi dei partecipanti e delle vittime di manifestazioni antigovernative. La Corte ha riscontrato la violazione dell'articolo 8 (§§ 171-175; si veda, per contro *Kennedy c. Regno Unito*, § 169, non violazione).

## 2. Regimi di intercettazione di massa

637. Nelle cause *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC] (§§ 254-278) e *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC] (§§ 340-364), la Corte ha esaminato le garanzie necessarie nei regimi di intercettazione di massa (talvolta denominati "spionaggio dei segnali elettromagnetici") rispetto ai regimi di intercettazione mirata. A differenza delle intercettazioni mirate, finalizzate generalmente a indagare su un obiettivo specifico o su un reato identificabile, i regimi di intercettazione di massa sono solitamente utilizzati per raccogliere informazioni provenienti dall'estero e individuare nuove minacce provenienti da attori noti e ignoti. Stando così le cose, il requisito della chiara definizione nel diritto interno delle categorie di persone che rischiano l'intercettazione delle loro comunicazioni e della natura dei reati che possono dare luogo a un decreto di intercettazione non è facilmente applicabile a un regime di intercettazione di massa, come non lo è il requisito del "ragionevole sospetto". È tuttavia imperativo che il diritto interno enunci con sufficiente chiarezza e precisione i motivi che consentono l'autorizzazione di un'intercettazione di massa e le circostanze che consentono l'intercettazione delle comunicazioni di una persona. Inoltre, nel contesto delle intercettazioni di massa, aumenta l'importanza della vigilanza e del riesame per via dell'inerente rischio di abusi e della legittima esigenza di segretezza. L'articolo 8 si applica a tutte le fasi del processo di intercettazione di massa, e l'intensità dell'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata aumenta man mano che il processo attraversa le diverse fasi. Esse comprendono, in particolare 1) l'intercettazione e l'iniziale conservazione delle comunicazioni e dei relativi dati di comunicazione; 2) l'applicazione di specifici selettori alle comunicazioni conservate e ai relativi dati di comunicazione; 3) l'esame da parte degli analisti delle comunicazioni selezionate e dei relativi dati di comunicazione; e 4) la successiva conservazione dei dati e l'utilizzo del "prodotto finale", compresa la condivisione dei dati con terzi.

638. La necessità di garanzie è massimamente necessaria alla fine del processo, qualora si analizzino le informazioni su una particolare persona, o un analista esamini il contenuto delle comunicazioni. Al processo devono pertanto essere applicate "garanzie end-to-end". Per valutare se lo Stato convenuto abbia agito entro i limiti del suo ristretto margine di discrezionalità, la Corte deve prendere in esame un insieme di criteri più ampio rispetto alle garanzie elencate nella sentenza *Weber*. Considerando congiuntamente il criterio della "previsione per legge" e della "necessità", la Corte deve verificare se il quadro giuridico interno definisca chiaramente: 1) i motivi che consentono l'autorizzazione di intercettazioni di massa; 2) le circostanze che consentono l'intercettazione delle comunicazioni di una persona; 3) la procedura da seguire per la concessione dell'autorizzazione; 4) le procedure da seguire per la selezione, l'esame e l'utilizzo del materiale intercettato; 5) le precauzioni da adottare per la comunicazione del materiale a terzi; 6) i limiti alla durata dell'intercettazione e della conservazione del materiale intercettato e le circostanze che ne impongono la cancellazione e la distruzione; 7) le procedure e le modalità della vigilanza esercitata da un'autorità indipendente nel rispetto delle suddette garanzie e i suoi poteri in caso di inosservanza; e 8) le procedure per un riesame *ex post facto* dell'osservanza e i poteri conferiti all'organo competente per trattare i casi di inosservanza.

## Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (\*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio la sentenza che diviene definitiva è la sentenza pronunciata dalla Grande Camera, e non quella pronunciata dalla Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di molte importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali in internet prodotte da terzi.

### —A—

*A c. Croazia*, n. 55164/08, 14 ottobre 2010  
*A c. Francia*, 23 novembre 1993, Serie A n. 277-B  
*A e B c. Croazia*, n. 7144/15, 20 giugno 2019  
*A, B e C c. Lettonia*, n. 30808/11, 31 marzo 2016  
*A, B e C c. Irlanda* [GC], n. 25579/05, CEDU 2010  
*A.B. c. Paesi Bassi*, n. 37328/97, 29 gennaio 2002  
*A.B. e altri c. Francia*, n. 11593/12, 12 luglio 2016  
*A.D. e O.D. c. Regno Unito*, n. 28680/06, 16 marzo 2010  
*A.D.T. c. Regno Unito*, n. 35765/97, CEDU 2000-IX  
*A.H. e altri c. Russia*, nn. 6033/13 e altri 15, 17 gennaio 2017  
*A.H. Khan c. Regno Unito*, n. 6222/10, 20 dicembre 2011  
*A.I. c. Italia*, n. 70896/17, 1° aprile 2021  
*A.K. c. Lettonia*, n. 33011/08, 24 giugno 2014  
*A.K. e L. c. Croazia*, n. 37956/11, 8 gennaio 2013  
*A.M. e A.K.c. Ungheria* (dec.), nn. 21320/15 e 35837/15, 4 aprile 2017  
*A.M. e altri c. Francia*, n. 24587/12, 12 luglio 2016  
*A.M.M. c. Romania*, n. 2151/10, 14 febbraio 2012  
*A.-M.V. c. Finlandia*, n. 53251/13, 23 marzo 2017  
*A.N. c. Lituania*, n. 17280/08, 31 maggio 2016  
*A.P., Garçon e Nicot c. Francia*, nn. 79885/12 e altri 2, CEDU 2017 (estratti)  
*A.S. c. Svizzera*, n. 39350/13, 30 giugno 2015

*Aalmoes e altri c. Paesi Bassi* (dec.), n. 16269/02, 25 novembre 2004  
*Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, Serie A n. 94  
*Abdyusheva e altri c. Russia*, nn. 58502/11 e altri 2, 26 novembre 2019  
*Aboufadda c. Francia* (dec.), n. 28457/10, 4 novembre 2014  
*Acmanne e altri c. Belgio*, n. 10435/83 decisione della Commissione del 10 dicembre, *Decisions and Reports* (DR) 40  
*Ageyevy c. Russia*, n. 7075/10, 18 aprile 2013  
*Agraw c. Svizzera*, n. 3295/06, 29 luglio 2010  
*Ahmadov c. Azerbaigian*, n. 32538/10, 30 gennaio 2020  
*Ahmut c. Paesi Bassi*, 28 novembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-VI  
*Ahrens c. Germania*, n. 45071/09, 22 marzo 2012  
*Ahunbay e altri c. Turchia* (dec.), n. 6080/06, 29 gennaio 2019  
*Airey c. Irlanda*, 9 ottobre 1979, Serie A n. 32  
*Ajayi e altri c. Regno Unito* (dec.), n. 27663/95, 22 giugno 1999  
*Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV  
*Akinnibosun c. Italia*, n. 9056/14, 16 luglio 2015  
*Aktaş e Aslaniskender c. Turchia*, nn. 18684/07 e 21101/07, 25 giugno 2019  
*Aksu c. Turchia* [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, CEDU 2012  
*Alam c. Danimarca* (dec.), n. 33809/15, 6 giugno 2017  
*Al-Nashif c. Bulgaria*, n. 50963/99, 20 giugno 2002  
*Aldeguer Tomás c. Spagna*, n. 35214/09, 14 giugno 2016  
*Aleksanyan c. Russia*, n. 46468/06, 22 dicembre 2008  
*Alexandru Enache c. Romania*, n. 16986/12, 3 ottobre 2017  
*Aliiev c. Ucraina*, n. 41220/98, 29 aprile 2003  
*Alkaya c. Turchia*, n. 42811/06, 9 ottobre 2012  
*Altay c. Turchia (n. 2)*, n. 11236/09, 9 aprile 2019  
*Alves da Silva c. Portogallo*, n. 41665/07, 20 ottobre 2009  
*Amann c. Svizzera* [GC], n. 27798/95, CEDU 2000-II  
*Anayo c. Germania*, n. 20578/07, 21 dicembre 2010  
*Anchev c. Bulgaria* (dec.), nn. 38334/08 e 68242/16, 5 dicembre 2017  
*André e altro c. Francia*, n. 18603/03, 24 luglio 2008  
*Andreou Papi c. Turchia*, n. 16094/90, 22 settembre 2009  
*Andrey Medvedev c. Russia*, n. 75737/13, 13 settembre 2016  
*Anghel c. Italia*, n. 5968/09, 25 giugno 2013  
*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], n. 48876/08, CEDU 2013 (estratti)  
*Antović e Mirković c. Montenegro*, n. 70838/13, 28 novembre 2017  
*Apanasewicz c. Polonia*, n. 6854/07, 3 maggio 2011  
*Argenti c. Italia*, n. 56317/00, 10 novembre 2005  
*Armstrong c. Regno Unito* (dec.), n. 48521/99, 25 settembre 2001  
*Asselbourg e altri c. Lussemburgo* (dec.), n. 29121/95, CEDU 1999-VI  
*Associazione "21 dicembre 1989" e altri c. Romania*, nn. 33810/07 e 18817/08, 24 maggio 2011  
*Associazione ACCEPT e altri c. Romania*, n. 19237/16, 1° giugno 2021  
*Associazione per l'integrazione europea e i diritti umani e Ekimdzhev c. Bulgaria*, n. 62540/00, 28 giugno 2007  
*August c. Regno Unito* (dec.), n. 36505/02, 21 gennaio 2003  
*Aune c. Norvegia*, n. 52502/07, 28 ottobre 2010  
*Avilkina e altri c. Russia*, n. 1585/09, 6 giugno 2013  
*Axel Springer AG c. Germania* [GC], n. 39954/08, 7 febbraio 2012  
*Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, n. 51405/12, 21 settembre 2017  
*Aycaguer c. Francia*, n. 8806/12, 22 giugno 2017  
*Azer Ahmadov c. Azerbaigian*, n. 3409/10, 22 luglio 2021

*Azerkane c. Paesi Bassi*, n. 3138/16, 2 giugno 2020

—B—

*B. c. Francia*, 25 marzo 1992, Serie A n. 232-C  
*B.B. c. Francia*, n. 5335/06, 17 dicembre 2009  
*B. c. Moldavia*, n. 61382/09, 16 luglio 2013  
*B. c. Romania (n. 2)*, n. 1285/03, 19 febbraio 2013  
*B. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, Serie A n. 121  
*B.A.C. c. Grecia*, n. 11981/15, 13 ottobre 2016  
*B.B. e F.B. c. Germania*, nn. 18734/09 e 9424/11, 14 marzo 2013  
*B. c. c. Svizzera*, n. 21353/93, decisione della Commissione del 27 febbraio 1995  
*B.G. e altri c. Francia*, n. 63141/13, 10 settembre 2020  
*Bădulescu c. Portogallo*, n. 33729/18, 20 ottobre 2020  
*Babiarz c. Polonia*, n. 1955/10, 10 gennaio 2017  
*Babylonová c. Slovacchia*, n. 69146/01, CEDU 2006-VIII  
*Băcilă c. Romania*, n. 19234/04, 30 marzo 2010  
*Bagdonavicius e altri c. Russia*, n. 19841/06, 11 ottobre 2016  
*Bagirov c. Azerbaigian*, nn. 81024/12 e 28198/15, 25 giugno 2020  
*Bagiyeva c. Ucraina*, n. 41085/05, 28 aprile 2016  
*Bah c. Regno Unito*, n. 56328/07, CEDU 2011  
*Balaskas c. Grecia*, n. 73087/17, 5 novembre 2020  
*Ballıktaş Bingöllü c. Turchia*, n. 76730/12, 22 giugno 2021  
*Bărbulescu c. Romania* [GC], n. 61496/08, CEDU 2017 (estratti)  
*Baybaşın c. Paesi Bassi* (dec.), n. 13600/02, 6 ottobre 2005  
*Baytüre e altri c. Turchia* (dec.), n. 3270/09, 12 marzo 2013  
*Beard c. Regno Unito* [GC], n. 24882/94, 18 gennaio 2001  
*Bédat c. Svizzera* [GC], n. 56925/08, CEDU 2016  
*Beghal c. Regno Unito*, n. 4755/16, 28 febbraio 2019  
*Behar e Gutman c. Bulgaria*, n. 29335/13, 16 febbraio 2021  
*Beizaras e Levickas c. Lituania*, n. 41288/15, 14 gennaio 2020  
*Benhebba c. Francia*, n. 53441/99, 10 luglio 2003  
*Benedik c. Slovenia*, n. 62357/14, 24 aprile 2018  
*Benediktsdóttir c. Islanda* (dec.), n. 38079/06, 16 giugno 2009  
*Benes c. Austria*, n. 18643/91, decisione della Commissione del 6 gennaio 1992, DR 72  
*Bensaid c. Regno Unito*, n. 44599/98, CEDU 2001-I  
*Berger-Krall e altri c. Slovenia*, n. 14717/04, 12 giugno 2014  
*Berisha c. Svizzera*, n. 948/12, 30 luglio 2013  
*Bernh Larsen Holding AS e altri c. Norvegia*, n. 24117/08, 14 marzo 2013  
*Berrehab c. Paesi Bassi*, 21 giugno 1988, Serie A n. 138  
*Beuze c. Belgio* [GC], n. 71409/10, 9 novembre 2018  
*Bevacqua e S. c. Bulgaria*, n. 71127/01, 12 giugno 2008  
*Bianchi c. Svizzera*, n. 7548/04, 22 giugno 2006  
*Biao c. Danimarca* [GC], n. 38590/10, CEDU 2016  
*Biao c. Danimarca*, n. 38590/10, 25 marzo 2014  
*Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC], n. 58170/13, 25 maggio 2021  
*Bigaeva c. Grecia*, n. 26713/05, 28 maggio 2009  
*Biržietis c. Lituania*, n. 49304/09, 14 giugno 2016  
*Birznieks c. Lettonia*, n. 65025/01, 31 maggio 2011  
*Bistieva e altri c. Polonia*, n. 75157/14, 10 aprile 2018  
*Bjedov c. Croazia*, n. 42150/09, 29 maggio 2012  
*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], n. 21980/93, CEDU 1999-III

*Blaga c. Romania*, n. 54443/10, 1° luglio 2014  
*Blyudik c. Russia*, n. 46401/08, 25 giugno 2019  
*Bocu c. Romania*, n. 58240/14, 30 giugno 2020  
*Boffa e altri c. San Marino*, n. 26536/95, decisione della Commissione del 15 gennaio 1998, DR 27  
*Bohlen c. Germania*, n. 53495/09, 19 febbraio 2015  
*Boljević c. Serbia*, n. 47443/14, 16 giugno 2020  
*Bondavalli c. Italia*, n. 35532/12, 17 novembre 2015  
*Bor c. Ungheria*, n. 50474/08, 18 giugno 2013  
*Boris Popov c. Russia*, n. 23284/04, 28 ottobre 2010  
*Borysiewicz c. Polonia*, n. 71146/01, 1° luglio 2008  
*Bosak e altri c. Croazia*, nn. 40429/14 e altri 3, 6 giugno 2019  
*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, 30 giugno 2005  
*Bostan c. Repubblica di Moldavia*, n. 52507/09, 8 dicembre 2020  
*Botta c. Italia*, 24 febbraio 1998, *Reports of Judgments and Decisions 1998-I*  
*Boughanemi c. Francia*, 24 aprile 1996, *Reports of Judgments and Decisions 1996-II*  
*Boujlifa c. Francia*, 21 ottobre 1997, *Reports of Judgments and Decisions 1997-VI*  
*Bousarra c. Francia*, n. 25672/07, 23 settembre 2010  
*Boyle c. Regno Unito*, 28 febbraio 1994, Serie A n. 282-B  
*Boyle e Rice c. Regno Unito*, 27 aprile 1988, Serie A n. 131  
*Brândușe c. Romania*, n. 6586/03, 7 aprile 2009  
*Brecknell c. Regno Unito*, n. 32457/04, 27 novembre 2007  
*Bremner c. Turchia*, n. 37428/06, 13 ottobre 2015  
*Breyer c. Germania*, n. 50001/12, 30 gennaio 2020  
*Brežec c. Croazia*, n. 7177/10, 18 luglio 2013  
*Brito Ferrinho Bexiga Villa-Nova c. Portogallo*, n. 69436/10, 1° dicembre 2015  
*Bronda c. Italia*, 9 giugno 1998, *Reports of Judgments and Decisions 1998-IV*  
*Brüggemann e Scheuten c. Germania*, n. 6959/75, decisione della Commissione del 19 maggio 1976, DR 5  
*Buck c. Germania*, n. 41604/98, 28 aprile 2005  
*Buckland c. Regno Unito*, n. 40060/08, 18 settembre 2012  
*Buckley c. Regno Unito*, 25 settembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions 1996-IV*  
*Budinova e Chaprazov c. Bulgaria*, n. 12567/13, 16 febbraio 2021  
*Buglov c. Ucraina*, n. 28825/02, 10 luglio 2014  
*Burghartz c. Svizzera*, 22 febbraio 1994, Serie A n. 280-B  
*Burlya e altri c. Ucraina*, n. 3289/10, 6 novembre 2018  
*Buscemi c. Italia*, n. 29569/95, CEDU 1999-VI  
*Butt c. Norvegia*, n. 47017/09, 4 dicembre 2012  
*Buturugă c. Romania*, n. 56867/15, 11 febbraio 2020  
*Bykov c. Russia* [GC], n. 4378/02, 10 marzo 2009

—C—

*C. c. Belgio*, 7 agosto 1996, *Reports of Judgments and Decisions 1996-III*  
*C. c. Croazia*, n. 80117/17, 8 ottobre 2020  
*C.A.S. e C.S. c. Romania*, n. 26692/05, 20 marzo 2012  
*C.C. c. Spagna*, n. 1425/06, 6 ottobre 2009  
*Călin e altri c. Romania*, nn. 25057/11 e altri 2, 19 luglio 2016  
*Calogero Diana c. Italia*, 15 novembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions 1996-V*  
*Camelia Bogdan c. Romania*, n. 36889/18, 20 ottobre 2020,  
*Camenzind c. Svizzera*, 16 dicembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII*  
*Camp e Bourimi c. Paesi Bassi*, n. 28369/95, CEDU 2000-X  
*Campbell c. Regno Unito*, 25 marzo 1992, Serie A n. 233

*Canonne c. Francia* (dec.), n. 22037/13, 2 giugno 2015  
*Çapın c. Turchia*, n. 44690/09, 15 ottobre 2019  
*Carlson c. Svizzera*, n. 49492/06, 6 novembre 2008  
*Caruana c. Malta* (dec.), n. 41079/16, 15 maggio 2018  
*Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo*, n. 17484/15, 25 luglio 2017  
*Catt c. Regno Unito*, n. 43514/15, 24 gennaio 2019  
*Centro per la Democrazia e lo Stato di diritto c. Ucraina*, n. 10090/16, 26 marzo 2020  
*Centrum för rättvisa c. Svezia*, [GC], n. 35232/08, 25 maggio 2021  
*Cevat Özel c. Turchia*, n. 19602/06, 7 giugno 2016  
*Chadimová c. Repubblica ceca*, n. 50073/99, 18 aprile 2006  
*Chaldayev c. Russia*, n. 33172/16, 28 maggio 2019  
*Chapin e Charpentier c. Francia*, n. 40183/07, 9 giugno 2016  
*Chapman c. Regno Unito* [GC], n. 27238/95, CEDU 2001-I  
*Chappell c. Regno Unito*, 30 marzo 1989, Serie A n. 152-A  
*Chauvy e altri c. Francia*, n. 64915/01, CEDU 2004-VI  
*Chaykovskiy c. Ucraina*, n. 2295/06, 15 ottobre 2009  
*Chbihi Loudoudi e altri c. Belgio*, n. 52265/10, 16 dicembre 2014  
*Chelu c. Romania*, n. 40274/04, 12 gennaio 2010  
*Cherkun c. Ucraina*, (dec.), n. 59184/09, 12 marzo 2019  
*Chernenko e altri c. Russia* (dec.), nn. 4246/14 e altri 5 ricorrenti, 5 febbraio 2019  
*Chiragov e altri c. Armenia* [GC], n. 13216/05, CEDU 2015  
*Chiş c. Romania* (dec.), n. 55396/07, 9 settembre 2014  
*Chishti c. Portogallo* (dec.), n. 57248/00, 2 ottobre 2003  
*Christie c. Regno Unito*, n. 21482/93, decisione della Commissione del 27 giugno 1994, DR 78-B  
*Christine Goodwin c. Regno Unito* [GC], n. 28957/95, CEDU 2002-VI  
*Chukayev c. Russia*, n. 36814/06, 5 novembre 2015  
*Čiapas c. Lituania*, n. 4902/02, 16 novembre 2006  
*Çiçek e altri c. Turchia* (dec.), n. 44837/07, 4 febbraio 2020  
*Cincimino c. Italia*, n. 68884/13, 28 aprile 2016  
*Cînța c. Romania*, n. 3891/19, 18 febbraio 2020  
*Cipro c. Turchia* [GC], n. 25781/94, 10 maggio 2001  
*Ciszewski c. Polonia* (dec.), n. 38668/97, 13 luglio 2004  
*Ciubotaru c. Moldavia*, n. 27138/04, 27 aprile 2010  
*Ciupercescu c. Romania (n. 3)*, nn. 41995/14 e 50276/15, 7 gennaio 2020  
*Coban c. Spagna* (dec.), n. 17060/02, 25 settembre 2006  
*Codarcea c. Romania*, n. 31675/04, 2 giugno 2009  
*Codona c. Regno Unito* (dec.), n. 485/05, 7 febbraio 2006  
*Concetta Schembri c. Malta* (dec.), n. 66297/13, 19 settembre 2017  
*Connors c. Regno Unito*, n. 66746/01, 27 maggio 2004  
*Convertito e altri c. Romania*, nn. 30547/14 e altri 4, 3 marzo 2020  
*Copland c. Regno Unito*, n. 62617/00, CEDU 2007-I  
*Cordella e altri c. Italia*, nn. 54414/13 e 54264/15, 24 gennaio 2019  
*Coşcodar c. Romania* (dec.), n. 36020/06, 9 marzo 2010  
*Cossey c. Regno Unito*, 27 settembre 1990, Serie A n. 184  
*Cotleţ c. Romania*, n. 38565/97, 3 giugno 2003  
*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], n. 40454/07, CEDU 2015 (estratti)  
*Ćosić c. Croazia*, n. 28261/06, 15 gennaio 2009  
*Costa e Pavan c. Italia*, n. 54270/10, 28 agosto 2012  
*Costello-Roberts c. Regno Unito*, 25 maggio 1993, Serie A n. 247-C  
*Coster c. Regno Unito* [GC], n. 24876/94, 18 gennaio 2001  
*Courten c. Regno Unito* (dec.), n. 4479/06, 4 novembre 2008

*Craxi c. Italia (n. 2)*, n. 25337/94, 17 luglio 2003  
*Crémieux c. Francia*, 25 febbraio 1993, Serie A n. 256-B  
*Cronin c. Regno Unito* (dec.), n. 15848/03, 6 giugno 2004  
*Csoma c. Romania*, n. 8759/05, 15 gennaio 2013  
*Cvijetić c. Croazia*, n. 71549/01, 26 febbraio 2004

—D—

*D. e altri c. Belgio* (dec.), n. 29176/13, 8 luglio 2014  
*D c. Francia*, n. 11288/18, 16 luglio 2020  
*D.L. c. Bulgaria*, n. 7472/14, 19 maggio 2016  
*Dadouch c. Malta*, n. 38816/07, 20 luglio 2010  
*Daniliuc c. Romania* (dec.), n. 7262/06, 2 ottobre 2012  
*Davison c. Regno Unito* (dec.), n. 52990/08, 2 marzo 2010  
*De Carvalho Basso c. Portogallo* (dec.), nn. 73053/14 e 33075/17, 4 febbraio 2021  
*De Souza Ribeiro c. Francia* [GC], n. 22689/07, CEDU 2012  
*Deés c. Ungheria*, n. 2345/06, 9 novembre 2010  
*DELTA PEKÁRNY a.s. c. Repubblica ceca*, n. 97/11, 2 ottobre 2014  
*Demades c. Turchia*, n. 16219/90, 31 luglio 2003  
*Demir c. Turchia*, n. 58402/09, 10 gennaio 2017  
*Demirtepe c. Francia*, n. 34821/97, CEDU 1999-IX (estratti)  
*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], nn. 46113/99 e altri 7, CEDU 2010  
*Denisov c. Ucraina* [GC], n. 76639/11, 25 settembre 2018  
*Diamante e Pelliccioni c. San Marino*, n. 32250/08, 27 settembre 2011  
*Di Giovine c. Italia*, n. 39920/98, 26 luglio 2001  
*Di Sarno e altri c. Italia*, n. 30765/08, 10 gennaio 2012  
*Di Trizio c. Svizzera*, n. 7186/09, 2 febbraio 2016  
*Dickson c. Regno Unito* [GC], n. 44362/04, CEDU 2007-V  
*Dimcho Dimov c. Bulgaria*, n. 57123/08, 16 dicembre 2014  
*Doerga c. Paesi Bassi*, n. 50210/99, 27 aprile 2004  
*Doğan e altri c. Turchia* [GC], n. 62649/10, 26 aprile 2016  
*Domenichini c. Italia*, 15 novembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V  
*Đorđević c. Croazia*, n. 41526/10, CEDU 2012  
*Dragan Petrović c. Serbia*, n. 75229/10, 14 aprile 2020  
*Dragojević c. Croazia*, n. 68955/11, 15 gennaio 2015  
*Dragoş Ioan Rusu c. Romania*, n. 22767/08, 31 ottobre 2017  
*Drakšas c. Lituania*, n. 36662/04, 31 luglio 2012  
*Draon c. Francia* (equa soddisfazione-cancellazione) [GC], n. 1513/03, CEDU 2006-IX  
*Dražković c. Montenegro*, n. 40597/17, 9 giugno 2020  
*Dubetska e altri c. Ucraina*, n. 30499/03, 10 febbraio 2011  
*Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca* [GC], nn. 28859/11 e 28473/12, 15 novembre 2016  
*Dudchenko c. Russia*, n. 37717/05, 7 novembre 2017  
*Dudgeon c. Regno Unito*, 22 ottobre 1981, Serie A n. 45  
*Dumitru Popescu c. Romania (n. 2)*, n. 71525/01, 26 aprile 2007  
*Dupate c. Lettonia*, n. 18068/11, 17 marzo 2011  
*Đurđević c. Croazia*, n. 52442/09, CEDU 2011 (estratti)  
*Durisotto c. Italia* (dec.), n. 62804/13, 6 maggio 2014  
*Dzemyuk c. Ucraina*, n. 42488/02, 4 settembre 2014

—E—

*E.B. c. Francia* [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008  
*E.G. c. Repubblica di Moldavia*, n. 37882/13, 13 aprile 2021



*E.S. e altri c. Slovacchia*, n. 8227/04, 15 settembre 2009  
*Ebcin c. Turchia*, n. 19506/05, 1° febbraio 2011  
*Egill Einarsson c. Islanda*, n. 24703/15, 7 novembre 2017  
*Ekinci e Akalin c. Turchia*, n. 77097/01, 30 gennaio 2007  
*Elberte c. Lettonia*, n. 61243/08, CEDU 2015  
*El Boujaïdi c. Francia*, 26 settembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI  
*El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], n. 39630/09, CEDU 2012  
*Elli Poluhas Dödsbo c. Svezia*, n. 61564/00, CEDU 2006-I  
*Elsholz c. Germania* [GC], n. 25735/94, CEDU 2000-VIII  
*Emonet e altri c. Svizzera*, n. 39051/03, 13 dicembre 2007  
*Enea c. Italia* [GC], n. 74912/01, CEDU 2009  
*Erdem c. Germania*, n. 38321/97, CEDU 2001-VII (estratti)  
*Eremia c. Repubblica di Moldavia*, n. 3564/11, 28 maggio 2013  
*Eriksson c. Svezia*, 22 giugno 1989, Serie A n. 156  
*Ernst e altri c. Belgio*, n. 33400/96, 15 luglio 2003  
*Ernst August von Hannover c. Germania*, n. 53649/09, 19 febbraio 2015  
*Eryiğit c. Turchia*, n. 18356/11, 10 aprile 2018  
*Evans c. Regno Unito* [GC], n. 6339/05, CEDU 2007-I  
*Evers c. Germania*, n. 17895/14, 28 maggio 2020

—F—

*Fadeyeva c. Russia*, n. 55723/00, CEDU 2005-IV  
*Fägerskiöld c. Svezia* (dec.), n. 37664/04, 26 febbraio 2008  
*Falzarano c. Italia* (dec.), n. 73357/14, 15 giugno 2021  
*Fawsie c. Grecia*, n. 40080/07, 28 ottobre 2010  
*Faulkner c. Regno Unito* (dec.), n. 37471/97, 18 settembre 2001  
*Fazil Ahmet Tamer c. Turchia*, n. 6289/02, 5 dicembre 2006  
*Federazione nazionale delle associazioni e dei sindacati degli sportivi (FNASS) e altri c. Francia*, nn. 48151/11 e 77769/13, 18 gennaio 2018  
*Fedotova e altri c. Russia*, nn. 40792/10 e altri 2, 13 luglio 2021  
*Feldman c. Ucraina (n. 2)*, n. 42921/09, 12 gennaio 2012  
*Fernández Martínez c. Spagna* [GC], n. 56030/07, CEDU 2014 (estratti)  
*Firma EDV für Sie, Efs Elektronische Datenverarbeitung Dienstleistungs GmbH c. Germania* (dec.), n. 32783/08, 2 settembre 2014  
*F.J.M. c. Regno Unito* (dec.), n. 76202/16, 29 novembre 2018  
*Flamenbaum e altri c. Francia*, nn. 3675/04 e 23264/04, 13 dicembre 2012  
*F.O. c. Croazia*, n. 29555/13, 22 aprile 2021  
*Folgerø e altri c. Norvegia* [GC], n. 15472/02, CEDU 2007-III  
*Foulon e Bouvet c. Francia*, nn. 9063/14 e 10410/14, 21 luglio 2016  
*Foxley c. Regno Unito*, n. 33274/96, 20 giugno 2000  
*Fraile Iturralde c. Spagna* (dec.), n. 66498/17, 7 maggio 2019  
*Frâncu c. Romania*, n. 69356/13, 13 ottobre 2020  
*Frankowski c. Polonia* (dec.), n. 25002/09, 20 settembre 2011  
*Frérot c. Francia*, n. 70204/01, 12 giugno 2007  
*Fretté c. Francia*, n. 36515/97, CEDU 2002-I  
*Friend e altri c. Regno Unito* (dec.), nn. 16072/06 e 27809/08, 24 novembre 2009  
*Fröhlich c. Germania*, n. 16112/15, 26 luglio 2018  
*Funke c. Francia*, 25 febbraio 1993, Serie A n. 256-A  
*Furlepa c. Polonia* (dec.), n. 62101/00, 18 marzo 2008  
*Fürst-Pfeifer c. Austria*, nn. 33677/10 e 52340/10, 17 maggio 2016

—G—

*G.B. c. Lituania*, n. 36137/13, 19 gennaio 2016  
*G.N. c. Polonia*, n. 2171/14, 19 luglio 2016  
*G.S. c. Georgia*, n. 2361/13, 21 luglio 2015  
*G.S.B. c. Svizzera*, n. 28601/11, 22 dicembre 2015  
*Gagiu c. Romania*, n. 63258/00, 24 febbraio 2009  
*Galev e altri c. Bulgaria* (dec.), n. 18324/04, 29 settembre 2009  
*Galović c. Croazia* (dec.), n. 54388/09, 5 marzo 2013  
*Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), n. 39793/17, 27 giugno 2017  
*Gardel c. Francia*, n. 16428/05, CEDU 2009  
*Garib c. Paesi Bassi* [GC], n. 43494/09, CEDU 2017  
*Garnaga c. Ucraina*, n. 20390/07, 16 maggio 2013  
*Gas e Dubois c. Francia* (dec.), n. 25951/07, 31 agosto 2010  
*Gas e Dubois c. Francia*, n. 25951/07, 15 marzo 2012  
*Gaskin c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, serie A n. 160  
*Gaughran c. Regno Unito*, n. 45245/15, 13 febbraio 2020  
*Genovese c. Malta*, n. 53124/09, 11 ottobre 2011  
*Georgel e Georgeta Stoicescu c. Romania*, n. 9718/03, 26 luglio 2011  
*Ghoumid e altri c. Francia*, nn. 52273/16 e altri 4, 25 giugno 2020  
*Giacomelli c. Italia*, n. 59909/00, CEDU 2006-XII  
*Gillan e Quinton c. Regno Unito*, n. 4158/05, CEDU 2010 (estratti)  
*Gillberg c. Svezia* [GC], n. 41723/06, 3 aprile 2012  
*Gillow c. Regno Unito*, 24 novembre 1986, Serie A n. 109  
*Giorgi Nikolaishvili c. Georgia*, n. 37048/04, 13 gennaio 2009  
*Giorgioni c. Italia*, n. 43299/12, 15 settembre 2016  
*Girard c. Francia*, n. 22590/04, 30 giugno 2011  
*Gladysheva c. Russia*, n. 7097/10, 6 dicembre 2011  
*Glaisen c. Svizzera* (dec.), n. 40477/13, 25 giugno 2019  
*Glass c. Regno Unito*, n. 61827/00, CEDU 2004-II  
*Gnahoré c. Francia*, n. 40031/98, CEDU 2000-IX  
*Godelli c. Italia*, n. 33783/09, 25 settembre 2012  
*Golder c. Regno Unito*, 21 febbraio 1975, Serie A n. 18  
*Golovan c. Ucraina*, n. 41716/06, 5 luglio 2012  
*Gorlov e altri c. Russia*, nn. 27057/06 e altri 2, 2 luglio 2019  
*Gough c. Regno Unito*, n. 49327/11, 28 ottobre 2014  
*Gözüm c. Turchia*, n. 4789/10, 20 gennaio 2015  
*Grace c. Regno Unito*, n. 11523/85, rapporto della Commissione del 15 dicembre 1988  
*Grant c. Regno Unito*, n. 32570/03, CEDU 2006-VII  
*Greenpeace e.V. e altri c. Germania* (dec.), n. 18215/06, 12 maggio 2009  
*Greuter c. Paesi Bassi* (dec.), n. 40045/98, 19 marzo 2002  
*Grimkovskaya c. Ucraina*, n. 38182/03, 21 luglio 2011  
*Guerra e altri c. Italia*, 19 febbraio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-I  
*Guillot c. Francia*, 24 ottobre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V  
*Guimon c. Francia*, n. 48798/14, 11 aprile 2019  
*Gül c. Svizzera*, 19 febbraio 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-I  
*Gülen c. Turchia* (dec.), n. 38197/16 e altri 5, 8 settembre 2020  
*Gutsanovi c. Bulgaria*, n. 34529/10, CEDU 2013 (estratti)  
*Güzel Erdagöz c. Turchia*, n. 37483/02, 21 ottobre 2008

—H—

*H.E. c. Turchia*, n. 30498/96, 22 dicembre 2005

*H.M. c. Turchia*, n. 34494/97, 8 agosto 2006  
*Haas c. Paesi Bassi*, n. 36983/97, CEDU 2004-I  
*Haas c. Svizzera*, n. 31322/07, CEDU 2011  
*Haase c. Germania*, n. 11057/02, CEDU 2004-III (estratti)  
*Haddad c. Spagna*, n. 16572/17, 18 giugno 2019  
*Hadri-Vionnet c. Svizzera*, n. 55525/00, 14 febbraio 2008  
*Hadzhieva c. Bulgaria*, n. 45285/12, 1° febbraio 2018  
*Hajduová c. Slovacchia*, n. 2660/03, 30 novembre 2010  
*Hájovský c. Slovacchia*, n. 7796/16, 1° luglio 2021  
*Halabi c. Francia*, n. 66554/14, 16 maggio 2019  
*Haldimann e altri c. Svizzera*, n. 21830/09, CEDU 2015  
*Halford c. Regno Unito*, 25 giugno 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-III  
*Hämäläinen c. Finlandia* [GC], n. 37359/09, CEDU 2014  
*Hambardzumyan c. Armenia*, n. 43478/11, 5 dicembre 2019  
*Hamesevic c. Danimarca* (dec.), n. 25748/15, 16 maggio 2017  
*Hanzelkovi c. Repubblica ceca*, n. 43643/10, 11 dicembre 2014  
*Haralambie c. Romania*, n. 21737/03, 27 ottobre 2009  
*Hardy e Maile c. Regno Unito*, n. 31965/07, 14 febbraio 2012  
*Harroudj c. Francia*, n. 43631/09, 4 ottobre 2012  
*Hartung c. Francia* (dec.), n. 10231/07, 3 novembre 2009  
*Hatton e altri c. Regno Unito* [GC], n. 36022/97, CEDU 2003-VIII  
*Havelka e altri c. Repubblica ceca*, n. 23499/06, 21 giugno 2007  
*Heino c. Finlandia*, n. 56720/09, 15 febbraio 2011  
*Helander c. Finlandia* (dec.), n. 10410/10, 10 settembre 2013  
*Henry Kismoun c. Francia*, n. 32265/10, 5 dicembre 2013  
*Herczegfalvy c. Austria*, 24 settembre 1992, Serie A n. 244  
*Hirtu e altri c. Francia*, n. 24720/13, 14 maggio 2020  
*Hode e Abdi c. Regno Unito*, n. 22341/09, 6 novembre 2012  
*Hofmann c. Germania* (dec.), n. 1289/09, 23 febbraio 2010  
*Hoffmann c. Austria*, 23 giugno 1993, Serie A n. 255-C  
*Høiness c. Norvegia*, n. 43624/14, 19 marzo 2019  
*Hokkanen c. Finlandia*, 23 settembre 1994, Serie A n. 299-A  
*Hoti c. Croazia*, n. 63311/14, 26 aprile 2018  
*Howard c. Regno Unito*, n. 10825/84, decisione della Commissione del 18 ottobre 1985, DR 52  
*Hristozov e altri c. Bulgaria*, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012 (estratti)  
*Hromadka e Hromadkova c. Russia*, n. 22909/10, 11 dicembre 2014  
*Hudorovič e altri c. Slovenia*, nn. 24816/14 e 25140/14, 10 marzo 2020  
*Huvig c. Francia*, 24 aprile 1990, Serie A n. 176-B



*I. c. Regno Unito* [GC], n. 25680/94, 11 luglio 2002  
*I.G. e altri c. Slovacchia*, n. 15966/04, 13 novembre 2012  
*I.M. c. Svizzera*, n. 23887/16, 9 aprile 2019  
*I.S. c. Germania*, n. 31021/08, 5 giugno 2014  
*Iambor c. Romania (n. 1)*, n. 64536/01, 24 giugno 2008  
*İbrahim Keskin c. Turchia*, n. 10491/12, 27 marzo 2018  
*Idalov c. Russia* [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012  
*Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna*, n. 56673/00, CEDU 2003-V  
*Ignaccolo-Zenide c. Romania*, n. 31679/96, CEDU 2000-I  
*Igors Dmitrijevs c. Lettonia*, n. 61638/00, 30 novembre 2006  
*Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII

*Iliya Stefanov c. Bulgaria* n. 65755/01, 22 maggio 2008  
*Ilya Lyapin c. Russia*, n. 70879/11, 30 giugno 2020  
*Iordachi e altri c. Repubblica di Moldavia*, n. 25198/02, 10 febbraio 2009  
*İrfan Güzel c. Turchia*, n. 35285/08, 7 febbraio 2017  
*Irina Smirnova c. Ucraina*, n. 1870/05, 13 ottobre 2016  
*Irlanda c. Regno Unito*, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25  
*İşıldak c. Turchia*, n. 12863/02, 30 settembre 2008  
*Ivan Atanasov c. Bulgaria*, n. 12853/03, 2 dicembre 2010  
*Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria*, n. 46577/15, 21 aprile 2016  
*Ivanovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 29908/11, 21 gennaio 2016

—J—

*J.L. c. Italia*, n. 5671/16, 27 maggio 2021  
*J.S. c. Regno Unito* (dec.), n. 445/10, 3 marzo 2015  
*Jacquier c. Francia* (dec.), n. 45827, 1° settembre 2009  
*Jäggi c. Svizzera*, n. 58757/00, CEDU 2006-X  
*Jakovljević c. Serbia* (dec.), 5158/12, 13 ottobre 2020  
*Jane Smith c. Regno Unito* [GC], n. 25154/94, 18 gennaio 2001  
*Jankauskas c. Lituania*, n. 59304/00, 24 febbraio 2005  
*Jankauskas c. Lituania (n. 2)*, n. 50446/09, 27 giugno 2017  
*Jansen c. Norvegia*, n. 2822/16, 6 settembre 2018  
*J.B. e altri c. Ungheria* (dec.), n. 45434/12, 27 novembre 2018  
*Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, CEDU 2016  
*Jessica Marchi c. Italia*, n. 54978/17, 27 maggio 2021  
*Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014  
*Jishkariani c. Georgia*, n. 18925/09, 20 settembre 2018  
*Jöcks c. Germania* (dec.), n. 23560/02, 23 marzo 2006  
*Joanna Szulc c. Polonia*, n. 43932/08, 13 novembre 2012  
*Johansen c. Norvegia*, 7 agosto 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III  
*Johansson c. Finlandia*, n. 10163/02, 6 settembre 2007  
*Johnston e altri c. Irlanda*, 18 dicembre 1986, Serie A n. 112  
*Jolie e altri c. Belgio*, n. 11418/85, decisione della Commissione del 14 maggio 1986, DR 47  
*Jovanovic c. Svezia*, n. 10592/12, 22 ottobre 2015  
*Jucius e Juciuvienė c. Lituania*, n. 14414/03, 25 novembre 2008  
*Jugheli e altri c. Georgia*, n. 38342/05, 13 luglio 2017  
*Jurica c. Croazia*, n. 30376/13, 2 maggio 2017

—K—

*K2 c. Regno Unito* (dec.), n. 42387/13, 7 febbraio 2017  
*K.A. c. Finlandia*, n. 27751/95, 14 gennaio 2003  
*K.H. e altri c. Slovacchia*, n. 32881/04, CEDU 2009 (estratti)  
*K.J. c. Polonia*, n. 30813/14, 1° marzo 2016  
*K. e T. c. Finlandia* [GC], n. 25702/94, CEDU 2001-VII  
*K.S. e M.S. c. Germania*, n. 33696/11, 6 ottobre 2016  
*K.U. c. Finlandia*, n. 2872/02, CEDU 2008  
*Kaboğlu e Oran c. Turchia*, nn. 1759/08 e altri 2, 30 ottobre 2018  
*Kacper Nowakowski c. Polonia*, n. 32407/13, 10 gennaio 2017  
*Kahn c. Germania*, n. 16313/10, 17 marzo 2016  
*Kalucza c. Ungheria*, n. 57693/10, 24 aprile 2012  
*Kaftailova c. Lettonia* (cancellazione) [GC], n. 59643/00, 7 dicembre 2007  
*Kaminskas c. Lituania*, n. 44817/18, 4 agosto 2020

*Karabeyoğlu c. Turchia*, n. 30083/10, 7 giugno 2016  
*Karashev c. Finlandia* (dec.), n. 31414/96, CEDU 1999-II  
*Karner c. Austria*, n. 40016/98, CEDU 2003-IX  
*Karrer c. Romania*, n. 16965/10, 21 febbraio 2012  
*Kay e altri c. Regno Unito*, n. 37341/06, 21 settembre 2010  
*Kearns c. Francia*, n. 35991/04, 10 gennaio 2008  
*Keegan c. Irlanda*, 26 maggio 1994, Serie A n. 290  
*Keegan c. Regno Unito*, n. 28867/03, CEDU 2006-X  
*Kennedy c. Regno Unito*, n. 26839/05, 18 maggio 2010  
*Kent Pharmaceuticals Limited e altri c. Regno Unito* (dec.), n. 9355/03, 11 ottobre 2005  
*Kepeneklioğlu c. Turchia*, n. 73520/01, 23 gennaio 2007  
*Keslasy c. Francia* (dec.), n. 51578/99, CEDU 2002-I  
*Khadija Ismayilova c. Azerbaigian*, nn. 65286/13 e 57270/14, 10 gennaio 2019  
*Khamidov c. Russia*, n. 72118/01, 15 novembre 2007  
*Khan c. Regno Unito*, n. 35394/97, CEDU 2000-V  
*Kharlamov c. Russia*, n. 27447/07, 8 ottobre 2015  
*Khmel c. Russia*, n. 20383/04, 12 dicembre 2013  
*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013  
*Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia* (n. 2), nn. 42757/07 e 51111/07, 14 gennaio 2020  
*Kholodov c. Ucraina* (dec.), n. 64953/14, 23 agosto 2016  
*Khoroshenko c. Russia* [GC], n. 41418/04, CEDU 2015  
*Khuzhin e altri c. Russia*, n. 13470/02, 23 ottobre 2008  
*Kilin c. Russia*, n. 10271/12, 11 maggio 2021  
*Kilyen c. Romania*, n. 44817/04, 25 febbraio 2014  
*Király e Dömötör c. Ungheria*, n. 10851/13, 17 gennaio 2017  
*Kirdök e altri c. Turchia*, n. 14704/12, 3 dicembre 2019  
*Klass e altri c. Germania*, 6 settembre 1978, Serie A n. 28  
*Klaus Müller c. Germania*, n. 24173/18, 19 novembre 2020  
*Klyakhin c. Russia*, n. 46082/99, 30 novembre 2004  
*Knecht c. Romania*, n. 10048/10, 2 ottobre 2012  
*Koceniak c. Polonia* (dec.), n. 1733/06, 17 giugno 2014  
*Kocherov e Sergejeva c. Russia*, n. 16899/13, 29 marzo 2016  
*Koch c. Germania*, n. 497/09, 19 luglio 2012  
*Kolesnichenko c. Russia*, n. 19856/04, 9 aprile 2009  
*Kolonja c. Grecia*, n. 49441/12, 19 maggio 2016  
*Kolyadenko e altri c. Russia*, nn. 17423/05 e altri 5, 28 febbraio 2012  
*Konovalova c. Russia*, n. 37873/04, 9 ottobre 2014  
*Konstantin Markin c. Russia* [GC], n. 30078/06, CEDU 2012 (estratti)  
*Kopf e Liberda c. Austria*, n. 1598/06, 17 gennaio 2012  
*Kopp c. Svizzera*, 25 marzo 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Korelc c. Slovenia*, n. 28456/03, 12 maggio 2009  
*Kornakovs c. Lettonia*, n. 61005/00, 15 giugno 2006  
*Kotilainen e altri c. Finlandia*, n. 62439/12, 17 settembre 2020  
*Kotiy c. Ucraina*, n. 28718/09, 5 marzo 2015  
*Koychev c. Bulgaria*, n. 32495/15, 13 ottobre 2020  
*Kozak c. Polonia*, n. 13102/02, 2 marzo 2010  
*Kroon e altri c. Paesi Bassi*, 27 ottobre 1994, Serie A n. 297-C  
*Kruglov e altri c. Russia*, nn. 11264/04 e altri 15, 4 febbraio 2020  
*Kruslin c. Francia*, 24 aprile 1990, Serie A n. 176-A  
*Kruškić c. Croazia* (dec.), n. 10140/13, 25 novembre 2014  
*Krušković c. Croazia*, n. 46185/08, 21 giugno 2011

*Kryvitska e Kryvitskyy c. Ucraina*, n. 30856/03, 2 dicembre 2010  
*Kryževičius c. Lituania*, n. 67816/14, 11 dicembre 2018  
*Kuppinger c. Germania*, n. 62198/11, 15 gennaio 2015  
*Kučera c. Slovacchia*, n. 48666/99, 17 luglio 2007  
*Kurić e altri c. Slovenia* [GC], n. 26828/06, CEDU 2012 (estratti)  
*Kurkowski c. Polonia*, n. 36228/06, 9 aprile 2013  
*Kurochkin c. Ucraina*, n. 42276/08, 20 maggio 2010  
*Kutzner c. Germania*, n. 46544/99, CEDU 2002-I  
*Kvasnica c. Slovacchia*, n. 72094/01, 9 giugno 2009  
*Kwakyé-Nti e Dufie c. Paesi Bassi* (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000  
*Kwiek c. Polonia*, n. 51895/99, 30 maggio 2006  
*Kyrtatos c. Grecia*, n. 41666/98, CEDU 2003-VI (estratti)



*L. c. Finlandia*, n. 25651/94, 27 aprile 2000  
*L. c. Lituania*, n. 27527/03, CEDU 2007-IV  
*L. c. Paesi Bassi*, n. 45582/99, CEDU 2004-IV  
*L.B. c. Ungheria*, n. 36345/16, 12 gennaio 2021  
*L.L. c. Francia*, n. 7508/02, CEDU 2006-XI  
*L.M. c. Italia*, n. 60033/00, 8 febbraio 2005  
*Labassee c. Francia*, n. 65941/11, 26 giugno 2014  
*Labita c. Italia* [GC], n. 26772/95, CEDU 2000-IV  
*Lacatus c. Svizzera*, n. 14065/15, 19 gennaio 2021  
*La Parola e altri c. Italia* (dec.), n. 39712/98, 30 novembre 2000  
*Lambert c. Francia*, 24 agosto 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V  
*Larkos c. Cipro* [GC], n. 29515/95, CEDU 1999-I  
*Laurent c. Francia*, n. 28798/13, 24 maggio 2018  
*Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito*, 19 febbraio 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-I  
*Lavents c. Lettonia*, n. 58442/00, 28 novembre 2002  
*Lazoriva c. Ucraina*, n. 6878/14, 17 aprile 2018  
*Leander c. Svezia*, 26 marzo 1987, Serie A n. 116  
*Lebois c. Bulgaria*, n. 67482/14, 19 ottobre 2017  
*Lee c. Regno Unito* [GC], n. 25289/94, 18 gennaio 2001  
*Lekavičienė c. Lituania*, n. 48427/09, 27 giugno 2017  
*Leotsakos c. Grecia*, n. 30958/13, 4 ottobre 2018  
*Lesław Wójcik c. Polonia*, n. 66424/09, 1° luglio 2021  
*Levakovic c. Danimarca*, n. 7841/14, 23 ottobre 2018  
*Levchuk c. Ucraina*, n. 17496/19, 3 settembre 2020  
*Leveau e Fillon c. Francia*, nn. 63512/00 e 63513/00, CEDU 2005-X  
*Lewit c. Austria*, n. 4782/18, 10 ottobre 2019  
*Libert c. Francia*, n. 588/13, 22 febbraio 2018  
*Liberty e altri c. Regno Unito*, n. 58243/00, 1° luglio 2008  
*Liebscher c. Austria*, n. 5434/17, 6 aprile 2021  
*Lind c. Russia*, n. 25664/05, 6 dicembre 2007  
*Lipkowsky e Mc Cormack c. Germania* (dec.), n. 26755/10, 18 gennaio 2011  
*Liblik e altri c. Estonia*, nn. 173/15 e altri 5, 28 maggio 2019  
*Loizidou c. Turchia* (merito), 18 dicembre 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-VI  
*Losonci Rose e Rose c. Svizzera*, n. 664/06, 9 novembre 2010  
*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, n. 56080/13, 19 dicembre 2017  
*López Guió c. Slovacchia*, n. 10280/12, 3 giugno 2014

*López Ostra c. Spagna*, 9 dicembre 1994, Serie A n. 303-C  
*López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], nn. 1874/13 e 8567/13, 17 ottobre 2019  
*Lozovyye c. Russia*, n. 4587/09, 24 aprile 2018  
*Lüdi c. Svizzera*, 15 giugno 1992, Serie A n. 238  
*Luordo c. Italia*, n. 32190/96, CEDU 2003-IX  
*Lustig-Prean e Beckett c. Regno Unito*, nn. 31417/96 e 32377/96, 27 settembre 1999

—M—

*M.A. c. Danimarca* [GC], n. 6697/18, 9 luglio 2021  
*M.A.K. e R.K. c. Regno Unito*, n. 45901/05, 23 marzo 2010  
*M. c. Svizzera*, n. 41199/06, 26 aprile 2011  
*M. e M. c. Croazia*, n. 10161/13, CEDU 2015 (estratti)  
*M. e altri c. Bulgaria*, n. 41416/08, 26 luglio 2011  
*M.B. c. Francia*, n. 22115/06, 17 dicembre 2009  
*M. c. c. Bulgaria*, n. 39272/98, CEDU 2003-XII  
*M.D. e altri c. Malta*, n. 64791/10, 17 luglio 2012  
*M.G. c. Regno Unito*, n. 39393/98, 24 settembre 2002  
*M.G.C. c. Romania*, n. 61495/11, 15 marzo 2016  
*M.K. c. Francia*, n. 19522/09, 18 aprile 2013  
*M.K. c. Lussemburgo*, n. 51746/18, 18 maggio 2021  
*M.L. e W.W. c. Germania*, nn. 60798/10 e 65599/10, 28 giugno 2018  
*M.M. c. Svizzera*, n. 59006/18, 8 dicembre 2020  
*M.M. c. Paesi Bassi*, n. 39339/98, 8 aprile 2003  
*M.M. c. Regno Unito*, n. 24029/07, 13 novembre 2012  
*M. N. e altri c. San Marino*, n. 28005/12, 7 luglio 2015  
*M.S. c. Svezia*, 27 agosto 1997, § 35, Reports 1997-IV  
*M.S. c. Ucraina*, n. 2091/13, 11 luglio 2017  
*M.W. c. Regno Unito* (dec.), n. 11313/02, 23 giugno 2009  
*Macalin Moxamed Sed Dahir c. Svizzera* (dec.), n. 12209/10, 15 settembre 2015  
*Macready c. Repubblica ceca*, nn. 4824/06 e 15512/08, 22 aprile 2010  
*Maire c. Portogallo*, n. 48206/99, CEDU 2003-VII  
*Maksym c. Polonia*, n. 14450/02, 19 dicembre 2006  
*Malec c. Polonia*, n. 28623/12, 28 giugno 2016  
*Malone c. Regno Unito*, 2 agosto 1984, Serie A n. 82  
*Mamchur c. Ucraina*, n. 10383/09, 16 luglio 2015  
*Man e altri c. Romania* (dec.), n. 39273/07, 19 novembre 2019  
*Mandet c. Francia*, n. 30955/12, 14 gennaio 2016  
*Manuello e Nevi c. Italia*, n. 107/10, 20 gennaio 2015  
*Marchiani c. Francia* (dec.), n. 30392/03, 27 maggio 2008  
*Marckx c. Belgio*, 13 giugno 1979, Serie A n. 31  
*Margareta e Roger Andersson c. Svezia*, n. 12963/87, 25 febbraio 1992  
*Margulev c. Russia*, n. 15449/09, 8 ottobre 2019  
*Marinis c. Grecia*, n. 3004/10, 9 ottobre 2014  
*Martínez Martínez c. Spagna*, n. 21532/08, 18 ottobre 2011  
*Martínez Martínez e Pino Manzano c. Spagna*, n. 61654/08, 3 luglio 2012  
*Maslák e Michálková c. Repubblica ceca*, n. 52028/13, 14 gennaio 2016  
*Maslov c. Austria* [GC], n. 1638/03, CEDU 2008  
*Matalas c. Grecia*, n. 1864/18, 25 marzo 2021  
*Matheron c. Francia*, n. 57752/00, 29 marzo 2005  
*Maumousseau e Washington c. Francia*, n. 39388/05, 6 dicembre 2007  
*Maurice c. Francia* [GC], n. 11810/03, CEDU 2005-IX

*Mazurek c. Francia*, n. 34406/97, CEDU 2000-II  
*McCallum c. Regno Unito*, 30 agosto 1990, Serie A n. 183  
*McCann c. Regno Unito*, n. 19009/04, CEDU 2008  
*McDonald c. Regno Unito*, n. 4241/12, 20 maggio 2014  
*McGinley e Egan c. Regno Unito*, 9 giugno 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-III  
*McKay-Kopecka c. Polonia* (dec.), n. 45320/99, 19 settembre 2006  
*McLeod c. Regno Unito*, 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII  
*McMichael c. Regno Unito*, 24 febbraio 1995, Serie A n. 307-B  
*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], n. 17224/11, CEDU 2017  
*Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, nn. 4536/06 e 53282/07, 4 giugno 2019  
*Mehmet Nuri Özen e altri c. Turchia*, nn. 15672/08 e altri 10, 11 gennaio 2011  
*Mehmet Salih e Abdülsamet Çakmak c. Turchia*, n. 45630/99, 29 aprile 2004  
*Mehmet Ulusoy e altri c. Turchia*, n. 54969/09, 25 giugno 2019  
*Meimanis c. Lettonia*, n. 70597/11, 21 luglio 2015  
*Melnikov c. Russia*, n. 23610/03, 14 gennaio 2010  
*Mengesha Kimfe c. Svizzera*, n. 24404/05, 29 luglio 2010  
*Menesson c. Francia*, n. 65192/11, CEDU 2014 (estratti)  
*Menteş e altri c. Turchia*, 28 novembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VIII  
*Mentzen c. Lettonia* (dec.), n. 71074/01, CEDU 2004-XII  
*Messina c. Italia*, 26 febbraio 1993, Serie A n. 257-H  
*Messina c. Italia (n. 2)*, n. 25498/94, CEDU 2000-X  
*M.P. e altri c. Bulgaria*, n. 22457/08, 15 novembre 2011  
*MGN Limited c. Regno Unito*, n. 39401/04, 18 gennaio 2011  
*Miailhe c. Francia (n. 1)*, 25 febbraio 1993, Serie A n. 256-C  
*Michael Edward Cooke c. Austria*, n. 25878/94, 8 febbraio 2000  
*Michaud c. Francia*, n. 12323/11, CEDU 2012  
*Mifsud c. Malta*, n. 62257/15, 29 gennaio 2019  
*Mik e Jovanović c. Serbia* (dec.), nn. 9291/14 e 63798/14, 23 marzo 2021  
*Mikolajová c. Slovacchia*, n. 4479/03, 18 gennaio 2011  
*Mikulić c. Croazia*, n. 53176/99, CEDU 2002-I  
*Mile Novaković c. Croazia*, n. 73544/14, 17 dicembre 2020  
*Mileva e altri c. Bulgaria*, nn. 43449/02 e 21475/04, 25 novembre 2010  
*Miličević c. Montenegro*, n. 27821/16, 6 novembre 2018  
*Miljević c. Croazia*, n. 68317/13, 25 giugno 2020  
*Milka c. Polonia*, n. 14322/12, 15 settembre 2015  
*Mirgadirov c. Azerbaigian e Turchia*, n. 62775/14, 17 settembre 2020  
*Mitchell c. Regno Unito* (dec.), n. 40447/98, 24 novembre 1998  
*Mityanin e Leonov c. Russia*, nn. 11436/06 e 22912/06, 7 maggio 2019  
*Mitovi c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 53565/13, 16 aprile 2015  
*Mockutė c. Lituania*, n. 66490/09, 27 febbraio 2018  
*Modestou c. Grecia*, n. 51693/13, 16 marzo 2017  
*Moisejevs c. Lettonia*, n. 64846/01, 15 giugno 2006  
*Mokrani c. Francia*, n. 52206/99, 15 luglio 2003  
*Moldovan e altri c. Romania (n. 2)*, nn. 41138/98 e 64320/01, CEDU 2005-VII (estratti)  
*Mółka c. Polonia* (dec.), n. 56550/00, 11 aprile 2006  
*Monory c. Romania e Ungheria*, n. 71099/01, 5 aprile 2005  
*Moreno Gómez c. Spagna*, n. 4143/02, CEDU 2004-X  
*Moretti e Benedetti c. Italia*, n. 16318/07, 27 aprile 2010  
*Mosley c. Regno Unito*, n. 48009/08, 10 maggio 2011  
*Moustahi c. Francia*, n. 9347/14, 25 giugno 2020  
*Moustaquim c. Belgio*, 18 febbraio 1991, Serie A n. 193



*Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], n. 11138/10, CEDU 2016  
*Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*, n. 13178/03, CEDU 2006-XI  
*Murray c. Regno Unito*, 28 ottobre 1994, Serie A n. 300-A  
*Mustafa e Armağan Akın c. Turchia*, n. 4694/03, 6 aprile 2010  
*Mutlu c. Turchia*, n. 8006/02, 10 ottobre 2006

—N—

*Nada c. Svizzera* [GC], n. 10593/08, CEDU 2012  
*Narinen c. Finlandia*, n. 45027/98, 1° giugno 2004  
*Nasirov e altri c. Azerbaigian*, n. 58717/10, 20 febbraio 2020  
*Nasr e Ghali c. Italia*, n. 44883/09, 23 febbraio 2016  
*Naydyon c. Ucraina*, n. 16474/03, 14 ottobre 2010  
*Nazarenko c. Russia*, n. 39438/13, CEDU 2015 (estratti)  
*N.Ç. c. Turchia*, n. 40591/11, 9 febbraio 2021  
*Ndidi c. Regno Unito*, n. 41215/14, 14 settembre 2017  
*Negrepontis-Giannisis c. Grecia*, n. 56759/08, 3 maggio 2011  
*Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC], n. 41615/07, CEDU 2010  
*Nicklinson e Lamb c. Regno Unito* (dec.), nn. 2478/15 e 1787/15, 23 giugno 2015  
*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019  
*Niedbała c. Polonia*, n. 27915/95, 4 luglio 2000  
*Niemietz c. Germania*, 16 dicembre 1992, Serie A n. 251-B  
*Nikolyan c. Armenia*, n. 74438/14, 3 ottobre 2019  
*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria*, n. 5266/03, 22 febbraio 2007  
*Nitecki c. Polonia* (dec.), n. 65653/01, 21 marzo 2002  
*Noack e altri c. Germania* (dec.), n. 46346/99, CEDU 2000-VI  
*Noveski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.), nn. 25163/08 e altri 2, 13 settembre 2016  
*Novoseletskiy c. Ucraina*, n. 47148/99, CEDU 2005-II (estratti)  
*Nunez c. Norvegia*, n. 55597/09, 28 giugno 2011  
*Nusret Kaya e altri c. Turchia*, nn. 43750/06 e altri 4, 22 aprile 2014  
*Nuutinen c. Finlandia*, n. 32842/96, CEDU 2000-VIII  
*Nylund c. Finlandia* (dec.), n. 27110/95, CEDU 1999-VI

—O—

*O. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, Serie A n. 120  
*Öcalan c. Turchia (n. 2)*, nn. 24069/03 e altri 3, 18 marzo 2014  
*Odièvre c. Francia* [GC], n. 42326/98, CEDU 2003-III  
*Oleksandr Volkov c. Ucraina*, n. 21722/11, CEDU 2013  
*Oleynik c. Russia*, n. 23559/07, 21 giugno 2016  
*Oliari e altri c. Italia*, nn. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015  
*Olsson c. Svezia (n. 1)*, 24 marzo 1988, Serie A n. 130  
*Olsson c. Svezia (n. 2)*, 27 novembre 1992, Serie A n. 250  
*Oluić c. Croazia*, n. 61260/08, 20 maggio 2010  
*Omorefe c. Spagna*, n. 69339/16, 23 giugno 2020  
*Öneryıldız c. Turchia* [GC], n. 48939/99, 30 novembre 2004  
*Onur c. Regno Unito*, n. 27319/07, 17 febbraio 2009  
*O'Rourke c. Regno Unito* (dec.), n. 39022/97, 26 giugno 2001  
*Orlandi e altri c. Italia*, nn. 26431/12 e altri 3, 14 dicembre 2017  
*Orlić c. Croazia*, n. 48833/07, 21 giugno 2011  
*Osman c. Danimarca*, n. 38058/09, 14 giugno 2011  
*Osman c. Regno Unito*, 28 ottobre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII  
*Ospina Vargasc c. Italia*, n. 40750/98, 14 ottobre 2004

*Ozdil e altri c. Repubblica di Moldavia*, n. 42305/18, 11 giugno 2019  
*Özpinar c. Turchia*, n. 20999/04, 19 ottobre 2010

—P—

*P. e S. c. Polonia*, n. 57375/08, 30 ottobre 2012  
*P.B. e J.S. c. Austria*, n. 18984/02, 22 luglio 2010  
*P.G. e J.H. c. Regno Unito*, n. 44787/98, CEDU 2001-IX  
*P.N. c. Germania*, n. 74440/17, 11 giugno 2020  
*P.T. c. Repubblica di Moldavia*, n. 1122/12, 26 maggio 2020  
*Pannullo e Forte c. Francia*, n. 37794/97, CEDU 2001-X  
*Panteleyenko c. Ucraina*, n. 11901/02, 29 giugno 2006  
*Pajić c. Croazia*, n. 68453/13, 23 febbraio 2016  
*Palfreeman c. Bulgaria* (dec.), n. 59779/14, 16 maggio 2017  
*Palomo Sánchez e altri c. Spagna* [GC], nn. 28955/06 e altri 3, CEDU 2011  
*Paposhvili c. Belgio* [GC], n. 41738/10, CEDU 2016  
*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017  
*Parere consultivo in ordine al riconoscimento nel diritto interno del rapporto giuridico di filiazione tra un minore nato a seguito di un contratto di gestazione surrogata concluso all'estero e la madre intenzionale* [GC], richiesta n. P16-2018-001, Corte di cassazione francese, 10 aprile 2019  
*Parfitt c. Regno Unito* (dec.), n. 18533/12, 20 aprile 2021  
*Parrillo c. Italia* [GC], n. 46470/11, CEDU 2015  
*Paulić c. Croazia*, n. 3572/06, 22 ottobre 2009  
*Paulík c. Slovacchia*, n. 10699/05, CEDU 2006  
*Pavel Shishkov c. Russia*, n. 78754/13, 2 marzo 2021  
*Peck c. Regno Unito*, n. 44647/98, CEDU 2003-I  
*Peers c. Grecia*, n. 28524/95, CEDU 2001-III  
*Penchevi c. Bulgaria*, n. 77818/12, 10 febbraio 2015  
*Pentiacova e altri c. Moldavia* (dec.), n. 14462/03, CEDU 2005-I  
*Perkins e R. c. Regno Unito*, nn. 43208/98 e 44875/98, 22 ottobre 2002  
*Peruzzo e Martens c. Germania* (dec.), nn. 7841/08 e 57900/12, 4 giugno 2013  
*Peters c. Paesi Bassi*, n. 21132/93, decisione della Commissione del 6 aprile 1994  
*Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.), n. 23038/19, 12 novembre 2019  
*Petra c. Romania*, 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII  
*Petri Sallinen e altri c. Finlandia*, n. 50882/99, 27 settembre 2005  
*Petrina c. Romania*, n. 78060/01, 14 ottobre 2008  
*Petrov c. Bulgaria*, n. 15197/02, 22 maggio 2008  
*Petrov e X c. Russia*, n. 23608/16, 23 ottobre 2018  
*Petrova c. Lettonia*, n. 4605/05, 24 giugno 2014  
*Petrovic c. Austria*, 27 marzo 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Pfeifer c. Austria*, n. 12556/03, 15 novembre 2007  
*Pfeifer e Plankl c. Austria*, 25 febbraio 1992, Serie A n. 227  
*Phinikaridou c. Cipro*, n. 23890/02, 20 dicembre 2007  
*Pibernik c. Croazia*, n. 75139/01, 4 marzo 2004  
*Piechowicz c. Polonia*, n. 20071/07, 17 aprile 2012  
*Pihl c. Svezia* (dec.), n. 74742/14, 7 febbraio 2017  
*Pini e altri c. Romania*, nn. 78028/01 e 78030/01, CEDU 2004-V (estratti)  
*Pişkin c. Turchia*, n. 33399/18, 15 dicembre 2020  
*Pla e Puncernau c. Andorra*, n. 69498/01, CEDU 2004-VIII  
*Platini c. Svizzera* (dec.), n. 526/18, 11 febbraio 2020  
*Płoski c. Polonia*, n. 26761/95, 12 novembre 2002  
*Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, n. 34147/06, 21 settembre 2010

*Polat c. Austria*, n. 12886/16, 20 luglio 2021  
*Poleshchuk c. Russia*, n. 60776/00, 7 ottobre 2004  
*Poltoratskiy c. Ucraina*, n. 38812/97, 29 aprile 2003  
*Polyakh e altri c. Ucraina*, nn. 58812/15 e altri 4, 17 ottobre 2019  
*Polyakova e altri c. Russia*, nn. 35090/09 e altri 3, 7 marzo 2017  
*Popa c. Romania* (dec.), n. 4233/09, 18 giugno 2013  
*Popov c. Francia*, nn. 39472/07 e 39474/07, 19 gennaio 2012  
*Popovi c. Bulgaria*, n. 39651/11, 9 giugno 2016  
*Pormes c. Paesi Bassi*, n. 25402/14, 28 luglio 2020  
*Posevini c. Bulgaria*, n. 63638/14, 19 gennaio 2017  
*Powell e Rayner c. Regno Unito*, 21 febbraio 1990, Serie A n. 172  
*Prado Bugallo c. Spagna*, n. 58496/00, 18 febbraio 2003  
*Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, CEDU 2002-III  
*Prokopovich c. Russia*, n. 58255/00, CEDU 2004-XI (estratti)  
*Putistin c. Ucraina*, n. 16882/03, 21 novembre 2013  
*Puzinas c. Lituania (n. 2)*, n. 63767/00, 9 gennaio 2007

—R—

*R.B. c. Estonia*, n. 22597/16, 22 giugno 2021  
*R.B. c. Ungheria*, n. 64602/12, 12 aprile 2016  
*R.C. e V.C. c. Francia*, n. 76491/14, 12 luglio 2016  
*R.E. c. Regno Unito*, n. 62498/11, 27 ottobre 2015  
*R.K. e A.K. c. Regno Unito*, n. 38000/05, 30 settembre 2008  
*R.K. e altri c. Francia*, n. 68264/14, 12 luglio 2016  
*R.L. e altri c. Danimarca*, n. 52629/11, 7 marzo 2017  
*R.M.S. c. Spagna*, n. 28775/12, 18 giugno 2013  
*R.R. c. Polonia*, n. 27617/04, CEDU 2011 (estratti)  
*R.S. c. Polonia*, n. 63777/09, 21 luglio 2015  
*Raban c. Romania*, n. 25437/08, 26 ottobre 2010  
*Rachwalski e Ferenc c. Polonia*, n. 47709/99, 28 luglio 2009  
*Radomilja e altri c. Croazia*, nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018  
*Ramadan c. Malta*, n. 76136/12, CEDU 2016 (estratti)  
*Raninen c. Finlandia*, 16 dicembre 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VIII  
*Rasmussen c. Danimarca*, 28 novembre 1984, Serie A n. 87  
*Ratushna c. Ucraina*, n. 17318/06, 2 dicembre 2010  
*Raw e altri c. Francia*, n. 10131/11, 7 marzo 2013  
*Rees c. Regno Unito*, 17 ottobre 1986, Serie A n. 106  
*Reklos e Davourlis c. Grecia*, n. 1234/05, 15 gennaio 2009  
*Resin c. Russia*, n. 9348/14, 18 dicembre 2018  
*Ribić c. Croazia*, n. 27148/12, 2 aprile 2015  
*Rinau c. Lituania*, n. 10926/09, 14 gennaio 2020  
*Robathin c. Austria*, n. 30457/06, 3 luglio 2012  
*Roche c. Regno Unito* [GC], n. 32555/96, CEDU 2005-X  
*Rodina c. Lettonia*, nn. 48534/10 e 19532/15, 14 maggio 2020  
*Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi*, n. 50435/99, CEDU 2006-I  
*Rodzevillo c. Ucraina*, n. 38771/05, 14 gennaio 2016  
*Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, n. 51772/99, 25 settembre 2003  
*Roman Zakharov c. Russia* [GC], n. 47143/06, CEDU 2015  
*Rotaru c. Romania* [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V  
  
*Rouiller c. Svizzera*, n. 3592/08, 22 luglio 2014

*Rousk c. Svezia*, n. 27183/04, 25 luglio 2013

—S—

*S. c. Svizzera*, 28 novembre 1991, Serie A n. 220  
*Saber c. Norvegia*, n. 459/18, 17 dicembre 2020  
*S.A.S. c. Francia* [GC], n. 43835/11, CEDU 2014 (estratti)  
*Sanchez Cardenas c. Norvegia*, n. 12148/03, 4 ottobre 2007  
*Šantare e Labazņikovs c. Lettonia*, n. 34148/07, 31 marzo 2016  
*S. e Marper c. Regno Unito* [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, CEDU 2008  
*S.H.e altri c. Austria* [GC], n. 57813/00, CEDU 2011  
*S.H. c. Italia*, n. 52557/14, 13 ottobre 2015  
*Sabanchiyeva e altri c. Russia*, n. 38450/05, 6 giugno 2013  
*Sagan c. Ucraina*, n. 60010/08, 23 ottobre 2018  
*Sahin c. Germania* [GC], n. 30943/96, CEDU 2003-VIII  
*Şahin Kuş c. Turchia*, n. 33160/04, 7 giugno 2016  
*Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo*, n. 26419/10, 18 aprile 2013  
*Salman c. Turchia* [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII  
*Salontaji-Drobnjak c. Serbia*, n. 36500/05, 13 ottobre 2009  
*Salveti c. Italia* (dec.), n. 42197/98, 9 luglio 2002  
*Sandra Janković c. Croazia*, n. 38478/05, 5 marzo 2009  
*Santos Nunes c. Portogallo*, n. 61173/08, 22 maggio 2012  
*Sargsyan c. Azerbaigian* [GC], n. 40167/06, CEDU 2015  
*Sarumi c. Regno Unito* (dec.), n. 43279/98, 26 gennaio 1999  
*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], n. 931/13, CEDU 2017 (estratti)  
*Saviny c. Ucraina*, n. 39948/06, 18 dicembre 2008  
*Sayoud c. Francia*, n. 70456/01, 26 luglio 2007  
*Schalk e Kopf c. Austria*, n. 30141/04, CEDU 2010  
*Schemkamper c. Francia*, n. 75833/01, 18 ottobre 2005  
*Schönenberger e Durmaz c. Svizzera*, 20 giugno 1988, Serie A n. 137  
*Sciacca c. Italia*, n. 50774/99, CEDU 2005-I  
*Schlumpf c. Svizzera*, n. 29002/06, 8 gennaio 2009  
*Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDU 2000-VIII  
*Segerstedt-Wiberg e altri c. Svezia*, n. 62332/00, CEDU 2006-VII  
*Selçuk e Asker c. Turchia*, 24 aprile 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Sen c. Paesi Bassi*, n. 31465/96, 21 dicembre 2001  
*Sentges c. Paesi Bassi* (dec.), n. 27677/02, 8 luglio 2003  
*Serçe c. Romania*, n. 35049/08, 30 giugno 2015  
*Şerife Yiğit c. Turchia* [GC], n. 3976/05, 2 novembre 2010  
*Sérvulo & Associados Sociedade de Advogados, RL e altri c. Portogallo*, n. 27013/10, 3 settembre 2015  
*Sevastyanov c. Russia*, n. 37024/02, 22 aprile 2010  
*Shavdarov c. Bulgaria*, n. 3465/03, 21 dicembre 2010  
*Shchebetov c. Russia*, n. 21731/02, 10 aprile 2012  
*Sheffield e Horsham c. Regno Unito*, 30 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V  
*Shelley c. Regno Unito* (dec.), n. 23800/06, 4 gennaio 2008  
*Shebashov c. Lettonia* (dec.), n. 50065/99, 9 novembre 2000  
*Shekhov c. Russia*, n. 12440/04, 19 giugno 2014  
*Sher e altri c. Regno Unito*, n. 5201/11, 20 ottobre 2015  
*Shimovolov c. Russia*, n. 30194/09, 21 giugno 2011  
*Shofman c. Russia*, n. 74826/01, 24 novembre 2005  
*Shopov c. Bulgaria*, n. 11373/04, 2 settembre 2010

*Shtukurov c. Russia*, n. 44009/05, CEDU 2008  
*Sidabras e Džiautas c. Lituania*, nn. 55480/00 e 59330/00, CEDU 2004-VIII  
*Silver e altri c. Regno Unito*, 25 marzo 1983, Serie A n. 61  
*Siskina e Siskins c. Lettonia* (dec.), n. 59727/00, 8 novembre 2001  
*Slivenko c. Lettonia* [GC], n. 48321/99, CEDU 2003-X  
*Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II (estratti)  
*Smirnov c. Russia*, n. 71362/01, 7 giugno 2007  
*Smirnova c. Russia*, nn. 46133/99 e 48183/99, CEDU 2003-IX (estratti)  
*Smith e Grady c. Regno Unito*, nn. 33985/96 e 33986/96, CEDU 1999-VI  
*Soares de Melo c. Portogallo*, n. 72850/14, 16 febbraio 2016  
*Société Canal Plus e altri c. Francia*, n. 29408/08, 21 dicembre 2010  
*Société Colas Est e altri c. Francia*, n. 37971/97, 16 aprile 2002  
*Sodan c. Turchia*, n. 18650/05, 2 febbraio 2016  
*Söderman c. Svezia* [GC], n. 5786/08, CEDU 2013  
*Solcan c. Romania*, n. 32074/14, 8 ottobre 2019  
*Solomon c. Paesi Bassi* (dec.), n. 44328/98, 5 settembre 2000  
*Solska e Rybicka c. Polonia*, nn. 30491/17 e 31083/17, 20 settembre 2018  
*Sommer c. Germania*, n. 73607/13, 27 aprile 2017  
*Sommerfeld c. Germania* [GC], n. 31871/96, CEDU 2003-VIII (estratti)  
*Sõro c. Estonia*, n. 22588/08, 3 settembre 2015  
*Sousa Goucha c. Portogallo*, n. 70434/12, 22 marzo 2016  
*Spyra e Kranczkowski c. Polonia*, n. 19764/07, 25 settembre 2012  
*S.S. c. Slovenia*, n. 40938/16, 30 ottobre 2018  
*Steeg c. Germania* (dec.), nn. 9676/05 e altri 2, 3 giugno 2008  
*Stenegry e Adam c. Francia* (dec.), n. 40987/05, 22 maggio 2007  
*Stjerna c. Finlandia*, 25 novembre 1994, Serie A n. 299-B  
*Storck c. Germania*, n. 61603/00, CEDU 2005-V  
*Strand Lobben e altri c. Norvegia* [GC], n. 37283/13, 10 settembre 2019  
*Strömblad c. Svezia*, n. 3684/07, 5 aprile 2012  
*Strumia c. Italia*, n. 53377/13, 23 giugno 2016  
*Strunjak e altri c. Croazia* (dec.), n. 46934/99, CEDU 2000-X  
*Stübing c. Germania*, n. 43547/08, 12 aprile 2012  
*Successione di Kresten Filtenborg Mortensen c. Danimarca* (dec.), n. 1338/03, CEDU 2006-V  
*Sudita Keita c. Ungheria*, n. 42321/15, 12 maggio 2020  
*Surikov c. Ucraina*, n. 42788/06, 26 gennaio 2017  
*Surugiu c. Romania*, n. 48995/99, 20 aprile 2004  
*Süß c. Germania*, n. 40324/98, 10 novembre 2005  
*Suur c. Estonia*, n. 41736/18, 20 ottobre 2020  
*S.V. c. Italia*, n. 55216/08, 11 ottobre 2018  
*S.W. c. Regno Unito*, n. 87/18, 22 giugno 2021  
*Szabó e Vissy c. Ungheria*, n. 37138/14, 12 gennaio 2016  
*Szafrański c. Polonia*, n. 17249/12, 15 dicembre 2015  
*Szula c. Regno Unito* (dec.), n. 18727/06, 4 gennaio 2007  
*Szuluk c. Regno Unito*, n. 36936/05, CEDU 2009

—T—

*T.P. e K.M. c. Regno Unito* [GC], n. 28945/95, CEDU 2001-V (estratti)  
*T.S. e J.J. c. Norvegia* (dec.), n. 15633/15, 11 ottobre 2016  
*Taddeucci e McCall c. Italia*, n. 51362/09, 30 giugno 2016  
*Tamiz c. Regno Unito* (dec.), n. 3877/14, 19 settembre 2017  
*Tamosius c. Regno Unito* (dec.), n. 62002/00, CEDU 2002-VIII

*Tanda-Muzinga c. Francia*, n. 2260/10, 10 luglio 2014  
*Tapia Gasca e D. c. Spagna*, n. 20272/06, 22 dicembre 2009  
*Tasev c. Macedonia del nord*, n. 9825/13, 16 maggio 2019  
*Taşkın e altri c. Turchia*, n. 46117/99, CEDU 2004-X  
*Tătar c. Romania*, n. 67021/01, 27 gennaio 2009  
*Taylor-Sabori c. Regno Unito*, n. 47114/99, 22 ottobre 2002  
*Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*, n. 39315/06, 22 novembre 2012  
*Terna c. Italia*, n. 21052/18, 14 gennaio 2021  
*Ternovszky c. Ungheria*, n. 67545/09, 14 dicembre 2010  
*Tiğ c. Turchia* (dec.), n. 8165/03, 24 maggio 2005  
*Tlapak e altri c. Germania*, n. 11308/16 e 11344/16, 22 marzo 2018  
*Tolić e altri c. Croazia* (dec.), n. 13482/15, 4 giugno 2019  
*Toma c. Romania*, n. 42716/02, 24 febbraio 2009  
*Topčić-Rosenberg c. Croazia*, n. 19391/11, 14 novembre 2013  
*Touroude c. Francia* (dec.), n. 35502/97, 3 ottobre 2000  
*Tsonyo Tsonev c. Bulgaria*, n. 33726/03, 1° Ottobre 2009  
*Tsvetelin Petkov c. Bulgaria*, n. 2641/06, 15 luglio 2014  
*Turek c. Slovacchia*, n. 57986/00, CEDU 2006-II (estratti)  
*Tysiqc c. Polonia*, n. 5410/03, CEDU 2007-I

—U—

*Udeh c. Svizzera*, n. 12020/09, 16 aprile 2013  
*Udovičić c. Croazia*, n. 27310/09, 24 aprile 2014  
*Uj c. Ungheria*, n. 23954/10, 19 luglio 2011  
*Ulemek c. Croazia*, n. 21613/16, 31 ottobre 2019  
*Ünal Tekeli c. Turchia*, n. 29865/96, CEDU 2004-X (estratti)  
*Üner c. Paesi Bassi* [GC], n. 46410/99, CEDU 2006-XII  
*Unuane c. Regno Unito*, n. 80343/17, 24 novembre 2020  
*Usmanov c. Russia*, n. 43936/18, 22 dicembre 2020  
*Ustyantsev c. Ucraina*, n. 3299/05, 12 gennaio 2012  
*Uzun c. Germania*, n. 35623/05, CEDU 2010 (estratti)

—V—

*V.C. c. Slovacchia*, n. 18968/07, CEDU 2011 (estratti)  
*V.D. e altri c. Russia*, n. 72931/10, 9 aprile 2019  
*V.P. c. Russia*, n. 61362/12, 23 ottobre 2014  
*Valašinas c. Lituania*, n. 44558/98, CEDU 2001-VIII  
*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, CEDU 2013 (estratti)  
*Valdís Fjölnisdóttir e altri c. Islanda*, n. 71552/17, 18 maggio 2021  
*Valenzuela Contreras c. Spagna*, 30 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V  
*Van der Heijden c. Paesi Bassi* [GC], n. 42857/05, 3 aprile 2012  
*Van der Velden c. Paesi Bassi* (dec.), n. 29514/05, CEDU 2006-XV  
*Van der Ven c. Paesi Bassi*, n. 50901/99, CEDU 2003-II  
*Van Kuck c. Germania*, n. 35968/97, 12 giugno 2003  
*Van Rossem c. Belgio*, n. 41872/98, 9 dicembre 2004  
*Van Vondel c. Paesi Bassi*, n. 38258/03, 25 ottobre 2007  
*Varga c. Romania*, n. 73957/01, 1° aprile 2008  
*Vasileva c. Bulgaria*, n. 23796/10, 17 marzo 2016  
*Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina*, n. 760/03, 26 luglio 2012  
*Vasylchuk c. Ucraina*, n. 24402/07, 13 giugno 2013  
*Vavříčka e altri c. Repubblica ceca* [GC], nn. 47621/13 e altri 5, 8 aprile 2021

*Versini-Campinchi e Crasnianski c. Francia*, n. 49176/11, 16 giugno 2016  
*Vetsev c. Bulgaria*, n. 54558/15, 2 maggio 2019  
*Vicent Del Campo c. Spagna*, n. 25527/13, 6 novembre 2018  
*Vidish c. Russia*, n. 53120/08, 15 marzo 2016  
*Vig c. Ungheria*, n. 59648/13, 14 gennaio 2021  
*Vilela c. Portogallo*, n. 63687/14, 23 febbraio 2021  
*Vilnes e altri c. Norvegia*, nn. 52806/09 e 22703/10, 5 dicembre 2013  
*Vinci Construction e GTM Génie Civil et Services c. Francia*, nn. 63629/10 e 60567/10, 2 aprile 2015  
*Vinks e Ribicka c. Lettonia*, n. 28926/10, 30 gennaio 2020  
*Vintman c. Ucraina*, n. 28403/05, 23 ottobre 2014  
*Vladimir Ushakov c. Russia*, n. 15122/17, 18 giugno 2019  
*Vlasov c. Russia*, n. 78146/01, 12 giugno 2008  
*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, CEDU 2012  
*Vorozhba c. Russia*, n. 57960/11, 16 ottobre 2014  
*Vrzić c. Croazia*, n. 43777/13, 12 luglio 2016  
*Vučina c. Croazia* (dec.), n. 58955/13, 24 settembre 2019  
*Vukota-Bojić c. Svizzera*, n. 61838/10, 18 ottobre 2016

—W—

*W. c. Paesi Bassi* (dec.), n. 20689/08, 20 gennaio 2009  
*W. c. Regno Unito*, 8 luglio 1987, serie A n. 121  
*Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo*, n. 76240/01, 28 giugno 2007  
*Wainwright c. Regno Unito*, n. 12350/04, CEDU 2006-X  
*Wakefield c. Regno Unito*, n. 15817/89, decisione della Commissione del 1° ottobre 1990, DR 66  
*Walkuska c. Polonia* (dec.), n. 6817/09, 29 aprile 2008  
*Wallová e Walla c. Repubblica ceca*, n. 23848/04, 26 ottobre 2006  
*Ward c. Regno Unito* (dec.), n. 31888/03, 9 novembre 2004  
*Weber e Saravia c. Germania* (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI  
*Welsh e Silva Canha c. Portogallo*, n. 16812/11, 17 settembre 2013  
*Wetjen e altri c. Germania*, nn. 68125/14 e 72204/14, 22 marzo 2018  
*Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria*, n. 74336/01, 16 ottobre 2007  
*William Faulkner c. Regno Unito*, n. 37471/97, 4 giugno 2002  
*Winterstein e altri c. Francia*, n. 27013/07, 17 ottobre 2013  
*Wisse c. Francia*, n. 71611/01, 20 dicembre 2005  
*Wolland c. Norvegia*, n. 39731/12, 17 maggio 2018  
*Wunderlich c. Germania*, n. 18925/15, 10 gennaio 2019

—X—

*X e altri c. Austria* [GC], n. 19010/07, CEDU 2013  
*X e altri c. Russia*, nn. 78042/16 e 66158/14, 14 gennaio 2020  
*X e Y c. Belgio*, n. 8962/80, decisione della Commissione del 13 maggio 1982, DR 28  
*X e Y c. Paesi Bassi*, 26 marzo 1985, Serie A n. 91  
*X e Y c. Romania*, n. 2145/16, 19 gennaio 2021  
*X c. Austria*, n. 8278/78, decisione della Commissione del 13 dicembre 1979, DR 154  
*X c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, n. 29683/16, 17 gennaio 2019  
*X c. Lettonia* [GC], n. 27853/09, CEDU 2013  
*X c. Regno Unito*, n. 7308/75, decisione della Commissione del 12 ottobre 1978, DR 16  
*X, Y e Z c. Regno Unito*, 22 aprile 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II  
*X. c. Finlandia*, n. 34806/04, 3 luglio 2012  
*X. c. Francia* n. 9993/82, decisione della Commissione del 5 ottobre 1982, DR 31  
*X. c. Islanda*, n. 6825/74, decisione della Commissione del 18 maggio 1976, DR 5

*Xavier Da Silveira c. Francia*, n. 43757/05, 21 gennaio 2010  
*Xhoxhaj c. Albania*, n. 15227/19, 9 febbraio 2021

—Y—

*Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, 20 febbraio 2020  
*Y. c. Slovenia*, n. 41107/10, CEDU 2015 (estratti)  
*Y. c. Turchia* (dec.), n. 648/10, 17 febbraio 2015  
*Y.C. c. Regno Unito*, n. 4547/10, 13 marzo 2012  
*Y.F. c. Turchia*, n. 24209/94, CEDU 2003-IX  
*Y.I. c. Russia*, n. 68868/14, 25 febbraio 2020  
*Y.S. e O.S. c. Russia*, n. 17665/17, 15 giugno 2021  
*Y.T. c. Bulgaria*, n. 41701/16, 9 luglio 2020  
*Y.Y. c. Turchia*, n. 14793/08, CEDU 2015 (estratti)  
*Yefimenko c. Russia*, n. 152/04, 12 febbraio 2013  
*Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, n. 17840/06, 1° dicembre 2020  
*Yevgeniy Zakharov c. Russia*, n. 66610/10, 14 marzo 2017  
*Yildirim c. Austria* (dec.), n. 34308/96, 19 ottobre 1999  
*Yilmaz c. Turchia*, n. 36607/06, 4 giugno 2019  
*Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*, nn. 18592/15 e 43863/15, 11 maggio 2021  
*Yonchev c. Bulgaria*, n. 12504/09, 7 dicembre 2017  
*Yordanova e altri c. Bulgaria*, n. 25446/06, 24 aprile 2012  
*Yunusova e Yunusov c. Azerbaigian (n. 2)*, n. 68817/14, 16 luglio 2020

—Z—

*Z c. Finlandia*, 25 febbraio 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-I  
*Z e altri c. Regno Unito* [GC], n. 29392/95, CEDU 2001-V  
*Z.H. e R.H. c. Svizzera*, n. 60119/12, 8 dicembre 2015  
*Zaiet̃ c. Romania*, n. 44958/05, 24 marzo 2015  
*Zakharchuk c. Russia*, n. 2967/12, 17 dicembre 2019  
*Zammit Maempel c. Malta*, n. 24202/10, 22 novembre 2011  
*Zehentner c. Austria*, n. 20082/02, 16 luglio 2009  
*Zehnalova e Zehnal c. Repubblica ceca* (dec.), n. 38621/97, 14 maggio 2002  
*Zelikha Magomadova c. Russia*, n. 58724/14, 8 ottobre 2019  
*Zhou c. Italia*, n. 33773/11, 21 gennaio 2014  
*Znamenskaya c. Russia*, n. 77785/01, 2 giugno 2005  
*Zoltán Varga c. Slovacchia*, nn. 58361/12 e altri 2, 20 luglio 2021  
*Zorica Jovanović c. Serbia*, n. 21794/08, CEDU 2013  
*Zubaľ c. Slovacchia*, n. 44065/06, 9 novembre 2010